



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E PARLAMENTARE

Segretariato generale – Area legislativa
XV Legislatura, Maggio 2012

La pubblicazione del Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, tradizionalmente presentata nella data del 25 maggio, anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale, giunge nel 2012 alla sua terza edizione.

Il volume costituisce il risultato di un'azione sinergica dei principali servizi dell'Area legislativa dell'ARS. Nel Rapporto sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche, ed approfondimenti relativi all'attività del Parlamento nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2011 ed il 30 aprile 2012.

Il Rapporto è suddiviso in sei parti.

La I parte, dedicata alla legislazione regionale, la parte II, che effettua una ricognizione degli atti di normazione secondaria ed amministrativi adottati in attuazione della legge regionale n. 5 sulla semplificazione amministrativa e della legge regionale n. 12 di riforma del sistema degli appalti, entrambe dell'anno scorso, e la parte V, concernente il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali e la giurisprudenza costituzionale di interesse della Regione emanata nel periodo preso in considerazione sono state curate dal Servizio Studi ed affari europei.

La parte III, a cura del Servizio del Bilancio, si occupa della legislazione di spesa nell'arco di tempo considerato.

A cura del Servizio delle Commissioni è la parte IV, concernente l'attività svolta dalle Commissioni parlamentari e dal Comitato per la qualità della legislazione.

La parte VI, curata dal Servizio Lavori d'Aula, comprende due sezioni rispettivamente dedicate alle modifiche al regolamento interno intervenute ed all'attività ispettiva e di indirizzo politico dell'Assemblea nel periodo di tempo preso in considerazione.

Il Servizio Studi e affari europei ha curato il coordinamento del materiale predisposto dagli altri servizi dell'Area legislativa interessati, compendiandolo nella presente pubblicazione.

INDICE

PRESENTAZIONE	1
INTRODUZIONE	3
PARTE I – LEGISLAZIONE	6
Elenco delle leggi approvate dall'1 maggio 2011 al 30 aprile 2012	6
Note sintetiche sulle leggi approvate e pubblicate nel periodo maggio 2011 - aprile 2012	15
Note sintetiche sugli schemi di progetti di legge costituzionale recanti modifiche allo statuto della regione approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 41 ter dello statuto	99
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	101
Iniziativa legislativa	110
Durata dell'iter di approvazione delle leggi	111
Tecnica redazionale	112
Tipologia delle leggi	113
PARTE II – ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 e 12 DEL 2011	115
Monitoraggio degli atti di attuazione di due importanti leggi di riforma: la legge n. 5 del 2011 sulla semplificazione amministrativa e la n. 12 del 2011 sulla riforma degli appalti	115
PARTE III – LEGISLAZIONE DI SPESA	129
Il quadro d'insieme	129
Le singole disposizioni di spesa	131
La copertura finanziaria degli oneri	138
L'iniziativa delle leggi di spesa	139

PARTE IV - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI	141
Introduzione	141
Attività legislativa	142
Comitato per la qualità della legislazione	144
Impugnative	145
Audizioni	146
Attività consultiva	146
Attività ispettiva e di indirizzo politico	147
I Commissione 'Affari istituzionali'	150
II Commissione 'Bilancio'	155
III Commissione 'Attività produttive'	158
IV Commissione 'Ambiente e territorio'	160
V Commissione 'Cultura, formazione e lavoro'	163
VI Commissione 'Servizi sociali e sanitari'	165
Commissione Unione Europea	168
Commissione Antimafia	170
Comitato per la qualità della legislazione	172
Tabella pareri comitato per la qualità della legislazione	174
Commissione speciale di indagine e di studio sulla formazione professionale	189
Commissione speciale di indagine sul piano di informatizzazione della Regione	191
Quadro riepilogativo dei lavori delle Commissioni	192
PARTE V - Contenzioso di costituzionalità Stato Regione	193
Premessa	193
Sezione I	194
Controllo preventivo di legittimità	
Dati riassuntivi e statistici	197
Tabelle relative alle singole delibere impugnate	201

Sezione II	310
Premessa	310
Giurisprudenza costituzionale gennaio – 2010 aprile 2011 riguardante la Regione siciliana	310
Tabella riepilogativa	313
Pronunce della Corte costituzionale su delibere legislative della Regione siciliana	317
Pronunce della Corte costituzionale su leggi della Regione siciliana	330
Pronunce della Corte costituzionale su atti statali impugnati dalla Regione siciliana	338
Giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione	342
Ricorsi presentati dalla Regione avverso atti statali	344
PARTE VI –Modifiche al Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana e attività ispettiva e politica	347
Sezione I - Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana	348
Sezione II - Attivita' ispettiva e politica	350

PRESENTAZIONE

La pubblicazione del Rapporto sulla legislazione regionale, redatto a cura dei servizi dell'area legislativa dell'Assemblea, giunta alla sua terza edizione, si prefigge di fornire un'esauriente informazione sui lavori svolti nel corso di questo ultimo anno dall'Assemblea regionale siciliana, in un momento di grave crisi istituzionale, sociale ed economica che interessa in modo assai significativo e talvolta preoccupante i contenuti e i soggetti dell'esperienza politica, a tutti i livelli e che fa registrare una pericolosa e crescente disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Per questo motivo il tradizionale rito di presentazione dei dati che sintetizzano l'attività legislativa e parlamentare del lasso di tempo preso in considerazione, uno scorcio di questa XV legislatura ancora da concludere, assume oggi un significato peculiare. Non si tratta soltanto di favorire la trasparenza e la pubblicità del lavoro parlamentare e di assicurare ai cittadini una costante informazione sul funzionamento dell'organo legislativo regionale, ma è in gioco lo stesso futuro della funzione parlamentare intesa nel suo aspetto più nobile che la mette in stretta correlazione con il ruolo di servizio assunto dalla politica nei confronti della società.

Il periodo di grande difficoltà che la Regione, il paese e l'Europa stanno attraversando impone, per quanto ci riguarda, un serio momento di riflessione, dunque, e di possibili bilanci, sul persistente valore della nostra autonomia regionale nel contesto dell'unità nazionale. In quest'ottica il Rapporto sulla legislazione intende rappresentare un contributo alla conoscenza dell'attività svolta dalla nostra Regione e dei risultati da essa raggiunti, allo scopo di combattere quel distacco e quella disaffezione nei confronti dell'impegno per il bene comune cui si è appena fatto riferimento.

Come ogni anno è stato svolto un accurato lavoro di monitoraggio e di analisi dei lavori dell'Assemblea regionale; in questa edizione sono stati raccolti i dati dell'attività delle Commissioni e dell'Aula relativa al periodo compreso tra il 1 maggio 2011 ed il 30 aprile 2012.

In merito ai contenuti del presente Rapporto ed ai momenti qualificanti dell'attività svolta nell'arco temporale dallo stesso preso in considerazione mi preme sottolineare che assai consistente è stato il ruolo svolto dall'iniziativa legislativa dei parlamentari, se si considera che su 34 leggi approvate, delle quali alcune come quelle di bilancio e finanziaria sono a iniziativa legislativa riservata a favore del Governo, ben 22 hanno avuto origine da disegni di legge presentati dai deputati dall'Assemblea, talvolta anche con un intreccio di iniziative provenienti da gruppi parlamentari diversi ed in qualche caso anche dal Consiglio di Presidenza.

Ampia la sezione dedicata al contenzioso costituzionale riguardante la Sicilia, che peraltro si è arricchita anche dell'elenco dei ricorsi presentati dalla Regione nel periodo di tempo preso in considerazione.

Si tratta di un tasto “dolente” del sistema istituzionale peculiare della Sicilia, in quanto il potenziamento dell’assistenza tecnico-documentaria ai lavori delle Commissioni e l’attenzione alla qualità dei testi normativi, che pure hanno caratterizzato l’azione degli uffici dell’Assemblea e di questa Presidenza, non sono riusciti, nel permanere di un controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali, ad impedire che il vaglio di costituzionalità investisse talvolta in modo consistente singoli provvedimenti legislativi, come nel caso dell’ultima legge finanziaria approvata nell’aprile scorso ed i cui contenuti costituiscono anch’essi oggetto di questa pubblicazione. Il tema delle modalità per assicurare alla Regione un giudizio della Corte costituzionale che dia contezza dei margini di ripartizione delle competenze legislative alla stessa assegnate dallo Statuto è, quindi, ancora attuale e di grande impatto anche rispetto all’attenzione che il legislatore nazionale impone oggi alle Regioni riguardo alle politiche di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dei costi degli apparati e degli enti pubblici.

A questo proposito si segnala l’apposita sezione dedicata come ogni anno alla legislazione di spesa della Regione, corredata da grafici e tabelle riepilogative. In ordine all’attività di controllo e di indirizzo politico, essa è stata svolta in modo costante nei confronti del Governo regionale. Colgo tuttavia l’occasione per sottolineare che, a mio avviso, l’Esecutivo dovrebbe potenziare la sua presenza attiva e costruttiva, anche attraverso la burocrazia regionale, in tutte le fasi del percorso legislativo, lavorando in un’ottica di stretta collaborazione con l’organo legislativo e con gli stessi Uffici dell’Ars.

Sono, infatti, fermamente convinto che l’essenza della democrazia postuli il pieno coinvolgimento di ciascun organo, ente o formazione sociale interessati alla crescita della società e richieda l’acquisizione di una visione d’insieme sui problemi poiché è vero, come diceva un vecchio detto latino, che “Se brucia la casa del tuo vicino, la cosa ti riguarda, e molto.”

Ai Servizi dell’Area legislativa che hanno curato con impegno la stesura di questo volume va infine il mio ringraziamento per il lavoro svolto con il consueto zelo e con impegno a beneficio dell’istituzione parlamentare.

On.le Francesco Cascio

Presidente dell’Assemblea regionale siciliana

INTRODUZIONE

Si rinnova anche quest'anno la presentazione del Rapporto annuale sullo stato dell'attività legislativa e parlamentare il 25 di maggio, anniversario della prima seduta del nostro Parlamento regionale, come occasione annuale di riflessione e di analisi sul lavoro svolto e sull'andamento e l'evoluzione dell'istituzione parlamentare regionale.

L'arco temporale preso a riferimento dal rapporto è, come sempre, ricompreso tra il 1° di maggio ed il 30 di aprile dell'anno successivo.

L'elencazione delle voci e delle sezioni in cui si articola il Rapporto è rimasta sostanzialmente inalterata, riguardando la legislazione regionale, il monitoraggio degli atti di normazione secondaria ed amministrativi adottati in attuazione delle leggi, il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali e la giurisprudenza costituzionale di interesse della Regione, la legislazione di spesa, l'attività svolta dalle Commissioni parlamentari e dal Comitato per la qualità della legislazione e l'attività ispettiva e di indirizzo politico dell'Assemblea.

Non mancano però alcune novità.

Già nel Rapporto presentato l'anno scorso, era stata dedicata una sezione all'attuazione delle leggi regionali, con l'individuazione degli atti esecutivi posti in essere dal Governo e dall'Amministrazione. Quest'anno si è scelto di effettuare la ricognizione degli atti di normazione secondaria adottati in attuazione di alcune leggi di grande valenza istituzionale approvate nel 2011, la legge sulla semplificazione e quella sugli appalti; di tali atti si è predisposta anche una breve sintesi.

L'altra novità riguarda la sezione dedicata alle modifiche al Regolamento interno intervenute nell'arco di tempo preso in considerazione. Va segnalata l'adozione della modifica all'articolo 153 R.I. approvata nella seduta n. 252 del 10 maggio 2011; si tratta di una modifica che codifica una "consuetudine parlamentare", quella secondo cui la data di discussione delle mozioni è demandata alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in ossequio al principio generale della programmazione dei lavori.

E' poi stata aggiunta, alla sezione relativa all'attività ispettiva e politica, una parte dedicata al seguito degli atti di indirizzo politico. Ci si è limitati in questo Rapporto a segnalare le volte, in verità poche, in cui il Governo, formalmente e per iscritto, ha riferito del seguito dato agli atti di indirizzo politico approvati dall'Assemblea. Molto di più resta da fare, anche da parte delle strutture interne di supporto, sul piano della verifica dell'attuazione da parte dell'Esecutivo dell'attività di indirizzo parlamentare, considerato che le istituzioni rappresentative tendenzialmente sposteranno sempre più il proprio baricentro verso le funzioni di controllo sull'operato del Governo.

In tale processo, particolare importanza assume un maggiore utilizzo del potere conferito alle Commissioni parlamentari dall'art. 69, comma 6, del Regolamento interno dell'ARS, che prevede il potere delle medesime di "chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo".

Tale facoltà è espressione del ruolo a metà fra indirizzo e controllo che l'Organo legislativo ha conservato nei confronti dell'Esecutivo, pur nella nuova forma di governo regionale che si è venuta a determinare a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Regione.

Costituisce comunque un segnale positivo il fatto che, in alcune occasioni, lo stesso Governo, *sua sponte*, si sia attivato talora per rendere edotta l'Assemblea tutta del seguito dato ad atti di indirizzo politico.

Sempre con l'intento di dare conto dell'effettiva interazione tra Assemblea e Governo, appare di significativa importanza disporre dei dati relativi alla partecipazione dei rappresentanti dell'Esecutivo, dei responsabili dei Dipartimenti e delle strutture tecnico - amministrative ai lavori delle Commissioni. Ciò, innanzitutto, perché una buona qualità e fattibilità delle norme non può prescindere, oltre che dalla presenza politica degli assessori, dal contributo delle strutture amministrative preposte all'attuazione delle leggi. Pertanto, anche di tali dati, nelle prossime edizioni del Rapporto ci si ripromette di dare conto.

La qualità della normazione deve tornare centrale nell'attenzione di tutti i soggetti che concorrono alla formazione della legge, a cominciare dagli aspetti già posti in evidenza nel primo Rapporto riguardanti l'istruttoria e la questione dell'inammissibilità degli emendamenti recanti materie estranee all'oggetto del testo legislativo in esame. Si tratta di attuare in maniera più rigorosa, da un lato, le disposizioni regolamentari vigenti e, dall'altro, di apportare modifiche, da tempo individuate, al Regolamento interno.

Per quanto su tale versante si siano fatti negli ultimi anni non pochi passi avanti, di cui è segno evidente la circolare del Presidente dell'Assemblea di inizio legislatura (2008) sull'istruttoria legislativa, i processi politico - parlamentari non hanno un andamento lineare. Ed infatti l'esperienza dell'ultima finanziaria purtroppo ha costituito una decisa caduta di picco che costringe a una nuova, forte riflessione sul tema della qualità. D'altra parte, anche a volgere lo sguardo alla legislazione nazionale, l'argomento appare essere di mai tramontata attualità, se sol si pensi alle recentissime vicende, fra tutte, della legge di conversione del decreto legge cosiddetto "milleproroghe", la cui eccessiva ampiezza ed eterogeneità dei contenuti sono stati oggetto di numerose censure, sia ad opera degli organi interni al Parlamento (si veda il parere reso dal Comitato per legislazione, che puntualmente segnalava una serie di vizi e incongruenze del testo), che ad opera degli organi garanti del rispetto delle regole sul procedimento legislativo poste dalla Costituzione, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale. Il mancato rispetto di tali regole infatti mina il cuore della democrazia stessa, comportando, come segnalato appunto dalla Presidenza della Repubblica, una pesante compressione del ruolo del Parlamento che non è più messo nelle condizioni di svolgere un corretto esame dei testi legislativi.

Il potere di inammissibilità degli emendamenti estranei all'oggetto del disegno di legge, esercitato dal Presidente dell'Assemblea negli ultimi anni con incisività, costituisce un baluardo fondamentale e va esteso agli emendamenti recanti effetti finanziari, non corredati della relazione tecnica del Governo, come prescritto dall'art. 67 *ter* del Regolamento interno. Ciò in considerazione anche delle recenti modifiche costituzionali in materia di pareggio di bilancio e di controllo della finanza pubblica.

Contemporaneamente, occorrerebbe porre mano ad alcuni correttivi regolamentari, accelerando il percorso intravisto in seno alla Commissione per il Regolamento, miranti:

- al divieto generalizzato di presentazione in Aula di emendamenti che non siano stati già oggetto di apprezzamento in Commissione, ancorché a firma del Governo, della Commissione ovvero di presidenti di Gruppi parlamentari (art. 111, c. 1 *bis*);

- ad introdurre un termine minimo preventivo per la presentazione dei subemendamenti (almeno un'ora prima della votazione degli emendamenti cui si riferiscono) codificando una prassi che con fatica ha preso forma in questa legislatura ;
- a precisare l'obbligo di inviare in Commissione Bilancio anche tutti gli emendamenti aventi comunque effetti finanziari (art. 113 R.I.);
- a prevedere la possibilità di richiedere la relazione tecnica al Governo anche per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, con contestuale modifica dell'art. 67 *ter*, c. 3;
- ad introdurre in via generale il voto palese, con soppressione quindi della possibilità del ricorso alla votazione a scrutinio segreto, per tutte le deliberazioni su argomenti di carattere finanziario;
- all'improponibilità di emendamenti sostitutivi di più articoli (in ossequio alla previsione di cui all'art. 72 Cost.) e di articoli aggiuntivi ancor più a contenuto non omogeneo, tranne che non integrino la disciplina dell'articolo del disegno di legge cui si riferiscono e siano stati preventivamente apprezzati in Commissione.

Si tratta di alcune modifiche e correttivi volti alla qualità della legislazione e ad assicurare l'omogeneità dei testi legislativi nel solco dei recenti orientamenti, cui prima si è fatto cenno, espressi dalla Corte costituzionale (sent. n. 22 del 2012) dal Capo dello Stato e dagli stessi organi parlamentari.

La costituzionalizzazione del principio di omogeneità - qualora venisse approvata la proposta di modifica alla Costituzione oggi all'esame del Parlamento nazionale ai sensi della quale <<i>disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo</i>> - rappresenterebbe una decisa svolta sul piano del rispetto dei parametri che compongono la qualità delle norme e costringerebbe tutti gli organi coinvolti nel procedimento legislativo, a partire dal Presidente dell'Assemblea, a un maggior rigore a garanzia della certezza del diritto.

Dott. Giovanni Tomasello
Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana

PARTE I LEGISLAZIONE

La parte I, a cura del Servizio studi e affari europei, mira a fornire un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale nel periodo che va dall'1 maggio 2011 al 30 aprile 2012.

ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE DALL' 1 MAGGIO 2011 AL 30 APRILE 2012

Nelle tabelle che seguono, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, viene riportato l'elenco delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, con i relativi estremi e con il titolo completo.

Nel periodo di tempo preso in esame in questo Rapporto non sono state approvate delibere legislative da pubblicare a soli fini notiziali, in quanto sottoponibili a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto, e non vi sono state delibere legislative non promulgate a causa dell'impugnativa del Commissario dello Stato. Di tali atti pertanto non si fa menzione nella pubblicazione di cui trattasi.

Sono, invece, riportati i dati relativi ai due schemi di progetti di legge approvati dall'Assemblea regionale e trasmessi al Parlamento nazionale nel periodo considerato. In entrambi i casi si tratta di atti che manifestano il potere di iniziativa legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rispetto al Parlamento della Repubblica. Peraltro le fattispecie interessate riguardano entrambe l'articolo 41 ter dello statuto, introdotto con la modifica operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Tale articolo attribuisce all'Assemblea regionale siciliana la facoltà di avanzare proposte di revisione, modifica o integrazione dello statuto speciale. I due schemi di progetti costituzionali approvati riguardano rispettivamente, il primo la composizione dell'Assemblea regionale ed in particolare il numero dei deputati regionali (di cui si propone la riduzione da 90 a 70), il secondo un'integrazione all'articolo 36 dello Statuto in tema di potestà tributaria della Regione.

Si è ritenuto, per non interrompere la sequenza cronologica e progressiva, di riportare anche gli estremi dei regolamenti di attuazione di leggi regionali pubblicati nell'arco di tempo preso in considerazione da questo Rapporto. Il regolamento, infatti, segue la numerazione progressiva delle leggi regionali, come espressamente disposto ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, recante "Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".

La scelta di inserire in elenco tali regolamenti, che peraltro riguardano prevalentemente fattispecie connesse all'attuazione della legge regionale n. 5/2011 in materia di semplificazione amministrativa e pertanto di importante valenza istituzionale, tiene peraltro in considerazione la potestà regolamentare esercitata, prevista dallo Statuto all'articolo 12, comma 4. Una potestà che si collega in modo diretto all'attività del legislatore, il quale ha espressamente rinviato alla fonte regolamentare, sebbene di rango secondario, per l'esecuzione delle disposizioni dettate con legge.

**Leggi e regolamenti approvati
nel periodo 1 maggio 2011 – 30 aprile 2012**

LEGGI ANNO 2011

ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 31 maggio 2011 n. 9	“Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”
Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10	“Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 11	“Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.”
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12	“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 13	“Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6”
Legge regionale 12 luglio 2011 n. 14	“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15	“Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”
Legge 20 luglio 2011, n. 16	“Norme in materia di riserve in favore degli enti locali”
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 17	“Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”
Legge regionale 10 agosto 2011 n. 18	“Norme in materia di variazione di confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia”
Legge regionale 19 agosto 2011, n. 19	“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria”
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 20	“Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione”.
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 21	“Rendiconto generale dell’Amministrazione per la Regione per l’esercizio finanziario 2010”
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 22	“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011”
Legge regionale 4 novembre 2011, n. 23	“Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo”
Legge regionale 4 novembre 2011, n. 24	“Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell’area industriale di Termini Imerese. Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11”
Legge regionale 24 novembre 2011, n. 25	“Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26	“Norma in materia di emolumenti al personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione”

LEGGI E REGOLAMENTI ANNO 2012

ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1	“Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 2	“Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3	“Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 4	“ Promozione della Rete Scuole Alfamediali ”
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 5	“Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti ”
Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6	“Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”
Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 7	“Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”
Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8	“Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9	“Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”
Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10 •	“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana”

<p>Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 11●</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica”</p>
<p>Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12●</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico. ”</p>
<p>Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13●</p>	<p>“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”</p>
<p>Legge regionale 8 marzo 2012, n. 14</p>	<p>“Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”</p>
<p>Decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n. 15●</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.”</p>
<p>Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 16●</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia.”</p>
<p>Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17●</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,</p>

	n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale”
Legge regionale 23 marzo 2012, n. 18	“Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni”
Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 19●	“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana”
Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 20●	“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali”
Decreto Presidenziale 29 febbraio 2012, n. 21●	“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale”
Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 22●	“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca”

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 23	“Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.”
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 24	“Lavori in economia nel settore forestale.”
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 25	“Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.”
Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26	“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”
Legge regionale 9 maggio 2012, n. 27	“Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”

●Nota

Come precisato in premessa, vengono qui riportati estremi e titolo dei regolamenti pubblicati nel periodo di tempo preso in considerazione dal presente rapporto. Il regolamento, infatti, segue la numerazione progressiva delle leggi regionali, come espressamente disposto ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204 , recante” Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”.

●● *Nel presente lavoro sono stati presi in considerazione anche i disegni di legge n. 800 e n. 801 approvati dall’Assemblea regionale nella seduta n. 344 del 18 aprile scorso, ma pubblicati in data successiva, anche a seguito dell’impugnativa presentata nei confronti del ddl n. 801 dal Commissario dello Stato e della quale si darà conto nella parte relativa a tale problematica. Resta ancora pendente il ddl. n. 898/A, approvato nella seduta n. 347 del 27 aprile scorso, anch’esso oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato (ricorso del 3 maggio scorso) e relativo al ricorso al mercato finanziario da parte della Regione. Il Presidente della Regione ne ha annunciato la promulgazione totale anche in presenza di un’impugnativa relativa soltanto ad alcune voci del prospetto allegato all’unico articolo di cui il disegno di legge consta.*

Schemi di progetti di legge costituzionali approvati

Con l'introduzione nello statuto speciale della Regione, fonte – come è noto – di rango costituzionale, dell'articolo 41-ter, operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, è stata prevista, in relazione ai progetti di revisione dello Statuto stesso, una peculiare procedura.

In particolare essa presenta alcune peculiarità rispetto alla consueta procedura di revisione costituzionale, e precisamente l'attribuzione del potere di iniziativa anche all'Assemblea regionale siciliana, il cui parere è comunque richiesto nel caso di progetti di legge in materia riconducibili all'iniziativa governativa o parlamentare, nonché la esclusione della sottoposizione a referendum nazionale delle modificazioni statutarie approvate.

I due schemi di progetti di legge costituzionale approvati dall'Assemblea nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto ne costituiscono esempi e riguardano, come precisato in premessa, due delicate materie nell'ambito delle modifiche statutarie. Il primo infatti prevede la riduzione da 90 a 70 del numero dei deputati, il secondo la modifica dell'articolo 36 dello statuto in tema di potestà tributaria della Regione. Sui contenuti di tali progetti di legge si rinvia in modo più dettagliato alla scheda illustrativa posta all'interno di questa parte I dedicata alla legislazione regionale dopo i brevi abstract relativi alle leggi regionali approvate nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto.

Per completezza di informazione si precisa infine che l'Assemblea ha espresso in data 7 marzo 2012, sed. n. 329, il parere su due schemi di progetto di legge costituzionali trasmessi dal Parlamento nazionale anch'esso ai sensi dell'articolo 41 ter. Si tratta dei progetti di legge costituzionale n. A.S. 2962 "Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale", di iniziativa del senatore Bianco, e n. A.S. 2976 recante "Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali", di iniziativa dei senatori Cabras ed altri, pervenuti in data 24 gennaio 2012, trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell' Ufficio del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai fini dell' espressione del parere da parte dell'Assemblea, previsto dall' articolo 41 ter dello Statuto.

Entrambe le iniziative legislative propongono una modifica dell'articolo 3, primo comma, primo periodo, dello Statuto della Regione siciliana, concernente il numero dei deputati regionali, che verrebbe ridotto da novanta a cinquanta. In particolare, il disegno di legge costituzionale n. A.S. 2962 "Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale" consta di un unico articolo riguardante la Regione siciliana, mentre il disegno di legge n. A.S. 2976 recante "Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali" è composto da 5 articoli, ciascuno dei quali riguarda una diversa Regione a Statuto speciale. L'articolo 1 è quello che specificamente concerne lo Statuto siciliano.

L'Assemblea regionale, coerentemente con la precedente deliberazione del 7 dicembre 2011, secondo la quale il numero dei deputati regionali va ridotto da 90 a 70, ha espresso parere negativo sui progetti di legge trasmessi dal Senato che, come riferito in precedenza, prevedevano una composizione dell'Ars di 50 membri.

ESTREMI	TITOLO
Ddl nn. 790-52-778-779- 784	<p>“Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante 'Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie”</p> <p>approvato il 7 dicembre 2011, seduta n. 303</p>
Ddl n. 702	<p>“Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante ‘Modifiche e integrazioni dell'articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie’ ”</p> <p>approvato il 7 dicembre 2011, seduta n. 303</p>

**Note sintetiche sulle leggi approvate e pubblicate nel periodo
maggio 2011 - aprile 2012**

ANNO 2011

Legge regionale 31 maggio 2011 n. 9

“Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”

Pubblicazione GURS n. 24 del 3 giugno 2011

Iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ex articolo 17, lett. d), Statuto Regione siciliana

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge utilizza un’opportunità derivante dalla normativa statale, e in particolare dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, la quale prevede che una quota- parte dei piani di studio (non superiore al 20% in base a quanto stabilito dalla successiva normativa di attuazione) possa essere utilizzata per finalità di interesse regionale, secondo indirizzi stabiliti dalle stesse Regioni.

La normativa introdotta dispone, pertanto, che all’interno dei piani obbligatori di studio fissati a livello nazionale, nell’ambito della detta quota regionale e nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, un certo numero di moduli didattici possa essere destinato al raggiungimento dell’obiettivo- che la Regione assume come proprio- della valorizzazione e dell’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si demanda ad apposito decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, da adottare con la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nel settore, la definizione dei relativi indirizzi di attuazione.

Si stabilisce che dall’attuazione della legge non debbano derivare ulteriori oneri a carico della Regione.

Viene, inoltre, precisato che le finalità e gli obiettivi della legge vanno perseguiti “nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”. Ciò risponde ad un’esigenza sottolineata anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 159 del 2009, ha ritenuto illegittime talune disposizioni contenute in una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che, prevedendo una fascia temporale minima obbligatoria per l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole (almeno un’ora alla settimana) e imponendo l’uso della stessa come lingua veicolare, apparivano lesive dell’autonomia delle scuole in merito alla scelta delle metodologie didattiche da adottare.

In merito alle materie oggetto dell’insegnamento di cui si tratta, nel corso dell’esame del relativo disegno di legge, si è preferito sostituire l’uso

dell'espressione "lingua siciliana", che potrebbe far ritenere che il nostro legislatore intenda riconoscere al dialetto siciliano il valore di "lingua minoritaria", valore che può invece essere attribuito solo dal legislatore nazionale, con l'espressione "patrimonio linguistico". Ciò perché è stato il Parlamento nazionale con la legge n. 482 del 1999, a individuare alcune lingue minoritarie storiche e degne di tutela, fra le quali non è ricompreso il siciliano. Per completezza si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 482: *"In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo"*.

Si rammenta in proposito la sentenza n. 170 del 2010, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che:

"È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l'esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza – come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost".

Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10

"Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia"

Pubblicazione GURS n. 25 del 10 giugno 2011

Iniziativa parlamentare: n. 720

Esercizio di potestà legislativa residuale in materia di formazione professionale; concorrente in materia di legislazione sociale, previdenza ed assistenza sociale ex articolo 17, lett. f), Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo.

L'articolo 1 autorizza l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ad attivare, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, gli

interventi a carico del Fondo di garanzia previsto dall'art. 132 della legge regionale n. 4 del 2003 per i dipendenti del settore della formazione professionale. Gli interventi a carico del Fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto ad interventi previsti dalla normativa nazionale; le risorse del Fondo possono, altresì, essere destinate a contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

Si demanda ad un decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale la disciplina delle modalità operative di gestione del Fondo.

Si prevede che a carico del Fondo possano essere altresì autorizzati interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del personale. Si dispone la confluenza nel Fondo di definanziamenti e somme non utilizzate del PROF.

Nell'art. 2, comma 1, è prevista la copertura a carico del contributo regionale di cui all'art. 9, comma sesto, della legge regionale n. 24 del 1976 delle spese per la retribuzione del personale degli enti di formazione per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l'inizio dell'anno formativo.

Il comma 2 dell'art. 2 è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Esso consentiva agli enti di formazione professionale, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n. 24 del 1976, di presentare il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con riferimento agli obblighi esistenti nel 2010. La disposizione è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. o), della Costituzione "in quanto, distorcendo la *"ratio" sottesa all'istituzione ed alla disciplina del DURC da parte del legislatore statale, assicura l'erogazione del finanziamento agli enti di formazione professionale, ancorché gli stessi non abbiano provveduto a regolarizzare le posizioni contributive ed assicurare i propri dipendenti"*. Essa è inoltre apparsa inadeguata per consentire le finalità sottese all'intero provvedimento legislativo, affetta da irragionevolezza intrinseca e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Nell'articolo 3 si dispone l'acquisizione al bilancio regionale di disponibilità non utilizzate del fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento di lavoratori disoccupati.

Si individuano le risorse per il finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nella facoltà di medicina e chirurgia.

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 11.

"Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione."

Pubblicazione Gurs n. 30 del 14 luglio 2011, S.O. n. 28.

Iniziativa parlamentare: ddl n. 730.

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 lett. d), (industria e commercio) dello Statuto e di potestà legislativa concorrente ex art. 17 lett.

h).(assunzione di pubblici servizi) dello Statuto

Legge di settore.

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento, oltre alla norma inerente all'entrata in vigore, si compone di due articoli, il primo dei quali è volto a introdurre agevolazioni per la creazione di imprese giovanili e femminili che si costituiscano o che intraprendano la propria attività nel corso del 2011 o del 2012. Per impresa giovanile si intende quella il cui titolare abbia un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni; nel caso in cui l'impresa rivesta forma societaria o cooperativa, il requisito relativo all'età deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. L'agevolazione consiste in uno sgravio fiscale e, segnatamente, nell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per cinque periodi d'imposta. Si stabilisce che il contributo in oggetto dovrà essere erogato nel rispetto dei limiti posti dalla normativa comunitaria per gli aiuti "de minimis".

L'articolo 2 apporta una modifica alla normativa regionale in materia di riscossione dei tributi al fine di consentire che le funzioni relative al servizio di riscossione possano essere esercitate, oltre che dalla società "Riscossione Sicilia S.p.A.", anche da un'altra società che opererà nell'area strategica "servizi di riscossione dei tributi" a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”

Pubblicazione Gurs n. 30 del 14 luglio 2011

Iniziativa parlamentare: ddl nn.719-515-673

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 lettera g) dello Statuto, in materia di lavori pubblici

Legge di settore – legge di riordino

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame contiene l'adeguamento della normativa regionale in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture alla normativa statale, operando il rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli appalti ed al relativo Regolamento d'esecuzione, il DPR 207 del 2010.

Si tratta di una materia che negli anni ha suscitato parecchi problemi interpretativi relativi al complicato rapporto tra competenza statale e competenza regionale e in particolar modo in ordine alla diretta applicabilità o meno, dapprima della legge n. 109 del 1994 e successivamente del d.lgs 163 del 2006.

Al fine di meglio comprendere il sistema degli appalti in Sicilia, prima dell'entrata in vigore della legge in esame, si ritiene utile passare in rassegna i passaggi fondamentali che hanno interessato la questione.

Al riguardo, si distingueva tra la disciplina concernente le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, da una parte, e la disciplina relativa agli appalti di lavori, dall'altra.

Per le prime tre tipologie di appalti, il legislatore regionale operava un rinvio dinamico alla disciplina statale, richiamando, agli artt. 31, 32, e 33 della legge regionale n. 7/2002, rispettivamente i decreti legislativi nn. 358/92, 157/95 e 158/95, e successive modifiche ed integrazioni; ma poiché tali normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006, quest'ultima disciplina risultava immediatamente applicabile in virtù del predetto rinvio "dinamico" alle norme statali, secondo un meccanismo giuridico che, come è noto, consente l'automatico adeguamento della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale limitatamente alle norme richiamate.

Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, invece, l'art. 14, lett. g) dello Statuto della Regione Sicilia, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, prevede una competenza esclusiva della Regione stessa, che ai sensi del nuovo art. 117 Cost. va comunque esercitata "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", e fatte salve le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato.

La legge 11 febbraio 1994 n. 109 ("legge quadro in materia di lavori pubblici") è stata recepita in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002 n. 7, il cui art. 1 ha disposto che tale legge dovesse trovare applicazione nel territorio della Regione siciliana nel testo vigente "alla data di approvazione" della stessa L.R. 7/2002. Si è quindi operato un rinvio c.d. "statico", che non consente l'automatica applicazione anche delle modifiche successivamente intervenute alla normativa nazionale richiamata.

Secondo il comma 5 dell'art. 4 del decreto 163, "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".

Quindi, in definitiva, nella materia dei lavori pubblici, il codice dei contratti ha trovato applicazione anche in Sicilia (solo) per quelle materie per le quali anche la Regione Sicilia non ha alcuna potestà legislativa, come, ad esempio, per l'arbitrato o per tutto ciò che concerne "giurisdizione e norme processuali" e "giustizia amministrativa" (art. 117, comma 1, lett. l, Cost.), nonché nelle parti – da individuare nel confronto con le direttive comunitarie attuate con il codice stesso – in cui detto codice recepisca norme comunitarie immediatamente precettive, come ad esempio per l'istituto del dialogo competitivo (art. 58) o dell'avvalimento (art. 49).

Si è ritenuto, pertanto, necessario intervenire con la legge in esame, al fine di armonizzare l'ordinamento regionale a quello delle altre regioni, e di superare il coacervo di disposizioni che negli anni si è creato nella Regione.

L'articolato si compone di 35 disposizioni, alcune delle quali riproducono testualmente norme già previste nell'ordinamento regionale. In particolare, l'articolo 1 opera un rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163 del 2006,

facendo salvi alcuni articoli, la cui materia continua ad essere disciplinata dalla normativa regionale.

Si tratta di:

- a) osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) programmazione dei lavori pubblici;
- e) termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi;
- f) procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;
- g) disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche;
- h) protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori.

L'articolo 2 detta l'ambito di applicazione della legge, prevedendo la categoria dei soggetti aggiudicatori. Tra questi vengono individuati gli enti di culto, già introdotti dall'articolo 1 della l.r. 7/2003, che aveva ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della l.r. n.7/2002, introducendo, con la lettera d), comma 2, dell'articolo 2 della legge n.109/94, una disposizione per mezzo della quale l'intero sistema legislativo e regolamentare degli appalti in Sicilia trova applicazione anche nei confronti degli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o degli enti privati, relativamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.

L'articolo 3 riproduce una norma già vigente, relativa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avente il compito di vigilare ed eventualmente sanzionare comportamenti in contrasto con la normativa regionale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, a cui vengono attribuite numerose funzioni, finora in capo al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Tra i compiti a questo devoluti si rileva:

- esecuzione della progettazione, direzione e collaudo dei lavori di competenza regionale;
- la verifica dell'osservanza delle norme tecniche di costruzione;
- attività di consulenza tecnica agli Enti locali;
- la redazione del prezzario unico regionale per le opere pubbliche.

Inoltre, allo stesso organo devono essere trasmesse, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, le seguenti comunicazioni:

- a) i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata;
- b) l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione.

Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

Al fine di consentire la conoscenza di tutte le fasi procedurali che interessano gli appalti di lavori pubblici, gli stessi enti devono rendere noti i suddetti dati attraverso pubblicità a mezzo stampa.

L'articolo 5 detta la disciplina applicabile in materia di conferenza di servizi. In particolare si attribuisce al responsabile del procedimento il compito di convocare la conferenza per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria. Inoltre la disposizione recepisce la normativa regionale in materia sull'attività consultiva.

L'articolo 6 riproduce gli articoli 14 bis e 14 ter della legge n. 109 del 1994 così come recepita in Sicilia, ovvero la disciplina relativa ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche e le relazioni istituzionali.

L'articolo 7 introduce i bandi tipo, che sono emanati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

L'articolo 8 detta la disciplina sulla commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si prevede, nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che l'aggiudicazione venga demandata ad una commissione, che operi secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.

La commissione viene nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

Al fine di garantire i principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, i commissari diversi dal presidente vengono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti ad un albo di esperti, istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

L'articolo 9 istituisce l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA), che è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui all' articolo in questione.

La norma riproduce nella sostanza quanto già contenuto nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002.

Particolare attenzione merita il comma 6, laddove nell'ipotesi di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'articolo 10 riproduce le disposizioni relative al prezzario regionale e l'aggiornamento dei prezzi.

L'articolo 11 definisce il concetto di opere edilizie di modeste dimensioni, che sono tali quando presentino una volumetria non superiore a 1.500 metri cubi,

ovvero non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato o seminterrato, ovvero ancora quando l'edificazione avvenga con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali e i calcoli strutturali in cemento armato siano firmati da tecnico laureato.

Tale articolo è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Al riguardo è stato rilevato che la materia contenuta nella norma in esame rientra tra le materie di competenza statale, dettando disposizioni sulla materia delle professioni. In particolare, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la potestà legislativa regionale sulle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti e competenze è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex plurimis: sentenze n. 153 e 424 del 2006, n. 57 del 2007, n. 138 e n. 328 del 2009 e 131 del 2010).

L'articolo 12 istituisce un unico Albo regionale dove possono iscriversi i professionisti cui possono essere affidati i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla urbanistica e alla paesaggistica di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000 per singolo ente affidante.

L'articolo 13 introduce la possibilità, a favore di un concorrente ad un bando di gara, di presentare richiesta di verifica del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara, qualora lo ritenga incongruo. Competente ad esprimersi è l'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, che, nell'ipotesi che ritenga la suddetta richiesta fondata, la trasmette al Dipartimento tecnico e alla stazione appaltante.

L'articolo 14, nel recepire l'articolo 108 del d.lgs 163/2006 ha introdotto alcune modifiche alla procedura del concorso di idee, dettando una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella statale, cui avrebbe dovuto adeguarsi, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione e con l'art. 14 dello Statuto.

Pertanto, il Commissario dello Stato, ex art. 28 dello Statuto, ha impugnato le parti dell'articolo difformi dalla disciplina statale.

L'articolo 15 riproduceva l'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003, prevedendo per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione. Norma impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, poiché il sistema di qualificazione interferisce con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

L'articolo 16 opera il rinvio dinamico al Testo unico delle espropriazioni, il DPR n. 327 del 2001.

L'articolo 17 riproduce l'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2002 in materia di certificazione antimafia, disponendo l'obbligo di presentazione del certificato antimafia a carico dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale di società che partecipino a gare di appalti pubblici.

L'articolo 18 riproduce nella sostanza l'articolo 40 della legge regionale 7 del 2002, attribuendo all'amministrazione regionale il compito di provvedere all'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione.

Assume rilievo, ai fini della presente riforma normativa, l'articolo 19, che interviene dettando disposizioni diverse rispetto all'ordinamento statale in materia di criteri di aggiudicazione.

Preso atto delle criticità generate dal sistema del massimo ribasso come causa efficiente di infiltrazione della criminalità organizzata, vengono precisati i casi e i criteri da utilizzarsi nel caso del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con l'orientamento dell'Autorità di vigilanza sui contratti della P.A..

In particolare, con determinazione dell'8 ottobre 2008, n. 5 recante "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici", l'Autorità di vigilanza ha precisato che "...il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata".

Inoltre il comma 5 definisce quali siano i caratteri al fine di potere ritenere un appalto di natura transfrontaliera alla luce di due sentenze della Corte di giustizia Europea, che hanno escluso che negli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria potesse farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora l'appalto stesso presenti carattere transfrontaliero.

L'articolo 20 individua come atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture, finanziati con fondi regionali o con fondi extraregionali, il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante.

L'articolo 21 destina le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti del 50 per cento, alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 22 conferma l'istituzione del nucleo tecnico per la finanza di progetto, che svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo iniziative da parte degli investitori privati.

L'articolo 23 detta norme per garantire l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto.

L'articolo 24 obbliga tutte le amministrazioni regionali ad utilizzare materiale proveniente dal riciclo degli inerti in una misura non inferiore al 30%.

Gli articoli 25 e 26 prevedono rispettivamente disposizioni in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e per l'affidamento della gestione di porti turistici.

Infine, gli articoli contenuti nel Titolo II, dettano disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, in materia di assegnazione di alloggi, disposizioni per garantire il ricovero di animali e norme transitorie, finanziarie e finali.

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 13

"Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6"

Pubblicazione GURS n. 30 del 14 luglio 2011

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 521-536

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ex articolo 17, lett. d) Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Si prevede una deroga ai parametri dimensionali stabiliti dalla legge regionale n. 6 del 2000 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, che possono eccezionalmente essere ridotti del cinquanta per cento per gli istituti situati in comuni ove siano stanziate minoranze linguistiche storiche tutelate ai sensi della legge n. 482 del 1999, e a condizione che tali comuni si trovino in situazione di particolare isolamento geografico.

La legge regionale n. 6/2000 si era sinora del tutto allineata a quanto previsto sul punto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 il quale stabilisce che “per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni” e che tale limite può essere ridotto fino a 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché “nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche”.

L'introduzione di una parziale deroga ai parametri stabiliti dalla normativa statale, cui spetta in via generale, trattandosi di materia di competenza concorrente, la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica, si basa sulla competenza regionale in materia di dimensionamento della rete scolastica, riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009 sul presupposto che “la preordinazione dei criteri volti all'attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, della didattica”.

Legge regionale 12 luglio 2011 n. 14

“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”

Pubblicazione GURS 14 luglio 2011 n. 30

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 582-590-606

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica ex articolo 17, lett. b) dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

Si prevede che l'erogazione di prestazioni sanitarie ed assistenziali a favore dei soggetti fragili possa essere effettuata anche da strutture private in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio dell'attività, in deroga a quanto precedentemente stabilito dalla legge regionale n. 5 del 2009, che la riservava alle strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della stessa legge.

L'articolo 2 contiene anche talune disposizioni finanziarie relative al personale comandato, apportando modifiche all'entità degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.

L'articolo 3 è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Esso disponeva l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle società miste costituite ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1997 e in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie provinciali e quelle ospedaliere, nonché le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuità degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie erano autorizzate "*medio tempore*" a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.

Nel ricorso si eccepisce il contrasto di tale disposizione con l'art. 97 della Costituzione, che impone il reclutamento del personale tramite concorso pubblico, nonché con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto individua quali destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non suscettibili di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio contenuta nella legge 296/2006 e nella legge 102/2009. Si rileva, inoltre, un contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost., che non appare tale da preconstituire una copertura finanziaria certa e credibile in quanto si fa uso della formula "senza oneri aggiuntivi per la Regione". Viene inoltre sollevato il contrasto con gli articoli 117, comma 3 (coordinamento della finanza pubblica) e 117, comma 2, lett. 1) che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15.

"Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S."

Pubblicazione Gurs n. 32 del 29 luglio 2011, S.O. n. 31.

Iniziativa parlamentare: ddl n. 729.

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex art. 17 lett. f), in materia di legislazione sociale e di potestà legislativa esclusiva art. 14 lett. p), in materia di ordinamento degli enti e degli uffici regionali, dello Statuto.

Legge di settore

Tecnica legislativa: mista.

La legge in commento consta di due capi, il primo dei quali contiene disposizioni riguardanti strumenti per l'incremento dell'occupazione; il secondo capo ha ad oggetto, invece, la materia della vigilanza sugli enti cooperativi. Circa gli incentivi all'occupazione, in primo luogo si statuisce che il regime di aiuto già delineato dal Titolo V della legge regionale n. 9/2009 trovi applicazione per l'intero periodo di riferimento del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo 2007-2013; il suddetto regime di aiuto, in particolare, consiste nella concessione di sgravi contributivi per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie individuate dal regolamento (CE) n. 800/2008. Analogamente, si estende all'intera durata del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo 2007-2013 l'applicazione della misura del credito d'imposta disciplinata degli articoli 53 e seguenti della legge regionale n. 11/2010; tale misura comporta la concessione, ai datori di lavoro, di un contributo mensile per ogni lavoratore assunto definito come svantaggiato, molto svantaggiato o disabile secondo i parametri individuati dal regolamento (CE) n. 800/2008.

L'altro intervento in materia di occupazione consiste nel prevedere che si applichi anche in Sicilia l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133; il predetto articolo, rubricato "Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa", concerne la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di investimenti privati. Per le modalità attuative, si rinvia a una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa.

Per quanto riguarda la materia della vigilanza sugli enti cooperativi, con l'articolo 2 della legge in questione, si è stabilito, per mezzo di un rinvio statico, che nella Regione Siciliana troverà applicazione la normativa nazionale e cioè le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi»>, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". Si rammenta che la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana conteneva anche un articolo che è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato e che, per tale ragione, non è stato promulgato dal Presidente della Regione. Tale articolo autorizzava la spesa necessaria a far fronte ai debiti dell'Ente acquedotti siciliani nei confronti del personale. Nel ricorso proposto dal Commissario dello Stato, si sostiene che la suddetta disposizione violi gli articoli 81, comma 4, e 97 della Costituzione, poiché non sarebbe adeguatamente quantificato l'onere finanziario che la norma comporterebbe essendo il termine "debito" generico; una parte delle risorse individuate quale copertura finanziaria, inoltre, non sarebbe disponibile poiché già indicata in altre leggi regionali per far fronte ad altre spese.

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16.

“Norme in materia di riserve in favore degli enti locali”

Pubblicazione Gurs n. 32 del 29 luglio 2011, S.O. n. 31.

Iniziativa parlamentare: ddl n. 729. norme stralciate

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 lett. d) e lett. f) dello Statuto rispettivamente in materia di commercio e di urbanistica

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge in commento detta il piano di ripartizione delle riserve da destinare agli enti locali. Tra i trasferimenti previsti si segnalano le riserve a favore dei comuni di Scaletta Zanclea ed Itala, al fine di fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009; del comune di Lipari per i Progetti obiettivo; del comune di Comiso per le spese da sostenere per l'avvio delle opere dell'aeroporto; del comune di Agrigento per l'attuazione del piano particolareggiato; del comune di Favara per la messa in sicurezza del centro storico.

Oltre ad essere introdotte delle variazioni al bilancio, la legge all'articolo 4 ha recepito le norme relative alla figura del direttore generale introdotte dalla legge n. 42 del 2010, ovvero che l'incarico di direttore generale in essere dall'entrata in vigore della suddetta legge, non decade *tout court*, bensì alla data di scadenza dello stesso.

L'articolo 5 integrava le fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 in presenza delle quali l'Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro, ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. “stabilizzazione”. Norma omessa, in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

L'art. 25 L.R. 21/2003 prevede quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale l'esternalizzazione di servizi ai sensi dell'art. 10 D.leg.vo n.468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 D.leg.vo 468/1997 e dell'art. 78, comma 6 L. n.388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un fondo unico, appositamente istituito nel bilancio della Regione.

Con tale disposizione, invece, il legislatore ampliava la platea dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione delle provvidenze, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art.1, commi 519 e 558 L. 296/2006, effettuate e/o da effettuarsi nel triennio 2010-2012 dalle amministrazioni pubbliche con le procedure selettive indicate dall'art.17, commi 10, 11 e 12 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n.102/2009.

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 17

“Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”

Pubblicazione Gurs n. 32 del 29 luglio 2011

Iniziativa parlamentare: ddl n. 621

Esercizio di potestà legislativa esclusiva: commercio (art. 14, lett. d), Statuto; urbanistica (art. 14, lett. f) ;

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in epigrafe introduce una nuova disciplina organica sull’apertura delle sale cinematografiche sostituendo la previgente normativa in materia che si rinveniva nel d.lgs. P.Reg. 26 giugno 1950, n. 3 (“*Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l’esercizio degli spettacoli cinematografici*”, ratificato con legge regionale 2 novembre 1950, n. 80).

La regolamentazione dei presupposti amministrativi (a natura di contingentamento sia esso territoriale o commerciale) per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura delle sale cinematografiche è interamente attribuita alla legislazione esclusiva della Regione, rientrando per tali aspetti o nella materia del commercio o in quella dell’urbanistica.

La legge pone le definizioni necessarie alla disciplina della materia *de qua* ed enuncia gli obiettivi che persegue i quali dovranno anche guidare l’esercizio delle relative competenze amministrative. Le funzioni di carattere programmatico sono attribuite all’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo; ad egli, infatti, competono l’approvazione del Programma triennale per l’esercizio cinematografico e l’individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni che a loro volta dovranno essere dettati secondo i principi indicati all’articolo 3. Il predetto programma triennale contiene, tra i vari elementi, gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio e l’indicazione dei requisiti tecnici relativi alle varie tipologie di impianto. La competenza al rilascio delle autorizzazioni è assegnata al comune territorialmente competente. Si istituisce, altresì, la Commissione tecnica regionale di valutazione alla quale, tra i vari compiti, spetta l’espressione del parere preventivo in ordine alla conformità delle domande di autorizzazione pervenute ai comuni con il Programma triennale per l’esercizio cinematografico.

Legge regionale 10 agosto 2011 n. 18

“Norme in materia di variazione di confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia”

Pubblicazione GURS n. 34 del 12 agosto 2011

Iniziativa parlamentare: ddl n. 747

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali ex articolo 14, lett. o) Statuto

Legge provvedimento
Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge prevede talune variazioni nella delimitazione dei territori contigui di Marineo e Godrano e di Termini Imerese e Trabia dando seguito, in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale n. 30/2000, e recependo quanto sancito dalle consultazioni referendarie delle popolazioni dei comuni interessati (aventi ad oggetto i progetti di nuova delimitazione territoriale definiti da apposite delibere dei rispettivi Consigli comunali). Si tratta della prima variazione territoriale disposta con legge regionale dopo il riordino della materia operato dalla legge regionale n. 30/2000 che peraltro recepiva con modifiche la corrispondente normativa ordinamentale dettata dal D.P.Reg. n. 267/2000.

Legge regionale 19 agosto 2011, n. 19

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria”

Pubblicazione GURS n. 34 del 12 agosto 2011

Iniziativa parlamentare: ddl n. 740.
Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di caccia ex art. 14 lett. 1) dello Statuto.
Legge di settore.
Tecnica legislativa: novella

La legge sopra indicata apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 33/1997 che reca la normativa quadro in materia di attività venatoria. In primo luogo, si prevede che invece del venticinque per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale debba essere destinata a protezione della fauna selvatica una quota minima del venti per cento calcolata sull'intero territorio agro-silvo-pastorale regionale. Resta, inoltre, fermo il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque posto dalla normativa dell'Unione europea o da altre leggi e disposizioni. Si introduce poi, nel procedimento di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, il parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana da rendersi prima dell'emanazione del predetto piano da parte della Giunta regionale.

Circa i giorni in cui è consentita l'attività venatoria, fermo restando il limite complessivo delle tre giornate settimanali e la sospensione della caccia nei giorni di martedì e venerdì, si prevede che sia il cacciatore a scegliere quando esercitare l'attività di caccia.

Si stabilisce, infine, che nell'attesa della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, trovino immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico-venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di piano pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia, comunque, vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dall'Unione europea ovvero da altre leggi e disposizioni. Si precisa, inoltre, che l'attività venatoria all'interno dei “Siti

Natura 2000” è consentita secondo quanto disposto dal decreto del 17 ottobre 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della eventuali ed ulteriori indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Legge regionale 12 agosto 2011, n. 20

“Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione”.

Pubblicazione GURS n. 35 del 19 agosto 2011.

Iniziativa parlamentare: ddl n. 724 Norme stralciate

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lettera d) industria e commercio e concorrente ex art. 17 , lettera f) in materia di rapporti di lavoro dello Statuto Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in epigrafe introduce disposizioni volte allo sviluppo alle imprese, della formazione professionale nonché norme in materia di attività socialmente utili.

L'articolo 1 autorizza il ricorso a fondi regionali per l'attivazione dei “crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese” (operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca), di cui alla legge regionale n. 11 del 2009.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 120 milioni di euro per la concessione del credito di imposta di cui all'articolo 1, prelevando dette somme da un fondo indisponibile del bilancio regionale.

L'articolo 3 autorizza la spesa di (ulteriori) 45 milioni di euro per finanziare il settore della formazione professionale.

L'articolo 4 estende la concessione del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, erogato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro agli enti del settore pubblico regionale, anche agli enti locali ed alle aziende sottoposte alla vigilanza della Regione che procedano alla stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili secondo il disposto dell'art. 17, commi 10 e 11 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Infine l'articolo 5 apporta le variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011 necessarie a garantire la copertura finanziaria ai nuovi oneri introdotti dalla legge. A tale fine lo stesso articolo apposta la somma di 130 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016.

Legge 12 agosto 2011, n. 21

“Rendiconto generale dell'Amministrazione per la Regione per l'esercizio finanziario 2010”

Pubblicazione GURS n.35 del 19 agosto 2011

Iniziativa governativa: ddl n. 768

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ex art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio
Tecnica legislativa: testo nuovo

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 dello Statuto l'Assemblea regionale approva il rendiconto generale della Regione. Con il provvedimento legislativo regionale n. 21 del 2010 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2010.

La legge è composta da otto articoli che illustrano le entrate (art. 2), le spese (art.3), l'avanzo della gestione di competenza 2010 (art. 4), la situazione finanziaria (art.5), il Fondo di cassa (art. 6) e i risultati generali della gestione patrimoniale (art. 7).

Legge 12 agosto 2011, n. 22

“Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011”

Pubblicazione GURS n. 35 del 19 agosto 2011

Iniziativa governativa: ddl n. 769
Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ex art. 19 dello Statuto
Legge di bilancio
Tecnica legislativa: testo nuovo

L'assestamento del bilancio apporta alcune variazioni, in corso di esercizio, agli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2011. Tali modifiche sono illustrate rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla legge. Inoltre, con lo stesso provvedimento sono apportate delle variazioni al quadro di previsione di cassa. La legge contiene, infine, norme relative al cofinanziamento regionale della spesa sanitaria 2011.

Legge 4 novembre 2011, n. 23

“Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo”

Pubblicazione GURS n. 47 dell'11 novembre 2011, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 684-35-279-322-334
Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di “legislazione sociale” ex art. 17, lett. f) Statuto Regione Sicilia; esclusiva in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali” ex art. 14, lett. p) Statuto.
Legge di settore.
Tecnica legislativa: mista

La legge assume tra i compiti della Regione la valorizzazione del ruolo degli organismi associativi, legalmente riconosciuti, impegnati nella tutela dei soggetti non udenti e la stipula di convenzioni con i medesimi soggetti, nonché con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore di soggetti sordi.

Sancisce poi che la stessa Regione promuove la Lingua dei Segni italiana (LIS) come strumento di ausilio ed integrazione della comunità dei sordi, attribuendo ad

apposito decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione le relative norme di attuazione.

Prevede quindi che il Fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 32 del 2000 venga erogato a favore di piccole e medie imprese situate nelle isole di Lampedusa e Linosa, in considerazione della situazione di emergenza legata all'eccezionale flusso migratorio che le ha investite.

Viene infine apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. In particolare, viene prolungato da sei a nove mesi il termine per l'adozione dei decreti presidenziali previsti dai commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, volti alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.

Legge 4 novembre 2011, n. 24

“Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11”

Pubblicazione GURS n. 47 dell'11 novembre 2011, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare: ddl n. 781

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ex art. 19 dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge interviene al fine di offrire misure volte al superamento della situazione di crisi del Polo industriale di Termini Imerese, determinatasi a seguito della decisione del gruppo Fiat di chiudere definitivamente gli impianti che insistono sull'area.

Tale intervento si è ritenuto necessario a seguito di un Accordo di programma siglato dal Governo regionale con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, che ha previsto delle agevolazioni per la promozione di nuovi investimenti produttivi in grado di assicurare la salvaguardia della presenza industriale e di garantire i livelli occupazionali.

In particolare, l'Accordo prevede tra le tipologie di intervento quelle introdotte dalla legge n. 181 del 1989 per la reindustrializzazione delle aree di crisi ed i progetti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 133 del 2008 e dal decreto interministeriale del 24 settembre 2010, la cui applicazione in Sicilia è disciplinata dall'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15.

La norma crea uno strumento normativo di sostegno alle imprese, nel rispetto degli orientamenti comunitari, così come delineati dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

Qualora, infatti, vengano concessi una garanzia ad hoc o un regime di garanzie che non determinino un vantaggio per un'impresa, questi non costituiscono aiuto di Stato. Tuttavia, si legge nella Comunicazione che, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie venga concesso un vantaggio, la

Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Si dovrebbe, dunque tenere conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato

Inoltre, tra le garanzie offerte si prevede l'istituzione di un fondo attraverso il quale la Regione può intervenire mediante la concessione di una garanzia diretta che assiste non più dell'80 per cento del prestito, nel rispetto dei vincoli previsti dal punto 3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). Il rispetto di tali vincoli consente, infatti, di non considerare aiuto di Stato l'intervento.

Alla copertura finanziaria è destinata parte della dotazione finanziaria regionale prevista nell'Accordo di programma per il cofinanziamento regionale degli strumenti agevolativi nazionali. Infatti, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, gli strumenti agevolativi nazionali sono cofinanziati in misura paritaria dallo Stato e dalla Regione; sono, invece, di esclusiva competenza regionale gli adempimenti finanziari finalizzati al finanziamento di opere infrastrutturali non superiori a 150 milioni di euro da definire in coerenza con l'intervento di deindustrializzazione dell'area di Termini Imerese.

L'articolo 2 della medesima legge si occupa di apportare delle modifiche all'articolo 128 della legge regionale n. 11 del 2010 in merito agli obblighi imposti agli enti locali al fine di ottenere trasferimenti da parte della Regione. Si aggiunge, in particolare, tra le condizioni necessarie per ottenere i contributi la presentazione del rendiconto come condicio sine qua non per l'erogazione del saldo.

Legge 24 novembre 2011, n. 25

“Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

Pubblicazione GURS n. 50 del 2 dicembre 2011, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare: ddl nn. 732-672-695-699-700-706-707-713-717

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto, lett. a) (agricoltura e foreste), e) incremento produzione agricola e industriale; valorizzazione distribuzione difesa prodotti agricoli, l) pesca e caccia

Legge intersettoriale

Tecnica legislativa: mista

Le legge regionale n. 25/2011 predispone una serie di interventi in vari settori produttivi, fra cui, principalmente, l'agricoltura; si tratta per lo più di regimi di aiuto o, comunque, di previsioni volte a rilanciare l'attività delle imprese operanti nel territorio della Regione siciliana.

Nel campo dell'agricoltura, in primo luogo, si opera rifinanziando, prorogando o apportando modifiche a istituti già esistenti e cioè: fondo di solidarietà regionale, contributo per la stipula di contratti assicurativi, agevolazione per la capitalizzazione di cooperative e di società di capitali, proroga delle scadenze delle esposizioni agrarie, finanziamenti per la formazione di scorte, credito agrario di esercizio a tasso agevolato, contributi al settore vitivinicolo per attività promozionali, assegnazione di terreni ai coltivatori diretti.

All'articolo 7, a favore delle imprese agricole e di quelle operanti nel settore della pesca, si prevedono contributi in conto interessi su finanziamenti per le esposizioni nei confronti degli enti previdenziali, alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti cosiddetti *de minimis*.

Vi sono poi alcuni interventi che mirano alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità; si tratta, in specie, dell'istituzione di un logo identificativo di tali prodotti, di misure volte a incrementare le attività di vendita diretta e mercatale sia in Italia sia all'estero e dell'avvio della procedura per il riconoscimento del pane tradizionale siciliano quale prodotto di denominazione di origine protetta.

Sono previsti poi contributi per il contrasto alla fitopatia "citrus tristeza virus" e aiuti per il comparto della peschicoltura nell'ipotesi in cui sia dichiarato lo stato di crisi. Tra gli strumenti che rappresentano una novità, si annovera altresì l'istituzione di un fondo regionale di garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e finanziamenti agevolati, concessi dall'IRCAC, per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole. Si prevede l'estensione delle agevolazioni relative alle scorte, alle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali e al fondo regionale di garanzia anche alle imprese agricole sottoposte a procedure concorsuali o vittime di usura nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale.

Si interviene poi sulle competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino attribuendogli anche quella della valorizzazione dell'olio e mutandone, pertanto, la denominazione in Istituto regionale del vino e dell'olio. Anche all'Istituto sperimentale zootecnico sono attribuite ulteriori funzioni relative ai prodotti zootecnici e alla messa a reddito delle aree nella propria disponibilità mentre si stabilisce che ai Consorzi di bonifica possano essere affidati anche compiti di manutenzione e conservazione del territorio e di assistenza tecnica e sorveglianza in relazione ai boschi di competenza.

In tema di ARSEA (Agenzia della Regionale siciliana per le erogazioni in agricoltura), si prevede che le funzioni di vigilanza dovranno essere esercitate dall'Assessorato regionale dell'economia in luogo dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

In materia di selezione della manodopera agricola stagionale necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, si stabilisce che debba essere effettuata dai Centri per l'impiego qualora non si ricada nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Riguardo all'agriturismo, si interviene sulla durata dei vincoli di destinazione degli immobili.

Per quanto concerne il settore della pesca, si prevede un contributo per il carburante e per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina nonché una serie di agevolazioni su crediti e contributi rilasciati dall'IRCAC. Si incrementano

poi le risorse da destinare all'Osservatorio della pesca nel mediterraneo e si sostituisce il Consiglio regionale della pesca con la Commissione consultiva regionale della pesca.

Nel settore della cooperazione e dell'artigianato si introducono modifiche alla disciplina delle agevolazioni concesse dall'Artigiancassa.

Si stabilisce che alle Camere di commercio e all'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia non si applichino le disposizioni in tema di patto di stabilità di cui alla legge finanziaria regionale per il 2010.

Poiché la legge contiene per lo più aiuti alle imprese, con l'articolo 45 è stata inserita la cosiddetta norma di salvaguardia comunitaria ossia la previsione che gli interventi saranno subordinati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, ove occorrente, al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Quale norma di chiusura si prevede che l'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari, con cadenza trimestrale, debba riferire all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della legge in commento.

La delibera legislativa approvata in origine dall'Assemblea regionale siciliana conteneva anche alcune disposizioni che non state promulgate – e che pertanto non compaiono in seno alla legge in commento – in quanto oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

In relazione ad alcune disposizioni, nel ricorso del Commissario dello Stato si prospetta la violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione perché ritenute prive di idonea copertura finanziaria. Si tratta, in particolare, degli articoli riguardanti la misura della vendemmia verde, le agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria, il personale dei consorzi agrari, l'Agenzia per il Mediterraneo, l'integrazione regionale dei fondi rischi per i consorzi fidi e il personale della Fiera del Mediterraneo, delle società a partecipazione regionale e dei consorzi di bonifica.

Un altro degli articoli impugnati riguardava lo smaltimento del “debbio”; secondo il Commissario dello Stato, il legislatore regionale avrebbe disciplinato la materia esorbitando dalle competenze attribuitegli dallo Statuto ed introducendo una deroga a quanto prescritto dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152/2006.

Con riferimento ad un altro gruppo di norme, il Commissario dello Stato ha ravvisato una violazione del diritto dell'Unione europea e, dunque, dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione il quale impone sia al legislatore statale sia a quello regionale il rispetto degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

La prima censura avente come parametro il diritto comunitario concerne la disposizione che, a detta del Commissario dello Stato, avrebbe esteso la platea dei destinatari di un regime di aiuto previamente autorizzato con decisione comunitaria; l'estensione dei benefici, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova procedura autorizzativa.

Oggetto di impugnativa è stata anche la norma che prevedeva che la gestione del Fondo regionale di garanzia potesse avvenire alternativamente o con procedure di evidenza pubblica o con “convenzione con l'ISMEA”. Secondo il Commissario dello Stato, quest'ultima previsione, consistente nell'individuazione “ope legis” del gestore del servizio, configurerebbe una violazione delle disposizioni del codice degli appalti nonché del Trattato dell'Unione Europea.

Un'altra delle norme impugnate era rubricata "norme in materia di contrasto all'obesità giovanile" e prevedeva che nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione fosse autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di "spremute di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane"; si proibiva, al contempo, la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia. Tale previsione è stata impugnata in quanto considerata in contrasto con l'art. 110 del Trattato dell'Unione europea che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre restrizioni volte a proteggere, anche indirettamente, le merci prodotte al proprio interno.

Per un approfondimento circa il contenuto delle norme censurate nonché delle motivazioni dei relativi ricorsi, si rinvia alla parte del presente lavoro dedicata alle impugnative del Commissario dello Stato.

Legge 30 dicembre 2011, n. 26

"Norma in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione"

Pubblicazione GURS n. 55 del 31 dicembre 2011

Iniziativa parlamentare ddl n. 750

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ex art. 19 e di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento uffici ed enti regionali, lett. p) e art. 19 dello Statuto

Legge provvedimento

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge contiene disposizioni di natura finanziaria a favore del personale Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, garantendo l'erogazione degli emolumenti e del trattamento di fine rapporto spettante allo stesso. In seguito all'acclarato stato di insolvenza, nel mese di dicembre 2010 il Commissario straordinario dell'Ente ha proposto all'Assessore regionale per le attività produttive lo scioglimento dell'Ente, provocando gravi conseguenze sullo stato occupazionale dei dipendenti. Per tale ragione, il legislatore regionale è dovuto intervenire, autorizzando la relativa spesa.

ANNO 2012

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1

“Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”

Pubblicazione GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare ddl n. 805

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex. art. 14, lett. f), dello Statuto, in materia di urbanistica, e lett. g) in materia di lavori pubblici dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge mira a riqualificare la dotazione urbanistica degli enti locali ed attivare i necessari interventi di edilizia residenziale sociale, utilizzando i nuovi strumenti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di origine comunitaria, recepiti dal codice dei contratti pubblici (D.lgs.163/2006).

Si intende offrire agli enti locali e alle imprese un *iter* procedurale più snello al fine di accedere ai prodotti finanziari immobiliari. Vengono recepite le metodologie di *project management* urbanistico che consentono di sviluppare percorsi sostenibili (tecnico-giuridico e finanziari) in tempi brevi, integrando riqualificazione urbanistica, servizi abitativi sociali e sviluppo economico.

Nell’ambito del diritto comunitario la legge opera in linea con gli indirizzi contenuti nel Libro Verde (COM 2011/15) sulla modernizzazione della politica dell’Unione Europea in materia di appalti, relativamente agli istituti di partenariato pubblico privato.

Assume, altresì, interesse comunitario la definizione di *housing sociale* come servizio di interesse generale (SIEG).

Il citato Libro verde sui servizi di interesse generale ha risvegliato un notevole interesse tra gli operatori del settore dei servizi sociali, ivi compresi i servizi sanitari, l’assistenza a lungo termine, i servizi previdenziali, i servizi per l’occupazione e i servizi di edilizia popolare.

Tuttavia, gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Il c.d. *housing sociale* rappresenta, quindi, un modello idoneo all'incremento del patrimonio in affitto a prezzi calmierati o controllati, a favore di determinate categorie di soggetti, individuate dall'articolo 11, comma 2 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Vengono dettati le norme e gli indirizzi che i comuni devono adoperare per individuare i percorsi e gli strumenti attuativi volti alla realizzazione di nuovi servizi abitativi di pubblico interesse con l'intervento dei privati, in tempi brevi e senza oneri per l'ente interessato e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali e dei beni culturali.

Gli strumenti di partenariato diventano, quindi, strumenti indispensabili per colmare il divario tra domanda e offerta di opere e infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi locali. Il ricorso a questi strumenti potrà apportare vantaggi alle P.A. e al mercato con impatti positivi sullo sviluppo dell'economia regionale.

Si ricorda in proposito che, al fine di rendere le operazioni finanziarie con banche e fondi immobiliari (pubblici e privati) più agevoli, è stato istituito il FIA (fondo immobiliare investimenti), di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dedicato all'edilizia privata sociale, gestito dalla Cassa depositi e prestiti e da altre fondazioni bancarie, con una prima stima di spesa di 10 miliardi per i prossimi anni.

I comuni, pertanto, possono accedere a nuovi strumenti d'intervento immobiliare di tipo finanziario extra bilancio, a tutela del patto di stabilità interno.

Attraverso tali opportunità, si intende agevolare *l'housing sociale*, mediante strumenti negoziati coi privati (PPP), favorendo le operazioni finanziarie immobiliari, utilizzando per la strutturazione delle operazioni l'edilizia perequativa e realizzando le finalità di seguito riportate:

- mettere a disposizione aree e/o immobili pubblici;
- apportare in qualità di investitori aree e/o immobili al fondo immobiliare, negoziando con lo stesso il valore del conferimento;

- incentivare indirettamente i terzi a partecipare all'operazione (emanazione di appalti bandi) attraverso la procedura semplificata di edilizia convenzionata, che abbandona i tradizionali percorsi autoritativi per attivare accordi di programma con gli istituti del diritto privato (convenzioni): in tal modo si immettono sul mercato aree e immobili che erano inutilizzabili o a vincolo decaduto, rendendole edificabili con la destinazione di edilizia residenziale sociale.

La legge contiene i criteri da applicare per realizzare nuovi programmi di riqualificazione urbanistica di *housing sociale* con risorse private, nei modi indicati dalla BEI, dalla UE, dagli organi di controllo europei e dalla Corte dei conti e segnatamente:

- a) il modello realizzativo (tecnico - giuridico) che i comuni devono implementare per realizzare nuovi progetti di edilizia sociale;
- b) le forme di approvvigionamento col mercato finanziario-immobiliare (tutela del patto di stabilità);
- c) l'iter amministrativo semplificato (legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - articolo 11 legge n. 241/ 1990);
- d) i negozi giuridici di diritto privato (edilizia convenzionata) che danno tempi certi, percorsi sostenibili e modelli finanziabili;
- e) il necessario supporto tecnico amministrativo ai comuni (dirigenti e RUP) per consentire l'aggiornamento delle competenze tecniche, giuridiche e amministrative, richieste dalle nuove direttive per gestire le operazioni urbanistiche e contrattuali (PPP) e rendere realizzabili i programmi di edilizia sociale per ridare slancio all'economia siciliana.

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 2

“Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”

Pubblicazione GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa: governativa ddl n. 793

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. d), dello Statuto, in materia di industria, e concorrente ex art. 17, lett. g), dello Statuto, in materia di lavori pubblici

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: mista

La legge regionale n. 2/2012 di compone di due articoli e interviene sull'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 (Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari); tale articolo, in particolare, autorizza il Presidente della Regione a destinare contributi alle associazioni antiracket riconosciute e ad altri enti e istituzioni impegnati nell'assistenza alle vittime dei reati di estorsione e usura.

Con l'articolo 1 si autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro per le finalità di cui al predetto articolo 17.

All'articolo 2 si apporta una modifica testuale al medesimo articolo 17 al fine di introdurre un ulteriore requisito per le associazioni antiracket destinarie dei contributi e cioè l'essersi costituite parte civile in processi relativi ai reati di estorsione e usura.

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3

“Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”

Pubblicazione GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare ddl nn. 371-485-510-2

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex art. 17, lett. f), dello Statuto, in materia di legislazione sociale

Legge di settore.

Tecnica legislativa: novella

La legge assume tra i compiti della Regione quello di garantire un sostegno alle donne vittime di violenza, attraverso lo svolgimento di iniziative di prevenzione, di accoglienza, di protezione e solidarietà anche economica. Tale sostegno sarà in particolare rivolto a progetti finalizzati ad iniziative di prevenzione contro la violenza di genere presentati da enti locali, da enti pubblici o da ASP, dai centri antiviolenza, da associazioni di volontariato regolarmente registrate.

Si incentiva la creazione di una rete di relazioni tra soggetti pubblici e privati impegnati nel settore, l'istituzione di centri antiviolenza (almeno uno per provincia) promossi da enti locali o da associazioni femminili, di case di accoglienza. Si prevede l'istituzione di borse di lavoro volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Si istituisce presso l'Assessorato della famiglia l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere. Si stabiliscono le opportune disposizioni di carattere finanziario e si deferisce a un decreto dell'Assessore regionale per la famiglia l'adozione di indirizzi attuativi relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 4

“Promozione della Rete Scuole Alfamediali”

Pubblicazione GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa parlamentare ddl n. 712-617

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex art. 17, lett. d), dello Statuto, in materia di istruzione media ed universitaria

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con la legge in oggetto la Regione riconosce la Rete di scuole alfamediali come strumento per la formazione professionale dei docenti delle scuole siciliane e autorizza l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale a stipulare una convenzione con la suddetta Rete ai fini della promozione del modello alfamediale. Si tratta di un modello educativo che integra l'alfabeto e l'audiovisivo, considerati i due più potenti linguaggi. Come recita il Manifesto della scuola alfamediale, "il primo è fatto di segni grafici (lettere, numeri, forme, punteggiature) ed ha nella carta il suo principale supporto materiale. Il secondo è fatto dallo spettacolo di testi integrati (motori, sonori, visivi, parlati, scritti, stampati) ed ha nello schermo il suo più scenico e versatile supporto materiale"

Il testo prevede altresì che, con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Presidente della Rete delle scuole alfamediali, siano stabiliti:

- le modalità di riparto del contributo annuo di cui all'articolo 3;
- i criteri per l'istituzione di un Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti

Con l'articolo 3 della legge si autorizza la concessione di un contributo di funzionamento per il Centro di documentazione ed un contributo annuo a ciascuna delle scuole siciliane aderenti alla Rete di scuole alfamediali, rapportato al numero delle predette scuole (dalla Convenzione della Rete delle scuole alfamediali risultano aderenti 18 scuole in Sicilia)

Il successivo articolo 4 autorizza, per ciascun anno del triennio 2011- 2013, la spesa di 200 migliaia di euro, per le finalità della legge.

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 5

“Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti ”

Pubblicazione GURS n. 2 del 13 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa governativa: ddl n. 829

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. q), dello Statuto, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, e di potestà legislativa in materia di bilancio della Regione ex art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

L'articolo 1 autorizza il Governo all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sino al 29 febbraio 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le eventuali note di variazioni presentate all'Assemblea regionale.

Il successivo articolo 2 contiene l'autorizzazione per l'amministrazione regionale, a continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2012, di diverse categorie di lavoratori con contratto a tempo determinato che svolgono attività nei settori della protezione civile regionale, della protezione ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti.

Analoga norma, di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, è contenuta all'articolo 3 in favore dei dipendenti dei consorzi di bonifica.

Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6

“Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”

Pubblicazione GURS n. 3 del 20 gennaio 2012

Iniziativa governativa: ddl 788

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex art. 17, lett. c), dello Statuto, in materia di assistenza sanitaria

Legge di settore

Tecnica legislativa: novella

La legge, dando seguito agli impegni assunti dalla Regione ai fini del contenimento della spesa sanitaria, sostituisce il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti disciplinato dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, precedentemente basato sul c.d. “indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con il regime, previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e già adottato dalle altre Regioni, basato sul reddito complessivo dei nuclei familiari. E' demandata ad apposito decreto dell'assessore regionale per la salute, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, l'attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, delle disposizioni che prevedono la determinazione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti.

Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 7

“Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”

Pubblicazione GURS n. 3 del 20 gennaio 2012

Iniziativa governativa: ddl 829

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto, lett. o), in materia di regime degli enti locali, lett. p), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e lett. q), in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione

Legge intersettoriale

Tecnica legislativa: mista

La legge regionale n. 7/2012 presenta un contenuto eterogeneo poiché interviene in più settori che possono essere ricondotti a tre ambiti principali: contabilità pubblica, personale alle dipendenze della Regione e condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco. La delibera legislativa approvata

dall'Assemblea regionale siciliana conteneva anche tre articoli riguardanti, rispettivamente, il credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, il fondo di garanzia per il personale della formazione professionale e le agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria. I predetti articoli non sono stati promulgati dal Presidente della regione in quanto oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello stato che li ha ritenuti privi di idonea copertura finanziaria e, dunque, in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

In tema di contabilità regionale, all'articolo 1 si stabilisce che la Regione e i suoi organismi strumentali parteciperanno alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; gli enti che prenderanno parte alla predetta sperimentazione saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per l'economia previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana. Si attribuisce poi alla Ragioneria generale della Regione il compito di dare avvio a un ciclo di monitoraggio della spesa mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei dipartimenti regionali.

Circa il patto di stabilità regionale, si stabilisce che le province regionali e i comuni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano dare attuazione al Patto regionale di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. In applicazione del predetto comma 138 e al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, gli enti locali possono essere autorizzati a peggiorare il saldo programmatico annuale; in tale ipotesi con deliberazione della Giunta regionale dovrà essere individuato un plafond annuale di risorse da cedere gli enti locali. Ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, potranno essere modificati gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, senza pregiudizio dell'obiettivo complessivamente determinato.

Sempre in tema di patto di stabilità, con l'articolo 3 si abroga la norma che ne aveva escluso le Camere di commercio dall'ambito di applicazione.

L'articolo 4 interviene in tema risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione siciliana prevedendo che nell'ipotesi di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio si applichino le norme relative ai dipendenti dello Stato.

In tema di crediti vantati nei confronti della regione e degli enti locali, si autorizza l'Assessore regionale dell'economia a sottoscrivere un protocollo di intesa con l'ABI – Sicilia (Associazione banche italiane) cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia.

Si prevede, all'articolo 8, che gli oneri di gestione del fondo per la formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2011 possano essere posti a carico del medesimo fondo.

La legge in commento interviene anche in materia di sindaci dei comuni stabilendo che è consentito il terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 11 stabilisce che alla Fondazione orchestra sinfonica siciliana si applichi quanto previsto dal comma 5-bis del decreto legge 30 aprile 2010, n. 100 in tema di assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, si autorizzano le assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica

approvata e a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato; detta autorizzazione è subordinata, tuttavia, al pareggio di bilancio negli ultimi tre esercizi e a un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo regionale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato.

Con l'articolo 13, si autorizza l'Assessore regionale per le attività produttive a erogare i contributi per l'editoria già previsti dall'articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

“Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”

Pubblicazione GURS n. 3 del 20 gennaio 2012, Supplemento Ordinario

Iniziativa governativa: ddl 794

Esercizio di potestà legislativa ex art. 14 dello Statuto, lett. d), in materia di industria e commercio, lett. e), in materia di incremento della produzione agricola e industriale, e lett. g), in materia di lavori pubblici

Legge di settore.

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento si compone di due titoli. Il Titolo I è volto alla costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) mentre il Titolo II contiene disposizioni relative alle aree ex SIRAP e ad aree della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. Per le aree artigianali ex SIRAP, in particolare, si prevede una riserva del 10 per cento nei bandi collegati al PO FESR Sicilia 2007/2013.

L'istituzione dell'IRSAP si accompagna alla soppressione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) istituiti e regolati dalla legge regionale n. 1/1984, della quale, infatti, si prevede l'abrogazione. La legge, pertanto, individua e disciplina le funzioni, gli organi, il patrimonio e i mezzi finanziari dell'IRSAP; essa contiene, inoltre, al Capo VII, le disposizioni relative alla procedura di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Le aree sulle quali si esercita la competenza dell'IRSAP sono quelle già attribuite ai Consorzi ASI; dette aree possono essere modificate, individuandone anche di nuove, con decreto del Presidente della Regione attraverso un procedimento cui partecipano gli enti locali interessati.

L'intento del legislatore è stato quello di dare vita ad un istituto centralizzato che, sotto la vigilanza e il controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si occupi dello sviluppo delle attività produttive sulla base delle linee guida elaborate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle attività produttive. Oltre alle linee guida, si prevede la predisposizione di un piano indicante i budget finanziari e le linee di finanziamento per ogni singola area; il piano individua, altresì, gli interventi prioritari per la cui istruttoria è competente l'IRSAP e non l'Ufficio periferico dell'area interessata.

L'IRSAP, a sua volta, in coerenza con le linee guida, approva il programma triennale degli interventi e delle attività, sentiti i comuni interessati, e il piano triennale dei lavori pubblici.

Le principali funzioni amministrative attribuite all'istituto riguardano l'assegnazione dei terreni e dei rustici, la realizzazione e la gestione dei servizi e delle infrastrutture delle aree nonché il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle attività produttive. L'IRSAP è competente, altresì, per l'adozione del piano regolatore d'area al quale dovranno essere adeguati poi gli strumenti urbanistici dei Comuni.

Gli organi dell'IRSAP sono la consulta delle attività produttive, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori. L'IRSAP opera anche attraverso undici Uffici periferici aventi sede nei nove capoluoghi di provincia della Regione ed inoltre a Caltagirone e Caltanissetta. Le principali funzioni degli Uffici periferici attengono all'istruttoria delle istanze relative alle attività imprenditoriali nelle aree di competenza e alla predisposizione dei piani regolatori d'area. Gli Uffici svolgono, altresì, le eventuali funzioni delegate dall'IRSAP.

LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9.

“Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

Pubblicazione Gurs n. 3 del 20 gennaio 2012

Iniziativa mista (governativa e parlamentare): ddl nn.828-563-824

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. q), dello Statuto, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione

Legge intersettoriale

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame contiene disposizioni in materia di personale delle amministrazioni regionali, sebbene il testo in vigore risulti ampiamente modificato in seguito al vaglio di legittimità operato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Il testo di legge esitato dall'aula nella seduta del 22 dicembre 2011 conteneva, infatti, una serie di misure volte ad avviare un processo di stabilizzazione di personale precario, mediante una riproposizione del modello dettato nell'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il rinvio all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 78 del 2009 comportava per le amministrazioni pubbliche la possibilità di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007.

I requisiti indicati all'articolo 1, comma 519 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

- siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

- siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

All'articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006, mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all'articolo 1, comma 558 della stessa legge 296/2006.

Le disposizioni volte a promuovere la stabilizzazione sono state ritenute in contrasto con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale. La Corte costituzionale – si legge nell'impugnativa - ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Hanno, invece, superato il vaglio di legittimità, tra le altre, le norme relative alla dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 11 del 2010, che prevede, per il triennio 2015-2017, la riduzione annuale di un numero di posti pari al 50 per cento delle cessazioni registrate nell'anno precedente e le procedure di comando o distacco. Infatti, nell'ottica del contenimento della spesa del personale della Regione e degli enti locali e dell'ottimizzazione dell'utilizzo del personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale della Regione, si autorizza l'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica ad attivare procedure di comando o distacco biennale del proprio personale presso gli enti locali. Le relative procedure saranno adottate dalla Regione di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria quali l'ANCI e l'UPI. Dette procedure dovranno prevedere anche l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale comandato alla scadenza del biennio del comando, costituendo presupposto al fine dell'attivazione del comando.

Si prevedono, inoltre, per il triennio 2012-2014 alcune misure di contenimento del costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti del comparto della Regione e dei dirigenti, introducendo il divieto di superamento del trattamento economico complessivo per il 2010.

L'articolo 1, comma 11, in ossequio al principio del contenimento della spesa prevede una riduzione delle spese per effetto della riduzione da tre a due del numero degli esperti che il Presidente o gli Assessori possono nominare; e il relativo trattamento economico non può superare il 25% del tetto massimo del

trattamento erogato a favore del Segretario generale della Presidenza della Regione e del direttore regionale con venti anni di anzianità.

Il testo dell'articolo 2 risulta omesso, in quanto impugnato dal Commissario dello stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, per la mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria. Per completezza espositiva si rappresenta il contenuto della norma, la quale prevedeva che nell'ambito del numero complessivo dei posti disponibili previsti dall'organico stabilito dall'articolo 51 della legge regionale n. 11 del 2010 per il personale non dirigenziale della Regione venisse adottato un 'piano triennale' dei fabbisogni del personale, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato a fronteggiare le emergenze legate ai settori dell'ambiente e del territorio. La norma dettava il procedimento di adozione del piano: decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentite le organizzazioni sindacali.

Risultano altresì omessi gli articoli 3, 4 e 5, in quanto privi di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 assoggettava l'avvio delle procedure di reclutamento ad una disciplina autorizzatoria analoga a quella prevista a livello statale, ovvero l'inserimento, nell'autorizzazione al bando, di riserve di legge (quella speciale del 40 per cento del decreto legge n. 78 del 2009) e quella a favore degli interni (pari al 10 per cento così da non superare un totale pari al 50 per cento).

Veniva pure fissato al 31 dicembre 2014 il limite massimo della validità delle graduatorie, specificando che esse potessero essere utilizzate per coprire solo le vacanze accertate fino a quella.

Con l'articolo 4 veniva istituito con decorrenza 2012 un fondo destinato a fare fronte alle spese per le nuove assunzioni.

L'articolo 5, in conseguenza del piano triennale di reclutamento e nelle more che venissero definite le procedure concorsuali previste dagli articoli 2 e 3, disponeva la proroga dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/2010 fino al 31 dicembre 2012.

Risulta vigente, invece, l'articolo 6 che disciplina che il direttore dell'ERSU venga scelto tra il personale dell'amministrazione regionale ovvero proveniente dallo stesso ente con qualifica dirigenziale.

L'articolo 7 prevede che, al fine di tutelare le garanzie occupazionali, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, i consorzi di bonifica siano autorizzati per l'espletamento delle proprie funzioni a utilizzare personale con contratto a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2012. Viene altresì autorizzato il personale della cooperativa Consorzio Jato, che gode delle garanzie occupazionali, a svolgere le medesime giornate lavorative svolte già presso la medesima cooperativa.

Infine, il testo dell'articolo 8 è omesso ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, in quanto censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso, infatti, consentiva l'istaurarsi "ope legis" di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, comprese tra la seconda e la settima fascia funzionale, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.

Decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana.

Decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n. 11

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico

Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 8 marzo 2012, n. 14

“Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”

Pubblicazione GURS n. 11 del 16 marzo 2012

Iniziativa mista (governativa e parlamentare) ddl nn. 860-812-767-772-825-837-841

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. o), ed ex art. 15 dello Statuto in materia di ordinamento degli enti locali

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame prende atto della necessità di un riordino delle funzioni e dell'assetto organizzativo delle province regionali, ma rinvia la definizione di tale nuovo assetto ad un successivo intervento legislativo regionale, da attuare entro il 31 dicembre 2012, limitandosi a stabilire alcuni principi generali, tra cui quello – mutuato dalla normativa statale (art. 23 del DL 201/2011 ‘Disposizioni regionali per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici’) – secondo cui alle province spetteranno essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni, e quello secondo cui il riordino degli organi di governo delle province regionali dovrà tendere ad un significativo risparmio delle relative spese di funzionamento. In particolare si

stabilisce che la composizione degli organi collegiali debba essere ridotta di almeno il venti per cento rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Nelle more del riordino, si prevede che “agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, fatta eccezione per quelli in carica la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (*decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6*) approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni.”. In particolare ci si riferisce al Consiglio provinciale di Caltanissetta attualmente in carica mentre il Presidente e la Giunta sono sostituiti da un Commissario al consiglio e alla giunta provinciale di Ragusa che invece dovranno essere commissariati senza andare ad elezione al fine di allinearsi al 31 marzo 2012 con tutti gli analoghi organi provinciali della Sicilia.

Invece, “gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale”. Decorso i termini di cui al primo periodo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali.

Decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n. 15

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 16

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia

Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Legge regionale 23 marzo 2012, n. 18

“Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni”

Pubblicazione GURS n. 13 del 30 marzo 2012

Iniziativa parlamentare ddl n. 867

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex art. 17, lett. a), dello Statuto, in materia di comunicazioni

Legge di settore

Tecnica legislativa: mista

La legge in commento introduce norme per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale, dettando disposizioni per la modifica e l'adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva.

Come è noto tutte le Regioni sono state interessate da questo processo di conversione dal sistema analogico a quello digitale, nel rispetto di un calendario dettato dal Ministero dello sviluppo economico.

Mediante il decreto del 10 settembre 2008, sono state, infatti, individuate diverse tappe temporali, entro le quali le Regioni devono adeguarsi. La Regione siciliana rientra nell'area 15, insieme alla Regione Calabria, per le quali la scadenza è individuata nel secondo semestre del 2012.

Pertanto, l'intervento legislativo reso ormai improcrastinabile, consente l'individuazione precisa delle frequenze spettanti agli operatori del settore.

Al fine di rendere più celere l'assegnazione delle frequenze, viene dettata una procedura amministrativa liberalizzata, sostituendo all'autorizzazione, con un riscontro dei presupposti *ex ante*, una semplice comunicazione, che comporta l'attivazione dei controlli *ex post*.

Ciò è consentito solo nella eventualità che le modifiche dovute al passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico.

In particolare, si prevede che il titolare dell'impianto invii una comunicazione al comune territorialmente competente e all'ARPA, corredata da un'apposita relazione tecnica, restando salva da parte dell'ARPA stessa la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, attività di controllo.

Tale deroga, non si applica, invece, qualora si renda necessario un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, avviandosi il procedimento autorizzatorio previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Si interviene, inoltre, in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni prevedendo la riduzione da sette a cinque del numero dei relativi membri.

Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 19

“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana”

Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 20 .

“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali”

Decreto Presidenziale 29 febbraio 2012, n. 21

“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale”

Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 22

“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca”

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 23

“Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all’autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.”

Pubblicazione GURS n. 15 del 13.04.2012

Iniziativa governativa ddl n. 886

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. q), dello Statuto, in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione e di potestà legislativa in materia di bilancio della Regione ex art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento contiene la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della regione per l’anno 2012. In particolare, con l’articolo 1, si è autorizzato il Governo regionale ad esercitare provvisoriamente, ossia fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della regione per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del disegno di legge di bilancio presentato all’Assemblea regionale siciliana.

L’articolo 2 proroga sino al 30 aprile 2012 i contratti del personale di cui all’articolo 2, comma 1, e di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5; si tratta, rispettivamente, del personale titolare di contratti e tempo determinato disciplinati da una serie di leggi regionali e di quello dei consorzi di bonifica.

Con l’articolo 3, infine, si sposta al 30 settembre 2012 il termine entro cui definire, con regolamento, le modalità di applicazione dal Capo I della legge regionale n. 12/2011 il quale reca la riforma della disciplina dei contratti pubblici nella Regione.

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 24.

“Lavori in economia nel settore forestale”

Pubblicazione Gurs n. 15 del 13 aprile 2012

Iniziativa parlamentare: ddl n. 868

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto, lett. a), in materia di agricoltura e foreste, e lett. g), in materia di lavori pubblici

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: testo nuovo

La disposizione in esame consente all'amministrazione regionale di continuare ad eseguire in amministrazione diretta, anche dopo il 31 dicembre 2011, i lavori nel settore forestale, che vengono descritti per ambito di intervento, quali rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, ricostituzione boschiva, interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali. Ciò prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006.

La norma, infatti, si prefigge lo scopo di autorizzare l'amministrazione regionale a continuare ad operare per i lavori nel settore forestale con il regime dell' amministrazione diretta senza limiti di importo, secondo quanto già consentito dall' articolo 24, comma 6 bis, della legge n. 109 del 1994, come introdotta nella Regione siciliana dalla legge 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La necessità di intervenire è stata determinata dall'abrogazione operata dalla legge regionale n. 12/2011, che, nel riformare la materia dei lavori pubblici in Sicilia, ha recepito il codice dei contratti, con le modifiche introdotte dalla legge medesima, abrogando interamente la legge regionale 7/2002.

Pertanto, con la legge in commento si consente il ricorso all'amministrazione diretta nei lavori del settore forestale senza limiti di importo, derogando in ciò dalla soglia di 50.000 euro prevista dal comma 5 dell' articolo 125 del decreto legislativo 163/2006.

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 25.

“Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia”

Pubblicazione Gurs n. 15 del 13 aprile 2012

Iniziativa parlamentare: ddl n.735

Esercizio di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. n), dello Statuto, in materia di tutela del paesaggio

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame si propone di promuovere la valorizzazione e la tutela del patrimonio geologico della Regione, mediante l'istituzione del catalogo regionale dei geositi. Al fine di offrire uno strumento conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente affida al proprio Dipartimento la gestione e l'aggiornamento del catalogo.

Come è noto, con il termine geosito, secondo la definizione accolta dagli organismi internazionali, si intende qualsiasi località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione. Questa definizione è stata applicata nell'ambito del progetto GEOSITES, avviato nel 1996 dall'International Union of Geological Sciences-IUGS con lo scopo di ottenere una selezione rappresentativa dei geositi di rilevanza internazionale, partendo dalla compilazione di elenchi comparativi regionali e nazionali.

Pertanto, mediante la presente norma ci si intende allineare alle altre regioni, che, partecipando alle attività di censimento, forniscono un contributo indispensabile alla comprensione scientifica della storia del territorio in cui sono inseriti, ma rivestono anche una notevole importanza dal punto di vista del paesaggio, del richiamo culturale, della didattica, della ricreazione, della biodiversità e dell'economia.

Si individua nell'European Geopark Network, l'organo con cui interloquire per le operazioni di monitoraggio e verifica dei geositi. Si tratta, in particolare, di una rete internazionale supportata da un programma europeo che promuove lo sviluppo di tali aree.

Si precisa, infine, che l'approvazione di tali disposizioni non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Legge 9 maggio 2012, n. 26

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale”

Pubblicazione Gurs n. 19 dell'11 maggio 2012 S.O.

Iniziativa governativa: ddl n. 801

Esercizio di potestà legislativa ex art. 19 dello Statuto, in materia di bilancio della Regione e di potestà legislativa in altre materie ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto

Legge di bilancio (finanziaria) - multisetto

Tecnica legislativa: mista

Il disegno di legge n. 801, di iniziativa governativa, ha avuto un iter assai lungo e problematico. Presentato nell'ottobre scorso e inviato alle competenti commissioni legislative per il prescritto parere, è stato approvato dalla Commissione 'Bilancio' in un testo scarno e prettamente finanziario. Il provvedimento è stato interessato nel corso dell'esame dell'Aula da significativi rimaneggiamenti che lo hanno appesantito con numerose norme spesso disomogenee e approvate a seguito di emendamenti d'Aula. La relativa delibera legislativa è stata impugnata in modo consistente dal Commissario dello Stato. Si riporta di seguito una sintesi dei suoi contenuti

con l'indicazione delle norme impugnate dal Commissario e delle motivazioni del ricorso su ciascuna norma contestata.

La sintesi è relativa a tutte le norme originariamente approvate dall'Assemblea, comprese quelle non contenute (perché omesse in seguito all'impugnativa del Commissario dello Stato ed all'approvazione dell'ordine del giorno relativo alla promulgazione parziale) nella legge n. 26/2012 successivamente pubblicata.

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p>Disposizioni finanziarie e contabili. Disposizioni in materia di entrate.</p> <p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p>Disposizioni finanziarie e contabili</p>	
<p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 1.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Risultati differenziali.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Determinazione fondi di riserva</i></p>	<p>L'articolo 1 della legge finanziaria rappresenta uno dei contenuti necessari della legge stessa sulla base della disciplina dettata dalla legge regionale n. 10/1999 e fissa due dei principali saldi della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014: il saldo netto da finanziare (differenza tra entrate e spese finali) ed il limite massimo del ricorso al mercato. In particolare per l'anno 2012 il saldo netto da finanziare è stato determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.</p> <p>Con il comma 2 si determina l'autorizzazione al ricorso al mercato, per gli importi ivi indicati (l'ammontare complessivo per il 2012 è stato fissato in 558.200 migliaia di euro) finalizzandola esclusivamente a spese di investimenti "coerenti" – così statuiva la norma - con l'articolo 3 comma 18 della legge n. 350/2003 che attua il comma 6 dell'art. 119 della Costituzione. Il comma è stato impugnato dal Commissario dello Stato che, citando una recente pronuncia della Corte costituzionale in proposito (sentenza n. 70/2012), ha eccepito il contrasto con gli articoli 117, comma 3 della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica) e con i principi di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, comma 4 della Costituzione. Il Commissario, in particolare, ha ritenuto la locuzione "investimenti coerenti" generica e insufficiente a verificare il rispetto delle regole poste dal legislatore nazionale e</p>

	<p>non ha ritenuto che l'elenco delle UPB da finanziare fosse idoneo a garantire che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi.</p> <p>Per superare le censure del commissario l'Assemblea ha autorizzato la promulgazione dei documenti finanziari con l'omissione delle parti impuginate e dei connessi effetti finanziari e di bilancio. Al fine di autorizzare il ricorso al mercato è stato presentato dal Governo ed approvato nella seduta del 27 aprile scorso il disegno di legge n. 898 che pone in correlazione, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, l'indebitamento e le UPB che con esso si intendono finanziare, allegando alla norma un dettagliato elenco analitico delle stesse.</p> <p>Alcune di queste voci contenute nel prospetto sono state tuttavia impuginate moralmente dal Commissario dello Stato.</p> <p>Col comma 3 si determina l'importo dei fondi di riserva da iscrivere in bilancio, in armonia con quanto disposto nelle finanziarie precedenti e si contribuisce a conferire certezza alla loro quantificazione nella fase iniziale della procedura di esame della finanziaria. Tale decisione ha anche rilevanti effetti procedurali che riguardano le modalità di copertura finanziaria delle maggiori spese della finanziaria.</p> <p>La norma fissa in 450.000 migliaia di euro complessivi (per la dotazione di parte corrente ed in conto capitale) la dotazione di tali fondi per l'esercizio finanziario 2012.</p>
<p>Art. 2. <i>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti</i></p>	<p>Si tratta di una disposizione riportata annualmente nelle manovre di bilancio per regolare le modalità di cancellazione (e di eventuale reinscrizione) dalle scritture contabili degli esercizi di riferimento, delle entrate accertate a fronte delle quali non corrispondano crediti da riscuotere e degli impegni cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti.</p>
<p>CAPO II Finanziamento della spesa sanitaria. Assegnazioni agli enti locali.</p>	<p>L'articolo 3 prevede la copertura della spesa sanitaria. La norma sulla sanità, riscritta rispetto a quella del testo varato dalla</p>

<p>Proroghe di contratti.</p> <p>Art. 3. <i>Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria</i></p>	<p>Commissione II, prevede che "nelle more della pronuncia della Corte costituzionale adita in materia, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11%"(in commissione l'accordo era stato raggiunto per il 44 %, ma la percentuale è stata cambiata al fine di tener fede ad intese raggiunte in campo nazionale). Il secondo comma dell'art.3 recita: "Per il biennio 2012-2013 i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del piano di rientro, sono disponibili per finalità extrasanitarie.". Si prevede quindi la possibilità di utilizzare per finalità diverse da quelle sanitarie le risorse derivanti da comportamenti virtuosi legati all'attuazione del piano di rientro.</p> <p>Ai sensi del comma 3, per coprire la parte della spesa rimasta fuori dal bilancio (quella inserita nel bilancio medesimo è pari a 269 milioni di euro), il governo, d'intesa con lo Stato, utilizzerà in via temporanea 343 milioni di euro, attingendoli dai fondi Fas (comma 3).Nel comma 4 viene inoltre accantonata in bilancio una quota pari a 343 milioni, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3.</p>
<p>Art. 4. <i>Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali</i></p>	<p>L'articolo prevede la copertura finanziaria dei fondi per gli enti locali. In particolare si sancisce l'assegnazione dei fondi a comuni e province in attesa che siano adottati i provvedimenti attuativi del cosiddetto federalismo fiscale (comma 1).</p> <p>Secondo la ripartizione di cui alla norma vengono assegnati 691 milioni di euro ai comuni (di cui 110 a destinazione vincolata agli investimenti) e 45 milioni (di cui dieci destinati agli investimenti e 4 per i servizi socio assistenziali dei disabili ed il diritto allo studio) alle Province (comma 1).</p> <p>Il comma 2 rinvia per la disciplina dei criteri di riparto relativamente a comuni e province</p>

	<p>ad un decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Si prevede inoltre che le assegnazioni annuali vengano erogate in quattro trimestralità.</p> <p>Dal comma 3 viene disciplinato compiutamente il regime delle riserve (in favore delle gestione liquidatorie delle autorità d'ambito, per il ricovero di minori disposti dall'AGO, in favore delle comunità alloggio e case famiglia per dimessi da ex ospedali psichiatrici, nonché in favore dei comuni con meno di 5000 abitanti).</p> <p>In sede di riparto vengono garantite per l'anno 2012 le seguenti riserve (anch'esse erogate sulla base di trimestralità) suddivise, ai sensi del comma 4 dell'articolo in questione, nel modo di seguito indicato: a Ragusa-Ibla vengono assegnati come contributo 4 milioni, un milione al comune di Aidone per interventi strutturali connessi alla Dea di Morgantina, 3 milioni al comune di Piazza Armerina per la Villa romana del Casale; 5 milioni vanno ai comuni delle isole minori, 17 milioni ai comuni come rimborso per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, 800 mila euro al comune di Lipari, 5 milioni per i rimborsi ai comuni delle spese di gestione degli asili nido, 11 milioni come contributo per il finanziamento del fondo miglioramento servizi di polizia municipale. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve per le autonomie locali a valere sul fondo dei comuni diverse da quelle previste dalla norma appena varata.</p> <p>Disposizioni particolari vengono dettate per l'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni. L'erogazione della quarta trimestralità per il 2012 in favore dei comuni (esclusi quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) terrà conto di meccanismi di premialità sulla base di criteri individuati con decreto dell'assessore regionale per le Autonomie locali.</p>
<p>Art. 5. <i>Proroghe di contratti di personale a tempo determinato</i></p>	<p>L'articolo 5 proroga con uno stanziamento di oltre 23 milioni di euro i contratti dei 750 precari della Protezione civile, e di quelli in</p>

	<p>servizio nei dipartimenti Acque e rifiuti e Territorio fino al prossimo 31 dicembre.</p> <p>I rinnovi riguardano i 233 contrattisti dell'ex Agenzia per i rifiuti, i 90 esperti dell'assessorato al Territorio che si occupano dei Piani di assetto idrogeologico (Pai) e delle procedure per la Via-Vas (Valutazione di impatto ambientale e strategico). Contratto prorogato anche ai 10 esperti dell'ex Emergenza idrica, ai 280 tecnici della Protezione civile, ai 64 ex Asu e a un centinaio dei consorzi di bonifica.</p> <p>Sulla materia l'Assemblea era intervenuta di recente con precedenti disposizioni di legge.</p>
<p>Capo III Disposizioni in materia di entrate Art. 6. <i>Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio</i></p>	<p>L'articolo prevede interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in conformità a misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dal legislatore statale (articolo 14 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010).</p> <p>Si prevedono così rideterminazioni di autorizzazioni di spese o di contributi riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ditta del ragioniere Salvatore Lauricella, gestore dell' impianto faunistico di Parco d' Orleans- (comma 2); - le spese per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 134/1982, con la previsione di divieto di prorogare i contratti di affidamento in corso (comma 3). <p>Il predetto comma 3 è stato impugnato dal Commissario dello Stato, limitatamente alle lettere b) e c), in quanto si autorizzerebbe l'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalamento affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con procedure di selezione pubbliche, nonché per il ripianamento di situazioni debitorie pregresse. Detta disposizione è ritenuta in contrasto con gli art. 81, 4° comma e 97 della Costituzione giacché non sarebbe prevista per gli oneri derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste dall'art. 17 della legge n. 196/2009.</p>

- le spese per finanziare le attività e i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori nel comparto socio-assistenziale, di cui all' articolo 18 della legge regionale 24/2000 (comma 4);

- le spese per il precariato per interventi derivanti da diverse leggi di settore, finanziati attraverso il fondo unico del precariato di cui all' articolo 71 della legge regionale 17/2004 (comma 5);

le spese per la promozione delle iniziative sociali nell' ambito dei progetti, promossi dal comune di Palermo, denominati "Emergenza Palermo" (comma 6);

- le spese per far fronte ai trasferimenti o ai provvedimenti di comando del personale dell' EAS in liquidazione, presso l' Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall' articolo 23, comma 2 quinquies della legge regionale 10/1999 (comma 7);

- i contributi erogati ad enti , fondazioni, associazioni non aventi scopo di lucro, per finalità sociali, sociosanitarie, storiche, ricreative, culturali e gli altri scopi enunciati all' articolo 128 della legge regionale 11/2010, contributi che vengono rideterminati mediante riduzione del 10 per cento degli importi iscritti in bilancio già nel 2012 ed ulteriormente ridotti nei successivi esercizi finanziari 2013 e 2014 (comma 8).

I commi 6, 7, 8 sono stati impugnati dal Commissario dello Stato per violazione dell' articolo 81, 4° comma, della Costituzione, in quanto tutti riguarderebbero oneri già iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura agli incrementi di spese già autorizzate per importi inferiori.

- i rinnovi contrattuali del personale regionale e degli enti che ne applicano il contratto, riguardanti il comparto dirigenziale e non, per i quali si prevedono dei limiti massimi degli aumenti retributivi, secondo modalità di corresponsione delle somme arretrate che escludono in ogni caso spettanze concesse a titolo di interessi o rivalutazione monetaria (comma 9);

- il mantenimento, in favore del personale di

enti sottoposti a vigilanza della Regione quale assegno *ad personam* riassorbibile del miglior maturato economico goduto alla data del 31 dicembre 2011 e non più del 31 dicembre 2005, rispetto al trattamento economico goduto dal personale della Regione (comma 10). **Detto comma è stato impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il Commissario dello Stato ha rilevato che la disposizione, nel prevedere la proroga di un termine già scaduto da oltre 6 anni, si appaleserebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto, nel procrastinare l'applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, legittimerebbe ex post l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 1997.**

- la riduzione delle spese correnti del 20 per cento degli importi iscritti in bilancio, con l'eccezione di alcune tipologie di spesa enunciate, per le quali si applicano differenti riduzioni di spesa, rispettivamente dell'ordine del 10 per cento , del 5 per cento, del 2,5 per cento (comma 11);

- l' esenzione da ogni percentuale di riduzione di spesa per gli interventi descritti al comma 12;

- la revoca dell' impegno di spesa, autorizzato nella Tabella L della legge di stabilità, per coprire la differenza tra il costo di produzione dell' acqua dissalata e la tariffa applicata per le utenze civili, secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 134/1982 (comma 13);

- la previsione di limitazione all' assunzione di spesa, ove si rilevi uno scostamento degli obiettivi di finanza pubblica, di ammontare pari o superiore al 5 per cento, secondo le modalità procedurali di cui all' articolo 4 della legge regionale 6/2009 (comma 14);

- la previsione di uno specifico accantonamento negativo di somme, collegato all' accertamento delle entrate derivanti dal processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare e alla definizione

dei rapporti finanziari Stato – Regione, nell’ambito del federalismo fiscale. Detto accantonamento , di importo pari a 191.859 migliaia di euro, è finalizzato ad integrare le coperture di spese descritte al comma 15, le cui autorizzazioni di spesa vengono correlativamente ridotte al comma 16. **Il comma 15 è stato impugnato poichè il Commissario ha rilevato che la norma, nel disporre la costituzione di un accantonamento negativo ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 47/1977, di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella tabella A, parrebbe essere in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ha altresì sottolineato che l’art. 17 della L. n. 196/2009, che rende concreto il principio dell’art. 81 della Costituzione e le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica (di qui l’ ulteriore violazione dell’ articolo 117, terzo comma della Costituzione citato nel dispositivo dell’ impugnativa), espressamente esclude che si possa dare copertura attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, quale quella della valorizzazione del patrimonio, a nuovi o maggiori oneri di parte corrente;**

- la soppressione della norma istitutiva della Fondazione Fulvio Frisone (comma 17),
- la previsione che le risorse finanziarie disponibili nell’ ambito del servizio sanitario regionale siano destinate anche agli interventi in favore dei talassemici, di cui all’ articolo 7 della legge regionale 20/1990 (comma 18). **Il comma 18 è stato impugnato , rilevando il Commissario che la norma, nel disporre a carico del finanziamento del servizio sanitario regionale gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 7 della L.R. n. 20/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia, si porrebbe in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò in quanto la Regione,**

sottoposta a piano di rientro dei disavanzi regionali, introdurrebbe a carico del Servizio Sanitario Regionale una nuova ragione di spesa senza individuare le ulteriori idonee e specifiche fonti di copertura. La norma in questione, peraltro, attenendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione, eccederebbe dalle competenze della Regione, individuate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto;

- l'obbligo per gli enti regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione di elaborare un piano di riordino per contenere la spesa in relazione ai minori trasferimenti, con la previsione, in caso di inosservanza, di misure sanzionatorie per gli organi di amministrazione e controllo (comma 19);

- la promozione diretta da parte della Regione del proprio patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 17/2004, senza ricorrere a soggetti giuridici di scopo per perseguire le medesime finalità (comma 20);

- l'incremento fino alla misura massima del 50 per cento dei canoni per l'utilizzo di beni pubblici, previsti dagli articoli 19 della legge 10/1999 ed 8 della legge regionale 6/1997 (comma 21);

- la revisione delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe concernenti i canoni di concessione dei beni del demanio forestale (comma 22). **Il Commissario dello Stato ha impugnato il comma 22 ritenendolo manifestamente irragionevole e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto attribuisce competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione al comma 92 del successivo articolo 11;**

- l'importo minimo dei canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali dovuti a titolo ricognitorio (comma 23);

- la determinazione degli oneri istruttori a

carico del privato nell' ambito del procedimento della valutazione ambientale strategica (comma 24) e di valutazione di incidenza (comma 25);

- il pagamento degli oneri concessori per i beni di proprietà degli enti parco e delle riserve naturali, nella misura che sarà fissata con decreto dell' Assessore regionale per il territorio ed ambiente (comma 26). **Il comma 26 è stato impugnato in quanto ritenuto, per l' asserita estrema genericità del contenuto, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione oltre che con il principio di legalità sostanziale. Ciò in quanto gli enti parco sono enti dotati di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, mentre le riserve naturali sono soggetti dotati di propria soggettività giuridica, anche di diritto privato (province, università, associazioni ambientaliste, azienda foreste demaniali) e non dipendenti in alcun modo dall'Assessorato regionale territorio e ambiente. Il Commissario ha ritenuto irragionevole la previsione, atteso che l'Assessorato regionale territorio e ambiente non può disporre dei beni appartenenti alle province, alle università o alle associazioni ambientaliste di cui non dispone o su cui non gode alcun diritto reale;**

- le procedure per la concessione di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale, rilasciate dall' Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, che provvede altresì alla determinazione delle spese istruttorie, durata della concessione e relativi canoni concessori (commi 27, 28 e 29). **I commi 27 e 28 sono stati impugnati in quanto prevederebbero il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata". Per il Commissario siffatta limitazione temporale dell'uso del bene demaniale**

sarebbe assolutamente indeterminata ed in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e). La locuzione “avente durata limitata” è giudicata estremamente generica e consentirebbe l’uso particolare del bene pubblico da parte dei privati per periodi anche quasi perpetui, con refluenze sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari operanti sul mercato, cui verrebbero precluse le possibilità di accedere all’utilizzo del demanio per un tempo imprecisato.. Il Commissario ha rilevato che alla fine del comma 28, si fa riferimento, per la stima dei valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei terreni va fatta secondo il valore di mercato. Ha così giudicato irragionevole in base a principi di buona amministrazione e di tutela del pubblico erario, che gli espropri in danno dei privati siano pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori significativamente inferiori;

- il pagamento di un biglietto per le aree naturali protette e le aree attrezzate e per le isole che comprendono aree protette, secondo quanto sarà determinato da un successivo decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente (comma 30). **Il comma 30 è stato impugnato per violazione dell’ articolo 36 dello Statuto speciale e degli articoli 23 , 117 1° comma e 120 della Costituzione. Si stabilisce il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché “per le isole che comprendono aree protette”. Quest’ ultimo inciso – ha rilevato il Commissario - sembrerebbe determinare il pagamento di un biglietto di accesso alla stessa isola siciliana dando adito a perplessità di ordine costituzionale. Detta entrata potrebbe, infatti, configurarsi come una vera e propria imposta, in quanto appaiono sussistere tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza**

costituzionale per qualificare un'entrata come tributaria. Verrebbe, infatti, richiesto il pagamento per il mero accesso nell'isola, indipendentemente dall'effettivo ingresso nelle aree protette, per cui il cittadino sarebbe chiamato ad assolvere il pagamento anche se non visita quest'ultime, con ciò – ha ritenuto il Commissario - vanificando la finalità della norma che è quella di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali. L'art.6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, stabilisce che la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale “nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato.” Il nuovo tributo non deve creare “disarmonie o incoerenze con il sistema tributario statale”, il quale, allo stato attuale – ha sottolineato il Commissario - prevede l'imminente introduzione di un'imposizione comunale correlata allo sbarco sulle isole minori, che viene prevista quale alternativa all'istituzione dell'imposta di soggiorno. La disarmonia con il sistema tributario statale è rinvenuta nel contrasto con il principio generale dell'ordinamento che esclude doppie imposizioni sul medesimo presupposto, in quanto il semplice ingresso nella Regione potrebbe configurare anch'esso un'imposta di soggiorno regionale. Siffatto prelievo appare essere in contrasto sia con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci, e sia con l'art. 120 della Costituzione che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni. Infine – conclude il Commissario - l'istituzione di un nuovo tributo richiede che gli elementi caratterizzanti dell'imposizione, vale a dire il presupposto in positivo, la soggettività passiva, la base imponibile e la misura dell'importo dovuto, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 23 della Costituzione, debbano essere fissati dalla legge regionale che, invece, nulla

	<p>disporrebbe al riguardo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la revisione con aumenti del 30 per cento di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali (comma 31); - gli obblighi a carico del commissario liquidatore dell' ESPI e dell' EMS per pervenire alla chiusura della liquidazione di detti enti entro il 31 dicembre 2012, con il trasferimento alla Regione dei beni rimasti invenduti (commi 32 e 33); - previsione che siano i soggetti richiedenti a pagare gli oneri istruttori connessi all' attività dell' ARPA, per il rilascio di pareri e i controlli ambientali, secondo procedure che saranno definite con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, di concerto con l'Assessore per l' economia. (comma 34). Il comma 34 è stato impugnato per violazione dell' articolo 97 della Costituzione per l' asserita estrema genericità della norma, che demanda all'Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, di concerto con quello per l'economia, il compito di emanare un decreto attuativo. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte ove ha ritenuto che la assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una pubblica amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge, violi il principio di legalità sostanziale.
<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Quinto d'obbligo</i></p>	<p>L'articolo 7 detta misure volte al contenimento della spesa pubblica, in considerazione degli obblighi a cui le Regioni devono adeguarsi alla luce del decreto legge n. 201 del 2011. La norma opera una riduzione degli oneri per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto i collegamenti marittimi con le isole minori, purchè il periodo residuo del contratto sia superiore a sei mesi.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p>Interventi per la crescita. Disposizione per la salvaguardia della produzione agricola e per il sostegno agli investimenti. Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.</p>	<p>L'articolo 8 presenta un contenuto eterogeneo.</p> <p>I commi da 1 a 7 comprendono disposizioni volte al sostegno della produzione agricola regionale. In particolare, si rafforzano i controlli relativi al rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e si prevede che l'utilizzo dei prodotti</p>

Art. 8.

Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.

biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 25/2001 attribuisca un punteggio aggiuntivo negli appalti per i servizi di ristorazione collettiva.

I commi da 8 a 12 mirano a incentivare il settore della produzione di energie rinnovabili e, soprattutto, il cosiddetto "piccolo fotovoltaico". Si prevede, a tal fine, che sia costituito un fondo immobiliare presso l'IRFIS FinSicilia per la concessione di garanzie .

La previsione di cui la comma 8 del conferimento di immobili di proprietà della Regione in un fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-FinSicilia è stata ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione per via della genericità della dizione "immobili di proprietà della Regione".

Il comma 9 è stato valutato non conforme agli artt. 81 e 97 della Costituzione in considerazione della laconicità del suo tenore letterale e dell'assenza di un limite o criterio per l'assolvimento della garanzia diretta da parte della regione.

Il successivo comma 10 sarebbe di dubbia interpretazione in quanto non coordinato con la precedente disposizione di cui al comma 9 e apparirebbe, pertanto, affetto da irragionevolezza e in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il Commissario ha conseguentemente impugnato il comma 12 limitatamente all'inciso "8, 9, 10.

Il comma 13 prevede che si applichi nella regione quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legge n. 78/2010 in materia di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo.

I commi da 14 a 17 prevedono che per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, la dilazione del pagamento, di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili. Si stabilisce, altresì, che gli interessi dovuti per tale dilazione e gli interessi di mora dovuti sulle somme iscritte a ruolo e non versate, di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973,

	<p>sono rideterminati con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia.</p> <p>I commi da 14 a 17 sono stati impugnati in quanto disciplinanti materie di competenza statale; invero, sottolinea il Commissario dello Stato, la potestà legislativa concorrente attribuita alla Regione Siciliana in materia di riscossione dei tributi è riconducibile esclusivamente all'organizzazione del servizio e non agli aspetti sostanziali della disciplina della riscossione dei debiti tributari.</p> <p>Il comma 18 reca disposizioni circa gli orari di apertura delle grande strutture di vendita e prevede una sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture. Di detto comma, il Commissario dello Stato ha prospettato il contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione, in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e, in specie, contrasterebbe con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211.</p>
<p>Art. 9. <i>Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale</i></p>	<p>In relazione a servizi resi dalle cooperative e dai loro consorzi nel settore socio-assistenziale, si autorizza l'intervento dell'IRCAC come cessionario in operazioni di cessione irrevocabile del credito pro-soluto, nonchè nella concessione di contributi in conto interessi per le operazioni di cessione di crediti a istituti di credito. Si demanda all'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, l'adozione delle relative disposizioni attuative.</p>
<p>Art. 10. <i>Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese</i></p>	<p>Si prevede che gli interventi di cui all'accordo di programma relativo al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imprese possano essere attuati, da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive, anche secondo la modalità "a regia". Si stabilisce , altresì, che le relative risorse finanziarie non possano essere</p>

	utilizzate per partecipazioni azionarie e per il conferimento di capitale. E' data priorità, in fine, alle gare per gli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane di competenza dell'UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto di lavori pubblici).
Art. 11. <i>Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa</i>	
Co. 1	Estende l'esenzione dal pagamento della quota regionale dell'IRAP per cinque periodi di imposta, già prevista dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 11 del 2012 per le imprese "che si costituiscono o iniziano l'attività nel 2011 e nel 2012", a quelle che si costituiscono o iniziano l'attività nel 2013.
Co. 2	Estende agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2013, anziché a quelli posti in essere fino al 31 dicembre 2011, come attualmente stabilito, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002 (comma impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., in quanto nella allegata relazione tecnica non viene indicato il criterio seguito per la determinazione della minore entrata)
Co. 3	Apporta modifiche all'articolo 1, comma 7 della legge regionale n. 9 del 2012, il quale prevede che il trattamento economico complessivo dei titolari di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non possa essere stabilito in misura superiore a quello corrisposto al precedente titolare dello stesso incarico, stabilendo una deroga a tale divieto in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti ad esterni ai sensi dell'art. 9, comma 8 della l.r. n. 10 del 2000. (comma impugnato dal Commissario dello Stato in quanto, introducendo un regime preferenziale per i dirigenti esterni in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001, è stato ritenuto adottato in violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto

	<p>privato, nonché, in quanto contrastante con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 78/2010 volto al contenimento della spesa in materia contrattuale, dell'art 117, comma 3 Cost., oltre che in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.)</p> <p>Inserisce dopo l'articolo 1 della stessa legge regionale n. 9 del 2012 un articolo 1-bis in tema di mobilità interna del personale regionale, ai sensi del quale ai dipendenti delle amministrazioni regionali può essere imposto, su richiesta del datore di lavoro, di svolgere la propria prestazione in un diverso luogo e in una diversa sede sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, nel rispetto di criteri generali individuati dall'Amministrazione regionale.</p>
Co. 4	<p>Fissa al 2012 l'efficacia delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti agenti tecnici esattoriali stagionali e part-time. (comma impugnato in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 97, 51, Cost. per il suo sostanziale effetto di impedire lo svolgimento di nuove selezioni consolidando piuttosto posizioni di lavoro precario).</p>
Co. 5	<p>Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 10, in tema di modalità di designazione, composizione, durata del Comitato direttivo dell'ARAN Sicilia.</p>
Co. 6	<p>Prevede che l'ARAN Sicilia sia articolata in due strutture intermedie e si avvalga esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.</p>
Co. 7	<p>Stabilisce che l'indennità spettante ai membri regionali della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, determinata dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2007 in misura pari a quella spettante agli assessori regionali, non possa essere superiore a quella spettante ai componenti statali.</p>
Co. 8	<p>Prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti sia svolto a titolo onorifico.</p>

Co. 9	<p>Apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1956, che attribuisce al Presidente della Regione e agli assessori una indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente al Presidente e ai vicepresidenti dell'Assemblea regionale siciliana, precisando che tra gli assessori sono compresi anche quelli non parlamentari, ai quali si applicano pure le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale n. 44 del 1965, relative alla indennità spettante ai membri dell'ARS e alla diaria a questi spettante a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo.</p>
Co. 10	<p>Riduce il trattamento economico di cui al precedente comma, per gli assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 maggio 2012.</p>
Co. 11	<p>Sopprime i servizi pianificazione e controllo strategico degli assessorati regionali, trasferendo le relative funzioni al Servizio di valutazione e controllo strategico della Presidenza della Regione, sino all'insediamento, previsto dal regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 5 del 2011, dei nuovi soggetti competenti per la valutazione delle <i>performance</i> .</p>
Co. 12	<p>Sopprime l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 36 del 1990, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (comma impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost , nella parte in cui le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.bis della legge regionale n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili, in contrasto con l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, disposizione</p>

	quest'ultima che si costituisce come principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica).
Co. 13	Apporta, in relazione a quanto previsto nel comma 12, le conseguenti modifiche alla Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in particolare per quanto concerne l'articolazione dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
Co. 14	Demanda ad apposito decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera di Giunta, il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia regionale per l'impiego, nonché la definizione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, a cui tali compiti sono devoluti.
Co. 15	Prevede, a fini di contenimento della spesa, la difesa in giudizio del Fondo pensioni Sicilia anche da parte degli avvocati con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso l'Amministrazione regionale
Co. 16	Consente alla Regione a agli enti regionali di avvalersi della difesa in giudizio da parte degli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale. (comma impugnato per contrasto con l'art. 117 , comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la materia "giurisdizione e norme processuali") .
Co. 17	Inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2011, il quale prevede la soppressione della commissione edilizia comunale, un comma 1-bis, nel quale si precisa che per effetto di tale soppressione, la commissione edilizia cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalla legge.
Co. 18	Riduce del trenta per cento la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, tra cui sono da comprendersi le segreterie tecniche e particolari.
Co. 19	Rinvia alla formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura l'applicazione di quanto stabilito nel comma precedente.
Co. 20	Stabilisce che l'obbligo di adeguamento al

	<p>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dei progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011, concernente gli appalti pubblici, decorra, anziché “successivamente al 31 dicembre 2011”, come previsto dall’art. 31, comma 1 della stessa legge, “successivamente al 31 dicembre 2012”. Entro tale data sono fatte salve le variazioni e le modifiche di progetti relativi ad infrastrutture varie.</p>
Co. 21 e 22	<p>Il comma 21 dichiara immediatamente applicabili nella Regione, per la stagione venatoria 2012-2013, la proposta di Piano e la modifica di proposta del Piano conseguente alla legge regionale n. 19 del 2011, rispettivamente pubblicate in GURS 3 giugno 2011 e in GURS 16 marzo 2012.</p> <p>Il successivo comma 22 rinvia a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’ambiente del 17 ottobre 2007 l’esercizio dell’attività venatoria all’interno dei Siti Natura 2000.</p> <p>Entrambi i commi sono stati impugnati per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, comma 1 e comma 2, lett. s) della Costituzione in quanto, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, ritenuto in contrasto con le direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e con la normativa di attuazione di queste ultime</p>
Co. 23	<p>Sancisce l’applicazione delle disposizioni contenute nei successivi commi 24-30, facendo salve le disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010, già vigenti nel territorio della Regione, ai fini del contenimento della spesa e dei costi degli apparati istituzionali.</p>
Co. 24	<p>Limita al rimborso delle spese, e a gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta, il compenso dovuto a chi svolga incarichi conferiti dagli enti regionali di cui alla legge regionale n. 10 del 2000, ivi compresa la partecipazione ad organi collegiali.</p>
Co. 25	<p>Abroga l’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, che consente all’Assessore competente in materia di agricoltura di avvalersi di un gruppo di supporto tecnico per l’effettuazione di studi,</p>

	ricerche ed indagini conoscitive nel settore agricolo.
Co. 26	<p>Abroga l'articolo 122 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", in tema di "Esperti programmazione" che così recita:</p> <p>"1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è abrogato.</p> <p>2. La spesa relativa alle finalità di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 6, non può eccedere lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2005 nella UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112507". (comma impugnato in quanto ritenuto privo di effetti e tale da generare dubbi interpretativi dal momento che dall'abrogazione di una norma non discende la riviviscenza della precedente disciplina, e pertanto affetto da irragionevolezza e in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.).</p>
Co. 27	<p>Modifica il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2006, che prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 al Dipartimento bilancio e tesoro, finanze e credito e Corpo regionale delle miniere. Le parole "finanze e credito e Corpo regionale delle miniere" vengono soppresse.</p>
Co. 28	<p>Limita il rimborso dei voli effettuati dal personale regionale nel corso di missioni e spostamenti legati al servizio al costo della tariffa in classe economica.</p>
Co. 29	<p>Sancisce l'esclusività e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico, degli incarichi di sovrintendente o direttore degli enti teatrali o artistici regionali, precisando che i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi (comma impugnato dal Commissario dello Stato, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato).</p>
Co. 30	<p>Sopprime i comitati tecnico-scientifici degli enti parco, devolvendone le funzioni al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.</p>

Co. 31	Sostituendo il comma 1 dell'art. 44 della l.r. n. 6 del 2009, autorizza l'Assessore per le risorse agricole e alimentari a procedere con proprio decreto alla riorganizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico. Prevede la decadenza dei consigli di amministrazione dei consorzi in carica e la liquidazione dei consorzi che non vengano riconfermati in seguito alla riorganizzazione, nonché la devoluzione delle funzioni dei consorzi soppressi al Dipartimento regionale della pesca.
Co. 32	Stabilisce in "60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge" il termine per l'adozione del decreto di cui al comma precedente.
Co. 33	Abroga il comma 5 dell'art. 44 della l.r. n. 6 del 2009, relativo alla decadenza dei commissari straordinari.
Co. 34	Aggiunge, dopo il comma 6 dell'art. 44 della l.r. n. 6 del 2009, un comma 6 bis che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del comma 1 dello stesso articolo (come sostituito dal comma 31).
Co. 35	Prevede che il trattamento economico complessivo dei dirigenti apicali di istituti, aziende e organismi vari finanziati o controllati dalla Regione non possa superare il 50 per cento del trattamento economico percepito dai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale (comma impugnato dal Commissario dello Stato, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. 1) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato, in quanto il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dai contratti collettivi e in generale dal Titolo III del d.lgs. 165/2001).
Co. 36	Si prevede che dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego non deriverà alcun compenso.
Co. 37	Si proroga di ventiquattro mesi il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata.
Co. 38	Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni siano tenute a risarcire il

	danno derivante dall'inosservanza del termine per la conclusione del procedimento solo ove siano state previamente diffidate ad agire.
Co. 39	Si abroga l'articolo 28 della legge regionale n. 12/2011 riguardante l'attribuzione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente delle competenze in materia di demanio idrico fluviale.
Co. 40	Si abroga la disposizione istitutiva del Comitato regionale della tutela dell'ambiente nonché quella concernente le relative competenze.
Co. 41	In materia di valutazione ambientale strategica (VAS), si abrogano i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale n. 6/2009. Il comma 3 escludeva dalla VAS gli strumenti urbanistici deliberati prima del 31 luglio 2007; il comma 4 stabiliva che per gli strumenti urbanistici adottati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, l'Assessorato regionale competente effettuasse la VAS sulla base del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 6/2009.
Co. 42	Si stabilisce che sui piani regolatori generali, sulle loro revisioni e sulle loro varianti generali non ancora adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Dipartimento regionale dell'urbanistica effettui la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui all'art. 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. Il comma è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto ritenuto invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente; in particolare, la disposizione sembrerebbe finalizzata a sottrarre i piani regolatori generali adottati, e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio, alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica cui devono obbligatoriamente soggiacere tutti i piani e programmi ai sensi della direttiva n. 2001/41/CE e del decreto

	legislativo n. 152/2006.
Co. 43	Si abroga la previsione secondo cui l'Assessore regionale per la salute, nella determinazione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, debba salvaguardare il gettito derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21/2003 in materia regime di esenzione dalla medesima partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Co. 44	Si stabilisce che, al fine di mitigare l'impatto sulle fasce sociali più deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, si proceda secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21/2003.
Co. 45	Si precisa che dall'attuazione del comma 44 non possa derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e si indicano le modalità con cui farvi fronte.
Co. 46	Si autorizza il Ragioniere generale della Regione a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45.
Co. 47	Si prevede che nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, siano abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.
Co. 48	In materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 1, comma, 1, del decreto legge n. 400/1993.
Co. 49	Si stabilisce che qualora i comuni non presentino le proposte di piano di utilizzo della aree demaniali marittime, l'intervento sostitutivo dell'Assessore regionale competente si eserciti secondo la procedura di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 78/1981.
Co. 50	Si autorizzano gli ERSU della Sicilia a effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura

	<p>finanziaria degli interventi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.</p>
Co. 51	<p>Si rinvia al 2012 la decorrenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 in tema di trasferimenti annuali a favore di enti.</p>
Co. 52	<p>Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese, si autorizza l'IRFIS-FinSicilia ad utilizzare, fino alla concorrenza di 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto secondo modalità che saranno definite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia.</p>
Co. 53	<p>Si stabilisce che l'apporto finanziario di cui al comma 53 è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale.</p>
Co. 54	<p>Si stabilisce che l'apporto finanziario di cui al comma 53 non possa superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie.</p>
Co. 55	<p>Si prevede che l'Assessore regionale per l'economia chieda alla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonome locali la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,</p>

	lettera a della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Co. 56	Si costituisce presso l'IRFIS un fondo unico a gestione separata in cui confluiscono le risorse già destinate, dalle leggi elencate nella disposizione in commento, a una serie di regimi di aiuto.
Co. 57	Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, si autorizza l'Assessore per le attività produttive a prorogare la convenzione con Artigiancassa S.p.A., fino al pieno recepimento nello Statuto della Regione siciliana delle norme concernenti il decentramento amministrativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. Il Commissario dello Stato ha impugnato la disposizione in commento ritenendo che la proroga della convenzione con l'Artigiancassa S.p.A. configuri nella sostanza l'affidamento dell'appalto di un servizio in deroga alle normali procedure di gara. Si invade così la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di concorrenza esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle sulle procedure di affidamento.
Co. 58	Si prevede che anche il personale dirigenziale sanitario professionale tecnico amministrativo sia escluso dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11/2010 il quale prevede che sino al 31 dicembre 2013 i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli.
Co. 59	Si stabilisce che nelle aziende del servizio sanitario regionale, i componenti del collegio sindacale non possano essere nominati per più di due volte nella medesima azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico.
Co. 60	Si prevede che le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono

	<p>essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Si demanda a una delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale de l'individuazione delle condizioni di erogazione dei suddetti prestiti.</p>
Co. 61	<p>Si stabilisce che il personale delle società regionali dimesse a seguito del riordino delle medesime, e per le quali è stata già disposta la liquidazione, sia trasferito in altre società, nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.</p> <p>La disposizione è stata oggetto di impugnativa da parte del commissario dello Stato che ne ha prospettato il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede un generale ed automatico transito del personale appartenente a società a totale e/o a parziale partecipazione regionale poste in liquidazione in altre società a capitale pubblico senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti.</p>
Co. 62	<p>Si autorizza per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia di euro da trasferire agli enti gestori delle riserve naturali.</p>
Co. 63	<p>Si stabilisce che al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante la fase di <i>start-up</i>, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in tema di patto di stabilità regionale.</p>
Co. 64	<p>La norma si inserisce in un sistema di riforma della gestione dei rifiuti introdotto con la legge regionale n. 9 del 2010, dettando una procedura acceleratoria delle gestioni liquidatorie dei consorzi e delle società d'ambito. Si prevede che le attuali gestioni</p>

	cessino entro il 30 settembre 2012, con la contestuale estinzione degli organi gestori. Le posizioni debitorie vengono ripianate mediante anticipazioni finanziarie da parte della Regione, che saranno recuperate, sulla base di un piano di rientro, entro 10 anni.
Co. 65	Si sopprime il <i>dies a quo</i> per la nomina da parte dell'Assessore regionale per l'energia di un commissario <i>ad acta</i> per l'avviamento delle srr (società per la regolamentazione dei rifiuti).
Co. 66. e 67	In relazione alla nuova individuazione degli ambiti territoriali ottimali, i due commi introducono la possibilità di creare bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purchè la scelta venga motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
Co. 68	Autorizza la Regione a creare un sistema unitario di riscossione dei tributi e delle tasse derivanti dalla gestione integrata dei rifiuti.
Co. 69-71	I commi da 69 a 71 prevedono che l' IRCAC possa concedere finanziamenti agevolati ai consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per impresa aggregata per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (cosiddetto <i>de minimis</i> generale). Per favorire detto processo di integrazione tra le cooperative siciliane, l' IRCAC utilizza le disponibilità finanziarie del fondo unico di cui all' articolo 63 della legge regionale 6/1997.
Co. 72	Il comma 72 disciplina l' iter di attuazione delle previsioni di cui ai commi 69-70-71, prevedendo una delibera del Consiglio di Amministrazione dell' IRCAC, che fissi la misura delle agevolazioni, con una modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese ,sottoposta all' approvazione della Giunta regionale
Co. 73 e 74	I commi 73 e 74 novellano l' articolo 7 della legge regionale 25/2011, in materia di contributi concessi sui finanziamenti alle

	cooperative e alle imprese agricole per il consolidamento delle esposizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali, prevedendo la possibilità di estendere i contributi alle cooperative del settore della pesca e ripartendo la competenza istruttoria tra Dipartimento per gli interventi strutturali in agricoltura per le imprese singole e associate e l' IRCAC per le società cooperative.
Co. 75	Il comma 75 estende alle imprese che operano nel comparto della pesca la previsione di cui all' articolo 31 della legge regionale 25/2011, in tema di finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative
Co. 76	Il comma 76 riforma la disciplina vigente (articolo 7 della legge regionale 12/1963) in tema di concessione da parte dell' IRCAC di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari per cooperative e consorzi, nel rispetto delle condizioni e i limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006, prevedendo altresì la misura massima del contributo interessi, le procedure per l' erogazione del contributo e il procedimento di attuazione dell' articolo, come novellato.
Co. 77	Il comma 77 prevede che l' IRCAC, in sede di modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, contempli la possibilità di intervenire con il credito agevolato in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa.
Co. 78 - 80	I commi da 78 a 80 prevedono la proroga di ventiquattro mesi dei termini per le cooperative edilizie e le imprese impegnate nella realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata, che si trovano in graduatorie per interventi richiamati da alcune leggi statali e regionali, semprechè risultino ancora interessate alla realizzazione degli interventi.
Co. 81	Il comma 81 proroga al 31 dicembre 2012 il termine perché gli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano fruire di una riduzione del 25 per cento sul prezzo di acquisto dell' immobile.

Co. 82 – 84	<p>I commi da 82 a 84 prevedono che con decreto dell' Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sia fissato il canone annuo meramente ricognitorio per le concessioni demaniali marittime per la pesca ed acquicoltura previste da leggi statali, con la previsione che detto canone si applichi anche ai soggetti esercenti l' attività di acquicoltura e maricoltura che destinino il 5 per cento della massa prodotta al ripopolamento delle specie ittiche. I commi 82, 83 e 84 sono stati impugnati per violazione dell' articolo 117, 2° comma, lettera e) della Costituzione. Le disposizioni – osserva il Commissario - prevedono l' applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ricognitorio richiamando a tal fine norme statali abrogate da 8 anni. Per l' applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per costante giurisprudenza non rileverebbe tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell' art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall' uso del bene demaniale. Siffatto presupposto per il Commissario non può di certo ritenersi sussistente per gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che svolgono un' attività imprenditoriale. La norma in questione quindi creerebbe un “innegabile” vantaggio per le imprese siciliane alterando la <i>par condicio</i> tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza di cui all' art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione.</p>
Co. 85 e 86	<p>I commi 85 e 86 intervengono sulla disciplina recata dall' articolo 6 della legge regionale 17/2004 in tema di riscossione agevolata dei crediti della Regione per l' uso di beni demaniali e patrimoniali, prevedendo</p>

	<p>gli effetti che conseguono alla sottoscrizione del verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, in termini di regolarizzazione del rapporto e successivo rilascio della concessione su beni demaniali e patrimoniali con corresponsione del solo canone di concessione per tutto il periodo di occupazione del bene. Il comma 86 è stato oggetto di impugnativa. Il Commissario ha rilevato che non appare conforme al principio di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione consentire ai soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, previsto dall'art. 6 della L.R. n. 17/2004, per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione, la corresponsione per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento, così come previsto per la generalità dei concessionari di beni pubblici.</p>
Co. 87 e 88	<p>I commi 87 e 88 prevedono che le operazioni di finanziamento concesse alle imprese e alle cooperative dall'IRCAC, dalla CRIAS e dall'IRFIS, possano essere sospese, su richiesta, per 12 mesi dal pagamento delle rate in scadenza, con conseguente traslazione del piano di ammortamento riferito al capitale per uguale periodo ed allungamento dell'ammortamento, non superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per quelli a medio e lungo termine. Il comma 88 è stato impugnato per manifesta irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto riproduce la disposizione del precedente comma 87.</p>
Co. 89 - 91	<p>I commi da 89 a 91, al fine di favorire una corretta alimentazione nella popolazione scolaresca contrastando l'obesità e il sovrappeso giovanile, prevedono che sia promossa nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole, attraverso azioni</p>

	<p>che saranno specificate e stabilite dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con gli Assessorati delle salute e delle risorse agricole ed alimentari.</p>
<p>Co. 92 - 96</p>	<p>I commi da 92 a 94 intervengono in materia di organizzazione della struttura dell'Amministrazione regionale, prevedendo la soppressione del Dipartimento regionale Azienda regionale delle foreste demaniali, le cui funzioni – richiedenti un esercizio unitario a livello regionale-sono trasferite al Comando Corpo forestale della Regione, mentre sono trasferite alle province le funzioni del Dipartimento, anche in materia di antincendio boschivo, che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale . L'attuazione di detta previsione è demandata ad un regolamento da emanare entro 3 mesi. I commi 95 e 96 operano le conseguenti modifiche alle previsioni di legge riguardanti le denominazioni e le competenze dei pertinenti rami dell'Amministrazione regionale. I commi da 92 a 96 sono stati impugnati in quanto ritenuti viziati da irragionevolezza e perciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Essi – ha rilevato il Commissario -introducono una disciplina incompatibile con il precedente art. 6, comma 22, prevedendo la soppressione del dipartimento regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma 22 dell'art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei prodotti di bosco. Le norme relative al trasferimento di competenze e funzioni del dipartimento in questione risulterebbero estremamente indeterminate non indicando alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative delle stesse.</p>
<p>Co. 97</p>	<p>Il comma 97 stabilisce che gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge regionale</p>

	<p>10/1991 possano prorogare sino al 2013 i contratti del personale dei lavoratori socialmente utili di cui al Fondo unico del precariato, al fine di garantire i servizi erogati e permanendo il relativo fabbisogno organizzativo. Il comma 97 è stato impugnato per violazione degli articoli 117 , 2° comma , lettera l) e 3° comma . Ciò in quanto la disposizione, nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.</p>
Co. 98	<p>Il comma 98 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura applichino la normativa statale sul contenimento della spesa pubblica e non l'analoga disciplina prevista dalla Regione per gli enti che usufruiscono di trasferimenti diretti.</p>
Co. 99 – 101	<p>I commi da 99 a 101 dettano misure in favore del personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell' Ente Fiera del Mediterraneo, privo dei requisiti anagrafici e retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Detto personale è trasferito nell' area transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais, con applicazione delle previsioni che riguardano il relativo personale in merito alla cessazione del rapporto. L' onere di spesa è quantificato per gli esercizi finanziari del triennio 2012-2014 (1237 migliaia di euro per il 2012 e 1350 migliaia di euro per il 2013 e 2014) e a regime, pari a 1350 migliaia di euro, attraverso le riduzioni di spesa autorizzata dall' articolo 71 della legge regionale 17/2004 (Fondo unico del precariato).</p>
Co. 102	<p>Il comma 102 fa salvi i concorsi interni riservati al personale dipendente espletati in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della</p>

	<p>legge 127/1997, ove i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per almeno 10 anni. Detta norma è stata impugnata in quanto essa realizzerebbe una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni. Il Commissario ha rilevato che in assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l'esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all'impiego pubblico e, dall'altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p>
Co. 103	<p>Il comma 103 prevede che gli enti locali siano autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, il personale già in servizio con contratto a tempo determinato ed assunto tramite pubblica selezione che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale. Detta disposizione è stata censurata per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolverebbe, secondo il Commissario dello Stato, in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offrirebbe adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente</p>

	aperto delle procedure selettive
Co. 104	Il comma 104 apporta modifiche all' articolo 11 della legge regionale 11/2005 in tema di aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi e concessi dagli assessorati. La norma, come novellata, disciplina le modalità di erogazione del finanziamento, prevedendo che la gestione delle operazioni di finanziamento possa essere affidata a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
Co. 105	Il comma 105, sostituendo il vigente articolo 25 della legge regionale 10/1999, conferisce all' Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari il potere di legittimare i suoli armentizi non indicati in catasto come trazzere o sedi viarie, mentre il medesimo Assessore è autorizzato a vendere le porzioni di sedi viarie non destinate al transito né ad esigenze di uso pubblico in base a previsioni degli strumenti urbanistici. Al predetto comma è previsto venga data attuazione con decreto del Presidente della Regione. Secondo il giudizio del Commissario dello Stato, l' impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost. Essa infatti demanderebbe ad un decreto del Presidente della Regione l'emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio, senza contenere l'indicazione di alcun criterio per l'esercizio di tale potere.
Co. 106	La norma prevede che il Governo presenti un disegno di legge che armonizzi i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza con le retribuzioni dello stesso personale regionale.
Co. 107	Introduce la possibilità di istituire all'interno delle riserve naturali e dei parchi dei servizi aggiuntivi di assistenza, ricettività ed ospitalità. L'affidamento di tali servizi avviene mediante concessione a terzi individuati mediante le regole di evidenza pubblica.
Co. 108	Si sopprime la norma che consente all'ente

	parco di gestire direttamente o in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Co. 109	La norma prevedeva la riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore dei gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia". Tale disposizione è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, che l'ha ritenuta discriminatoria in relazione alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del trattato europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120 della Costituzione.
Co. 110	Si sopprimono le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, devolvendo le relative funzioni al Dipartimento regionale dell'ambiente.
Co. 111	Si abroga la norma che contiene il tetto massimo dei contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013, a favore dei distretti turistici.
Co. 112	Si intendeva modificare l'art. 45 della L.R. n. 9/2009, che consente di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o addirittura la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari. La norma è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, che l'ha ritenuta in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. La disposizione assumeva i connotati di una sanatoria che, in assenza di una dimostrazione dell'esistenza di un preminente e rilevante interesse pubblico, rende arbitraria la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina generale per il settore.
Co. 113	La disposizione in questione intendeva introdurre una deroga a quanto prescritto dall'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 rendendo lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del codice

	dell'ambiente con la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato. Pertanto, il Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, ha impugnato la norma, poiché il legislatore regionale avrebbe esorbitato dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale. La norma viola l'articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) Cost., nonché l'art. 14 dello Statuto speciale per interferenza in materia penale.
Co. 114	Viene ampliata la categoria dei soggetti gestori delle riserve naturali, includendovi anche i comuni.
Co. 115	Autorizza l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ad erogare in maniera uniforme contributi a favore di scuole primarie paritarie che abbiano stipulato convenzioni con gli uffici scolastici regionali.
Co. 116	La disposizione prevedeva una deroga ai limiti di età indicati nel comma 2, art. 4 della legge n. 362 del 1991, che recita: <i>“Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”</i> . La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato, che ha sostenuto la mancanza di competenza in capo alla Regione, trattandosi della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, che deve essere ricondotta “al titolo di competenza concorrente della tutela della salute”
Co. 117	Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa, la norma amplia la sfera dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che abbiano non

	solo la sede ma anche un'unità locale nel territorio dell'isola.
Co. 118	La norma è stata impugnata in quanto riproduttiva dei medesimi contenuti del comma precedente.
Co. 119	E' riconosciuta alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili la possibilità di avviare la procedura di legittimazione dei beni occupati.
Co. 120	La disposizione introduceva forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, la norma è stata impugnata dal commissario dello Stato, in quanto in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.
Co. 121	Prevedeva un contributo a favore delle scuole primarie paritarie che non avessero stipulato la convenzione prevista dal DPR n. 23 del 2008. Il Commissario dello Stato ha impugnato tale disposizione, perché non specifica l'esercizio finanziario a carico del quale viene posta l'erogazione del contributo in favore delle scuole paritarie
Co. 122	La norma prevedeva una diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo di cui all'art. 2 L.R. 16/1995. E' stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, in quanto, non solo non tiene conto delle previsioni dello Statuto dell'Unione Italiana Ciechi, ma anche privilegia inspiegabilmente una sezione provinciale (quella di Palermo) per la designazione dei rappresentanti di un Ente che svolge un'attività in ambito regionale.
Co. 123	Si stabilisce che le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi siano determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione

	<p>in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi da 123 a 127 per contrarietà al principio della ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto contenenti disposizioni identiche e/o confliggenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11.</p>
Co. 124	<p>Si demanda a un decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari la determinazione delle modalità di calcolo dei canoni e l'individuazione dei valori unitari di cui al comma 123. Norma impugnata (vedi commento al co. 123)</p>
Co. 125	<p>Si stabilisce che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al comma 124, debbano essere riviste e le concessioni in corso sulla base delle tariffe scaturenti dal predetto decreto. Norma impugnata (vedi commento al co. 123)</p>
Co. 126	<p>Si prevede che le richieste di proroga e di rinnovo delle concessioni siano sospese con sino all'entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo di cui ai commi 123, 124 e 125. Norma impugnata (vedi commento al co. 123)</p>
Co. 127	<p>Si stabilisce che le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco debbano essere annullate con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali. Norma impugnata (vedi commento al co. 123)</p>
Co. 128	<p>Si prevede che gli oneri di urbanizzazione delle aree ex ASI saranno versati all'Istituto regionale per le attività produttive quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto.</p>
Co. 129	<p>Si autorizzava l'amministrazione regionale a concedere contributi sotto forma di versamenti per il pagamento di oneri previdenziali a favore dei dipendenti di enti con finalità sociale, concessionari ovvero convenzionati con la pubblica amministrazione. La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato, in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Non appariva invero</p>

	<p>conforme al principio di buon andamento della P.A. porre a carico della stessa gli oneri degli enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti.</p>
Co. 130	<p>Si tratta di una proroga di ulteriori ventiquattro mesi concessi ai privati per la presentazione delle istanze relative ad interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti ovvero ad interventi volti al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.</p>
Co. 131 – 141	<p>I commi da 131 a 141 necessitano di una trattazione unitaria, contenendo disposizioni connesse tra loro. Si autorizzava l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a finanziare opere di costruzione e manutenzione straordinaria appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni. Le opere dovevano essere eseguite da lavoratori che avessero presentata la dichiarazione di disponibilità al centro per l'impiego. Le disposizioni successive dettavano le modalità ed i criteri di realizzazione, prevedendo il numero dei cantieri da realizzare in ogni comune, con le relative spese finanziabili. Le norme sono state impugnate dal Commissario dello Stato, in quanto ritenute in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione circa l'idoneità di copertura prevista dal comma 139 ovvero sia le disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013.</p>
Co. 142	<p>La norma prevedeva un'estensione della deroga al divieto di nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali che già in atto, in forza del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 16/98, richiamato dal comma in commento, non opera per le costruzioni di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie degli uffici centrali e periferici del dipartimento foreste e dell'azienda foreste demaniali. Il comma in esame estendeva la deroga di cui al citato comma 8 a una serie di soggetti (enti parco, operatori agricoli, associazioni di produttori ed operatori ambientali) ed ai comuni. Veniva indicata la finalità da perseguire (la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna) e</p>

	<p>la tipologia delle strutture da costruire che devono essere precarie e necessarie alla vendita di prodotti agricoli locali e alla fruizione di servizi.</p> <p>Il comma è stato impugnato dal Commissario dello Stato in relazione alla violazione degli articoli 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in quanto, ad avviso del Commissario, produrrebbe una grave compromissione della tutela del paesaggio e dell'ambiente.</p>
Co. 143	<p>La norma fornisce un'interpretazione del comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/98, relativa al riordino della legislazione forestale. L'articolo cui ci si riferisce interviene in particolare in materia di piani di gestione forestale sostenibile, piani dei quali si stabilisce il contenuto, la procedura e le modalità di approvazione. Il comma 10 prevede che le concessioni e i contratti di vendita relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possano avere durata inferiore a nove anni; la norma proposta ha lo scopo di chiarire che anche gli atti aggiuntivi stipulati ai sensi del predetto comma siano adeguati al nuovo periodo di riferimento.</p>
Co. 144	<p>Il comma 144 introduce una modifica alla l.r. n. 30/2000 ed in particolare all'art. 8 della stessa legge che disciplina le procedure per le variazioni territoriali comunali. In particolare esso mira a precisare le caratteristiche dell'interesse qualificato che legittimano la partecipazione alla consultazione referendaria delle popolazioni interessate. La norma prevede che esso debba intendersi riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per la suddetta popolazione residente nei comuni interessati dalle proposte di variazione.</p>
Co. 145	<p>La norma introduce un nuovo comma nell'art. 8 della l.r. n. 8/2000 in relazione al procedimento per l'istituzione di nuovi comuni. Si prevede che i risultati del referendum siano raccolti e valutati distintamente nell'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. Si fissano regole</p>

	precise per il calcolo del quorum relativo.
Co. 146	La norma estende l'ambito di applicazione della normativa a favore dei familiari delle vittime della mafia. In particolare si prevede la possibilità di assumere, a determinate condizioni, sino a due parenti, in linea diretta o sino al secondo grado, della vittima (e non più sino a due fratelli o sorelle della vittima). La norma è stata impugnata per presunta violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto "determina" , ad avviso del Commissario dello Stato, "oneri non quantificati".
Co. 147	La norma interviene in materia di associazioni di promozione sociale, ampliando la definizione di sedi delle loro strutture. Interviene, tuttavia, modificando una legge statale e per questa motivazione è stata impugnata dal Commissario dello Stato che ha vantato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Co. 148	Aggiunge una finalità nell'ambito di quelle elencate dalla recente legge regionale n. 1/2012 per l'impiego delle risorse finanziarie per l'edilizia sovvenzionata o agevolata. E' stata impugnata dal Commissario dello Stato in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per mancata individuazione degli oneri che comporterebbe.
Co. 149	Proroga fino al 31 dicembre 2014 (in atto è previsto al 31 dicembre 2012) il termine per la sospensione del pagamento di rate relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'IRCAC per le cooperative giovanili operanti in Sicilia
Co. 150	Si autorizza l'IRFIS – Finsiicilia a sostenere una spesa di 1300 migliaia di euro da destinare ai contributi relativi al 2012. Si demanda a un decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia la disciplina delle disposizioni applicative.
Co. 151	La norma prevede che l'incarico di Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina debba cessare entro il 30 giugno 2012, mentre in atto la sua cessazione è ancorata all'avvenuto

	completamento degli interventi sul sito previsti dal POR Sicilia 2000-2006.
Co. 152	<p>Si prevede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il pagamento delle indennità di carica ed il trattamento di missione dei consiglieri di parità, di cui alla normativa regionale richiamata dalla disposizione. Tale norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato per irragionevolezza e contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto "dispone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa senza determinare la dotazione ed indicare i mezzi di copertura di nuovi oneri.</p>
Co. 153	<p>La norma, che si autodefinisce di natura interpretativa, prevede che il rinvio al decreto legislativo 29/93 operato dalla legge regionale n. 10/2000 sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale, debba considerarsi valido ed esteso anche in relazione alle disposizioni transitorie per la suddetta Amministrazione dello Stato dettate dal citato decreto legislativo.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma vantandone l'irragionevolezza e sollevando il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sulla base della motivazione secondo cui sia l'assetto organizzativo sia il trattamento giuridico del personale dirigenziale dello Stato non sono assimilabili a quelli, anch'essi peculiari, dei corrispondenti organi e del personale della Regione. Il Commissario ha peraltro sostenuto la violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto deriverebbe dalla norma un aggravio a carico del bilancio, non quantificato e privo di copertura.</p>
Co. 154 -157	<p>I commi da 154 a 157 propongono l'istituzione dell'Ufficio regionale della persona disabile prevedendone le relative funzioni ed attività e rinviando a successivi atti governativi volti a consentirne l'attuazione.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato le citate norme per mancata quantificazione degli oneri finanziari e per mancata copertura finanziaria, deducendo un contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.</p>

Co. 158	La norma prevede il riconoscimento da parte della Regione siciliana del Soccorso alpino e speleologico siciliano come soggetto titolato a interventi di soccorso in ambiente impervio.
Art. 12. Fondi globali e tabelle	L'articolo rinvia a una serie di tabelle allegate alla legge in commento relative ai seguenti dati: importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente, importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale, importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa, leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2012-2014 stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 200), nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2012-2014. Si segnala che, nella tabella indicante gli accantonamenti negativi per far fronte alle spese, si precisa, con riferimento a talune voci, che non si produrranno effetti finanziari in quanto la norma contenente la correlativa autorizzazione alla spesa è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.
Art. 13. Effetti della manovra e copertura finanziaria	Si rinvia al prospetto allegato per l'indicazione degli effetti della manovra finanziaria e della relativa copertura. Si stabilisce, altresì, che le norme della legge si applicheranno con decorrenza dall'1 gennaio 2012, salvi i casi in cui sia diversamente disposto.
Art. 14. Norma finale	Si dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Legge regionale 9 maggio 2012, n. 27

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

Pubblicazione Gurs n. 19 dell'11 maggio 2012 S.O. n. 2

Iniziativa governativa: ddl n.800

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Nella tabella che segue, con riferimento alle previsioni di competenza (compreso l'avanzo finanziario presunto) e di cassa, sono indicati i totali relativi a ciascun anno del bilancio preventivo pluriennale 2012-2014 nonché il totale complessivo delle previsioni per il triennio:

Totali generali di bilancio (in migliaia di euro)

	2012	2013	2014	TOTALE TRIENNIO 2012-2014
Previsioni di competenza	26.266.860 (di cui avanzo finanziario 9.400.000)	15.872.389	13.967.130	56.106.379
Previsioni di cassa	23.382.408			

NOTE SINTETICHE SUGLI SCHEMI DI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE APPROVATI DALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 TER DELLO STATUTO

DDL 790 “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2 dello Statuto siciliano recante “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie”

L’Assemblea regionale siciliana, nell’esercizio del potere di iniziativa legislativa attribuitole dall’art. 41-ter dello Statuto in tema di modifiche statutarie, ha approvato nel corso della seduta n. 303 del 7 dicembre 2011, il disegno di legge n. 790-778-779-784, avente ad oggetto la riduzione da novanta a cinquanta del numero dei deputati regionali. Con tale iniziativa legislativa il Parlamento siciliano si è mosso nella direzione del contenimento dei costi degli apparati istituzionali, indicata dalla recente legge statale, e in particolare della riduzione del numero dei componenti degli organi legislativi regionali, imposta alle Regioni dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148. L’Assemblea ha peraltro ritenuto di non rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, alla speciale autonomia di cui la nostra Regione gode. Il numero di settanta, infatti, pur non essendo strettamente conforme ai parametri stabiliti dalla richiamata normativa statale, basati sul rapporto tra il numero dei componenti e consistenza demografica delle Regioni, ai sensi del quale il numero dei deputati siciliani dovrebbe essere fissato in cinquanta, è apparso consono all’esigenza di garantire un buon grado di rappresentatività dell’Assemblea regionale rispetto alla consistenza demografica della Regione, nonché una funzionalità della stessa Assemblea rispetto all’assolvimento dei propri compiti, anche tenuto conto delle competenze particolarmente ampie di cui la nostra Regione dispone in considerazione della propria specialità.

Il disegno di legge contiene pure alcune disposizioni transitorie, precisando anzitutto che la suddetta riduzione si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale con cui eventualmente si introduca la modifica statutaria proposta. Vengono inoltre previsti alcuni aggiustamenti tecnici, destinati ad operare nell’ipotesi in cui alla data di tale rinnovo non siano ancora state apportate le conseguenti modifiche alla legge regionale n. 7 del 2005, che disciplina l’elezione dell’Assemblea regionale siciliana. In particolare, si procede, in via transitoria, alla riduzione da ottanta a settantadue del numero dei seggi da assegnare nei collegi elettorali, da nove a sette dei candidati da inserire nel “listino” regionale, e da cinquantaquattro a quarantadue del numero necessario a formare una stabile maggioranza.

DDL 702 “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2 dello Statuto siciliano recante Modifiche e integrazioni dell’articolo 36 dello Statuto della Regione in materia di entrate tributarie”.

L’Assemblea regionale siciliana, nell’esercizio del potere di iniziativa legislativa attribuitole dall’art. 41-ter dello Statuto in tema di procedimenti di revisione statutaria, ha approvato nel corso della seduta n. 303 del 7 dicembre 2011, il disegno di legge 702, avente ad oggetto la modifica dell’art. 36 dello Statuto, concernente le entrate tributarie spettanti alla Regione.

In particolare, la proposta in esame intende limitare la riserva di entrate prevista a favore dello Stato dal comma 2 dell’art. 36 alle sole “entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto”, assegnando invece alla Regione, nel rispetto del principio di territorialità del gettito tributario, le imposte di produzione, anch’esse attualmente riservate allo Stato. Si prevede in particolare l’attribuzione alla Regione del gettito delle imposte di produzione sui prodotti energetici e derivati e sui gas petroliferi raffinati e immessi in consumo nel territorio della Regione, nonché del venti per cento del gettito dell’imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale ma immessi in consumo in quello di altre Regioni.

Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Nello schema che segue sono riportati gli estremi ed i titoli della leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, classificate per macrosettore e per materia.

Lo schema prescelto viene mutuato dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni.

La scelta di adottare tale suddivisione è stata dettata da esigenze di uniformità rispetto alle previsioni relative alle altre Regioni. Ciò potrebbe tuttavia provocare una qualche discrasia, con riferimento all'individuazione delle materie, rispetto alle peculiari competenze della Regione siciliana sancite negli elenchi di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto.

La classificazione individua il macrosettore e la materia prevalente fra quelle disciplinate dalle leggi prese in considerazione. Ogni legge, quindi, è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle inserite nell'apposita casella relativa alle leggi "multisetto", che interessano più settori e materie.

Fra le leggi di bilancio sono state inserite anche quelle che prevedono l'esercizio provvisorio e le leggi finanziarie, anche qualora queste leggi contengano disposizioni varie che interessano specifici settori e non prevedano interventi di esclusivo carattere finanziario. Ciò laddove il profilo finanziario è stato ritenuto prevalente in conformità, peraltro, con le scelte operate nella suddivisione prevista nel successivo schema, riportato infra, relativo alla tipologia delle leggi.

A tal proposito si precisa che vengono ricomprese nello schema anche la legge finanziaria per il 2012 e la legge di bilancio 2012 che sono state approvate il 18 aprile 2011, anche se pubblicate successivamente.

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	L.r. 30 dicembre 2011, n. 26 Norma in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione L.r. 10 gennaio 2012, n. 7 Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco L. r. 16 gennaio 2012, n. 9 Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa
Enti locali e decentramento	L.r. 20 luglio 2011, n. 16 Norme in materia di riserve in favore degli enti locali L.r. 10 agosto 2011, n. 18 Norme in materia di variazione di confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia L.r. 8 marzo 2012, n. 14 Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità	

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali.)	
	Industria	L.r. 4 novembre 2011, n. 24 Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	
	Agricoltura e foreste	L.r. 11 aprile 2012, n. 24 Lavori in economia nel settore forestale
	Caccia, pesca e itticoltura	L.r. 19 agosto 2011, n. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	L.r. 12 gennaio 2012, n. 8 Costituzione dell'istituzione regionale per lo sviluppo delle attività produttive
	Multisetto	L.r. 24 novembre 2011, n. 25 Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio
	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	L.r. 3 gennaio 2012, n. 1 Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	L.r. 11 aprile 2012, n. 25 Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Appalti	<p>L.r. 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali</p>

Leggi approvate 1 maggio 2011- 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	L.r. 12 luglio 2011, n. 14 Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale L.r. 10 gennaio 2012, n. 6 Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
	Alimentazione	
	Servizi sociali	L.r. 3 gennaio 2012, n. 3 Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere L.r. 31 maggio 2011, n. 9 Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole L.r. 12 luglio 2011, n. 13 Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 L.r. 4 novembre 2011, n. 23 Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo L.r. 3 gennaio 2012, n. 4 Promozione della Rete Scuole Alfamediali

	Formazione professionale	<p>L.r. 7 giugno 2011, n. 10 “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia</p> <p>L.r. 12 agosto 2011, n. 20 Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione</p>
	Lavoro e formazione professionale	<p>L.r. 20 luglio 2011, n. 15 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.</p>

Leggi approvate 1 maggio 2011- 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Servizi alla persona e alla comunità	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	L.r. 23 marzo 2012, n. 18 Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni”
	Spettacolo	L.r. 20 luglio 2011, n. 17 Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.)	L.r. 3 gennaio 2012, n. 2 Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Finanza regionale	Bilancio e contabilità	<p>L.r. 12 agosto 2011, n. 21 “Rendiconto generale dell’Amministrazione per l’esercizio finanziario 2010”</p> <p>L.r. 12 agosto 2011, n. 22 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011”</p> <p>L.r. 3 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti”</p> <p>L.r. 11 aprile 2012, n. 23 “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici”</p> <p>L.r. 9 maggio 2012, n. 27 Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 20122014.</p>
	Contabilità regionale	
	Tributi	<p>L.r. 12 luglio 2011, n. 11 “Sgravi fiscali per incentivare l’imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.”</p>
	Multisetore	<p>L.r. 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”</p>

INIZIATIVA LEGISLATIVA

La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all'iniziativa delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto.

In particolare con riferimento all'iniziativa legislativa mista, parlamentare e governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono origine da più disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari regionali e dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta della Commissione relativa al disegno di legge prescelto come testo base.

Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che l'apporto fornito dai deputati non facenti parte dell'esecutivo è da considerare assai soddisfacente se, come può evincersi dai numeri riportati, la percentuale complessiva dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa mista trasformati in leggi nel periodo preso in esame si attesta quasi al 65% del totale. Si tratta di una percentuale in crescita rispetto alla precedente e ciò testimonia il grado di vitalità delle iniziative legislative parlamentari avviate e la partecipazione dell'Assemblea al processo normativo ed alle politiche legislative regionali prodotte nel periodo preso in considerazione.

Tale considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che per talune materie è prevista l'iniziativa riservata del governo regionale.

Leggi approvate 1 maggio 2011 - 30 aprile 2012 (*)	
numero totale delle leggi	34
numero delle leggi di iniziativa governativa	10
% delle leggi di iniziativa governativa	29,4%
numero delle leggi di iniziativa parlamentare	22
% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi	64,7 %
Mista (governativa e parlamentare)	2
% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi	5,9%

Nota: Nella presente tabella non è compreso il disegno di legge n. 898, di autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 347 del 27 aprile scorso, in attesa di promulgazione a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato.

DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell'iter delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.

Quale data di inizio dell'iter si è considerata quella della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione competente. Quale data conclusiva l'approvazione della legge in Aula. Per quanto riguarda leggi di bilancio e finanziarie si è considerata quale data di inizio dell'iter il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la commissione bilancio.

Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all'esame da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza.

In ultimo si fa presente, qualora ve ne fosse bisogno, che la celerità nell'approvazione di un provvedimento non si accompagna necessariamente all'efficacia e alla qualità del testo prodotto, qualora esso richieda un'istruttoria complessa.

XV LEGISLATURA (dal 1 maggio al 30 aprile 2012)	
Numero totale delle leggi approvate	34
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	18
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	5
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	8
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	1
numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	2

(*) Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della competente commissione. Per la fine dell'iter si considera la data di approvazione da parte dell'ARS della relativa delibera legislativa.

TECNICA REDAZIONALE

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra.

Dalla tabella si evince che più della metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la tecnica del testo nuovo e circa un quinto con una tecnica mista.

Va da sé che discorso a parte andrebbe fatto qualora si considerassero i singoli articoli. In merito alle leggi classificate come testi nuovi va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta sono ricomprese leggi quali le leggi di bilanci e quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre le quali sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi sono redatte in modo da non contenere esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Il fatto che comunque più di un terzo delle leggi siano state elaborate con l'utilizzo della tecnica della novella o di una tecnica mista rende evidente lo sforzo del legislatore di intervenire al fine di rendere più chiara ed omogenea la legislazione. Un intervento normativo chiaro, infatti, dovrebbe rinviare esplicitamente alle fonti richiamate indicando espressamente i riferimenti alla base delle nuove scelte legislative.

Leggi approvate nel periodo 1 maggio 2011- 30 aprile 2012	
Numero totale delle leggi	34
Testo nuovo	22
Novella	5
Tecnica mista	7

TIPOLOGIA DELLE LEGGI

La classificazione che segue mira a distinguere le leggi sulla base del loro contenuto e delle loro finalità. Tale classificazione, ripresa dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, suddivide le leggi nel modo seguente:

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); mentre le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc.) vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino. Le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino.

Leggi provvedimento: recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata.

Leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente.

Leggi di bilancio: si intendono le leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto.

Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di autorizzazione all'esercizio provvisorio e le leggi finanziarie riportate nel presente lavoro. Queste ultime, tuttavia, contengono in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa

Leggi approvate dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012	
Numero totale delle leggi	34
Leggi istituzionali	1
Leggi di settore	17
Leggi intersettoriali	3
Leggi provvedimento	2
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	5
Leggi di bilancio	6

PARTE II

MONITORAGGIO DEGLI ATTI DI ATTUAZIONE DI DUE IMPORTANTI LEGGI DI RIFORMA: LA LEGGE N. 5 DEL 2011 SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LA N. 12 DEL 2011 SULLA RIFORMA DEGLI APPALTI

Premessa

La sezione del Rapporto che segue, a cura del Servizio studi e affari europei, ha un contenuto innovativo rispetto ai precedenti Rapporti. Nell'edizione dello scorso anno si era iniziato, sia pur in modo ancora sperimentale, a monitorare il rispetto degli obblighi, posti dalle leggi espressamente in capo al Governo regionale, di adottare atti di normazione secondaria o atti amministrativi per dare corso all'attuazione delle previsioni in esse contenute. In particolare si era provveduto al monitoraggio degli atti di normazione secondaria e degli atti amministrativi in relazione alle leggi regionali del 2010, con un arco di tempo leggermente sfalsato rispetto a quello preso in considerazione dal rapporto.

Gli schemi riportavano il contenuto di ciascuna delle leggi regionali approvate nel 2010 sotto il profilo del rinvio di queste ad atti di normazione secondaria o ad atti amministrativi necessari per l'attuazione delle norme suddette, di competenza dell'esecutivo regionale. La ricerca relativa agli atti adottati era stata effettuata attraverso le principali banche dati consultabili in materia ed attraverso il sito internet della Regione e degli Assessorati regionali competenti, senza ricomprendere quindi gli atti non pubblicati.

Nell'edizione di quest'anno si è ritenuto di prendere a base della ricerca, condotta con gli stessi criteri ed in relazione alla tipologia di atti già considerati nel precedente Rapporto, pubblicato nel 2011, due significative leggi approvate nel corso del 2011, cioè la legge regionale n. 5, sulla semplificazione amministrativa e la n. 12 di riordino della legislazione in materia di appalti.

La scelta di soffermarsi su queste due importanti leggi della regione è stata dettata da una doppia motivazione: innanzitutto il respiro istituzionale e l'ampia valenza dei provvedimenti in questione che affrontano tematiche di grande impatto, con un'incidenza profonda nell'ordinamento regionale, sotto il profilo dell'ambito di applicazione (la legge n. 5 coinvolge tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi regionali o sottoposti a vigilanza della regione e detta i criteri informativi dell'intera attività amministrativa della Pubblica amministrazione) e della rilevanza dei settori interessati rispetto allo sviluppo dell'isola. Proprio in considerazione dell'importanza peculiare del sistema degli appalti dei lavori pubblici e della regolamentazione dei contratti di pubblici servizi e forniture e della refluenza di queste tematiche rispetto alla crescita economica e all'occupazione nella regione si è ritenuto di predisporre in questa sede una breve sintesi del regolamento di attuazione della legge n. 12 del 2011.

Peraltro queste due leggi comportavano successivi interventi demandati a fonti di carattere secondario, interventi necessari per un corretto funzionamento ed una reale operatività delle stesse disposizioni poste a monte. In questo senso l'attuazione delle disposizioni analizzate in questa partizione della pubblicazione proseguirà con l'emanazione delle successive fonti di rango secondarie ancora non approvate da parte dei competenti organi dell'esecutivo regionale o, in qualche caso, addirittura ancora lontane dalla predisposizione.

Legge 5 aprile 2011, n. 5*GURS n. 16 del 11 aprile 2011*

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA, LA SEMPLIFICAZIONE, L'EFFICIENZA, L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AGEVOLAZIONE DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO. DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

Disposizioni che rinviano ad atti di normazione secondaria	Autorità emanante	Atti adottati
articolo 2 “Tempi di conclusione del procedimento”	decreto Presidente della Regione – Regolamento	Regolamento di individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi - Segreteria generale della Presidenza della Regione - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro-Ragioneria generale della Regione - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell' identità siciliana - Dipartimento regionale delle autonomie locali - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca
articolo 3 “Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale”	Presidente della Regione – decreto di adozione del Piano per l'innovazione tecnologica (Pitre)	Si fa presente che il Pitre predisposto dal Governo è stato sottoposto al parere della II commissione dell'Ars, che lo ha reso negativamente, come specificato nella nota di commento sotto riportata.

articolo 10 “Sportello unico delle attività produttive”	Assessore regionale per le attività produttive – decreto (adozione disciplinare tecnico, comma 2) Presidente della Regione – decreto – (costituzione Comitato tecnico regionale, comma 5)	
articolo 11 “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”	Presidente della Regione - decreto	
articolo 12 “Trasparenza e pubblicità degli atti”	Presidente della Regione – decreto (comma 5) Presidente della Regione – decreto (comma 7)	
articolo 13 “Rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione”	Giunta regionale – delibera	
articolo 14 “Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione”	Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica	
articolo 16 “Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi”	Giunta regionale – delibera, commi 1 e 2	

La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 si prefigge l’obiettivo di innovare profondamente l’attività della amministrazione, facendo sì che essa sia informata a quei principi di massima trasparenza e semplificazione, che sono ritenuti condizione imprescindibile perché possa operarsi il controllo sociale dei cittadini sull’operato della pubblica amministrazione.

Per raggiungere tale obiettivo, la legge medesima, nell’enunciare i predetti principi di trasparenza e semplificazione, individua in varie previsioni l’iter di attuazione, demandato a fonti normative secondarie (regolamenti e decreti presidenziali o assessoriali). A seguito dell’emanazione di tutti gli atti normativi, le finalità della legge troveranno attuazione, venendosi a completare il disegno tracciato dal legislatore del 2011. Considerato l’intento e la portata riformatrice della legge, l’attuazione completa delle sue previsioni ha richiesto – e continuerà a richiedere – un’intensa attività da parte dei vari rami dell’Amministrazione regionale, che comporta –come si dirà- la definizione ed ultimazione dei passaggi ancora mancanti per l’emanazione degli strumenti normativi secondari, insieme –più in generale- ad una verifica sull’osservanza delle nuove previsioni.

Si tratta, invero, di una legge la cui attuazione il governo regionale ritiene essenziale anche per la rimozione di ostacoli alla crescita e allo sviluppo, tra i quali sono da annoverare – come richiamato nella direttiva presidenziale 13 maggio 2011, pubblicata nella GURS n. 24 del 3 giugno 2011 - “la burocrazia, la lentezza esasperante o la mancanza di risposte esaurienti che scoraggia o respinge i fattori di crescita e di sviluppo, richiesti da qualunque

imprenditore bisognoso di certezze nei modi e nei tempi dell'azione”

Volendo pertanto procedere ad una verifica degli atti normativi che derivano dalle previsioni della legge, ad un anno dalla sua entrata in vigore, si osserva il seguente stato di attuazione, che tiene conto esclusivamente di quanto risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione siciliana alla data del 30 aprile 2012.

L' articolo 2 (“Tempi di conclusione del procedimento”) ha previsto che le varie Amministrazioni regionali individuino i termini, non superiori a 60 giorni (comma 2 bis dell' articolo 2 della legge 10/1991 come novellata dalla legge 5/2011) o a 150 giorni (successivo comma 2 ter) per quei procedimenti amministrativi che non si possano concludere nel termine ordinario di trenta giorni. L'individuazione è operata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore preposto al relativo ramo dell'Amministrazione regionale (comma 2 bis), con il concerto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica per i procedimenti di cui al comma 2 ter. Il legislatore ha demandato quindi a successivi regolamenti, predisposti dai singoli Dipartimenti regionali, la concreta attuazione dell' articolo 2. Considerato l'iter istruttorio complesso che precede l'emanazione del regolamento (che prevede anche l' acquisizione dei pareri dell' Ufficio legislativo e legale e del Consiglio di Giustizia Amministrativa), l' originaria previsione di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quale termine finale per l' adozione dei regolamenti (comma 2 dell' articolo 2 della legge 5/2011) è stato oggetto di differimento di tre mesi con l' articolo 5 della legge 23/2011. Ciò si è reso anche necessario per evitare che alla scadenza del termine originario (ricadente ad ottobre 2011), senza che risultassero adottati i regolamenti, si producessero gli effetti, previsti dal legislatore, di un'applicazione generalizzata del termine di trenta giorni per tutti i procedimenti amministrativi, senza distinzione alcuna di complessità di iter istruttorio e valutazioni da acquisire. Alla data del 30 aprile 2012 sono undici i Dipartimenti regionali e le strutture amministrative ad avere definito con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il regolamento per i procedimenti amministrativi di propria competenza, come di seguito indicato:

- 1) Segreteria generale della Presidenza della Regione (decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n.10, pubblicato nella GURS n. 7 del 17 febbraio 2012);
- 2) Dipartimento regionale per la pianificazione strategica (decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n.11, pubblicato nella GURS n. 7 del 17 febbraio 2012);
- 3) Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (decreto presidenziale 23 gennaio 2012, n.12, pubblicato nella GURS n. 7 del 17 febbraio 2012);
- 4) Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (decreto presidenziale 3 febbraio 2012, n.15, pubblicato nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012);
- 5) Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro- Ragioneria generale della Regione (decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n.16, pubblicato nella GURS n. 12 del 23 marzo 2012);
- 6) Dipartimento regionale delle finanze e del credito (decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n.16, pubblicato nella GURS n. 12 del 23 marzo 2012);
- 7) Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale (decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n.17, pubblicato nella GURS n. 12 del 23 marzo 2012);
- 8) Dipartimento regionale dei beni culturali e dell' identità siciliana (decreto presidenziale 28 febbraio 2012, n.19, pubblicato nella GURS n. 14 del 6 aprile 2012);
- 9) Dipartimento regionale delle autonomie locali (decreto presidenziale 29 febbraio 2012, n.20, pubblicato nella GURS n. 14 del 6 aprile 2012);
- 10) Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale (decreto presidenziale 29 febbraio 2012, n.21, pubblicato nella GURS n. 14 del 6 aprile 2012);
- 11) Dipartimento regionale degli interventi per la pesca (decreto presidenziale 29 febbraio 2012, n.22, pubblicato nella GURS n. 14 del 6 aprile 2012).

È da rimarcare l' importanza che assume l'emanazione dei regolamenti di esecuzione dell'

articolo 2 sui tempi di conclusione del procedimento, poichè il cittadino potrà chiedere il risarcimento del danno ingiusto causato dall'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento, secondo quanto previsto dal comma 4 quater. Al contempo è previsto che vengano motivate le ragioni del ritardo, con il controllo dei nuclei ispettivi interni (comma 4 bis); la mancata o ritardata emanazione del provvedimento è altresì valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare e di amministrativa ed ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato (comma 4 ter). Il legislatore regionale si è adeguato alla disciplina statale, come introdotta dall' articolo 2 della legge 241/1990, novellata dalla legge 69/2009, ed ha previsto, con una disposizione di maggior favore per il cittadino, che il termine massimo per la conclusione dei procedimenti che richiedono una più complessa istruttoria, non sia superiore a 150 giorni, in luogo dei 180 giorni stabiliti dal legislatore statale.

L'articolo 3 ("Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale") prevede che la Regione, in conformità alle finalità del Codice statale dell' amministrazione digitale, adotti il piano per l' innovazione tecnologica (cosiddetto Pitre). Detto piano costituisce lo strumento per la realizzazione degli interventi necessari per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti dell' amministrazione regionale. La norma ha previsto un iter di approvazione del piano che si snoda attraverso i seguenti passaggi: predisposizione da parte dell' Assessore regionale per l'economia; parere della Commissione bilancio; approvazione della Giunta; adozione con decreto del Presidente della Regione.

Si osserva al riguardo che il Pitre è stato esaminato, nella seduta del 6 ottobre 2011, dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere negativo avuto riguardo ai profili finanziari. Ciò ha determinato un arresto procedimentale, che fatto sì alla data del 30 aprile 2012 non risulti ancora perfezionato l' iter, in attesa della rinnovazione del procedimento per la sua emanazione.

L'articolo 10 ("Sportello unico delle attività produttive") ha novellato la disciplina vigente in materia di sportello unico delle attività produttive (SUAP) adeguandola alle modifiche intervenute nella normativa statale. Il SUAP costituisce uno strumento di semplificazione per la vita delle imprese attraverso la gestione unificata in capo ad un unico soggetto dei procedimenti amministrativi, riducendo così significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Si tratta di un istituto già previsto in Sicilia dal 2000 (articolo 36 della legge 10/2000) e l' articolo 10 recepisce integralmente il DPR 160/2010 quale regolamento statale che si applica per tutti i procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive. È previsto (comma 2 dell' articolo 36 novellato) che l' Assessore regionale per le attività produttive adotti con proprio decreto il disciplinare tecnico per la definizione della modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per le amministrazioni. Detto disciplinare non risulta ancora essere stato adottato. Così pure non è stato ancora costituito il comitato tecnico regionale (organismo con compiti di indirizzo e di monitoraggio per la semplificazione burocratica) previsto al comma 5 e da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta.

L'articolo 11 ("Misurazione, valutazione e trasparenza della performance") si prefigge lo scopo di introdurre nell' amministrazione regionale strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Ciò è previsto avvegnando adeguando i sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della cosiddetta "performance" (ovvero prestazione lavorativa) dei dipendenti, alla luce dei principi e dei criteri contenuti in alcune previsioni del decreto legislativo n. 150/2009 (conosciuto come decreto Brunetta dal nome del titolare pro tempore del ministero della Funzione pubblica). La previsione trova attuazione (comma 3) con un regolamento da emanare con decreto del Presidente della Regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine già scaduto il 26 ottobre 2011), previa delibera di Giunta, su proposta dell' Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Anche

relativamente a tale adempimento è da rilevarsi un ritardo nei tempi di attuazione della norma, che il legislatore (comma 2) aveva previsto entrare a regime dal 1 gennaio 2012.

L'articolo 12 ("Trasparenza e pubblicità degli atti") stabilisce che l'amministrazione regionale e gli enti locali si adeguino alle previsioni del legislatore statale (articoli 21, 23 e 32 della legge 69/2009) in materia di obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. In particolare nell'affermare il principio che tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento dell'inserimento nei siti telematici degli enti, opportunamente pubblicizzati (comma 3), il legislatore ha demandato (comma 5) ad un decreto del Presidente della Regione, da emanare su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la individuazione delle modalità di pubblicazione nei siti informatici degli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, con l'indicazione della data a partire dalla quale la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale. La disposizione persegue l'obiettivo di eliminare quegli sprechi dovuti al mantenimento di documenti in forma cartacea, in linea con quel processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa voluto dal legislatore statale. È da sottolineare come non sia stata prevista alcuna sollecitazione per l'emanazione del decreto di cui al comma 5, decreto che non risulta ancora adottato.

È informata a principi di massima trasparenza la previsione di cui al successivo comma 7, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione regionale e gli enti locali di pubblicare sui propri siti web le unità organizzative con la descrizione delle competenze, nonché la modulistica e i formulari necessari per la presentazione delle istanze, con l'elenco della documentazione da presentare insieme all'istanza e l'indicazione dei tempi e degli effetti nei procedimenti in cui opera la disciplina del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio di attività. L'operatività di detta previsione è subordinata alla previa emanazione di disposizioni regolamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. La disposizione del comma 7 deve trovare ancora attuazione, atteso che le norme regolamentari non sono state ancora emanate.

L'articolo 13 ("Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione") prevede l'approvazione da parte della Giunta del rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, che ne cura l'istruttoria tramite il Dipartimento della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso dall'amministrazione e prospetta le misure normative ed amministrative idonee ad apportare ulteriori miglioramenti. Alla data del 30 aprile 2012 il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione non risulta essere stato ancora approvato. Anche detta previsione normativa della legge 5/2011 è in attesa di attuazione, come pure il manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione, previsto dal successivo articolo 14.

Con l'articolo 14 ("Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione"), infatti, la Regione si propone di salvaguardare l'uso uniforme del proprio stemma, tutelandone l'identità visiva, onde assicurare un'immagine coordinata ed univoca dell'amministrazione regionale. Per tale finalità è previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predisponga un manuale recante le norme e i criteri per il corretto utilizzo dello stemma della Regione, inteso quale marchio della Regione. Come già prima anticipato, alla previsione non è stata ancora data attuazione, pur se è interamente trascorso il termine semestrale dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 ("Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi") introduce una previsione in merito all'iniziativa legislativa del Governo, stabilendo che entro il 31 marzo di ogni anno sia presentato uno o più disegni di legge per la semplificazione e il

coordinamento delle leggi tra loro, anche in rapporto alle leggi statali, seguendo principi di semplificazione e riduzione della regolamentazione legislativa. Ciò nel presupposto – tenuto presente dal legislatore- che non vi può essere vera trasparenza e semplificazione amministrativa senza al contempo avere un quadro legislativo e normativo che risponda anch'esso a criteri di massima semplificazione e chiarezza, eliminando incertezze interpretative ed i conseguenti ritardi applicativi del potere amministrativo.

Ugualmente rispondono a finalità di snellimento e riduzione degli ambiti di intervento del legislatore, le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 16. Detti commi novellano l'articolo 1 della legge regionale 8/2002, in materia di delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Si prevede anche qui che la Giunta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta, da formularsi entro il 30 settembre, dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, presenti un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, con individuazione dei criteri per attuare la delegificazione e dei procedimenti da delegificare. Con la delegificazione il potere legislativo si ritrae dalla materia fino a quel momento disciplinata per lasciare spazio alla normazione secondaria, autorizzata dalla legge stessa ad intervenire. Ed invero proprio il comma 3 disciplina l'iter per attuare la delegificazione attraverso l'emanazione dei regolamenti, una volta che sia stata approvata dall'Assemblea regionale la relativa legge di autorizzazione alla delegificazione. In particolare si prevede che i regolamenti di delegificazione dei procedimenti amministrativi siano emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.

In merito alle previsioni recate dall'articolo 16, deve però rilevarsi che i disegni di legge governativi, di semplificazione (comma 1) e delegificazione (comma 2), non sono stati presentati in Assemblea entro le date del 31 marzo e del 31 gennaio rispettivamente previste dal legislatore per l'avvio dell'iter istruttorio.

In conclusione, si rileva da quanto sopra rappresentato come la legge 5/2011, ad un anno dalla sua entrata in vigore, resti ancora da attuare in alcune sue previsioni. La sola disciplina recata dall'articolo 2 sui tempi del procedimento amministrativo è stata attuata in molti dei Dipartimenti regionali attraverso l'emanazione dei regolamenti di esecuzione. Si evidenzia, pertanto, uno iato tra tempi di esecuzione delle previsioni stabiliti dal legislatore ed effettiva entrata in vigore delle disposizioni normative secondarie di attuazione della legge. L'auspicio è che si colmi il divario già nei prossimi mesi, perché si possa completare il disegno riformatore del legislatore con la piena attuazione delle sue previsioni.

Legge 12 luglio 2011, n. 12
GURS n. 30 del 14 luglio 2011

DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI.

NOTA BENE

Si precisa che l'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2012 ha fissato al 30 settembre 2012 il termine per la definizione delle procedure disciplinate dal titolo I della legge regionale n. 12/2011 (artt. 1-26).

Disposizioni che rinviano ad atti di normazione secondaria	Autorità emanante e contenuto dell'atto	Atti adottati
Articolo 1 "Applicazione della normativa nazionale"	Decreto Presidente della Regione – Regolamento Con l'art. 6 della legge regionale n. 1/2012 il termine per l'adozione del regolamento originariamente previsto al 31/12/2012 è stato prorogato fino al 31/1/2012.	D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13.
Articolo 3 "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità Stipula di una convenzione con Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	
Articolo 4 "Istituzione del Dipartimento tecnico "	Comma 10 rinvia al procedimento di cui all'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 20/2003 per l'istituzione del dipartimento tecnico Comma 11 richiede una delibera di Giunta regionale per l'istituzione dell'Ufficio speciale Osservatorio regionale dei contratti pubblici	L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici esiste, ma non è ancora stato attivato il nuovo ufficio speciale

Art. 5 “Conferenza speciale servizi”	Comma 10 decreto assessorato infrastrutture spese per funzionamento Conferenza speciale servizi	
Art. 7 Bandi tipo	Comma 1 e comma 3 Assessorato infrastrutture e mobilità adozione di bandi tipo uniformi e capitolato per appalti	
Articolo 10 “Prezzario regionale e aggiornamento prezzi”	Presidente della Regione – Decreto (fissazione criteri) Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità - Decreto (adozione prezzario)	L'ultimo prezzario in vigore è stato pubblicato nel Supplemento. ordinario. alla GURS (p. I) n. 18 del 24-4- 2009 (n. 15)". Non è stato ancora adottato il prezzario e l'aggiornamento di cui all'art. 10
Articolo 12 “Albo unico regionale”	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità Decreto per istituzione albo unico per l'affidamento dei servizi di ingegneria	
Articolo 21 “Sicurezza e conservazione dei beni culturali”	Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana di concerto Assessore infrastrutture Decreto per i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione dei fondi stanziati per sicurezza e conservazione beni culturali.	
Articolo 22 “Nucleo tecnico per la finanza di progetto”	Presidente della Regione Decreto per istituzione nucleo	

In attuazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2011, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", è stato emanato il decreto presidenziale n. 13 del 2012, che ne detta le modalità di applicazione. Si tratta di un regolamento di attuazione organico e sistematico, che rappresenta uno strumento indispensabile per gli operatori della materia.

Si rappresenta, sebbene in maniera sommaria, il contenuto di ogni articolo del testo.

L'articolo 1 detta le disposizioni generali e ribadisce l'ambito di applicazione, così come previsto dall'articolo 2 della l.r. n.12/2011: a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 2 contiene le modalità operative attraverso le quali le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di garantire gli oneri di pubblicità. A tal proposito, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso *decreto legislativo n. 163/2006*, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della stessa testata, o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

L'articolo 3 si occupa di garantire la semplificazione e il contestuale diritto di partecipazione di tutti i soggetti interessati, mediante l'istituto della conferenza dei servizi, dettando le varie fasi procedurali e gli effetti consequenziali alla mancata presenza in conferenza ed ad un eventuale dissenso espresso da un'amministrazione coinvolta.

L'articolo 4 prende in esame la conferenza dei servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria, prevedendo che il responsabile del procedimento la convochi per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e assensi comunque denominati e previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori. Il

provvedimento finale della conferenza di servizi, riportato nel relativo verbale, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

L'articolo 5, invece, disciplina la conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, attraverso la quale vengono resi i pareri. Inoltre, tale organo acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

L'articolo 6 detta la disciplina che si applica alla conferenza dei servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria. I pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. La norma prevede pure le modalità organizzative dell'organo.

L'articolo 7 disciplina le modalità applicative dell'articolo 6 della l.r. n.12/2011 riguardante l'attività di programmazione dei lavori pubblici, attribuendo alle amministrazioni aggiudicatrici il compito di elaborare ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. Sulla base di tale studio le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione dei relativi progetti necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 attraverso la redazione di studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, definitivi, esecutivi.

L'articolo 8 dà pure anch'esso attuazione all'articolo 6 della l.r. n. 12/2011, prevedendo che l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno redige, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. In particolare, il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le modalità di finanziamento delle opere previste dai programmi regionali. In particolare, si prevede che i programmi regionali siano corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'enunciazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse. È, inoltre, obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma.

L'articolo 11 dà attuazione all'articolo 7 della l.r. n. 12/2011, ovvero al contenuto dei bandi tipo. Si tratta di bandi disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005,

nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P) ai sensi dell'articolo 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

L'articolo 12 detta i criteri di attuazione dell'articolo 8 della l.r. n. 12/2011, in merito alla costituzione della commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro. In particolare, vengono individuate le modalità con cui procedere al sorteggio dei componenti la commissione.

L'articolo 13 disciplina le norme di attuazione per l'istituzione dell'albo degli esperti tra i quali vengono nominati i componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si garantisce la trasparenza, mediante la pubblicazione dell'albo degli esperti nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e dell'elenco dei soggetti designati a seguito di sorteggio quali componenti le commissioni che abbiano accettato o rinunciato all'incarico.

L'articolo 14 si occupa dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, rinviando ad un decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

L'articolo 15 riguarda l'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, che costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare: a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione; b) cura l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale.

L'articolo 16 individua i compiti del responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell'Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del procedimento dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

L'articolo 17 definisce i criteri per redigere il calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali. All'inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

L'articolo 18, invece, si occupa del calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale e del calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 19 contiene le norme per l'istituzione delle commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa. Viene affidato al presidente di turno della sezione centrale il compito di provvedere al sorteggio pubblico dapprima dei componenti la commissione, e successivamente dei componenti tecnici esterni all'amministrazione regionale per integrare la commissione.

L'articolo 20 definisce il procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte.

Dopo l'espletamento della gara la commissione procede alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, adempiendo ai compiti di controllo previsti dalla legge.

L'articolo 21 disciplina le fasi di individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

L'articolo 22 riguarda il verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, dettando tutti i passaggi del procedimento.

L'articolo 23 estende alla procedura di project financing tutta la disciplina prevista per le gare di appalto di lavori pubblici.

L'articolo 24 prevede l'adozione del prezzario unico regionale con i relativi aggiornamenti.

L'articolo 25, in attuazione dell'articolo 12 della l.r. n. 12/2011, istituisce l'albo unico regionale dei professionisti, a cui devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana.

L'articolo 26 si occupa della verifica di congruità dei compensi per i servizi, prevedendo che, qualora, a seguito della pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia congruo, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l'ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al dipartimento regionale tecnico, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine, effettua le verifiche e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla

stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'ordine.

L'articolo 27 detta le modalità applicative dell'articolo 14 della l.r. n. 12/2011 riguardante l'istituto del concorso di idee, che si realizza quando vi siano condizioni riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo.

L'articolo 28 al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia recepisce le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e quelle in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

L'articolo 29 detta i criteri di aggiudicazione, in applicazione all'articolo 19 della l.r. n. 12/2011. Le pubbliche amministrazioni determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute ad adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011.

L'articolo 30 prevede che le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

L'articolo 31, infine, contiene indicazioni in merito all'utilizzo di materiali provenienti dal riciclo degli inerti, come requisito richiesto dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto.

PARTE III - LEGISLAZIONE DI SPESA

La legislazione di spesa dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012

1. Il quadro d'insieme

Come in occasione dei precedenti *Rapporti sullo stato dell'attività legislativa e parlamentare*, questa parte, curata dal Servizio del Bilancio, esamina le leggi di spesa approvate nell'arco temporale oggetto del Rapporto. Restano escluse dall'analisi le leggi finanziarie (legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 18 aprile 2012 e non ancora pubblicata alla data di chiusura del presente Rapporto), in quanto svolgono una funzione precipua, del tutto diversa dall'ordinaria legislazione di spesa.

Nel periodo che va dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012 sono state approvate 19 leggi regionali che introducono nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Anche nel periodo in esame, il numero relativamente non elevato di disposizioni di spesa appare conseguenza sia delle ridotte risorse destinate alle nuove iniziative legislative, sia della durata della sessione di bilancio (conclusasi il 18 aprile 2012), che ha ridotto l'ambito temporale dell'ordinaria attività legislativa.

Ciò premesso, la nuova spesa complessivamente autorizzata a carico del bilancio regionale, nel periodo considerato, è stata pari a 727.999 migliaia di euro. In particolare, con le leggi pubblicate nel periodo intercorrente tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2011 è stata autorizzata nuova spesa per 653.427 migliaia di euro mentre con quelle pubblicate nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012 è stata autorizzata maggiore spesa per 74.572 migliaia di euro.

Passando ad analizzare la destinazione economica degli oneri introdotti dalla legislazione approvata nel periodo, si osserva che per il 56,8% si tratta di spese di parte corrente (413.273 migliaia di euro) e per il rimanente 43,2% di spese in conto capitale (314.726 migliaia di euro).

La maggior parte della spesa corrente autorizzata è stata destinata alla proroga di numerose tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, alla prosecuzione dei rapporti contrattuali del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili e all'attuazione di misure di sostegno al reddito nel settore primario. Circa le spese in conto capitale, occorre rilevare come esse siano state destinate essenzialmente al settore della formazione professionale, ad interventi strutturali in agricoltura e a misure volte a favorire il credito d'imposta.

Nella tabella 1 è riportato il quadro delle spese correnti e di quelle in conto capitale contenute nelle leggi pubblicate nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 e sono indicati gli oneri relativi a ciascun anno del triennio 2011-2013.

Tabella 1 - Quadro delle spese correnti e in conto capitale contenute nelle leggi pubblicate durante il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2011
(migliaia di euro)

Oneri	Spese correnti	% sul totale	Spese in conto capitale	% sul totale	Totale
2011	68.228	18,9	292.975	81,1	361.203
2012	131.787	100,0	0	0,0	131.787
2013	160.437	100,0	0	0,0	160.437
Totale triennio	360.452	55,2	292.975	44,8	653.427

Nella tabella 2 è, invece, riportato il quadro delle spese correnti e di quelle in conto capitale contenute nelle leggi pubblicate nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012, indicando gli oneri relativi a ciascun anno del triennio 2011-2013. Si evidenzia che talune disposizioni di spesa, pur

approvate dall'Aula nel 2011 e con effetti sul medesimo esercizio, sono contenute in leggi pubblicate nel 2012.

Tabella 2 - Quadro delle spese correnti e in conto capitale contenute nelle leggi pubblicate durante il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012
(migliaia di euro)

Oneri	Spese correnti	% sul totale	Spese in conto capitale	% sul totale	Totale
2011	16.332	44,0	20.751	56,0	37.083
2012	23.919	98,0	500	2,0	24.419
2013	12.570	96,2	500	3,8	13.070
Totale triennio	52.821	70,8	21.751	29,2	74.572


Nella tabella 3, infine, è indicato il totale delle spese correnti ed in conto capitale approvate durante l'intero periodo di riferimento.

Tabella 3 – Totale delle spese correnti e in conto capitale approvate durante il periodo di riferimento
(migliaia di euro)

	Spese correnti	% sul totale	Spese in conto capitale	% sul totale	Totale
Totale spese nel periodo di riferimento	413.273	56,8	314.726	43,2	727.999

Nel grafico 1 è riportata la destinazione economica della spesa del periodo di riferimento, in percentuale sul totale.

Grafico 1 - Destinazione economica della spesa (1 maggio 2011 - 30 aprile 2012)



2. Le singole disposizioni di spesa

Nei successivi prospetti sono indicate le singole disposizioni di spesa approvate nel periodo, distinte in relazione agli effetti prodotti sull'esercizio finanziario di riferimento. Si sottolinea che l'analisi relativa alle modalità di copertura si riferisce ai soli oneri dell'esercizio in cui la norma di spesa è stata approvata. Come già detto, talune disposizioni di spesa, pur approvate dall'Aula nel 2011 e con effetti sul medesimo esercizio, sono contenute in leggi pubblicate nel 2012.

(importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 7 giugno 2011, n. 10, articolo 3 Iniziativa parlamentare	Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia	12.000				12.000	0	0
L.R. 12 luglio 2011, n. 12, articolo 4 Iniziativa parlamentare	Istituzione del dipartimento regionale tecnico			70		70	140	140
L.R. 12 luglio 2011, n. 12, articolo 5	Conferenza di servizi. Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici			58		58	58	58
L.R. 12 luglio 2011, n. 12, articolo 9	Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori			221		221	221	221
L.R. 12 luglio 2011, n. 12, articolo 22	Nucleo tecnico per la finanza di progetto			27		27	18	18
L.R. 12 luglio 2011, n. 14, articolo 2 Iniziativa parlamentare	Misure finanziarie relative a personale comandato		1.522			1.522	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 20 luglio 2011, n. 15, articolo 3 Iniziativa parlamentare	Risorse finanziarie					0	0	30.000
L.R. 20 luglio 2011, n. 16, articolo 2 comma 1 Iniziativa parlamentare	Variazioni di bilancio. Incremento della dotazione del fondo per i comuni			8.000		8.000	0	0
L.R. 20 luglio 2011, n. 16, articolo 2 comma 2	Variazioni di bilancio in materia di formazione professionale		200			200	0	0
L.R. 20 luglio 2011, n. 17, articolo 5 Iniziativa parlamentare	Commissione tecnica regionale di valutazione			8.000		8.000	0	0
L.R. 12 agosto 2011, n. 20, articoli 1 e 2 Iniziativa parlamentare	Misure in favore del credito d'imposta		120.000			120.000	0	0
L.R. 12 agosto 2011, n. 20, articolo 3	Norme in materia di formazione professionale		20.000	25.000		45.000	0	0
L.R. 12 agosto 2011, n. 20 articolo 4	Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili					0	130.000	130.000
L.R. 4 novembre 2011, n. 24 articolo 1 Iniziativa parlamentare	Regime di garanzia ad hoc				100.000	100.000	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 1 Iniziativa parlamentare	Fondo di solidarietà regionale				5.000	5.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 2	Stipula di contratti assicurativi				2.500	2.500	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 3, comma 1	Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali				10.500	10.500	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 3, comma 4	Interventi in favore di imprese agricole ed agrituristiche				8.000	8.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 3, comma 5	Contributi in conto interessi ed in conto capitale alle imprese operanti nel settore della pesca				1.000	1.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 4	Proroga delle scadenze per le esposizioni agrarie			6.000		6.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 5	Finanziamenti alle imprese agricole				4.000	4.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 7	Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali				2.500	2.500	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 10, comma 1	Attività di vendita diretta				1.000	1.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 10, comma 5	Progetto pilota per la promozione di una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" sul territorio nazionale				3.000	3.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 10, comma 6	Progetto pilota per la promozione di una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" sul territorio dell'Unione europea				2.000	2.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 11	Norme per il contrasto alle fitopatie causate dal "Citrus tristeza virus"				5.500	5.500	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 13	Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura		500			500	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 15	Fondo regionale di garanzia			2.775		2.775	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 28, comma 1	Contributo per l'acquisto di gasolio alle imprese del settore della pesca				3.000	3.000	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 28, comma 2	Sicurezza in mare				100	100	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 28, comma 4	Contributo per l'acquisto di carburante alle imprese del comparto agro-alimentare				1.000	1.000	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 29	Osservatorio della pesca del Mediterraneo				50	50	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 42	Variazioni di bilancio in materia di agricoltura			400		400	0	0
L.R. 24 novembre 2011, n. 25, articolo 43	Variazioni di bilancio in materia di trasporti			6.548		6.548	0	0
L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, articolo 1 Iniziativa parlamentare	Emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione		732			732	1.350	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 1, articolo 3 Iniziativa parlamentare	Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina			19.000		19.000	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 3 gennaio 2012, n. 1, articolo 7	Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari			1.701		1.701	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 2, articolo 1 Iniziativa governativa	Contributi per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 (Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura)			300		300	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 4 Iniziativa parlamentare	Finanziamento di iniziative e progetti volti a prevenire la violenza di genere		30			30	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 5	Istituzione della rete di relazioni tra gli enti e le associazioni impegnate nell'assistenza antiviolenza		25			25	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 7	Istituzione di centri antiviolenza		150			150	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 8	Costituzione di case di accoglienza		150			150	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 9	Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza		50			50	0	0
L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, articolo 10	Moduli formativi sul fenomeno della violenza sulle donne		25			25	0	0

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 3 gennaio 2012, n. 4, articolo 3 Iniziativa parlamentare	Contributo annuo per il funzionamento del Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti e delle scuole aderenti alla Rete Scuole Alfamediali situate nel territorio della Regione		200			200	200	200
L.R. 10 gennaio 2012, n. 5, articolo 2 Iniziativa governativa	Proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato di personale regionale						7.780	
L.R. 10 gennaio 2012, n. 5, articolo 3	Proroghe di contratti a tempo determinato di personale dei Consorzi di bonifica						356	
L.R. 12 gennaio 2012, n. 7, articolo 5 Iniziativa governativa	Anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza						270	270
L.R. 12 gennaio 2012, n. 7, articolo 12	Contributi per l'editoria						500	
L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, articolo 4, comma 1 Iniziativa governativa	Contributi regionali all'IRSAP per la realizzazione delle finalità istituzionali			50		50	500	500
L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, articolo 4, comma 2	Contributi regionali all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione		150			150	12.100	12.100

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2011		Oneri per il 2011 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2011	2012	2013
L.R. 16 gennaio 2012, n. 9, articolo 7 Iniziativa governativa	Consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali		12.852			12.852		
L.R. 16 gennaio 2012, n. 9, articolo 9	Garanzie occupazionali per i lavoratori socialmente utili		2.400			2.400		
Totale		12.000	158.986	78.150	149.150	398.286	153.493	173.507

(importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° gennaio al 30 aprile 2012		Oneri per il 2012 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2012	2013	2014
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 articolo 2 Iniziativa governativa	Proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato di personale regionale e di personale dei consorzi di bonifica		2.713			2.713	0	0
Totale			2.713			2.713	0	0

3. La copertura finanziaria degli oneri

L'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni prevede che la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate sia determinata esclusivamente mediante:

- utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Ricordiamo che la recente riforma della contabilità di Stato, attuata con le leggi n. 196/2009 e n. 39/2011, ha introdotto modifiche alla possibilità di utilizzo delle diverse tipologie di copertura finanziaria delle disposizioni di spesa.

Nella tabella successiva (così come nei prospetti riportati al paragrafo 2, concernente le singole disposizioni di spesa) si è ritenuto di inserire una ulteriore voce, denominata "Altre modalità di copertura", che fa riferimento a coperture più articolate, quali quelle operate con riserve su fondi o con il differimento di limiti di impegno pluriennali. Si precisa, inoltre, che

la voce “Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa” comprende anche le coperture effettuate mediante decremento della dotazione di capitoli di bilancio.


Con riferimento alle tipologie indicate, la tabella 4 riassume le modalità di copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dalle leggi di spesa approvate nel corso del periodo di riferimento, sia in valori assoluti che in percentuale del totale.

Tabella 4 - Modalità di copertura finanziaria degli oneri

Modalità di copertura finanziaria	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale
<i>In migliaia di euro</i>	12.000	161.699	78.150	149.150	400.999
<i>In percentuale</i>	3,0	40,3	19,5	37,2	100,0

A differenza del periodo precedente, quando la copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa era stata quasi esclusivamente effettuata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni, nel periodo in esame, come si evince dalla tabella 4 e dal grafico 2, le modalità sono state più distribuite tra le diverse tipologie: la percentuale di ricorso agli accantonamenti sui fondi globali è stata del 40,3%, seguita dall’utilizzo di altre modalità di copertura per il 37,2%, dalla riduzione di precedenti autorizzazioni per il 19,5% ed, infine, dal ricorso a nuove o maggiori entrate per il 3%.

Grafico 2 - Modalità di copertura finanziaria





4. L’iniziativa delle leggi di spesa

A differenza del Parlamento nazionale, dove la quasi totalità delle leggi di spesa è di iniziativa governativa, all’Assemblea regionale siciliana continuano ad avere rilevanza i disegni di legge di iniziativa parlamentare, comportanti oneri finanziari, che giungono ad approvazione.

In particolare, come evidenzia il grafico 3, nel periodo considerato le leggi di spesa approvate sono state per il 68,4% riconducibili all'iniziativa parlamentare e per il restante 31,6% a quella governativa, a fronte di un 50% per entrambe le tipologie nel periodo oggetto del precedente Rapporto sullo stato dell'attività legislativa e parlamentare.

Grafico 3 - L'iniziativa delle leggi di spesa nel periodo in esame e in quello precedente



PARTE IV ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

Dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 2012

La parte IV, a cura del Servizio delle Commissioni, intende fornire elementi utili per un'ampia conoscenza dell'attività svolta dalle Commissioni parlamentari nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto.

Introduzione

Il quarto anno dell'attuale legislatura, iniziata nel maggio del 2008, risulta caratterizzato da un incremento dell'attività legislativa accanto ad una sempre corposa attività consultiva e di indirizzo politico nei confronti del Governo regionale.

Nel periodo considerato, cioè quello intercorrente tra il 1° maggio 2011 ed il 30 aprile 2012, le Commissioni a vario titolo si sono formalmente riunite cinquecentoventinove volte, di cui quattrocentotrenta nel loro *plenum*, settantadue volte gli uffici di presidenza, ventisette volte le sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno.

E', tuttavia, da precisare che talune volte le Commissioni o loro organi si sono riunite in maniera informale, cioè senza una convocazione *ad hoc*.

Il dato relativo alle audizioni (trecentododici) evidenzia una diminuzione rispetto all'anno precedente nel quale sono state svolte quattrocentottantuno audizioni.

Riguardo alla partecipazione dei componenti del Governo ai lavori in commissione, si osserva una scarsa presenza degli Assessori alle sedute delle Commissioni, pur con alcune eccezioni. Moderatamente più significativa la presenza dei dirigenti dei dipartimenti regionali. Tali dati, relativi al periodo interessato, confermano una tendenza che ha caratterizzato l'intera legislatura.

Ricordiamo che la partecipazione del Governo e degli organi dell'Amministrazione regionale è prevista specificamente da alcune disposizioni, collocate su diversi livelli del sistema delle fonti, che regolano il procedimento legislativo e lo svolgimento dei lavori in commissione. In particolare, il Regolamento interno prevede, da una parte, che gli Assessori hanno il diritto e se richiesti l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni (art. 10 bis) e, dall'altra, che il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia partecipano stabilmente all'esame dei disegni di legge (art. 69, comma 3); con riferimento alla partecipazione dell'Amministrazione, rilevano talune disposizioni regolamentari (artt. 71, 72 e 73 R.i.) e soprattutto lo Statuto, che all'articolo 12, comma 3, prevede la partecipazione degli organi tecnici regionali ai lavori delle Commissioni relativi alla elaborazione dei disegni di legge.

Si sottolinea, infine, la costituzione nel giugno 2011, ai sensi degli articoli 29 e 29 ter del Regolamento interno, della 'Commissione speciale di indagine e di studio sulla formazione professionale' e della 'Commissione speciale di indagine sul piano di informatizzazione della Regione siciliana', che hanno svolto la loro attività nella seconda metà dell'anno trascorso. Tali Commissioni sono state costituite sulla base di appositi ordini del giorno approvati dall'Aula. Il termine di durata dei lavori, originariamente previsto in tre mesi, è stato prorogato – in entrambi i casi – di altri tre mesi a seguito dell'approvazione di ulteriori ordini del giorno.

I lavori di entrambe si sono conclusi con la presentazione di una relazione finale che, dopo un ampio dibattito in Aula, è stata approvata dall'Assemblea.

Attività legislativa.

Circa l'attività legislativa nel periodo di osservazione oggetto del presente rapporto, sono stati presentati centottantacinque disegni di legge di cui venticinque di iniziativa governativa, due di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ed i restanti centocinquantotto di iniziativa parlamentare.

I disegni di legge di iniziativa popolare sono i seguenti:

- n. 896 'Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14';
- n. 897 'Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento'.

Si ricorda che l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte degli elettori è disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 2004 che ha dato attuazione alla disposizione statutaria. La legge prevede che la proposta legislativa di iniziativa popolare, prima di essere assegnata alla Commissione legislativa competente, sia sottoposta in un primo momento all'esame di regolarità della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa istituita presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e poi alla valutazione di ammissibilità del Presidente dell'Assemblea in ordine, oltre che alla regolarità formale, alla sussistenza della competenza regionale sulla materia oggetto della proposta nonché alla conformità della proposta allo Statuto della Regione ed alla Costituzione.

Nel medesimo periodo le leggi approvate sono state trentaquattro.

A queste occorre aggiungere la delibera legislativa n. 898 'Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie' approvata dall'Aula il 27 aprile e impugnata dal Commissario dello Stato il 3 maggio, per la quale la Presidenza della Regione non ha provveduto alla promulgazione.

Sono stati, inoltre, approvati due disegni di legge di modifica dello Statuto della Regione ai sensi dell'articolo 41 ter del medesimo Statuto aventi per oggetto, rispettivamente, la riduzione del numero dei deputati da novanta a settanta e la modifica della disciplina dei rapporti finanziari Stato-Regione.

In ragione della loro natura costituzionale, tali modifiche statutarie entreranno in vigore solo a seguito dell'eventuale approvazione da parte del Parlamento.

Nell'ambito del procedimento di modifica statutaria, ricordiamo che l'Assemblea è stata chiamata ad esprimere il parere previsto dall'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto su due disegni di legge costituzionale trasmessi dal Senato della Repubblica, concernenti entrambi la riduzione del numero dei deputati regionali da novanta a cinquanta. I disegni di legge in questione, secondo prassi, sono stati dapprima esaminati in I Commissione 'Affari istituzionali' e quindi trasmessi all'Aula con la proposta di parere della Commissione per la determinazione finale.

Riguardo all'attività propriamente legislativa, nel periodo tra maggio e dicembre 2011 l'Assemblea ha approvato diciotto leggi, risultando complessivamente ventisei le leggi approvate nel corso del 2011. Tale dato fa registrare un lieve aumento rispetto al 2010 (ventitré leggi) e anche agli altri anni della legislatura.

Nei primi quattro mesi del 2012, le leggi approvate sono state sedici, comprese la legge di bilancio e la legge finanziaria regionale, che anche quest'anno ha mantenuto la denominazione di legge di stabilità regionale in analogia a quanto avvenuto a livello nazionale.

Ricordiamo che anche per l'esercizio 2012 si è giunti all'approvazione degli strumenti finanziari della Regione, come già avvenuto nelle annualità finanziarie 2009, 2010 e 2011, dopo l'approvazione di due successive autorizzazioni all'esercizio provvisorio.

In particolare:

- per l'esercizio finanziario 2009 sono state approvate una nota di variazione al bilancio (ddl n. 327), l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio di tre mesi (ddl n. 328) e la proroga di un ulteriore mese (ddl n. 396) e infine i disegni di legge di bilancio e finanziaria (rispettivamente n. 249 e n. 250 approvati dall'Aula il 28-29 aprile 2009 e divenuti legge regionale n. 7 e n. 6 del 14 maggio 2009);
- per l'esercizio finanziario 2010 sono state approvate due note di variazione al bilancio (ddl n. 470 bis e n. 470 ter), l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio di tre mesi (ddl n. 499) e la proroga di un ulteriore mese (ddl n. 547) nonché una nota di variazione alla legge finanziaria (ddl n. 471 bis) e infine i disegni di legge di bilancio e finanziaria (rispettivamente n. 470 e n. 471 approvati dall'Aula il 1° maggio 2010 e divenuti legge regionale n. 12 e n. 11 del 12 maggio 2010);
- per l'esercizio finanziario 2011 sono state approvate tre note di variazione al bilancio (ddl n. 630 bis, n. 630 ter e n. 630 quater), l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio di tre mesi (ddl n. 659) e la proroga di un ulteriore mese (ddl n. 694) e infine i disegni di legge di bilancio e finanziaria (rispettivamente n. 630 e n. 631 approvati dall'Aula il 30 aprile 2011 e divenuti legge regionale n. 8 e n. 7 dell'11 maggio 2011);
- per l'esercizio finanziario 2012 sono state approvate tre note di variazione al bilancio (ddl n. 801 bis, n. 801 ter e n. 801 quater), l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio di tre mesi (ddl n. 829) e la proroga di un ulteriore mese (ddl n. 886) e infine i disegni di legge di bilancio e finanziaria (rispettivamente n. 800 e n. 801 approvati dall'Aula il 17-18 aprile 2012).

La durata media dell'iter legislativo (tempo trascorso dalla data di presentazione del disegno di legge a quella di approvazione dell'Aula) delle leggi approvate nel periodo considerato è stata di 160 giorni. Un dato significativo riguarda le leggi approvate entro 60 giorni, che risultano essere quindici, corrispondenti a circa il quarantacinque per cento del totale.

Nelle sedute in cui si è espresso il voto finale dei disegni di legge sono risultati in media presenti in Aula 57 deputati (quasi due terzi) mentre le leggi approvate all'unanimità sono state ventisei, pari al settanta per cento del totale; per una sola legge, approvata a maggioranza, si è registrata la presenza di oltre 70 deputati.

Tra le principali leggi approvate nell'ultimo anno di legislatura ricordiamo:

- sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile (legge regionale 12 luglio 2011, n. 11), che introduce un regime fiscale di favore per le nuove iniziative imprenditoriali;
- disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), con la quale è stata introdotta, con modifiche, nell'ordinamento regionale la normativa nazionale relativa ai contratti pubblici;
- interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca (legge regionale 24 novembre 2011, n. 25), che ha previsto varie misure di sostegno per fronteggiare la crisi dei comparti agricolo e ittico;
- riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata (legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1), che ha introdotto la disciplina del cosiddetto '*social housing*' già prevista in altre regioni;
- norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6), che ha modificato i parametri per l'accesso alle prestazioni sanitarie in regime di esenzione in conformità a quanto previ-

sto dalla normativa statale, attribuendo all'Assessore regionale per la salute la competenza di dare attuazione della legge anche attraverso variazioni delle fasce reddituali;

- costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8), che ha previsto la soppressione dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale (ASI) – enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione – e il trasferimento delle relative funzioni, finalizzate a favorire lo sviluppo di insediamenti produttivi in determinate aree, in capo a un unico istituto a livello regionale (IRSAP);
- norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali (legge regionale 8 marzo 2012, n. 14), con la quale è stato previsto un riassetto del livello di governo provinciale, con riguardo sia alla individuazione ed alla composizione degli organi delle province regionali sia alla rideterminazione delle competenze.

Tra le altre leggi approvate si ricordano, poi, quelle che intervengono nel settore dell'istruzione o con valenza socio-culturale in senso ampio: promozione della lingua italiana dei segni (LIS) (legge regionale 4 novembre 2011, n. 23); norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere (legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3); promozione della Rete Scuole alfamediali (legge regionale 3 gennaio 2012, n. 4).

Un'attenzione particolare per la sua valenza culturale e regionale merita, infine, la legge sulla promozione e valorizzazione della storia, della letteratura e della lingua siciliana (legge regionale 31 maggio 2011, n. 9), che prevede l'inserimento nei piani di studio delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della quota di determinazione regionale, di appositi moduli didattici relativi all'insegnamento delle suddette materie, in conformità ad indirizzi di attuazione stabiliti dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Comitato per la qualità della legislazione.

Si sottolinea l'importante supporto all'attività legislativa costituito dal controllo della qualità dei testi approvati dalle commissioni. Tale controllo è assicurato dal Comitato per la qualità della legislazione, organo consultivo costituito nell'attuale legislatura.

L'attività del Comitato si inserisce in un momento delicato, in cui si definisce il testo del disegno di legge che sarà oggetto di discussione dell'Aula, un passaggio che rappresenta un importante momento di 'raffreddamento' per consentire a deputati e uffici un ulteriore approfondimento. In commissione di merito, infatti, non sempre i tempi dedicati all'esame dei disegni di legge si sono dimostrati sufficienti per un compiuto esame delle questioni ad essi sottese e talvolta la Presidenza dell'Assemblea ha rinviato in commissione i disegni di legge per un riesame ed un approfondimento dell'istruttoria.

Nel periodo compreso tra maggio 2011 e aprile 2012 il Comitato ha espresso trentotto pareri su trentasei disegni di legge (tale differenza tra disegni di legge esaminati e pareri resi è dovuta alla circostanza che in due casi il disegno di legge, sul quale il Comitato aveva già espresso il parere, è stato riesaminato e modificato in commissione di merito e nuovamente inviato al Comitato che ha, pertanto, espresso un nuovo parere).

Nelle commissioni di merito, su ventotto pareri esaminati, i pareri accolti totalmente o parzialmente, con conseguente modifica dei disegni di legge, sono stati venticinque.

Il parere del Comitato, a norma di regolamento, è comunque allegato al testo distribuito in Aula. Tale disposizione è utile, in particolare, quando la commissione

precedente non ritenga di accogliere i suggerimenti contenuti nel parere e permette all'Aula di averne contezza.

Riguardo al metodo seguito, il parere del Comitato si è riferito di volta in volta ad uno o più dei seguenti profili:

- leggibilità e corretta formulazione delle norme, sotto il profilo della proprietà lessicale e della tecnica di redazione;
- corretta individuazione dei riferimenti normativi, con particolare attenzione alle tecniche di modifica delle norme;
- corretto uso della tecnica del rinvio;
- omogeneità e coerenza interna dei testi, con l'indicazione di eventuali disposizioni estranee;
- compatibilità costituzionale o comunitaria;
- presenza di oneri finanziari, non altrimenti rilevata;
- profili di (non) applicabilità della legge;
- necessità dell'intervento normativo e sua integrazione con il previgente ordinamento.

Nell'ultimo anno una specifica attenzione è stata dedicata alla individuazione delle disposizioni prive di contenuto normativo, nell'intento di evitare ove possibile l'appesantimento del *corpus* legislativo regionale.

Impugnative.

In questa legislatura, il Commissario dello Stato ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, disposizioni presenti in ventiquattro leggi regionali.

Nel dettaglio sono stati impugnati *in toto* o in parte novantasette articoli, con la seguente specifica:

articoli interamente impugnati	48
commi interamente impugnati	118
commi parzialmente impugnati	40

Nel periodo considerato il Commissario ha impugnato disposizioni presenti in nove leggi regionali.

Nel dettaglio sono stati impugnati *in toto* o in parte trentaquattro articoli, con la seguente specifica:

articoli interamente impugnati	23
commi interamente impugnati	86
commi parzialmente impugnati	10

La delibera legislativa (è il nome dato al testo approvato dall'Assemblea e sottoposto alla delibazione di legittimità costituzionale) che ha avuto il maggior numero di disposizioni impugnate è stata quella recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale*", della quale sono stati impugnati *in toto* o in parte quattro articoli, con la seguente specifica:

articoli interamente impugnati	0
commi interamente impugnati	79
commi parzialmente impugnati	6

Tutte le delibere legislative in argomento sono state pubblicate senza le parti impugnate, previa approvazione di apposito ordine del giorno, secondo la prassi assembleare.

Audizioni.

Da maggio 2011 al 30 aprile 2012 si sono tenute complessivamente trecentodici audizioni; tale dato risulta alquanto inferiore rispetto a quello (quasi cinquecento) registrato nell'anno precedente.

In tali audizioni sono state affrontate tematiche rilevanti sotto il profilo economico e sociale, tra le quali ricordiamo: le questioni attinenti al precariato e alla formazione professionale nonché al mondo della scuola e in generale al settore dell'istruzione; le problematiche concernenti la gestione del servizio dei rifiuti; le questioni relative al trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle decurtazioni finanziarie operate in capo alle aziende del settore; la materia degli appalti pubblici; la riforma del governo del territorio; le modalità di gestione del servizio idrico integrato, anche a seguito dell'esito referendario del 12-13 giugno 2011; la riforma del sistema dei consorzi ASI attraverso la costituzione di un Istituto per lo sviluppo delle attività produttive; le vicende relative alla tutela dei lavoratori delle aziende dell'indotto Fiat a seguito della riconversione del polo industriale di Termini Imerese; la crisi che ha interessato il comparto agricolo e il settore della pesca; il riassetto del livello di governo provinciale; le criticità del settore sanitario quali la chiusura di alcuni punti nascita e la modifica dei parametri per l'accesso alle prestazioni sanitarie in regime di esenzione; lo stato di attuazione della programmazione della spesa relativa ai fondi europei e la rimodulazione del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013.

Le questioni affrontate in queste audizioni hanno talvolta trovato riscontro sul versante legislativo, come avvenuto, ad esempio, nel caso della legge sui contratti pubblici, della legge di sostegno dei comparti agricolo e ittico, della legge di costituzione dell'IRISAP e, da ultimo, della legge sul riordino delle province regionali.

Attività consultiva.

Riguardo all'attività consultiva, che si svolge attraverso i pareri che le Commissioni rendono su atti del Governo, essa ha evidenziato una tendenziale crescita di intensità rispetto a quella registrata negli anni precedenti. Nel periodo considerato le richieste di parere provenienti dal Governo sono state in totale settantasei, di cui esitate cinquantatré.

I pareri delle commissioni legislative, oltre a rappresentare un importante momento di conoscenza dell'attività amministrativa, consentono all'Assemblea di assumere un ruolo attivo nella formazione degli atti di competenza del Governo. A tal proposito si sottolinea che l'intervento delle commissioni nei procedimenti di natura amministrativa appare aumentato negli ultimi anni da una più frequente previsione legislativa di pareri, in alcuni casi anche di natura vincolante.

Tra i pareri più rilevanti nel periodo considerato si possono ricordare il parere, reso congiuntamente dalla II e dalla III Commissione, sull'Accordo di programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area di Termini Imerese e due pareri resi dalla Commissione Bilancio, entrambi in senso sfavorevole, rispettivamente sullo schema di decreto dell'Assessore regionale per l'economia inerente alla costituzione del Comitato regionale per il microcredito e sul piano per l'innovazione tecnologica della Regione (PITRE) da emanarsi in attuazione della legge regionale n. 5/2011 che ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi in ma-

teria di digitalizzazione della PA contenuti nel decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Attività ispettiva e di indirizzo politico.

Occorre, infine, considerare l'attività ispettiva e di indirizzo politico svolta in Commissione. La prima è stata relativamente esigua, con lo svolgimento di dodici interrogazioni con risposta in Commissione, quasi tutte nell'ambito della IV Commissione. La seconda, attraverso lo strumento della risoluzione, è stata più significativa con l'approvazione di quindici atti di indirizzo, in gran parte in seno alla V e alla III Commissione, attinenti principalmente alle tematiche del lavoro e della formazione professionale, alla crisi del settore agricolo e ittico nonché all'attivazione dei finanziamenti previsti dalla programmazione europea.

Tabelle riepilogative

Si riportano di seguito cinque tabelle riepilogative dei seguenti dati:

- numero e iniziativa dei disegni di legge (Tabella A e Tabella B);
- numero delle leggi e relativi emendamenti (Tabella C);
- durata iter delle leggi (Tabella D);
- presenze e maggioranze relative alle leggi (Tabella E).

TABELLA A

DISEGNI DI LEGGE XV LEGISLATURA	
disegni di legge presentati	918
disegni di legge di iniziativa governativa	107
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	11,7
disegni di legge di iniziativa parlamentare	805
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	87,7
disegni di legge di iniziativa popolare	5
% dei disegni di legge di iniziativa popolare	0,5
disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	1
% dei disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	0,1

TABELLA B

DISEGNI DI LEGGE Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012	
disegni di legge presentati	185
disegni di legge di iniziativa governativa	25
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	13,5
disegni di legge di iniziativa parlamentare	158
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	85,4
disegni di legge di iniziativa popolare	2
% dei disegni di legge di iniziativa popolare	1,1

TABELLA C

LEGGI Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012	
leggi	34
articoli	297
commi	1037
emendamenti presentati in Aula (al 15/4)	2001
di cui governativi (al 15/4)	147
emendamenti approvati (al 15/4)	232
di cui governativi (al 15/4)	103

TABELLA D

LEGGI (*) Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012				
DURATA I-TER	N.	ANNO 2011	ANNO 2012	%
Fino a 60 gg.	15	9	6	45,5
61-120 gg.	4	1	3	12,1
121-180 gg.	1	1	0	3,1
181-240 gg.	6	3	3	18,1
Oltre 240 gg.	7	5	2	21,2
TOTALE	33	19	14	100
Durata media: 160 giorni				

TABELLA E

LEGGI (*) Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012				
PRESENZE	N.	UNANIMITA' (**)	SOLO ASTENUTI (***)	A MAGGIORANZA
Fino a 55	11	11		
56-60	15	11	1	3
61-70	9	5		4
oltre 70	1			1
TOTALE	36	27	1	8
Media presenze: 57				

(*) Nel computo delle leggi approvate sono compresi anche i due disegni di legge di modifica statutaria.

Nella Tabella D non sono comprese le tre leggi il cui iter si è concluso nello stesso giorno in cui è stato presentato il relativo disegno di legge.

(**) Sono considerate approvate all'unanimità anche le leggi che abbiano avuto fino a 3 astenuti o 3 voti contrari.

(***) Sono considerate approvate con soli astenuti (cioè senza voti contrari) le leggi che abbiano avuto più di 3 astenuti.

I COMMISSIONE 'AFFARI ISTITUZIONALI'

La I Commissione 'Affari Istituzionali', relativamente al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2011 ed il 30 aprile 2012, ha svolto complessivamente cinquantatre sedute, risultando impegnata nell'istruttoria di numerosi disegni di legge, sei dei quali sono divenuti leggi regionali.

La prima in ordine temporale è la legge regionale 12 luglio 2011, n. 13, recante "Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6", approvata a seguito dello stralcio di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge nn. 521-536. Tale intervento normativo, ritenuto necessario a garantire ad alcuni piccoli comuni il mantenimento dell'autonomia scolastica, ha previsto la riduzione a cento alunni degli indici di riferimento nei comuni dove sono presenti minoranze linguistiche ai sensi della legge 482/99. Tale provvedimento persegue l'ulteriore finalità di tutelare l'apprendimento delle lingue minoritarie, a salvaguardia dell'esercizio del diritto all'istruzione nella lingua della comunità alla quale l'alunno appartiene ed il rispetto per la diversità linguistica e l'identità socio-culturale di ogni cittadino. Va altresì segnalato che la proposta legislativa originaria, il ddl. n. 521, ad eccezione della parte stralciata, divenuta, come segnalato, legge regionale, è stata successivamente reinserita tra i punti all'ordine del giorno della Commissione, in quanto, come si evince dalla relativa relazione, essa contiene numerose significative misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella regione. Si ritiene altresì che l'approvazione dell'iniziativa in commento consentirebbe di portare a compimento il percorso legislativo iniziato con la legge regionale n. 26 del 1998, finalizzato alla tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti in Sicilia, nel rispetto dei principi contenuti nella legge quadro statale n. 482 del 15 dicembre 1999.

Con la legge regionale n. 18 del 10 agosto 2011, recante "Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e tra i comuni di Termini Imerese e Trabia", in attuazione della volontà popolare, espressa a mezzo dell'istituto del referendum, si è inteso procedere alla ridefinizione dei confini territoriali dei predetti comuni sulla base di apposito progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con delibere consiliari dei comuni coinvolti. La legge rinvia la definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari, scaturenti dalle variazioni territoriali da essa previste, all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000.

Nella legge regionale 3 gennaio 2012, n. 2, recante "Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20" viene riconosciuto un ulteriore stanziamento di spesa in favore di associazioni antirackett riconosciute e, novità introdotta dalla norma in commento, che si siano costituite parte civile, di fondazioni, di centri e altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi. Obiettivo della norma è quello di garantire sempre un adeguato livello di attenzione nei confronti della lotta alla mafia, riconosciuto come uno tra i principali obiettivi cui è improntata l'azione del Governo regionale.

Con la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, recante "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" si dà un segnale di forte vicinanza delle istitu-

zioni regionali alle donne vittime di violenze, anche mediante la previsione di forme di sostegno nei confronti dei figli minori e diversamente abili. Si promuove il sostegno alle attività svolte dai centri antiviolenza già esistenti e se ne prevede l'istituzione di nuovi, garantendone la presenza di almeno uno per provincia. I centri antiviolenza svolgono funzioni di assistenza e di prima accoglienza, mediante l'offerta di servizi di supporto psicologico e legale, anche in collaborazione con enti locali, strutture pubbliche socio-sanitarie, istituzioni scolastiche, a titolo gratuito e nel rispetto dell'anonimato e della segretezza. Ai servizi offerti dai centri antiviolenza risultano altresì collegati quelli delle case di accoglienza che offrono temporanea ospitalità alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili. Anche esse sono costituite in modo tale da assicurare la presenza di almeno una per ogni provincia e comunque in modo tale da dare garanzia della presenza di una di esse per ogni 200 mila abitanti. E' altresì prevista l'istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Nella proposta legislativa contenuta nel disegno di legge nn. 828-563-824 si prevedevano misure in materia di stabilizzazione del personale precario mediante l'introduzione, nell'ordinamento regionale, del sistema di programmazione triennale ed in linea con le politiche di contenimento e di razionalizzazione della spesa complessiva sostenuta nell'ambito della pubblica amministrazione. Dopo un complesso iter istruttorio svoltosi in I Commissione, l'Aula, nella seduta del 22 dicembre 2011, n. 309, approvava una delibera legislativa avverso la quale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, il Commissario dello Stato presentava ricorso, pubblicato in GURS 17 febbraio 2012 n. 7, impugnando alcune disposizioni. La legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa", pubblicata senza le parti impuginate, contiene alcune disposizioni in materia di personale della Regione, adottate nell'ottica del contenimento della spesa, disposizioni in materia di personale ERSU e prevede altresì alcune garanzie occupazionali per il personale dei Consorzi di bonifica.

L'attività della Commissione è poi risultata particolarmente intensa nello svolgimento dell'esame dei disegni di legge relativi ad ipotesi di riassetto complessivo delle funzioni riguardanti gli organi di governo delle province regionali. Dopo un'articolata istruttoria in commissione si è scelto, prese in considerazione le diverse proposte di iniziativa parlamentare oltre che governativa, e tenuto conto, altresì, delle imprescindibili linee segnate in materia dal legislatore nazionale, contenute nell'articolo 23 del decreto legge n. 201/2011 'Disposizioni regionali per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici', commi da 14 a 20, di assumere quale testo di riferimento il n. 860. Tale ultima proposta legislativa attribuisce alle province regionali funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale ed essa, in linea con le previsioni della predetta normativa nazionale, mira realizzare un forte ridimensionamento degli enti intermedi ed una modifica della loro configurazione e delle loro funzioni, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della semplificazione dell'erogazione dei servizi. La predetta proposta legislativa è divenuta, con qualche modifica, legge 8 marzo 2012, n. 14, recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità.". Essa rinvia ad una legge regionale successiva, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, ai fini dell'individuazione delle materie e dei limiti di spettanza delle funzioni di indirizzo e coordinamento del-

le province, nonché per il riordino degli organi di governo delle province, con riferimento anche alla loro composizione ed alle modalità di elezione, assicurando significativi risparmi di spese per il loro funzionamento. Si stabilisce ancora che la composizione degli organi collegiali è determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente. Viene introdotta un'importante previsione in materia di rinnovo degli organi provinciali, stabilendo che per quelli che debbono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 e per quelli in carica la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, sino al 31 marzo 2013, si applica l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, ossia è prevista la nomina del commissario straordinario, mentre per quelli che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 si stabilisce che restano in carica fino alla scadenza naturale. In ogni caso, decorsi i predetti termini, si procede al rinnovo degli organi provinciali. La legge prevede, infine, una norma che abroga una precedente disposizione che prevedeva l'incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali.

Si ricorda che, a seguito dello scioglimento della Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto, comunicata nella seduta d'Aula n. 216 del 12 gennaio 2011, si è proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 bis, del Regolamento interno, al deferimento alla I Commissione legislativa di tutti i disegni di legge già assegnati alla Commissione speciale. Inoltre, ad essa sono stati via via assegnati tutti i disegni di legge riguardanti proposte di modifiche statutarie, ai sensi degli articoli 62 e 135 del Regolamento interno. Ciò premesso, si segnala che la Commissione ha esaminato, nel corso del periodo di riferimento, numerose proposte di modifica statutaria e che nella seduta d'Aula n. 303 del 7 dicembre 2011 è stato approvato il ddl nn. 790-52/A-778-779-784, recante "Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante 'Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana'", consistente in una proposta di modifica della predetta disposizione statutaria, nella parte concernente il numero dei componenti dell'Assemblea, prevedendone la riduzione da 90 a 70.

La Commissione ha poi esaminato i disegni di legge costituzionale A.S. n. 2962 e 2976, trasmessi all'Assemblea regionale per il parere prescritto dall'articolo 41 ter dello Statuto, trattandosi di proposta di modifica dello Statuto della Regione. Entrambi i disegni di legge infatti propongono una modifica dell'articolo 3 dello Statuto, nella parte concernente il numero dei componenti dell'Assemblea, che si vorrebbe portare da 90 a 50. La Commissione, nella seduta n. 210 del 6 marzo 2012, ha espresso parere contrario su dette iniziative legislative tenuto conto del fatto che l'Assemblea regionale siciliana, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa, parimenti attribuite dall'articolo 41 ter dello Statuto nel procedimento di revisione statutaria, ha approvato, su conforme istruttoria condotta dalla I Commissione, il predetto disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A. Ha altresì mostrato di non voler rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, relativo alla composizione numerica della propria Assemblea legislativa, alle proprie prerogative di specialità. Pertanto si è ritenuto che il numero di settanta deputati fosse più consono, raffrontato a quello di cinquanta, proposto nei disegni di legge costituzionale A.S. n. 2962 e 2976, e corrispondente ai parametri indicati nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, rispetto all'esigenza di provvedere nel senso di una riduzione dei costi dell'apparato politico. Al contempo, la proposta di riduzione a settanta ga-

rantisce un buon grado di rappresentatività dell'Assemblea regionale rispetto alla consistenza demografica della Regione. Nella seduta n. 329 del 7 marzo 2012, l'Aula, conformandosi al parere espresso dalla I Commissione, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3 dello Statuto, ha espresso parere contrario sui disegni di legge costituzionale A.S. n. 2962 e 2976.

In relazione all'attività istruttoria svolta dalla I Commissione, va ancora ricordato che essa ha esitato per l'Aula dodici disegni di legge. Si segnala che due di essi (ddl n. 132, n. 574) sono stati successivamente rinviati in Commissione per ulteriori approfondimenti, mentre i disegni di legge n. 399/A e n. 795/A non sono stati ancora discussi dall'Aula. In particolare, il ddl n. 399/A, recante "Disposizioni in materia di voto a domicilio per i disabili gravissimi per l'elezione del Presidente della regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana" ha la finalità di colmare un vuoto normativo della legislazione regionale, in quanto l'attuale normativa relativa all'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, contenuta nella legge regionale n. 29 del 1951, non consente l'esercizio del diritto di voto agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Il disegno di legge voto 745/A, recante 'Equiparazione dei diritti tra le vittime di atti terroristici e le vittime di atti della criminalità organizzata', contiene una proposta di modifica indirizzata al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, della vigente legislazione nazionale contenuta nella legge 3 agosto 2004, n. 206. Con tale proposta si intende superare l'attuale difformità di disciplina tra la legislazione applicata alle vittime di atti e stragi di stampo terroristico e quella applicata alle vittime di atti compiuti dalla criminalità organizzata attraverso modalità nelle quali non è identificata una matrice terroristica.

Va, ancora, menzionato l'esito di due disegni di legge, trasmessi dalla Commissione all'Aula ed, in quella sede, non approvati. In particolare, il ddl n. 611/A è stato trasmesso all'Aula con la proposta, formulata dalla Commissione, di non passaggio all'esame degli articoli, di cui all'articolo 64, comma 3 del Regolamento interno dell'Assemblea. L'Aula, nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011, accoglieva la proposta della Commissione di non passaggio all'esame degli articoli. Va ancora segnalato l'esito del ddl n. 132, non approvato dall'Aula con votazione a scrutinio segreto, nella seduta n. 307 del 21 dicembre 2011.

Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno dell'Assemblea, nella seduta n. 201 del 17 gennaio 2012, la Commissione ha ritenuto di provvedere all'istituzione di una apposita sottocommissione al fine di addivenire alla redazione di un testo nel quale possano convergere le misure più significative a favore delle famiglie numerose, considerato che diversi disegni di legge in materia sono all'esame della Commissione.

Essa ha inoltre lavorato sulle sessantatrè richieste di parere pervenute dal Governo, rendendo quarantasette pareri favorevoli, nei termini previsti dalla legge.

Va ancora segnalato che ha espresso il parere di competenza sui disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione (ddl nn. 800, 800 bis, 800 ter, 800 quater e 801), nonché sui disegni di legge nn. 829, 859.

Sul piano dell'attività consultiva svolta in Commissione occorre poi menzionare lo svolgimento di numerose audizioni di esponenti di associazioni di categoria e di

esperti in relazione alla materia della polizia locale, in materia di garante per l'infanzia ed ancora, per gli opportuni approfondimenti, sui disegni di legge nn. 608 e 825. Si segnala, in particolare che, in riferimento a tale ultimo disegno di legge, relativo alla materia del riassetto delle funzioni riguardanti gli organi di governo delle province regionali, è stata richiesta audizione dei rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'URPS e dell'Asael.

Nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo 143 bis del Regolamento interno, si è proceduto allo svolgimento delle interrogazioni n. 1950 e n. 2647, rispettivamente nelle sedute n. 186 del 25 ottobre 2011 e n. 215 del 27 marzo 2012.

I COMMISSIONE 'AFFARI ISTITUZIONALI'

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	53
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di sottocommissione	0
Audizioni	15
DDL assegnati	63
DDL esitati per l'Aula	12
DDL esitati per il Comitato qualità	19
DDL esitati per la II Commissione	16
DDL rinviati dalla II Commissione	1
DDL divenuti legge	6
DDL assegnati per parere	26
DDL assegnati per parere esitati	7
DDL parere art. 41 ter Statuto	2
Richieste di parere	63
Richieste di parere esitate	47
Risoluzioni	0
Interrogazioni	2

II COMMISSIONE 'BILANCIO'

La Commissione legislativa 'Bilancio', nel periodo di riferimento (maggio 2011 – aprile 2012), fin dalle fasi immediatamente successive alla conclusione della sessione di bilancio per l'esercizio 2011, ha affrontato, ex articolo 65 ultimo comma del Regolamento interno, (nell'esercizio della propria e tipica funzione di "filtro" sui disegni di legge impicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, o rilevanti ai fini della programmazione regionale), l'esame di disegni di legge di contenuto ordinamentale e di riforma, con rilevanti implicazioni finanziarie, sulle quali ha svolto un ruolo incisivo, non soltanto nell'approfondimento delle tematiche riguardanti la copertura e la quantificazione degli oneri, ma anche nella stessa elaborazione e formulazione della parte della disciplina riguardante i profili finanziari, attraverso l'interlocuzione con gli organi di governo e la struttura burocratica del Dipartimento competente, sempre caratterizzata dal principio di leale collaborazione interistituzionale.

Ci si riferisce, nello specifico, a disegni di legge quali il n. 794 'Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive' (poi divenuto legge n. 8 del 12 gennaio 2012) che, perseguendo finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, ha ridisegnato l'assetto delle aree industriali e produttive nella Regione con l'obiettivo di qualificare e migliorare la competitività del sistema produttivo siciliano.

Si evidenzia altresì, il disegno di legge nn. 732-672-699-700-713 'Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio' (poi divenuto legge n. 25 del 24 novembre 2011), il quale contempla misure differenziate di sostegno per gli investimenti e la crescita dei settori agroalimentare e ittico attraversati da una grave crisi economico-finanziaria e di mercato, attingendo, in massima parte, a risorse nazionali, anche attraverso la razionalizzazione del loro utilizzo.

La Commissione ha nel contempo realizzato una significativa attività, in sede referente, istruendo e deliberando per l'esame conclusivo dell'Aula alcuni disegni di legge che non soltanto presentano aspetti di natura squisitamente finanziaria e di bilancio, ma, nell'attuale fase di depressione dell'economia siciliana, con la parallela accentuazione della crisi nel mercato del lavoro, intervengono, anche attraverso l'utilizzazione dei fondi europei aumentando le risorse disponibili, nella predisposizione di strumenti di incentivazione di nuova occupazione, ovvero per incrementare gli investimenti e la crescita dimensionale delle imprese.

Ci si riferisce, nella specie, al disegno di legge n. 729 "Norme in materia di aiuti alle imprese ed all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini" (poi divenuto legge n. 15 del 20 luglio 2011), che introduce disposizioni di sostegno in favore delle aziende che, assumendo nuovi lavoratori, contribuiscano a dare slancio all'economia della nostra isola ed a favorire, contestualmente, l'inserimento, nel mondo del lavoro, di alcune particolari categorie di soggetti deboli, nella fattispecie lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

In tale contesto si fa riferimento, altresì, al disegno di legge, formulato dalla stessa Commissione ed individuato con il n. 724-Norme stralciate “Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione” (divenuto legge 12 agosto 2011, n. 20), che prevede alcuni interventi urgenti finalizzati al sostegno ed allo sviluppo dell’attività imprenditoriale ed alla salvaguardia di particolari esigenze collegate a garanzie occupazionali.

Tale normativa assicura, in particolare, con la previsione di un’adeguata copertura finanziaria ed il ricorso a fondi regionali, l’attuazione del credito d’imposta per la crescita dimensionale delle imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.

La Commissione, nell’ambito dell’attività referente, ha altresì istruito progetti di legge con un contenuto più tipicamente tecnico-contabile quale il disegno di legge n. 829-Norme stralciate (divenuto legge n. 7 del 12 gennaio 2012), che sancisce, tra i diversi interventi, l’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo processo di armonizzazione dei sistemi di bilancio diretto ad uniformare il bilancio della Regione, dei suoi organismi ed enti strumentali, alle regole contabili adottate a livello nazionale. Tale passaggio – si sottolinea – consente alla Regione, con l’utilizzo delle nuove metodologie di rappresentazione dei fatti gestionali del bilancio, di disporre di uno strumento che, oltre a razionalizzare l’utilizzo delle proprie risorse, consentirà un miglior confronto con le altre realtà regionali, al fine di individuare eventuali margini di miglioramento nell’impiego delle ridotte risorse disponibili.

La legge sopra richiamata, inoltre, introduce specifiche disposizioni relative al ‘Patto di stabilità regionale’, le quali pongono le basi per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ del medesimo strumento.

In particolare, fermo restando il principio di invarianza dei saldi pubblici di finanza, la normativa in questione intende attribuire alla Regione, di concerto con gli enti locali, la possibilità di programmare la gestione dei saldi di finanza, per indirizzare gli stessi verso azioni virtuose. Infatti, con la nuova disciplina, al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti territoriali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è possibile modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell’obiettivo complessivo e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni.

Occorre, altresì, sottolineare che la Commissione, nel corso dell’anno in questione, ha adempiuto ai propri compiti “tipici”, concernenti l’esame e la trattazione, in via principale, dei documenti finanziari e di bilancio – per l’esercizio 2012 – cui si è giunti, come già avvenuto nelle annualità finanziarie 2009, 2010 e 2011, dopo l’approvazione di due successive autorizzazioni all’esercizio provvisorio.

In tale quadro – si segnala – sono stati altresì approvati ed inviati all’esame dell’Aula i disegni di legge riguardanti il Rendiconto generale della Regione per il 2010 e l’Assestamento di bilancio 2011 (rispettivamente ddl n. 768 e n. 769).

La Commissione ha inoltre svolto, nel corso dell’anno di riferimento, un’intensa attività, in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 70 bis del Regolamento interno, in

merito ad atti del Governo particolarmente significativi nelle loro ricadute, sia con riguardo al sistema socio-economico, che alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa nel settore pubblico allargato.

Si fa riferimento al parere reso positivamente, unitamente alla Commissione legislativa III “Attività produttive”, sull’ “Accordo di programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese”, volto a realizzare, con l’investimento di risorse regionali per 150 milioni di euro, opere ed interventi a supporto dell’area, finalizzati all’allocazione di nuove imprese produttive.

Si ha riguardo, altresì, al completamento della procedura inerente all’esame della proposta governativa di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale, in ottemperanza all’articolo 20 della legge finanziaria regionale 2010.

Nell’ambito di tale attività, iniziata peraltro tra l’ultima parte del 2010 e la prima metà del 2011, la Commissione ha condotto, ai fini dell’elaborazione del relativo parere vincolante, una dettagliata disamina del sistema delle partecipazioni regionali, sviluppando un efficace confronto con i rappresentanti della totalità di tali imprese, ed acquisendo una dettagliata documentazione contabile ed un articolato complesso di dati concernenti le risorse, le dotazioni, la tipologia, l’attività di tali realtà imprenditoriali.

L’esito di tale procedura ha condotto alla riduzione delle società regionali ed alla loro collocazione nelle aree strategiche determinate dalle legge regionale.

In conclusione, occorre evidenziare che la Commissione ha affiancato alla propria attività legislativa, l’espletamento dei compiti di controllo e d’indirizzo politico sull’attività del Governo.

Si fa riferimento alle interrogazioni nn. 2315 e 2322, assegnate ai sensi dell’articolo 143 bis del Regolamento interno, nonché alla risoluzione n. 2 con la quale la Commissione, unanimemente, è intervenuta affinché fossero accelerate le procedure per assicurare una pronta e sollecita attivazione del credito d’imposta per gli investimenti e la crescita dimensionale delle imprese.

II COMMISSIONE ‘BILANCIO’

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	103
Sedute dell’Ufficio di Presidenza	2
Audizioni richieste	99
Audizioni svolte	52
DDL assegnati	28
DDL esitati per l’Aula	18
DDL esitati per il Comitato qualità	3
DDL divenuti legge	13
DDL assegnati per parere	35
DDL assegnati per parere esitati	15
Richieste di parere	4
Richieste di parere esitate	1
Risoluzioni	1
Interrogazioni	2

III COMMISSIONE 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Nel periodo di riferimento, la III Commissione ha tenuto complessivamente quarantaquattro sedute in sede plenaria, cinquantadue in sede di ufficio di Presidenza e tre volte si sono riunite le Sottocommissioni.

Le audizioni sono state cinquantadue, finalizzate principalmente ad ottenere due risultati. In primis analizzare ed approfondire alcune tematiche nei settori di competenza con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attività legislativa. In secondo luogo, realizzare attività di mediazione tra le parti coinvolte nella grave crisi economica in cui versa l'apparato produttivo della Sicilia e, allo stesso tempo, formulare proposte nel tentativo di risolvere le singole criticità. A tal riguardo sono state affrontate, tra le altre, problematiche in merito alla dismissione degli stabilimenti FIAT di Termini Imerese, alle gravi criticità relative agli stabilimenti siciliani della Fincantieri, della Italtel e della Keller, ma anche riguardo a specifiche situazioni di crisi strutturale, ad esempio quelle afferenti il settore della pesca e dell'agricoltura nel comprensorio madonita.

Per quel che concerne l'attività legislativa, i cinque disegni di legge esitati dalla Commissione sono stati tutti approvati dall'Aula. In particolare, si segnalano i lavori relativi al disegno di legge nn. 732-672-699-700-713 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio" (divenuto legge regionale 24 novembre 2011, n. 25), contenente varie misure a sostegno dei comparti dell'agricoltura e della pesca siciliana.

Un altro disegno, esitato dalla Commissione, che incide in maniera sostanziale nel tessuto produttivo siciliano, è il n. 794, "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive" (divenuto legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8) che ha previsto la soppressione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (consorzi ASI) e la contestuale istituzione di un istituto a livello regionale che subentra nelle funzioni già attribuite dalla legge regionale n. 1/84 ai soppressi Consorzi. Le principali funzioni amministrative attribuite all'Istituto riguardano l'assegnazione dei terreni e dei rustici, la realizzazione e la gestione dei servizi e delle infrastrutture delle aree, il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle attività produttive nonché l'adozione del piano regolatore d'area al quale dovranno essere adeguati poi gli strumenti urbanistici dei comuni.

Gli altri disegni di legge esitati intervengono sull'attività venatoria (ddl n. 740 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33", divenuto legge regionale 10 agosto 2011, n. 19), sulla situazione del personale dell'ente Fiera del Mediterraneo (ddl n. 750 "Ricollocazione del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo", divenuto legge regionale 31 dicembre 2011, n. 26) e sul rilancio dell'area industriale di Termini Imerese (ddl n. 781 "Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese" divenuto legge regionale 4 novembre 2011, n. 24).

Particolare importanza la Commissione ha dato all'attività di indirizzo politico attraverso l'approvazione di risoluzioni, ai sensi dell'art. 158 ter del Regolamento interno, dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, previo invito di un rappresentante del Governo.

Nel periodo di riferimento la Commissione ha discusso e approvato nove risoluzioni:

- “Proroga dei termini del Bando per l’attivazione della linea d’intervento 3.3.1.4. del PO FESR 2007-2013 e modifica della documentazione richiesta. (n. 14/III)”;
- “Proroga dei termini del Bando per l’attivazione della linea d’intervento 4.4.1.2 del PO FESR 2007-2013 (n. 15/III)”;
- “Azioni da adottare per fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca. (n. 16/III)”;
- “Azioni da adottare in merito alle problematiche dell’Aras Sicilia (n. 18/III)”;
- “Azioni da adottare per assicurare la prosecuzione dei progetti ppta (n. 19/III)”;
- “Azioni volte a garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dell’indotto FIAT di Termini Imerese (n. 20/III);
- “Azioni volte ad individuare soluzioni a supporto degli imprenditori raggiunti da misure di fermo amministrativo e iscrizioni ipotecarie, nonché misure a favore del mondo agricolo (n. 21/III)”;
- “Azioni da intraprendere per fronteggiare le conseguenze dannose occorse alle serre del ragusano a causa degli eventi calamitosi del febbraio –marzo 2011 (n. 22/III)”;
- “Azioni da adottare per fronteggiare la gravissima crisi del settore della pesca e il disagio sociale delle famiglie degli addetti al comparto. (n. 23/III)”.

III COMMISSIONE ‘ATTIVITA’ PRODUTTIVE’

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	44
Sedute dell’Ufficio di Presidenza	52
Sedute di sottocommissione	3
Audizioni	52
DDL assegnati	30
DDL esitati per l’Aula	5
DDL esitati per il Comitato qualità	6
DDL esitati per la II Commissione	5
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	5
DDL assegnati per parere	13
DDL assegnati per parere esitati	5 (oltre finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Richieste di parere assegnate	4
Richieste di parere esitate	4
Risoluzioni	9

IV COMMISSIONE 'AMBIENTE E TERRITORIO'

La IV Commissione 'Ambiente e territorio', relativamente al periodo intercorrente tra il mese di maggio 2011 e la fine di aprile 2012, ha svolto complessivamente trentasette sedute, risultando impegnata nell'istruttoria di numerosi disegni di legge, dei quali sei sono divenuti leggi regionali.

In seno alla Commissione, durante il suddetto periodo, si è proceduto nei lavori affidati alla sottocommissione in materia di servizio idrico integrato, svolgendo dodici sedute, a termine delle quali è stato esitato un testo che nella seduta n. 185 del 3 marzo 2012 è stato fatto proprio dalla Commissione.

E' stata, inoltre, istituita una sottocommissione, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno, per l'esame del disegno di legge nn. 674-638-421 'Norme per il governo del territorio', nella seduta n. 184 del 28 febbraio 2012. Quest'ultimo organo si è attualmente riunito una sola volta.

Nel procedere più in dettaglio con l'esame dell'attività svolta, si deve innanzitutto rilevare come lo svolgimento di audizioni di organi tecnici regionali, rappresentanti di organizzazioni sindacali e di enti locali, riguardo ai temi di interesse della Commissione sia stato prevalente rispetto all'esame di iniziative legislative. Sono state, infatti, svolte diciotto audizioni in Commissione, due nella sottocommissione sul servizio idrico, un'audizione nella sottocommissione sull'urbanistica, nel corso delle quali la Commissione ha anche acquisito quegli elementi conoscitivi necessari per orientare la successiva attività di indirizzo politico e legislativa, oltre che per affrontare le problematiche che investono le materie di competenza.

Nelle audizioni sono state trattate principalmente le problematiche concernenti la gestione del servizio dei rifiuti; le questioni del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle decurtazioni finanziarie operate in capo alle aziende del settore; la materia degli appalti pubblici; la riforma relativa al governo del territorio.

Particolare interesse ha suscitato il disegno di legge nn. 719-515-673 'Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture', che ha completato il procedimento legislativo, con l'emanazione della legge regionale n. 12 del 2011. Essa contiene l'adeguamento della normativa regionale in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture alla normativa statale, operando il rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli appalti ed al relativo Regolamento d'esecuzione, il DPR 207 del 2010. Si tratta di una materia che negli anni ha suscitato parecchi problemi interpretativi in ordine alla diretta applicabilità o meno, dapprima della legge n. 109 del 1994 e successivamente del d.lgs 163 del 2006.

L'articolato si compone di trentacinque articoli, alcuni dei quali riproducono testualmente norme già previste nell'ordinamento regionale, ancorché il testo proposto miri a sostituirsi a tutte le leggi in materia vigenti. Assume rilievo, ai fini della presente riforma normativa, l'articolo 19, che interviene dettando disposizioni diverse rispetto all'ordinamento statale in materia di criteri di aggiudicazione. Preso atto delle

criticità generate dal sistema del massimo ribasso, vengono precisati i casi e i criteri da utilizzarsi nel caso del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con l'orientamento dettato dall'Autorità di vigilanza sui contratti della P.A..

Di recente, sono entrate in vigore tre leggi, il cui percorso legislativo è stato piuttosto celere.

La legge regionale n. 18 del 2012 introduce norme per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale, dettando disposizioni per la modifica e l'adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva. Al fine di rendere più celere l'assegnazione delle frequenze, viene dettata una procedura amministrativa liberalizzata, sostituendo all'autorizzazione, con un riscontro dei presupposti ex ante, una semplice comunicazione, che comporta l'attivazione dei controlli ex post. Ciò è consentito solo nella eventualità che le modifiche dovute al passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico.

La legge regionale n. 24 del 2012 consente all'amministrazione regionale di continuare ad eseguire in amministrazione diretta, anche dopo il 31 dicembre 2011, i lavori nel settore forestale, che vengono descritti per ambito di intervento, quali rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, ricostituzione boschiva, interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e interventi culturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali. Ciò prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, la legge regionale n. 25 del 2012 introduce norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.

Come sopra accennato, è stata istituita una sottocommissione per l'istruttoria del disegno di legge nn. 461-373-501-553-642 "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia", la cui attività istruttoria si è esaurita con la presentazione di un testo alla Commissione, che è stato esitato dalla stessa. La proposta di legge contiene un adeguamento ai principi comunitari dettati in materia di servizio idrico integrato, alla luce dell'esito referendario del 12-13 giugno 2011, che ha abrogato l'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008. Trattasi di un'iniziativa legislativa di grande rilevanza, poiché attiene alla disciplina delle modalità di gestione in Sicilia del servizio idrico integrato, e la relativa individuazione degli organi che si devono occupare dell'attività di regolazione e di gestione del servizio. Tuttavia, le successive norme in materia di servizi pubblici locali, e da ultimo il decreto legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012, hanno escluso dall'ambito di applicazione proprio il servizio idrico, suscitando ancora maggiori perplessità sulla disciplina da adottare.

La Commissione ha altresì esitato per il Comitato per la qualità della legislazione e per il parere sugli aspetti finanziari della Commissione Bilancio il disegno di legge n. 749 "Riordino del settore termale" e il disegno di legge n. 726 "Contributo a favore dell'ATM della città di Messina", che attendono pertanto il completamento del proprio iter istruttorio.

Relativamente all'attività ispettiva ai sensi dell'articolo 143 bis del Regolamento interno, si deve evidenziare come siano state assegnate tredici interrogazioni, otto delle quali sono state svolte:

- N. 2141 - Iniziative per l'adozione di provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti;
- N. 2140 - Iniziative per l'adozione di provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti;
- N. 2100 - Chiarimenti circa la sospensione del servizio di circolazione gratuita sui mezzi di trasporto locale riconosciuto dalla legge regionale n. 8 del 2005 al personale delle forze dell'ordine.
- N. 2079 - Notizie relative al dissesto franoso della frazione Zappa del comune di Raccuja (ME);
- N. 2006 - Notizie sulle manifestazioni del 'Circuito del Mito';
- N. 1905 - Proroga ai comuni dei termini di scadenza dei vincoli quinquennali previsti dall'attuale legislazione urbanistica e predisposizione di una nuova disciplina della perequazione urbanistica;
- N. 1874 - Notizie sulla compatibilità ambientale del progetto 'Iniziativa Sealine Tirrenica' della società Snam Rete Gas s.p.a. nel comune di Monforte San Giorgio (ME) con la realizzazione della centrale di compressione del gas;
- N. 1823 - Chiarimenti sulla gestione della riserva naturale orientata 'Isola Bella'.

IV COMMISSIONE 'AMBIENTE E TERRITORIO'

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	37
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	4
Sedute di sottocommissione	13 (12 sul servizio idrico e 1 sull'urbanistica)
Audizioni	18
Audizioni in sottocommissione	3 (2 sul servizio idrico e 1 sull'urbanistica)
DDL assegnati	26
DDL esitati per l'Aula	8
DDL esitati per il Comitato qualità	3
DDL esitati per la II Commissione	2
DDL rinviati dalla II Commissione	1
DDL divenuti legge	6
DDL assegnati per parere	19
DDL assegnati per parere esitati	4
Richieste di parere assegnate	1
Richieste di pareri esitate	0
Risoluzioni	0
Interrogazioni	8

V COMMISSIONE 'CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO'

La V Commissione "Cultura, Formazione e Lavoro", nel periodo 1° maggio 2011 – 30 aprile 2012, è stata convocata sessantotto volte e ha svolto sessantacinque sedute.

Gran parte dell'attività della Commissione è stata dedicata alle audizioni degli assessori al ramo, degli organi tecnici regionali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, spesso su richiesta delle stesse parti sociali. Questa attività, che ha reso la Commissione interlocutrice per tutte le vertenze in materia occupazionale, è stata amplificata dalla grave crisi economica che ha investito l'intero Paese e che, in Sicilia, ha assunto aspetti ancora più ampi, data la già precaria fragilità del contesto economico regionale; significative, a riguardo, le audizioni in ordine agli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende dell'indotto Fiat, alle tematiche riguardanti il settore dell'artigianato, con particolare riferimento a formazione, apprendistato, mercato del lavoro, botteghe scuola ed abusivismo, ed ai prospettati esuberanti di personale della Coop 25 aprile.

Particolare interesse hanno assunto i dati raccolti relativi al lavoro nero ed irregolare.

Anche i temi relativi alle tematiche dell'istruzione, della formazione e dei beni culturali hanno trovato il loro spazio; significative, ad esempio, le audizioni sulla dispersione scolastica e sullo stato di attuazione dei programmi comunitari.

L'attività legislativa in Commissione, che è stata limitata dalla difficile situazione della finanza regionale, ha visto tre disegni di legge licenziati e successivamente approvati dall'Aula: il disegno di legge n. 720 "Norme in materia di formazione professionale", il disegno di legge nn. 684-35-279-322-334 "Interventi per la diffusione della lingua dei segni italiana" e il disegno di legge nn. 712-617 "Riconoscimento e promozione della scuola alfamediale".

Sono stati, invece, trasmessi alla Commissione Bilancio ed al Comitato per la qualità della legislazione per i prescritti pareri i disegni di legge n. 782 "Possibilità di stabile occupazione dei lavoratori ex Pumex di Lipari" ed il disegno di legge nn. 511-759 "Istituzione degli ecomusei della Sicilia".

Continuano ad essere oggetto di approfondimento, in particolare, i disegni di legge sul diritto allo studio, sulla formazione professionale, la riforma del mercato del lavoro, l'organizzazione del servizio bibliotecario regionale integrato.

Approfondito è stato l'esame della Commissione in relazione alle parti di competenza delle leggi finanziarie sulle quali è stato espresso parere favorevole con osservazioni e proposte.

Con riferimento ai pareri richiesti per legge alla Commissione su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno, si segnala che è stato espresso parere favorevole sulle direttive di attuazione degli interventi didattici di cui alla legge regionale n. 9 del 31 maggio 2011 concernente la promozione della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.

Particolarmente proficua è stata l'interazione con i dipartimenti dell'amministrazione regionale nell'affrontare tutte le problematiche di competenza, con particolare riferimento all'Agenzia per l'impiego ed ai Dipartimenti dei beni culturali, dell'istruzione e formazione, e del lavoro.

Relativamente all'attività di indirizzo politico prevista dall'articolo 158 ter del Regolamento interno, sono state, infine, approvate le seguenti risoluzioni:

- n. 12 "Indirizzo in ordine all'azione di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica";
- n. 13 "Azioni da adottare in merito alla vertenza del CRES";
- n. 15 "Indirizzo in ordine alla nomina dei commissari straordinari dell'ente CE-FOP";
- n. 16 "Indirizzo in ordine agli ex collaboratori a progetto della SPO srl".

V COMMISSIONE 'CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO'

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	67
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	5
Audizioni	72
DDL assegnati	27
DDL esitati per l'Aula	3
DDL esitati per il Comitato qualità	2
DDL esitati per la II Commissione	2
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	3
DDL assegnati per parere	20
DDL assegnati per parere esitati	5
Richieste di parere assegnate	4
Richieste di parere esitate	1
Risoluzioni	4

VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

La VI Commissione legislativa, dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 2012 ha tenuto trentuno sedute oltre a cinque sedute della Sottocommissione sulle problematiche sanitarie nelle aree a rischio ambientale.

La Commissione in sede referente ha approvato in via definitiva per l'Aula il ddl n. 483 "Promozione della ricerca sanitaria". E' stato inoltre approvato il ddl "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni" (legge regionale n. 5/2012) che ha mutato il criterio di esenzione passando dall'ISEE al reddito ai fini IRPEF estendendo quindi la platea dei soggetti non esenti dal costo anche al fine di non far perdere alla Regione il contributo statale di 96 milioni di euro per l'esigenza di uniformarsi ai criteri applicati nelle altre Regioni.

La Commissione, sempre nell'ambito dell'attività legislativa, ha espresso il proprio parere sulle rubriche di competenza della legge di bilancio 2012 nonché sulla correlata legge "finanziaria". Un altro parere, per le parti di competenza, è stato espresso sul ddl "Riordino del settore termale" di iniziativa parlamentare.

La Commissione ha altresì iniziato una valutazione complessiva sulle iniziative legislative in materia di integrazione dei servizi socio-sanitari riservandosi di definire un proprio disegno di legge se il Comitato interassessoriale appositamente istituito non approverà in tempi brevi una proposta che affronti integralmente tutte le problematiche presenti nel settore dell'assistenza sociale non compiutamente integrata con i servizi sanitari in favore delle fasce più deboli della popolazione. Inoltre nel mese di aprile 2012 è iniziato, ma non ancora concluso, l'esame del ddl n. 489 "Legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati" e del ddl n. 736 "Misure a sostegno di soggetti non autosufficienti affetti da gravi patologie progressivamente invalidanti e degenerative".

Le questioni relative alla chiusura dei "punti nascita" hanno visto protagonista la Commissione nella valutazione degli effetti del D.A. che intende dismettere i reparti con meno di 500 parti/anno. Sono state svolte parecchie audizioni sia dei sindaci dei comuni coinvolti che dei rappresentanti dell'Assessorato e delle A.S.P. interessate con particolare riferimento alle deroghe ed alle isole minori anche a seguito di un episodio di emergenza sanitaria che ha coinvolto una gravida di Lipari.

In ordine ai servizi sociali la Commissione ha sentito più volte l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con particolare riferimento alla programmazione dei fondi ex legge n. 328/2000. Sempre in tema di assistenza sociale è stato dato parere favorevole alla nuova rete dei posti letto delle R.S.A..

Circa poi l'attività ispettiva va evidenziato che il Governo ha recentemente dato la disponibilità allo svolgimento di diciotto interrogazioni presentate da vari deputati di tutti i gruppi parlamentari e si attende di conoscere la fissazione della data di svolgimento. Inoltre sta per essere calendarizzato un programma di visite conoscitive nelle varie province per l'esame delle problematiche territoriali dopo aver già effettuato un primo sopralluogo nell'Ospedale di Leonforte (Enna).

Nutrita è stata anche l'attività di recepimento delle istanze di operatori e settori che a vario titolo interessano l'ambito sanitario siciliano con numerose audizioni che hanno interessato in particolare l'Associazione dei medullolesi siciliani, l'Associazione stomatizzati, la Federazione medici di medicina di base, il consiglio di amministrazione del S.E.U.S. 118, le direzioni delle A.S.P. di Ragusa, Trapani, Caltanissetta, Messina e Siracusa, i rappresentanti delle Scuole di specializzazione universitarie e dell'Associazione formatori professionali operatori socio-sanitari, i segretari generali delle organizzazioni sindacali confederali di Messina, il Coordinamento regionale di odontoiatria ambulatoriale territoriale, il Comitato farmacisti ospedalieri precari, i Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania, i sindacati dei giovani medici specializzandi, i rappresentanti dei laboratori convenzionati esterni, il presidente dell'A.I.O.P. Sicilia e la direzione di Confindustria Sicilia, le Associazioni delle professioni infermieristiche, direttori generali di varie aziende ospedaliere ("Vittorio Emanuele" di Catania, Ospedale "Giglio" di Cefalù ecc.).

Un importante incontro istituzionale è stato effettuato in Prefettura a Palermo dove la Commissione si è confrontata con la Commissione parlamentare nazionale per l'infanzia e l'adolescenza assumendo impegni sia di ordine legislativo che programmatico per rilanciare in Sicilia i servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza che ancora registrano limiti e problematiche che altre Regioni hanno già superato.

La Commissione ha recentemente chiesto al Governo una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della legge regionale n. 5/2009 di riforma del S.S.R. nonché una relazione sull'attività del Comitato interassessoriale sull'integrazione dei servizi socio-sanitari. Un altro confronto è stato chiesto al Governo sugli effetti applicativi della legge regionale che ha modificato la partecipazione al costo delle prestazioni.

La Sottocommissione sulle problematiche sanitarie nelle aree a rischio ambientale ha audito i direttori delle A.S.P. territorialmente interessate nonché esponenti amministrativi e tecnici epidemiologi particolarmente competenti in materia di effetti sanitari da emissioni industriali, nominando altresì il direttore dell'Osservatorio epidemiologico quale consulente della Sottocommissione per la stesura della relazione finale.

VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	31
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di sottocommissione	5
Audizioni	59
DDL assegnati	13
DDL esitati per l'Aula	1
DDL esitati per il Comitato qualità	1
DDL esitati per la II Commissione	1
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	1
DDL assegnati per parere	19
DDL assegnati per parere esitati	3
Richieste di parere	0
Risoluzioni	1

*COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA*

L'attività effettuata dalla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea nel periodo considerato è stata rivolta principalmente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- esame dei disegni di legge ricevuti ai fini dell'espressione del parere sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea;
- esame di atti dell'Unione europea ai sensi della legge regionale n. 10/2010;
- monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione comunitaria.

In primo luogo, quindi, la Commissione ha svolto un'attività consultiva procedendo con l'esame dei disegni di legge assegnati per il parere sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Tale esame in linea teorica può condurre all'analisi di numerosissime questioni data la pervasività del diritto dell'Unione europea; in concreto, i temi che con più frequenza hanno costituito oggetto dell'esame della Commissione hanno riguardato il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato e, più in generale, la conformità dei disegni di legge alle regole comunitarie poste a tutela della concorrenza.

La Commissione ha poi continuato a svolgere le competenze che le sono state attribuite dalla legge regionale n. 10/2010 ("Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee"). Si tratta, segnatamente, dell'esame del Programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea nonché dei progetti di atti dell'Unione europea inviati alle regioni ai sensi della legge n. 11/2005 e cioè al fine di contribuire alla formazione della posizione dell'Italia in seno alla fase cosiddetta ascendente del diritto comunitario.

In specie, alla Commissione è trasmesso, con cadenza all'incirca settimanale, l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea - redatto dal dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - affinché essa individui quelli di maggiore interesse per la Regione siciliana e adotti, eventualmente, atti di indirizzo nei confronti del Governo della Regione. Nell'ambito della predetta attività, si segnala la formulazione delle osservazioni in merito al progetto di riforma della politica di coesione e della politica agricola comune dell'Unione europea; dette osservazioni costituiscono fondamentalmente il frutto delle audizioni di coloro che, in seno all'Amministrazione regionale, hanno seguito le procedure comunitarie relative alla riforma delle politiche in questione e sono state poi trasmesse alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ai fini della predisposizione di un documento congiunto.

Circa il terzo ambito di attività, la Commissione, nell'espletamento della funzione ispettiva e di controllo che compete ad ogni commissione parlamentare, ha svolto un'intensa attività conoscitiva volta a monitorare lo stato di attuazione della programmazione comunitaria ossia dei programmi operativi regionali cofinanziati da fondi europei. L'attività conoscitiva si è concretizzata in una serie di audizioni degli assessori regionali e dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali responsabili delle mi-

sure e delle linee d'intervento dei programmi operativi; sono state ascoltate, altresì, le autorità, istituite per ciascun programma, alle quali la normativa comunitaria ha attribuito specifici compiti, ossia le autorità di gestione, di audit e di certificazione. Oggetto di particolare attenzione è stata la procedura di rimodulazione del Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013.

*COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA*

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	63
Audizioni	24
DDL assegnati per parere	37
DDL assegnati per parere esitati	33

*COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA E VIGILANZA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA*

La Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, nel periodo di riferimento (maggio 2011 – aprile 2012), è stata principalmente impegnata in attività legate all'elaborazione di testi legislativi e all'approfondimento, anche mediante attività d'indagine, di aspetti legati alla criminalità organizzata.

Ha tenuto la maggior parte delle sedute in sede plenaria, ma hanno rivestito una rilevante importanza anche le sedute tenute dall'Ufficio di Presidenza e dalle sottocommissioni; sono inoltre da segnalare numerosi incontri istituzionali realizzati dalla Presidenza in tutta Italia al fine del raggiungimento degli obiettivi elencati dalla legge istitutiva.

La Commissione ha elaborato alcune proposte di modifiche normative, tra le quali é da segnalare un disegno di legge voto volto a riequilibrare l'azione legislativa del Parlamento nazionale che, nel corso degli anni Novanta, ha approvato norme che hanno differenziato le agevolazioni riconosciute alle vittime del terrorismo rispetto a quelle riconosciute alle vittime della mafia. La Commissione, ritenendo irrazionali siffatte differenze, ha elaborato, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, il suddetto disegno di legge-voto (in seguito esitato dalla Commissione di merito), finalizzato alla completa equiparazione dei diritti tra le vittime di atti terroristici e di atti mafiosi.

Le sottocommissioni hanno svolto approfondite indagini su aspetti relativi a presunti interventi della criminalità organizzata nei settori dell'agricoltura e della sanità. A tal riguardo, la Sottocommissione d'inchiesta sui condizionamenti della criminalità organizzata nei finanziamenti comunitari al comparto agricolo siciliano, dopo avere messo in luce, nell'anno precedente, le criticità nella repressione delle frodi connesse all'origine e alla qualità dei prodotti agricoli, ha condotto, nell'anno di riferimento, un'approfondita e dettagliata disamina sulle criticità del sistema di elargizione dei fondi comunitari nel settore agricolo, soprattutto per quel che concerne il Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Sono emersi rischi connessi ad un'occupazione, da parte della mafia, di territori rurali che, stante la grave crisi strutturale amplificata da una lacunosa elargizione dei fondi comunitari, risultano essere particolarmente vulnerabili. La Sottocommissione ha quindi terminato i lavori trasmettendo alla Commissione la documentazione acquisita durante i lavori, i componenti della stessa Commissione hanno convenuto sulla necessità di approfondire, in sede plenaria, i temi e le criticità evidenziate.

La Commissione si è occupata di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione, in particolare, dopo l'arresto del sindaco *Ciro Caravà* per associazione mafiosa, nel comune di *Campobello di Mazara (TP)*. Ha pertanto tenuto un'audizione presso il municipio del comune sito nel trapanese coinvolgendo politici ed amministratori locali: i risultati emersi hanno causato la richiesta, formulata anche pubblicamente dai componenti della Commissione presenti, agli assessori ed ai componenti del Consiglio comunale, di valutare seriamente di presentare le dimissioni al fine di procedere a nuove elezioni. Alcuni giorni dopo, i consiglieri comunali e i componenti della giunta di *Campobello di Mazara* si sono dimessi dagli incarichi ricoperti.

Infine la Commissione ha tenuto un'audizione, congiuntamente alla quarta commissione e alla presenza di assessori e dirigenti regionali, sulla programmazione comunitaria 2007-2013, per le misure di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, anche in riferimento a presunte infiltrazioni mafiose nel comparto. L'audizione ha messo in luce gravi criticità in merito ad alcuni appalti in corso di realizzazione a Palermo.

Sono state cinque le richieste di parere assegnate su disegni di legge ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento interno, in tre casi la Commissione ha dato parere favorevole formulando alcune osservazioni.

*COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA E VIGILANZA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA*

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	13
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	5
Sedute di sottocommissione	6
Audizioni	17 (11 in Commissione e 6 in Sottocommissione)
DDL assegnati per parere	5
DDL assegnati per parere esitati	3

COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la qualità della legislazione nell'ultimo anno di attività ha consolidato il ruolo di organo consultivo con vocazione all'esame delle questioni giuridiche più rilevanti sottese ai disegni di legge, per favorirne un miglioramento sotto il profilo contenutistico oltre che formale.

In tal senso, il Comitato risulta la sede appropriata per sottoporre i testi già approvati nell'articolato dalla commissione di merito ad un'ulteriore valutazione, finalizzata ad individuare eventuali aspetti problematici, comunque non attinenti al merito, non adeguatamente approfonditi in sede istruttoria, prima della trasmissione in Aula.

Le osservazioni contenute nei pareri possono essere classificate, in considerazione del tipo di intervento suggerito, nelle seguenti categorie: osservazioni di carattere lessicale o sintattico; osservazioni inerenti alla redazione formale del testo; osservazioni di carattere giuridico; osservazioni relative alle norme con impatto finanziario; osservazioni inerenti alla coerenza interna del testo.

Si sottolinea, altresì, l'attenzione dedicata ad individuare disposizioni con un contenuto normativo ridotto o nullo, nell'intento di evitare ove possibile un appesantimento del *corpus* legislativo regionale derivante dall'introduzione di singoli commi o interi articoli privi del requisito di innovatività.

Nel periodo considerato il Comitato ha reso in totale trentotto pareri, alcuni dei quali alquanto elaborati in relazione alla complessità dei testi esaminati. Si segnalano, in proposito, i pareri sui disegni di legge relativi alla modifica di alcuni aspetti della disciplina degli appalti pubblici, alle misure di sostegno ai settori dell'agricoltura e della pesca, agli interventi di edilizia sociale convenzionale per la riqualificazione urbanistica, nei quali la maggior parte delle osservazioni sono di carattere giuridico o inerenti alla coerenza interna del testo.

Il Comitato ha espresso il parere nel termine regolamentare di otto giorni o comunque in termini utili per l'approvazione del disegno di legge da parte delle commissioni. I casi di mancato esame sono quindici e riguardano in parte disegni di legge che, per motivi di urgenza o in seguito ad una determinata organizzazione dei lavori parlamentari, sono stati trasmessi immediatamente in Aula, risultando in alcuni casi approvati definitivamente nello stesso giorno in cui sono stati esitati dalla commissione.

In altri casi, la mancata espressione del parere deriva dall'orientamento assunto dal Comitato di sospendere l'esame dei disegni di legge che presentano profili di carattere finanziario, in attesa delle determinazioni della Commissione Bilancio; ciò al fine di evitare una pronuncia su un testo ancora potenzialmente soggetto ad interventi modificativi di merito.

In relazione al grado di accoglimento dei pareri, i suggerimenti risultano accolti quasi integralmente dalle commissioni: su ventotto pareri esaminati, dodici sono stati accolti integralmente, tredici sono stati accolti in parte e tre risultano non accolti. In particolare, le osservazioni non accolte riguardano principalmente la mancanza di

contenuto innovativo o la conformità ai principi costituzionali. Si rinvia, nello specifico, alla sintesi dei pareri allegata.

Da registrare, infine, un aumento della partecipazione dei relatori dei disegni di leggi alle sedute del Comitato; ciò ha fornito un importante contributo all'espressione del parere in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi posti alla base dell'intervento normativo, pur rimanendo tale partecipazione nel complesso ancora discontinua.

PARERI Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012					
Commissione	Pareri espressi dal Comitato	Esaminati in Commissione	Accolti	Accolti parzialmente	Non accolti
I Commissione	14	11	2	7	2
II Commissione	3	0	0	0	0
III Commissione	8	7	3	4	0
IV Commissione	8	7	4	2	1
V Commissione	3	2	2	0	0
VI Commissione	2	1	1	0	0
TOTALE	38	28	12	13	3

COMITATO PER LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	19
DDL assegnati per il parere	32
DDL pareri resi	38

PARERI COMITATO PER LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE
Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
1	<p>nn. 719-515-673 'Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.'</p> <p style="text-align: center;">Commissione IV 'Ambiente e territorio'</p>	<p>Parere n. 91 del 17 maggio 2011</p> <p>15 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 8 osservazioni giuridiche - 3 osservazioni su coerenza interna</p>	Accolto	Confermato	Nella seduta d'Aula n. 264 del 21 giugno 2011 il ddl è stato approvato con emendamenti.
2	<p>nn. 605-242-362-577 'Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive'</p> <p style="text-align: center;">Commissione III 'Attività produttive'</p>	<p>Parere n. 92 dell'8 giugno 2011</p> <p>15 osservazioni: - 4 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni su redazione formale - 5 osservazioni giuridiche - 4 osservazioni su coerenza interna</p>	Accolto parzialmente		<p>Non sono state accolte: 2 osservazioni lessicali/sintattiche relative al periodo di applicazione di una disciplina concernente la contabilità pubblica ed alla specificazione di un concetto; un'osservazione sulla redazione formale relativa allo spostamento di un comma; un'osservazione giuridica relativa alla soppressione di una norma priva di contenuto normativo; 2 osservazioni inerenti alla coerenza interna relative alla previsione di un termine ed al richiamo ad altra norma del testo.</p>

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
3	n. 718 'Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 93 dell'8 giugno 2011 9 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 5 osservazioni giuridiche - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto parzialmente		Non sono state accolte: un'osservazione lessicale/sintattica relativa alla maggiore specificazione di un concetto; 3 osservazioni giuridiche relative alla determinazione delle funzioni di un organo, all'applicabilità di una normativa alla quale è fatto rinvio ed alla necessità di prevedere un compenso per i componenti di un organo; un'osservazione inerente alla coe- renza interna relativa alla soppres- sione di una norma il cui contenuto è previsto in altra norma del testo.
4	n. 729 Norme stralciate/A 'Norme in materia di riserve in favore degli en- ti locali' Commissione II 'Bilancio'	Parere n. 94 del 21 giugno 2011 3 osservazioni: - 1 osservazione su redazione formale - 2 osservazioni giuridiche	Non esaminato	Accolto parzialmente	Nella seduta di Commissione n. 241 del 14 giugno 2011 il ddl è stato e- sitato per l'Aula ed inviato conte- stualmente al Comitato. E' stata accolta solo un'osservazione giuridica relativa alla sostituzione di un errato riferimento normativo.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
5	n. 729/A 'Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini' Commissione II 'Bilancio'	Parere n. 95 del 21 giugno 2011 1 osservazione giuridica	Non esaminato	Non esaminato	Nella seduta di Commissione n. 242 del 14 giugno 2011 il ddl è stato esitato per l'Aula ed inviato contestualmente al Comitato. Nella seduta d'Aula n. 267 del 29 giugno 2011 il ddl è stato approvato con emendamenti.
6	n. 730/A 'Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia' Commissione II 'Bilancio'	Parere n. 96 del 22 giugno 2011 1 osservazione giuridica	Non esaminato	Non accolto	Nella seduta di Commissione n. 245 del 21 giugno 2011 il ddl è stato esitato per l'Aula ed inviato contestualmente al Comitato. Non è stata accolta l'osservazione relativa al rinvio alla normativa europea ai fini della definizione di imprenditorialità femminile.
7	n. 537 'Norme in materia di sostegno alla ristorazione di qualità, Pane tradizionale, Consiglieri enogastronomici. Comitato regionale per la sicurezza alimentare, Albergo diffuso' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 97 del 12 luglio 2011 5 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni giuridiche	Accolto		

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
8	n. 740 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 98 del 12 luglio 2011 5 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 2 osservazioni giuridiche	Accolto	Non esaminato	Nella seduta d'Aula n. 274 del 26 luglio 2011 il ddl è stato approvato con emendamenti.
9	n. 726 'Contributo a favore dell'Azienda trasporti di Messina (ATM)' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 99 del 12 luglio 2011 5 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione finanziaria			
10	n. 526 'Istituzione dell'ufficio del Garante della persona con disabilità nella Regione' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 100 del 12 luglio 2011 19 osservazioni: - 8 osservazioni lessicali/sintattiche - 7 osservazioni giuridiche - 4 osservazioni su coerenza interna	Accolto parzialmente		Non sono state accolte: un'osservazione lessicale/sintattica relativa al significato di una norma; un'osservazione giuridica relativa alla previsione dei mezzi necessari per l'esercizio di alcune funzioni; un'osservazione inerente alla coe- renza interna relativa alla soppres- sione di una norma non coordinata con altra norma del testo.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
11	n. 747 'Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Termini Imerese e Trabia e fra i comuni di Godrano e Marineo' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 101 del 19 luglio 2011 2 osservazioni giuridiche	Non accolto	Confermato	Non sono state accolte le osservazioni relative alla soppressione di due articoli privi di contenuto normativo ed alla sostituzione del rinvio a tali articoli con un rinvio esterno.
12	n. 716 'Norme sulla riqualificazione della dirigenza e del personale tecnico del Corpo forestale della Regione' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 102 del 19 luglio 2011 1 osservazione giuridica	Accolto		
13	n. 745 'Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Equiparazione dei diritti tra le vittime di atti terroristici e le vittime di atti della criminalità organizzata'' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 103 del 19 luglio 2011 1 osservazione lessicale/sintattica	Non esaminato		Nella seduta n. 178 del 20 settembre 2011, la Commissione ha approvato il ddl con un emendamento parzialmente soppressivo, esitando il testo per l'Aula.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
14	nn. 684-35-279-322-334 'Interventi in favore della diffusione della lingua dei segni italiana (LIS)' Commissione V 'Cultura, formazione e lavoro'	Parere n. 104 del 19 luglio 2011 5 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto	Confermato	
15	n. 574 'Istituzione dell'elenco regionale delle unioni civili' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 105 del 19 luglio 2011 7 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 5 osservazioni giuridiche	Accolto Parzialmente	Non esaminato	Non sono state accolte 2 osservazioni giuridiche relative alla soppressione di un comma privo di contenuto normativo e di una norma inerente all'ambito di applicazione della legge. Nella seduta d'Aula n. 307 del 21 dicembre 2011 il ddl è stato rinviato in Commissione.
16	nn. 712-617 'Promozione della scuola alfamediale' Commissione V 'Cultura, formazione e lavoro'	Parere n. 106 del 27 luglio 2011 3 osservazioni: - 1 osservazione lessicale/sintattica - 1 osservazione su redazione formale - 1 osservazione giuridica	Accolto	Confermato	

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
17	n. 750 'Ricollocazione del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 107 del 27 luglio 2011 4 osservazioni: - 1 osservazione lessicale/sintattica - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione Finanziaria	Accolto	Non esaminato	Nella seduta d'Aula n. 307 del 21 dicembre 2011 il ddl è stato approvato con un emendamento interamente sostitutivo.
18	n. 312 'Interventi a favore della conservazione della biodiversità e del potenziamento delle attività del centro vivaistico regionale per la produzione di materiale florovegetazionale e colturale certificato' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 108 del 27 luglio 2011 7 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 4 osservazioni giuridiche - 1 osservazione finanziaria	Accolto		
19	n. 511-759 'Istituzione degli ecomusei della Sicilia' Commissione V 'Cultura, formazione e lavoro'	Parere n. 109 del 27 luglio 2011 9 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 3 osservazioni giuridiche - 3 osservazioni su coerenza interna			

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
20	n. 702 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante 'Modifiche e integrazioni dello articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie' ' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 110 del 3 agosto 2011 1 osservazione lessicale/sintattica	Accolto	Confermato	
21	nn. 454-703 'Promozione della mutualità volontaria e sostegno alle società di mutuo soccorso' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 111 del 3 agosto 2011 11 osservazioni: - 5 osservazioni lessicali/sintattiche - 4 osservazioni giuridiche - 1 osservazione finanziaria - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto parzialmente		E' stata accolta solo un'osservazione lessicale/sintattica relativa alla soppressione di un concetto ripetuto due volte nella medesima norma.
22	nn. 732-672-699-700-713 'Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 112 del 28 settembre 2011 22 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 9 osservazioni su redazione formale - 10 osservazioni giuridiche	Non esaminato		Nella seduta n. 226 del 6 ottobre 2011 la Commissione, a seguito dell'esame del parere della Commissione Bilancio, ha riapprovato il ddl, inviandolo nuovamente alla Commissione Bilancio ed al Comitato (parere n. 116 del 18 ottobre 2011).

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
23	n. 781 'Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 113 del 28 settembre 2011 2 osservazioni: - 1 osservazione lessicale/sintattica - 1 osservazione giuridica	Accolto parzialmente	Confermato	Non è stata accolta l'osservazione lessicale/sintattica relativa alla sostituzione della rubrica di un articolo.
24	n. 777 'Trattamento pensionistico dipendenti Ente acquedotti siciliani' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 114 del 5 ottobre 2011 3 osservazioni: - 1 osservazione lessicale/sintattica - 1 osservazione finanziaria - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto parzialmente		Non è stata accolta l'osservazione finanziaria relativa all'individuazione degli oneri per l'attuazione di una norma.
25	n. 725 'Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia. Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 115 dell'11 ottobre 2011 14 osservazioni: - 5 osservazioni lessicali/sintattiche - 8 osservazioni giuridiche - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto		La Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari del 22 novembre 2011 ha deliberato il rinvio del ddl in Commissione.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
26	nn. 732-672-699-700-713 'Interven- ti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di ar- tigianato, cooperazione e commer- cio' Commissione III 'Attività produttive'	Parere n. 116 del 18 ottobre 2011 16 osservazioni: - 1 osservazione lessicale/sintattica - 3 osservazioni su redazione formale - 12 osservazioni giuridiche	Accolto parzialmente	Confermato	Non sono state accolte: 2 osservazioni sulla redazione for- male relative alla formazione di un comma e un articolo autonomi; 4 osservazioni giuridiche relative ai nuovi compiti dei consorzi di bonifi- ca ed alla specificazione o soppres- sione del riferimento alle imprese 'vittime di usura', quali beneficiari di una norma. Nella seduta d'Aula n. 297 del 9 no- vembre 2011 il ddl è stato appro- vato con emendamenti.
27	n. 793 'Interventi a sostegno di or- ganismi ed associazioni antirackett riconosciute' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 117 del 25 ottobre 2011 4 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 1 osservazione giuridica	Non esaminato		Nella seduta n. 188 del 15 novem- bre 2011, la Commissione ha ap- provato un emendamento soppres- sivo di una norma oggetto del pare- re del Comitato.
28	n. 521 'Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 118 del 25 ottobre 2011 5 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione finanziaria	Accolto parzialmente		Non è stata accolta un'osservazione giuridica relativa all'individuazione di alcune disposizioni oggetto di rinvio.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
29	n. 709 'Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica. Modifiche e integrazioni all'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 119 del 25 ottobre 2011 1 osservazione lessicale/sintattica	Accolto		
30	n. 805 'Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 120 dell'8 novembre 2011 24 osservazioni: - 13 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 8 osservazioni giuridiche - 2 osservazioni su coerenza interna	Accolto parzialmente	Non esaminato	Non sono state accolte: 3 osservazioni lessicali/sintattiche relative alla maggiore specificazione di due concetti ed alla riformulazione di un comma; 3 osservazioni giuridiche relative all'opportunità di modificare le competenze dello sportello unico per le attività produttive, alla sostituzione di un riferimento normativo ed alla soppressione del richiamo di un istituto; un'osservazione inerente alla coerenza interna relativa alla soppressione del riferimento specifico a determinate categorie di soggetti, quali destinatari di una norma. Nella seduta d'Aula n. 305 del 14 dicembre 2011 il ddl è stato approvato con emendamenti.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
31	n. 794 'Costituzione dell'Istituto regionale delle attività produttive' Commissione III 'Attività produttive'		Accolto parzialmente	Confermato	
32	n. 788 'Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie' Commissione VI 'Servizi sociali e sanitari'	Parere n. 122 del 29 novembre 2011 6 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione finanziaria	Non esaminato		Nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011, la Commissione ha approvato un emendamento di riscrittura dell'intero ddl, inviando nuovamente il testo al Comitato (parere n. 125 del 13 dicembre 2011).
33	nn. 790-52-778-779-784/A 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante 'Modifiche dello Statuto della Regione siciliana' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 123 del 30 novembre 2011 2 osservazioni lessicali/sintattiche	Non esaminato	Non accolto	Nella seduta di Commissione n. 190 del 29 novembre 2011 il ddl è stato esitato per l'Aula ed inviato contestualmente al Comitato. Non sono state accolte le osservazioni relative alla sostituzione di due concetti.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
34	n. 735 'Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 124 del 30 novembre 2011 7 osservazioni: - 3 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 2 osservazioni giuridiche - 1 osservazione su coerenza interna	Accolto parzialmente	Confermato	Sono state accolte solo le osservazioni lessicali/sintattiche relative alla modifica della formulazione testuale di alcune norme per ragioni di maggior chiarezza e precisione. Nella seduta d'Aula n. 340 del 31 marzo 2012 il ddl è stato approvato con emendamenti
35	n. 788 'Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie' Commissione VI 'Servizi sociali e sanitari'	Parere n. 125 del 13 dicembre 2011 4 osservazioni: - 2 osservazioni lessicali/sintattiche - 1 osservazione su redazione formale - 1 osservazione giuridica	Accolto	Confermato	
36	nn. 828-563-824 'Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 126 del 21 dicembre 2011 13 osservazioni: - 9 osservazioni lessicali/sintattiche - 2 osservazioni su redazione formale - 2 osservazioni giuridiche	Accolto parzialmente	Confermato	Non è stata accolta un'osservazione lessicale/sintattica relativa alla sostituzione di un periodo.

	Disegno di legge Commissione	Data parere Osservazioni	Esito in Commissione	Esito in Aula	Note
37	nn. 860-812-767-772-825-837-841 'Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Disposizioni transitorie' Commissione I 'Affari istituzionali'	Parere n. 127 del 22 febbraio 2012 1 osservazione giuridica	Non accolto	Non esaminato	Non è stata accolta l'osservazione relativa alla mancanza di contenuto normativo delle disposizioni che rinviano ad una legge successiva la disciplina delle funzioni delle province, le modalità di elezioni degli organi nonché il trasferimento delle risorse. Nella seduta d'Aula n. 327 del 29 febbraio 2012 il ddl è stato approvato con emendamenti.
38	n. 868 'Lavori in economia nel settore forestale' Commissione IV 'Ambiente e territorio'	Parere n. 128 del 13 marzo 2012 2 osservazioni giuridiche	Non accolto	Confermato	Non sono state accolte le osservazioni relative alla mancanza di innovatività della norma ed alla necessità di coordinamento con la vigente normativa. Nella seduta d'Aula n. 340 del 31 marzo 2012 il ddl è stato approvato con emendamenti.

RIEPILOGO ESAME PARERI PER COMMISSIONE

Commissione	Pareri espressi dal Comitato	Esaminati dalla Commissione	Accolti	Accolti parzialmente	Non accolti
Commissione I 'Affari istituzionali'	14	11	2	7	2
Commissione II 'Bilancio'	3	0	0	0	0
Commissione III 'Attività produttive'	8	7	3	4	0
Commissione IV 'Ambiente e territorio'	8	7	4	2	1
Commissione V 'Cultura, formazione e lavoro'	3	2	2	0	0
Commissione VI 'Servizi sociali e sanitari'	2	1	1	0	0
TOTALE	38	28	12	13	3

*COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE E DI STUDIO
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE*

La Commissione speciale di indagine e di studio sulla formazione professionale è stata costituita ai sensi dell'articolo 29 ter del Regolamento interno che prevede l'istituzione di Commissioni speciali di indagine e di studio con durata limitata. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le Commissioni speciali "riferiscono per iscritto sui risultati della loro indagine e dello studio".

La Commissione è stata costituita con decreto del Presidente dell'Assemblea n. 258 del 6 maggio 2011 sulla base dell'ordine del giorno n. 128 approvato dall'Assemblea regionale nella seduta d'Aula n. 81 del 2 aprile 2009.

Così recitava il predetto ordine del giorno: "La commissione dovrà assumere tutti gli elementi utili a verificare l'entità delle risorse impegnate, a valutare eventuali inefficienze e sprechi a partire dalla ricognizione sulle modalità di finanziamento degli enti, sul sistema di accreditamento e sulle procedure di immissione nel settore, sulle quantità di ore finanziate, sulla distribuzione territoriale dei corsi e la loro effettiva realizzazione, sul numero degli allievi e le quantità di abbandoni e di successo formativo, infine sulla quantità di addetti (personale docente, tecnico e amministrativo) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con particolare riferimento al periodo che va dal 2004 al 2008" (va peraltro segnalato che in occasione dell'insediamento della Commissione il Presidente dell'Assemblea, ha prolungato tale periodo fino alla data di insediamento della Commissione, 21 giugno 2011).

Nella seduta n. 283 del 21 settembre 2011 l'Assemblea ha accolto, a norma dell'art. 29 ter, comma 3, del Regolamento interno, la richiesta di proroga della durata della Commissione per un periodo di ulteriori mesi tre.

Su richiesta del Presidente della Commissione, al fine di consentire a quest'ultima di acquisire dati completi e attendibili relativi alle tematiche considerate, i competenti dirigenti dell'Amministrazione regionale hanno fornito un'ampia documentazione riguardante le tematiche oggetto di indagine.

La Commissione ha quindi proceduto a svolgere una ampia serie di audizioni con i rappresentanti delle associazioni degli enti e dei sindacati della formazione e con i vertici delle strutture dell'Amministrazione regionale preposte al settore.

A conclusione dei propri lavori, la Commissione, così come previsto dal Regolamento, ha illustrato all'Assemblea, tramite un'apposita relazione di cui è stata data lettura in Aula, i risultati dei propri lavori. La relazione, che è stata approvata dall'Assemblea nel corso della seduta n. 321 del 14 febbraio 2012, ha avuto pure una notevole risonanza mediatica, raggiungendo l'obiettivo di contribuire a mettere in luce di fronte all'opinione pubblica, oltre che di fronte al Parlamento regionale, le criticità che contraddistinguono il settore della formazione, il quale versa in una situazione di grave difficoltà.

*COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE E DI STUDIO
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE*

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	20
Audizioni	11

*COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE
SUL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA REGIONE*

La Commissione di indagine sul Piano di informatizzazione della Regione, con particolare riferimento agli affidamenti alla società Sicilia e-servizi S.p.A., è stata costituita con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 260 del 6 maggio 2011, ai sensi degli articoli 29 e 29 ter del Regolamento interno dell'A.R.S..

La Commissione si è insediata il 21 giugno 2011 ed è stata prorogata con due diversi ordini del giorno approvati dall'Aula rispettivamente in data 21 settembre e 18 ottobre 2011.

Gli strumenti d'indagine utilizzati dalla Commissione sono quelli attribuiti dal Regolamento interno. Tra essi il più incisivo è quello previsto dall'art. 69, comma 5 del Regolamento interno che consente alle commissioni parlamentari l'acquisizione di informazioni, notizie e documenti presso gli assessorati regionali.

La Commissione si è riunita tredici volte, svolgendo attività istruttoria, consistita nella acquisizione dei documenti riguardanti il Piano di informatizzazione della Regione nonché gli atti relativi alla costituzione e all'attività svolta dalla società partecipata regionale Sicilia e-servizi S.p.A., istituita ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 6 del 2001. Altro mezzo istruttorio utilizzato sono state le audizioni, cinque in tutto, degli amministratori *pro tempore*, dei soci e dei rappresentanti della Regione.

Sulle conclusioni raggiunte attraverso l'attività d'indagine compiuta, la Commissione ha riferito all'Aula con relazione scritta.

Tale documento è stato discusso e approvato nella seduta n. 326 del 28 febbraio 2012.

*COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE
SUL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA REGIONE*

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	13
Audizioni	5

COMMISSIONI

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI (dal 1/05/2011 al 30/04/2012)

	I	II	III	IV	V	VI	U.E	ANTIMAFIA	COMITATO	TOTALE
SEDUTE	53	103	44	37	67	31	63	13	19	430
UFFICIO DI PRESIDENZA	2	2	52	4	5	2	0	5	0	72
SOTTOCOMMISSIONI	0	0	3	13	0	5	0	6	0	27
AUDIZIONI	15	52	52	21	72	59	24	17	0	312
DDL ASSEGNATI ESAME	63	28	30	26	27	13	0	0	0	187
DDL ESAME ESITATI	12	18	5	8	3	1	0	0	0	47
DDL DIVENUTI LEGGE	6	13	5	6	3	1	0	0	0	34
DDL ASSEGNATI PARERE	26	35	13	19	20	19	37	5	32	206
DDL PARERE ESITATI	7	15	5	4	5	3	33	3	38	113
RICHIESTE PARERE	63	4	4	1	4	0	0	0	0	76
RICHIESTE PARERE ESITATE	47	1	4	0	1	0	0	0	0	53
RISOLUZIONI	0	1	9	0	4	1	0	0	0	15
INTERROGAZIONI	2	2	0	8	0	0	0	0	0	12

PARTE V

CONTENZIOSO DI COSTITUZIONALITA' TRA STATO E REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella parte V del presente Rapporto, curata dal Servizio studi e affari europei, sono stati inseriti, per il periodo di tempo preso in considerazione, gli elementi utili a ricostruire il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione svoltosi nell'arco di tempo esaminato.

Tale sezione di questo Rapporto si suddivide, quindi, in due parti, entrambe curate dal Servizio Studi ed in particolare dai consiglieri parlamentari allo stesso assegnati, insieme alle unità di documentazione presenti nel Servizio.

La prima parte, in analogia con quanto già fatto nei precedenti rapporti sull'attività legislativa dell'Assemblea dà conto delle impugnative promosse e delle questioni di costituzionalità sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 30 aprile 2012. Tale parte è pertanto intitolata "Controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali".

La seconda parte, invece, innovativa rispetto ai contenuti del Rapporto pubblicato nel 2010 ed in linea con il Rapporto curato l'anno scorso, prende in considerazione la giurisprudenza costituzionale relativa alla Sicilia emanata nel periodo di cui trattasi e, più in generale, i ricorsi giunti a decisione riguardanti il contenzioso di costituzionalità fra lo Stato e la Regione stessa.

Vi sono ricomprese, pertanto, sia le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale emesse nel periodo considerato nei confronti di leggi regionali approvate precedentemente, sia quelle relative a ricorsi avverso leggi o atti statali proposti dalla Regione, qualora la pronuncia sia stata adottata nel periodo preso in considerazione, che in ultimo le pronunce emesse nel periodo considerato sui conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione o dallo Stato.

Per completezza è stato, inoltre, incluso un elenco relativo ai ricorsi avverso atti statali presentati nell'arco di tempo interessato dal Rapporto.

SEZIONE I

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE TRA IL 1° MAGGIO 2011 E IL 30 APRILE 2012

Tale partizione si occupa, nell'ambito del contenzioso costituzionale di interesse per la Regione siciliana, di uno specifico ambito e cioè quello relativo alle impugnative promosse ed ai vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di leggi regionali approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 30 aprile 2012.

Si ricorda, preliminarmente, in proposito che il sistema di controllo sulle leggi della Regione siciliana è ad oggi un sistema del tutto peculiare, basato principalmente sull'art. 28 dello Statuto che prevede il potere del Commissario dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, entro cinque giorni dal ricevimento, le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana per vizi di costituzionalità.

Si tratta di un tipo di controllo preventivo in quanto attivabile prima della promulgazione e della pubblicazione della legge, alla quale il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, decorsi otto giorni dalla mancata impugnazione ovvero decorsi trenta giorni dalla mancata pronuncia di incostituzionalità, in caso di impugnativa del Commissario. Si fa peraltro presente che tale seconda ipotesi potrebbe verificarsi proprio nel maggio-giugno 2012. Alla data in cui il presente volume va in stampa una delibera legislativa approvata dall'Assemblea ed impugnata dal Commissario dello Stato il 3 maggio scorso (disegno di legge n. 898/A in materia di autorizzazione al ricorso al mercato finanziario) è ancora in attesa di essere promulgata integralmente, secondo quanto preannunciato dal Presidente della Regione.

Tale sistema si differenzia da quello delineato dal novellato art. 127 della Costituzione per le regioni ordinarie ed esteso alle regioni a statuto speciale, per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Ai fini dell'estensione del nuovo sistema previsto dalla Costituzione e del contestuale superamento delle disposizioni contenute negli Statuti speciali, la Corte costituzionale ha valutato la nuova disciplina del controllo successivo di cui all'art. 127 Cost. in generale più favorevole in termini di autonomia rispetto a quanto previsto negli Statuti delle regioni speciali, sancendo in tal modo la piena applicabilità a queste ultime della riforma costituzionale in attesa di possibili modifiche degli Statuti regionali.

In Sicilia tale conclusione non è stata confermata. In proposito si rileva che, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.

Il tema è stato oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il confronto tra la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione che si tratta di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera

del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale.

Per quanto riguarda in modo specifico i ricorsi promossi nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto va segnalato che essi hanno riguardato nove delibere legislative su trentaquattro. Nessuna di queste nove delibere è stata impugnata integralmente, riguardando le censure singoli articoli o commi o talvolta brevi incisi delle disposizioni oggetto di gravame. Questo ha consentito nella totalità dei casi la promulgazione parziale delle leggi, in quanto i provvedimenti sono stati ritenuti validi ed efficaci seppure in assenza delle norme contestate.

Nel periodo interessato in nessun caso si è pervenuti alla sentenza della Corte Costituzionale, poiché nessuna delibera legislativa è stata promulgata o pubblicata e la Regione non ha resistito in giudizio.

Nel primo scorcio di questa legislatura, era invece accaduto che una delibera legislativa, quella concernente la proroga dell'autorizzazione all'esercizio di cava e l'aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio, era stata inizialmente tenuta in sospeso in quanto parzialmente impugnata ed era stata promulgata soltanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67/2010 senza le parti dichiarate illegittime dalla Corte stessa, e pubblicata come legge n. 5/2010.

La prassi consolidata in forza della quale le delibere impuginate vengono, a seguito di approvazione di apposito ordine del giorno dell'Assemblea regionale, promulgate parzialmente con l'omissione delle parti sottoposte a censura, determina l'estinzione del giudizio, a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Corte. Ciò ha la conseguenza di impedire il formarsi del giudicato, sicché nella gran parte dei casi non è dato conoscere l'orientamento della Corte sulle questioni sollevate.

Pur non essendo questa la sede per una disamina delle questioni connesse al sistema di controllo sulle leggi siciliane, né della giurisprudenza o delle posizioni dottrinarie in proposito, non può che segnalarsi con rammarico che le circostanze prima descritte impediscono di fare un bilancio del contenzioso esaminato in questa sezione, auspicando nel contempo che ci si attivi nelle sedi opportune al fine di individuare una procedura che permetta e garantisca la effettività del sindacato della Corte costituzionale sulle norme approvate dall'Assemblea e sottoposte a gravame.

Può segnalarsi, per il carattere peculiare assunto, la procedura seguita nel corso dell'approvazione del disegno di legge finanziaria e del bilancio. Ci si riferisce al fatto che a seguito dell'approvazione di entrambe le delibere legislative citate (seduta n. 344 del 18 aprile 2012) il commissario dello Stato impugnava l'art. 1, comma 2, del disegno di legge finanziaria, norma che legittimava il Ragioniere Generale ad autorizzare il ricorso al mercato finanziario per importi prestabiliti e per far fronte a spese di investimento coerenti con le prescrizioni della normativa statale. L'impugnativa, come peraltro precisato sia nella parte I di questa pubblicazione, nel commento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 801 riportato in questa sezione, e nell'apposito schema relativo all'impugnativa di cui trattasi, ha ritenuto la formulazione della norma generica ed insufficiente a verificare il rispetto delle regole poste dal legislatore nazionale. Si è così proceduto ad una pubblicazione parziale della delibera, con omissione delle parti impuginate e dei connessi effetti finanziari e di bilancio, ed all'approvazione di un nuovo disegno di legge mirante a superare le censure del Commissario.

L'impugnativa (che non forma oggetto del presente Rapporto in quanto presentata in data 3 maggio) di questo secondo disegno di legge, il n. 898/A, approvato dall'Aula il 27 aprile scorso, ha determinato da parte della Presidenza della Regione un comportamento innovativo rispetto al passato. Sembra, infatti, che la Regione non intenda promulgare parzialmente la delibera espungendo le disposizioni impuginate, ma che in questo caso voglia optare per la promulgazione integrale, resistendo dinanzi alla Corte Costituzionale nel merito. Se così fosse – in questo senso si è pronunciato il Presidente e conseguentemente non si è assistito alla presentazione del rituale ordine del giorno in Aula per la promulgazione parziale, si dovrebbe ottenere, in tempi veloci,

considerata la specialità della materia finanziaria ed il riferimento all'esercizio finanziario 2012, uno specifico giudicato della Corte costituzionale.

Nelle tabelle di seguito riportate si dà contezza in modo preciso delle censure avanzate e si forniscono dati quantitativi e statistici e grafici nonché elementi e documentazione relativi a ciascuna impugnativa.

Per le motivazioni prima esposte non è semplice analizzare i dati forniti. Può comunque osservarsi riassuntivamente che i parametri di costituzionalità che il Commissario ha ritenuto violati nell'arco di tempo in questione sono fondamentalmente quelli attinenti al riparto di competenze costituzionalmente garantite allo Stato ed alla Regione.

In particolare, sono stati presi in considerazione l'articolo 117, primo e secondo comma della Costituzione, talvolta sotto il profilo della competenza esclusiva che in alcune materie è riservata allo Stato (ad esempio ordinamento civile e rapporti di diritto privato, giurisdizione penale, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente), talvolta in relazione alla determinazione dei principi fondamentali (come nel caso del coordinamento della finanza pubblica) al medesimo attribuiti. In alcuni casi, contestualmente vengono citati gli articoli dello Statuto della Regione (il 14 ed il 17) che configurano ed elencano le materie rispettivamente attribuite alla competenza legislativa esclusiva ed a quella concorrente della Regione poiché anche di essi il Commissario dello Stato prefigura la violazione laddove ritiene che le norme approvate abbiano esorbitato dall'ambito di competenza assegnato alla Regione medesima.

Le censure mosse, inoltre, in molti casi hanno richiamato principi costituzionali fondamentali quali quelli contenuti agli articoli 3 (principio di eguaglianza), 51 (eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici), 97 (imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) della Costituzione ovvero l'articolo 81, comma 4, in relazione alla mancata copertura finanziaria delle norme.

Quest'ultima censura e quella relativa al rispetto della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica costituisce un elemento ricorrente in molte delle impugnative più recenti che hanno posto l'accento, in armonia con una sempre crescente attenzione ai temi del contenimento e della razionalizzazione delle spese pubbliche, sulla necessità di rispettare rigorosamente le regole di bilancio e contabilità.

**DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI
IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI
APPROVATI E IMPUGNATI**

La tabella che segue mira a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al rapporto tra le leggi e gli articoli approvati e le delibere ed i relativi articoli impugnati nell'arco di tempo preso in considerazione.



Il dato complessivo permette di rilevare che in nove casi su trentaquattro il Commissario dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati e quello degli articoli impugnati.

Come si vede nello schema, la percentuale relativa al rapporto tra articoli approvati e articoli impugnati è dell'11,44 per cento e pertanto abbastanza ridotta. Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in considerazione del fatto che talvolta l'impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non l'intero articolo.

Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche l'eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.

Nella sezione in oggetto è stato predisposto inoltre un grafico generale che evidenzia i dati contenuti nella tabella. In ordine al provvedimento che ha subito il maggior numero di rilievi (ddl n. 801, disegno di legge finanziaria 2012) sono stati riportati i dati relativi ai commi impugnati oltre a quelli concernenti gli articoli. Ulteriori grafici sono stati predisposti per la parte relativa alle singole delibere, riportata più avanti.

Numero totale leggi	34
Numero delibere legislative impugnate	9
Percentuale delibere impugnate su totale leggi	26.47%
Numero totale articoli approvati	297
Numero totale articoli impugnati	34
Percentuale articoli impugnati	11.44%



	NUMERO ARTICOLI APPROVATI	NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI	% ARTICOLI IMPUGNATI
Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 DDL n. 720 “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.”	5	1 articolo - articolo 2: 1 comma	20%
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 DDL n. 719 – 515 - 673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”	35	3 articoli - articolo 11 - articolo 14: 1 comma - articolo 15	8.57%
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 14 DDL N 582 – 590 – 606 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”	4	1 articolo - articolo 3	25%
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15 DDL n. 729 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”	6	1 articolo - articolo 6	16.66%
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 DDL n. 729 “Norme stralciate - Norme in materia di riserva in favore degli enti locali.”	7	1 articolo - articolo 5	14.28%

	NUMERO ARTICOLI APPROVATI	NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI	% ARTICOLI IMPUGNATI
Legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 DDL n. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”	48	13 articoli - articolo 14 - articolo 15: 1 comma - articolo 17: 1 comma - articolo 19 - articolo 20 - articolo 22 - articolo 25 - articolo 26: 1 lettera - articolo 35 - articolo 36 - articolo 38 - articolo 40 - articolo 41	27.03%
Legge regionale 10 gennaio 2012 n. 7 DDL N. 829 Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”	15	3 articoli - articolo 7 - articolo 9 - articolo 14	20%
Legge regionale 16 gennaio 2012 n. 9 DDL N. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”	10	7 articoli - articolo 1: 3 commi - articolo 2 - articolo 3 - articolo 4 - articolo 5 - articolo 7. 1 comma - articolo 8	70%
Legge regionale 2012 n. DDL N. 801 ”Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale”	14 258 commi	4 articoli commi 85 - articolo 1: 1 comma - articolo 6: 13 commi - articolo 8: 8 commi e 1 inciso - articolo 11: 58 commi, 1 periodo, 1 lettera e 2 incisi	28,57% 32.95%

TABELLE RELATIVE ALLE SINGOLE DELIBERE

Negli schemi riportati sono indicati, suddivisi per delibere legislative interessate e ordinati cronologicamente, una serie di elementi relativi al contenzioso posto in essere nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.

In particolare, vengono forniti gli estremi del ricorso proposto e le relative motivazioni, le disposizioni oggetto di impugnativa, nell'ambito delle quali sono evidenziate in neretto e sottolineate le parti successivamente omesse in sede di promulgazione parziale, i parametri di cui si contesta la violazione e, in ultimo, l'esito della procedura.

In particolare, oltre agli estremi delle leggi promulgate parzialmente, cui la delibera legislativa impugnata si ricollega, vengono citati anche gli estremi delle ordinanze di cessazione della materia del contendere relative ai procedimenti presi in considerazione.

Non viene riportato il testo del ricorso. Viene comunque fornita una sintesi delle motivazioni sostenute; peraltro il riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale della Regione nella quale esso viene pubblicato consente un facile reperimento del ricorso integrale stesso, qualora esso sia di interesse per l'utente.

Le tabelle sono precedute, per ciascuna delibera impugnata, da un grafico di accompagnamento che indica, in percentuale, il rapporto tra articoli della delibera approvati e norme impuginate.

Delibera legislativa ddl n. 720 “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”



Delibera legislativa ddl n. 720 “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 55 dell'1 giugno 2011 GURS 8 luglio 2011, n. 29</p> <p>Il comma 2 dell'art. 2 consentiva agli enti di formazione professionale, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n. 24 del 1976, di presentare il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con riferimento agli obblighi esistenti nel 2010. La disposizione è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. o), della Costituzione “in quanto, distorcendo la “ratio” sottesa all'istituzione ed alla disciplina del DURC da parte del legislatore statale, assicura l'erogazione del finanziamento agli enti di formazione professionale, ancorché gli stessi non abbiano provveduto a regolarizzare le posizioni contributive ed assicurare i propri dipendenti”. Essa è inoltre apparsa inadeguata per consentire le finalità sottese all'intero provvedimento legislativo, affetta da irragionevolezza intrinseca e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. Disposizioni transitorie per l'erogazione di somme al settore della formazione professionale</p> <p>1. (OMISSIS) 2. Limitatamente all'anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi connessi all'avvio del relativo Piano regionale dei ritardi connessi all'avvio del relativo Piano regionale dell'offerta formativa, ai fini dell'erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva con riferimento al periodo in cui è avvenuta l'ultima erogazione delle percentuali di finanziamento relative alle spese per il personale a valere sul Piano regionale dell'offerta formativa dell'anno precedente.</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione</p> <p>Art. 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione</p> <p>Art. 117, comma 2, lett. o) (potestà esclusiva dello Stato previdenza sociale), della Costituzione</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 315 del 21-23 novembre 2011)</p> <p>GURS n. 53 del 23/12/2011</p>

Delibera legislativa ddl nn.719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.



Delibera legislativa ddl nn. 719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n. 65 del 7 luglio 2011 GURS 26 agosto 2011, n. 36</p> <p>L’articolo 11 definisce il concetto di opere edilizie di modeste dimensioni, che sono tali quando presentino una volumetria non superiore a 1.500 metri cubi, ovvero non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato o seminterrato, ovvero ancora quando l’edificazione avvenga con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali e i calcoli strutturali in cemento armato siano firmati da tecnico laureato.</p> <p>Tale articolo è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto. Al riguardo è stato rilevato che la materia contenuta nella norma in esame rientra tra le materie di competenza statale, dettando disposizioni sulla materia delle professioni. In particolare, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la potestà legislativa regionale sulle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti e competenze è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la</p>	<p>Art. 11. Opere edilizie di modeste dimensioni</p> <p>1. Per le finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nonché dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di modeste dimensioni, rilevanti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, quelle di cui all'articolo 1 della citata legge 1086/1971, che presentino congiuntamente tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi;</p> <p>b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o seminterrato;</p> <p>c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme geometriche tradizionali;</p> <p>d) calcoli strutturali in cemento armato</p>	<p>Art. 117, comma 3 Costituzione (competenza concorrente statale in materia di professioni),</p> <p>Art. 17 dello Statuto (potestà legislativa concorrente della Regione)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 11 del 11-20 gennaio 2012</p> <p>GURS n. 8 del 24/02/2012)</p>

Delibera legislativa ddl nn. 719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>realità regionale (ex plurimis: sentenze n. 153 e 424 del 2006, n. 57 del 2007, n. 138 e n. 328 del 2009 e 131 del 2010).</p> <p>L’articolo 14, nel recepire l’articolo 108 del d.lgs 163/2006, ha introdotto alcune modifiche alla procedura del concorso di idee, dettando una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella statale, cui avrebbe dovuto adeguarsi, ponendosi così in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e con l’art. 14 dello Statuto.</p> <p>Pertanto, il Commissario dello Stato, ex art. 28 dello Statuto, ha impugnato le parti dell’articolo difformi dalla disciplina statale (comma 2 lettera a, limitatamente ai commi 4, primo e ultimo periodo, e 6.).</p>	<p>firmati da tecnico laureato.</p> <p>Art. 14 Concorsi di idee</p> <p>1. (OMISSIS)</p> <p>2. L'articolo 108 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:</p> <p>a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>3. OMISSIS</p> <p>4. La stazione appaltante acquisisce in proprietà l'idea premiata, con l'affidamento, al vincitore del concorso di idee, della realizzazione della progettazione, fino al livello richiesto. È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve</p>	<p>Art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza),</p> <p>Art. 14 dello Statuto (potestà legislativa esclusiva della Regione)</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. Il possesso di tali requisiti può essere acquisito dal soggetto vincitore, entro il termine di sessanta giorni, successivo alla comunicazione dell'esito della gara, anche mediante associazione temporanea con altro soggetto titolare dei requisiti richiesti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.</p> <p>5. OMISSIS.</p> <p>6. Nel caso di cui al comma 5, l'idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, deve essere posta a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura non sono ammessi a partecipare i premiati.';</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L’articolo 15 riproduceva l’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003, prevedendo per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione. Norma impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, poiché la scelta relativa al sistema di qualificazione rientrava nella materia della tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Qualificazione</p> <p>1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:</p> <p>a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;</p> <p>b) per le imprese cooperative iscritte all'Albo delle società cooperative, istituito con decreto del Ministro delle attività</p>	<p>Art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza),</p> <p>Art. 14 dello Statuto (potestà legislativa esclusiva della Regione)</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 719-515-673 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali”.

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>produttive 23 giugno 2004, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al predetto Albo delle società cooperative;</p> <p>c) per le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ridotti del cinquanta per cento riferiti a lavori analoghi.</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 582-590-606 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili.
Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del
Servizio sanitario regionale”




Delibera legislativa ddl nn. 582-590-606 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 61 del 23 giugno 2011</p> <p style="text-align: center;">GURS n. 33 del 5 agosto 2011</p> <p>L'articolo 3 è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Esso disponeva l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle società miste costituite ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1997 e in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie provinciali e quelle ospedaliere, nonché le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuità degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie erano autorizzate “<i>medio tempore</i>” a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.</p> <p>Nel ricorso si eccepisce il contrasto di tale disposizione con l'art. 97 della Costituzione, che impone il reclutamento del personale tramite concorso pubblico, nonché con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma individua quali destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non suscettibili di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale</i></p> <p>1. Ai soggetti utilizzati in convenzione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008 presso le Aziende ospedaliere universitarie della Regione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si estendono le previsioni normative previste dall'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previa procedura selettiva, ai sensi degli articoli 42 e 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</p> <p>2. Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i soggetti di cui al comma 1 contratti di diritto privato, senza oneri aggiuntivi per la Regione, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, e comunque risolti alla data di completamento delle procedure previste al comma 1.</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione</p> <p>Art. 51 della Costituzione (eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici)</p> <p>Art. 81, comma 4 (copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 97 (imparzialità e buon andamento pubblica amministrazione)</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera 1) Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile)</p> <p>Art. 117, comma 3</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 20 luglio 2011, n. 14</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 316 del 21-23 novembre 2011)</p> <p>GURS n. 54 del 30/12/2011</p>

Delibera legislativa ddl nn. 582-590-606 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>contenuta nella legge 296/2006 e nella legge 102/2009. Si rileva, inoltre, un contrasto con l’art. 81, comma 4, Cost., in quanto fa uso della formula “senza oneri aggiuntivi per la Regione, che non appare tale da preconstituire una copertura finanziaria certa e credibile. Viene inoltre contestata la violazione degli articoli 117, comma 2, lettera l) Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile) e 117, comma 3 della Costituzione (competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica).</p>	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale utilizzato in convenzione dalle Aziende sanitarie provinciali e dalle Aziende ospedaliere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.</p>	<p>della Costituzione (competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 729 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”



Delibera legislativa ddl n. 729 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso n. 69 del 12 luglio 2011 GURS 19 agosto 2011, n. 35</p> <p>L’art. 6 autorizza la spesa necessaria a far fronte ai debiti dell’Ente acquedotti siciliani nei confronti del personale. Tale articolo è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Si sostiene che la suddetta disposizione violi gli articoli 81, comma 4, e 97 della Costituzione, poiché non sarebbe adeguatamente quantificato l’onere finanziario che la norma comporterebbe essendo il termine “debito” generico; una parte delle risorse individuate quale copertura finanziaria, inoltre, non sarebbe disponibile poiché già indicata in altre leggi regionali per far fronte ad altre spese.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Oneri per il personale dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione</p> <p>1. Per le finalità dell’articolo 23, commi 2 quinquies e 2 sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 1, comma 5 bis., della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità delle seguenti unità previsionali di base del bilancio della Regione per l’anno 2011, per gli importi di fianco specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U.P.B. 2.2.1.3.7- 1.531 migliaia di euro; - U.P.B. 4.2.1.5.3 - 16.730 migliaia di euro; - U.P.B. 7.2.1.1.1 - 4.729 migliaia di euro; - U.P.B. 7.2.1.2.1 - 5.907 migliaia di euro; - U.P.B. 9.2.1.3.5 - 2.326 migliaia di euro; 	<p>Art. 81, comma 4 (copertura finanziaria delle leggi di spesa) , e art. 97 (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 27 del 13-16 febbraio 2012</p> <p>GURS n. 11 del 16/03/2012</p>

Delibera legislativa ddl n. 729 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>- U.P.B. 10.3.1.3.2 - 137 migliaia di euro.</p> <p>2. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di cui al comma 1, valutati in 29.764 migliaia di euro annui, trovano riscontro nelle unità previsionali di base 2.2.1.3.7, 4.2.1.5.3, 7.2.1.1.1, 7.2.1.2.1, 9.2.1.3.5 e 10.3.1.3.2. del bilancio pluriennale della regione per il triennio 2011-2013.</p> <p>3. Agli eventuali saldi negativi derivanti dalla liquidazione dell'Ente acquadotti siciliani si provvede ai sensi della lettera g), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 729 – Norme stralciate “Norme in materia di riserva in favore degli enti locali”




Delibera legislativa ddl n. 729 – Norme stralciate “Norme in materia di riserva in favore degli enti locali”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n. 68 del 12 luglio 2011 GURS 12 agosto 2011, n. 34</p> <p>L'articolo 5 integrava le fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 in presenza delle quali l'Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro, ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. “stabilizzazione”..</p> <p>L'art. 25 L.R. 21/2003 prevede quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale l'esternalizzazione di servizi ai sensi dell'art. 10 D.leg.vo n.468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 D.leg.vo 468/1997 e dell'art. 78, comma 6 L. n.388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un fondo unico, appositamente istituito nel bilancio della Regione.</p> <p>Con la disposizione impugnata, invece, il legislatore ampliava la platea dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova</p>	<p>Art. 5 Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili</p> <p>1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>	<p>Art. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 12 del 11-20 gennaio 2012)</p> <p>GURS n. 8 del 24/02/2012)</p>

Delibera legislativa ddl n. 729 – Norme stralciate “Norme in materia di riserva in favore degli enti locali”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
fattispecie legittimante l'erogazione delle provvidenze, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art.1, commi 519 e 558 L. 296/2006, effettuate e/o da effettuarsi nel triennio 2010-2012 dalle amministrazioni pubbliche con le procedure selettive indicate dall'art.17, commi 10, 11 e 12 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n.102/2009.			

Delibera legislativa nn. . 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”



Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n.164 depositato il 28 novembre 2011 pubblicato nella GURS n. 3 del 20 gennaio 2012</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto l’articolo 14 privo di idonea copertura finanziaria sostenendo, in particolare, che non costituisca una puntuale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione <i>de qua</i> la riduzione di spese riferentesi ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, in contrasto, peraltro, con il principio costituzionale dell’annualità del bilancio.</p>	<p>Art. 14 Vendemmia verde</p> <p>1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all’articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro</p>	<p>Art. 81, comma 4 della Costituzione (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 24 novembre 2011, n. 25</p>

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.</p> <p>2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L’importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di ‘<i>de minimis</i>’ è di euro 3.750,00 e può essere presentata un’unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa.</p> <p>3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.</p> <p>4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:</p>		

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma oggetto di impugnativa stabiliva che la gestione del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito potesse essere affidata alternativamente o con procedure di evidenza pubblica o direttamente tramite una convenzione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Secondo il Commissario dello Stato, l’indicazione dell’ISMEA si risolverebbe nell’individuazione <i>ope legis</i> del gestore del servizio configurando una violazione del codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 166/2006) nonché dei principi comunitari in</p>	<p>a) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘3.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti: ‘2.500 migliaia di euro’;</p> <p>b) alla lettera h) septies del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘3.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1.000 migliaia di euro’.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Fondo regionale di garanzia</i></p> <p>1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato ‘Fondo regionale di garanzia’ la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario</p>	<p>Art. 117, comma 1 (rispetto del diritto comunitario) e comma 2, lettera e) (competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>tema di concorrenza. In primo luogo, nel ricorso si afferma che la materia <i>de qua</i>, pur ricadendo nella competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di lavori pubblici, soggiace anche alle regole poste del codice degli appalti; dette regole, invero, sono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e costituiscono, altresì, diretta attuazione delle disposizioni comunitarie che prescrivono il ricorso alle procedure di evidenza pubblica. Ciò posto, la gestione di un fondo di garanzia è riconducibile all’area dei servizi bancari e finanziari per l’affidamento dei quali il codice degli appalti prevede il ricorso all’evidenza pubblica precludendo la possibilità di procedere con affidamenti diretti.</p> <p>La disposizione impugnata, a detta del Commissario dello Stato, estende la platea dei destinatari del regime di aiuto di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 37/1994 autorizzato con decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 aprile 2003; l’estensione dei beneficiari avrebbe dovuto essere, quindi, oggetto di una nuova procedura autorizzativa ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.</p>	<p>finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, <i>ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari</i></p> <p>1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>‘3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell’Unione europea</p>	<p>Art. 14, lettera g) dello Statuto (competenza legislativa esclusiva della regione in materia di lavori pubblici)</p> <p>Artt. 3 (principio di uguaglianza), 97 (principio di imparzialità e del buon andamento) della</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il Commissario dello Stato prospetta, inoltre, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione poiché la disposizione comporterebbe la formulazione di una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già definitiva ed operante con un <<innegabile aggravio di procedure>>.</p>	<p>con decisione 2003/277/CE dell’8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell’intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall’articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie.”</p>	<p>pubblica amministrazione) e art. 117, comma 1 (rispetto del diritto comunitario) Cost. ne.</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La disposizione impugnata rinvia di un ulteriore triennio la riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola affidato all’Ente di sviluppo agricolo (ESA); detta riorganizzazione era stata prevista dall’articolo 12 della legge regionale n. 16/1998 e avrebbe dovuto essere avviata entro tre mesi dall’entrata in vigore delle medesima legge.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato, il rinvio <i>de quo</i>, non essendo retto da motivazione adeguate, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione procrastinando solamente una gestione inefficace, inefficiente e antieconomica riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998. Alle difficoltà finanziarie degli enti locali, poi, si potrebbe venire incontro applicando tariffe differenziate.</p> <p>La norma impugnata dispone la proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali volte a favorire la ricomposizione fondiaria. Il Commissario dello Stato ha rilevato che la norma non contiene né la quantificazione delle minori entrate relative al biennio 2012/2013 né l’indicazione delle risorse cui farvi</p>	<p>Art. 19. <i>Disposizione transitoria</i></p> <p>1. Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.</p> <p>Art. 20. <i>Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria</i></p> <p>1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole ‘31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parole</p>	<p>Art. 97 Cost.ne (principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione)</p> <p>Art. 81, comma 4 Cost.ne (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>fronte.</p> <p>La norma impugnata prevede che i dipendenti dei consorzi agrari, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, a seguito dello scioglimento o della chiusura definitiva di settori di attività dei medesimi consorzi, siano trasferiti, in applicazione dell’art. 1 della legge regionale. n. 21/2002, sino al raggiungimento dell’età pensionabile, nell’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS s.p.a. Detta società, a totale partecipazione regionale, è finanziata con trasferimenti annuali a carico del bilancio della Regione.</p> <p>Il Commissario dello Stato rileva che l’onere derivante dall’applicazione della norma <i>de qua</i> non è quantificato né si provvede ad indicare le risorse con cui dare copertura alla nuova maggiore spesa, <<di durata peraltro non determinata>>.</p>	<p>‘31 dicembre 2013’.</p> <p>2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22. <i>Norme in materia di personale dei consorzi agrari</i></p> <p>1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Norme in materia di disciplina del “debbio”</i></p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. ne (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 117, commi 1 (rispetto dei vincoli</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Secondo il Commissario dello Stato, il legislatore regionale, nel disciplinare lo smaltimento del debbio, avrebbe esorbitato dalle competenze attribuitegli dallo Statuto ed invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e di tutela dell’ambiente. Invero, per i residui delle colture agricole, quale è il debbio, l’articolo 185 del decreto legislativo n. 152/2006 (codice dell’ambiente), in applicazione della normativa europea (direttiva 2008/98/CE), vieta la combustione senza relativa produzione di energia. Detta condotta è, altresì, sanzionata dall’articolo 256 del codice dell’ambiente con la pena dell’arresto o dell’ammenda.</p>	<p>1. In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio 1992, n. L 206.</p> <p>2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l’utilizzo del ‘debbio’ quale buona e normale pratica agricola, in conformità a</p>	<p>derivanti dagli obblighi comunitari), comma 2, lett. l) (competenza legislativa dello stato in materia di ordinamento civile e penale) e lettera s) (competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente) Cost.ne.</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma impugnata affida all’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia la cura dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze allevate nella regione. Il Commissario dello Stato ha impugnato detta previsione poichè violerebbe quanto disposto dal Legislatore nazionale il quale, in attuazione della normativa comunitaria (direttive 2009/157/CE, 89/361/CEE, 88/661/CE, 90/427/CE e 91/174/CE), con l’articolo 3 della legge n. 30 /1991, ha previsto che i libri genealogici debbano essere istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e foreste.</p> <p>Il Commissario dello Stato sottolinea come le disposizioni della legge n. 30/1991 costituiscano norme di riforma economico-sociale per le regioni a statuto speciale in quanto individuano i principi fondamentali in tema di riproduzione animale.</p>	<p>quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 .</p> <p style="text-align: center;">Art. 26. <i>Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia</i></p> <p>1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">‘Art. 39 bis – <i>Competenze dell’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia</i> - 1. All’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:</p> <p>a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici; b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio; c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti</p>	<p>Art. 117, comma 1 (rispetto del diritto comunitario) Cost e art. 3 della legge 30/1991</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>derivati dalla carne;</p> <p>d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;</p> <p><i>e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.’</i></p>		

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La disposizione impugnata attribuisce alcune funzioni all’Agenzia per il Mediterraneo prevedendo, a copertura degli oneri che ne derivano, l’utilizzo delle risorse indisponibili, trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Il Commissario dello Stato rileva che dette risorse sono assegnate dallo Stato alle regioni per interventi tassativamente indicati e come tali non sarebbero utilizzabili per finalità diverse da quelle di cui alla suindicata legge n. 499. Si profilerebbe, quindi, una violazione dell’art. 81, comma 4 della Costituzione, poiché sarebbe precluso l’utilizzo delle somme trasferite dallo Stato senza che sia indicata un’altra modalità di copertura degli oneri finanziari. Il Commissario dello Stato ritiene, inoltre, che la norma <i>de qua</i> non sarebbe conforme all’articolo 97 della Costituzione <<giacchè non può ritenersi indice di buona amministrazione distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed in conto capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per lo svolgimento della propria attività istituzionale>>.</p>	<p>Art. 35. <i>Agenzia per il Mediterraneo</i></p> <p>1. L’Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell’attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l’integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.</p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) Art. 97 Cost. (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione)</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>2. Entro il primo semestre di ogni anno, l’Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull’integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale.</p> <p>3. Per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.499.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II Nome in materia di cooperazione e artigianato</p> <p style="text-align: center;">Art. 36. <i>Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi rischi per i consorzi fidi</i></p>		

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La disposizione impugnata consente l’integrazione a carico del bilancio della Regione dei fondi rischi costituiti presso i confidi indipendentemente dal mancato rispetto di tutti i parametri previsti dall’art. 3 della legge regionale n. 11/2005 come condizione per l’erogazione del beneficio. Secondo il Commissario dello Stato, siffatta previsione, sarebbe censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 97 della Costituzione. Invero, sarebbe autorizzata l’erogazione di risorse pubbliche per un triennio <<in assenza di un preventivo indispensabile riscontro sull’attività svolta dai confidi che, in ipotesi potrebbe pure essere stata inesistente, inefficace ed antieconomica ma che in ogni caso sarebbe ritenuta valida e meritevole ai fini della corresponsione di contributi ed agevolazioni a carico del bilancio regionale>>.</p> <p>L’articolo impugnato prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione sia autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di “spremute di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane”; si proibisce, al contempo, la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia. Tale</p>	<p>1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:</p> <p>‘5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter’.</p> <p>Art. 38. <i>Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile</i></p> <p>1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i</p>	<p>Art. 97 Cost. (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione).</p> <p>Artt. 117, comma 1 (rispetto del diritto comunitario) e 120, comma 1 (divieto di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>previsione è stata impugnata in quanto considerata in contrasto con l’art. 110 del Trattato dell’Unione europea che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre restrizioni volte a proteggere, anche indirettamente, le merci prodotte al proprio interno; il Commissario dello Stato ha altresì rilevato una violazione dell’art. 120, comma 1, dello Costituzione il quale proibisce alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le medesime regioni.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la previsione <i>de qua</i> avendo ritenuto che essa configuri un’illegittima interferenza in materia di diritto privato. In particolare, assoggettando alla</p>	<p>distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.</p> <p>2. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, di concerto con l’Assessorato regionale della salute e con l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.</p> <p>Art. 40. <i>Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica</i></p> <p>1. Le somme oggetto di contributi</p>	<p>le regioni) Cost.</p> <p>Artt. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) e</p>	


Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>disciplina dell’art. 159 del decreto leg.vo n. 267 del 2000 i contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari e stipendi erogati dalla Regione all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo ed ai consorzi di bonifica, sostanzialmente se ne dichiara l’impignorabilità da parte dei creditori dei suddetti enti e sottoponendo le somme di denaro in questione alla disciplina di cui all’art. 514 del c.p.c. limita arbitrariamente la responsabilità patrimoniale dei suddetti enti nei confronti di terzi creditori.</p> <p>Orbene, la espropriabilità del denaro e dei crediti può essere esclusa solo in casi espressamente e tassativamente previsti dal legislatore statale, che solo può stabilire l’impignorabilità di determinate somme o imprimere sulle stesse un vincolo di destinazione all’esercizio di una concreta funzione demandata all’azione di pubblici poteri. Le indicazioni sull’impignorabilità dei beni nel vigente ordinamento sono desumibili dagli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile e dalle leggi speciali, quali ad esempio l’art.1 comma 294 della l. 266/05 ed il sopra richiamato articolo 159 del decreto leg.vo 267/2000 in riferimento alle somme di denaro destinate al pagamento delle retribuzioni del personale. Le cennate disposizioni, che stabiliscono l’impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle amministrazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall’art. 2740 del codice civile sono di stretta</p>	<p>straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall’Amministrazione regionale in favore del personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.</p> <p>3. Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.3.2 – capitolo 212527.</p>	<p>117, comma 2 lett. 1) (competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile) Cost.</p>	

Delibera legislativa nn. 732-672-699-700-713 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>interpretazione non analogica e/o estensiva e non possono che promanare dal legislatore statale. Il terzo comma inoltre si ritiene essere in contrasto con l’art. 81, comma 4 della Costituzione.</p> <p>La norma di fianco trascritta da un canto dispone che per un triennio gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale devono fare prioritariamente ricorso al proprio personale per sopperire al bisogno di esperti o dirigenti e, dall’altro, per le medesime finalità stabilisce che l’amministrazione regionale può utilizzare dipendenti provenienti dai predetti enti e società.</p> <p>La norma dà origine ad una promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi, senza peraltro distinguere se gli stessi siano titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica e comporta la non remota evenienza di immissione nei ruoli regionali di personale assunto con procedure civilistiche e non sottoposto a verifica preventiva e comparativa dei requisiti e della capacità professionale posseduti, in violazione dei principi posti dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in materia di accesso al pubblico impiego.</p>	<p>Art. 41.</p> <p><i>Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale</i></p> <p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio personale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1.</p>	<p>Artt. 3 (principio di uguaglianza), 51 (diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive) e 97 (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) Cost.</p>	

Delibera legislativa ddl n. 829 – Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”



Delibera legislativa ddl n. 829 – Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n. 6 del 12 gennaio 2012</p> <p>GURS n. 7 del 17 febbraio 2012</p> <p>La delibera legislativa in commento conteneva tre articoli riguardanti, rispettivamente, il credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, il fondo di garanzia per il personale della formazione professionale e le agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria.</p> <p>I predetti articoli non sono stati promulgati dal Presidente della Regione in quanto oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello stato che li ha ritenuti privi di idonea copertura finanziaria e, dunque, in contrasto con l'articolo 81, comma 3 e comma 4, della Costituzione.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira e la copertura di nuove spese, come quelle previste dagli articoli oggetto del presente gravame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sentenza C.C. n. 141 del 2010).</p> <p>Si rileva inoltre che anche alle Regioni deve applicarsi il principio unitario, espresso dall'art. 5 della Costituzione nonché dall'articolo 1 dello Statuto Speciale siciliano, in forza del quale la legislazione regionale deve svolgersi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Credito d'imposta</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, da conseguire secondo i termini e le modalità procedurali previste dai provvedimenti attuativi della medesima legge, richiamati all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 20, è autorizzato, a valere sull'esercizio finanziario 2011, l'utilizzo dell'ulteriore importo di 70.000 migliaia di euro, cui si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. L'impegno di spesa derivante dall'attuazione del comma 1 può essere assunto entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Art. 81, comma 3 (divieto di istituire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio) e comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	<p>Promulgazione parziale Legge regionale 10 gennaio 2012 n. 7</p>


Delibera legislativa ddl n. 829 – Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>nell’osservanza delle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato.</p> <p>Pertanto, - afferma il ricorso del Commissario - “la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 81 riguarda necessariamente oltre che lo Stato anche le Regioni, non dovendosi queste esimersi dall’obbligo di mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, che la predetta norma esige, in vista anche della stretta correlazione in cui l’attività e le risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi”. Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di cui all’art. 81, 4° comma della Costituzione è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, viene citata espressamente la sentenza n. 359/2007 relativa in modo specifico al legislatore siciliano.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato la modifica apportata dalla disposizione impugnata all’art. 132 della L.R. 4/2003, sostanzialmente sottrae l’iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del Fondo di Garanzia per il personale della formazione professionale dell’indispensabile preventiva autorizzazione legislativa e delle conseguenti indicazioni delle risorse con cui far fronte alla spesa prevista. Il ricorso richiama la giurisprudenza secondo cui non può considerarsi idonea la copertura di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p><i>Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale</i></p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole da “Per gli anni successivi sino a '27 aprile 1999, n. 10.' sono soppresse.</p>	<p>Art. 81, comma 3 (divieto di istituire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio) e comma 4 (principi della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl n. 829 – Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>spese di carattere permanente, come l'attuale, con il richiamo a capitoli già previsti in bilancio (sentenza C.C. 123/1975), richiamo questo che, peraltro, è pure formalmente assente.</p> <p>La disposizione prevede l'ulteriore proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della L.R. n. 2 del 2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli.</p> <p>In particolare il Commissario dello Stato ha ritenuto arbitraria la quantificazione delle minori entrate contenuta nella norma in questione, sostenendo che il legislatore si sia sottratto all'obbligo posto dall'art. 81 Cost. di dare adeguata ed attendibile copertura alle nuove e/o maggiori spese o minori entrate degli esercizi futuri compromettendo così l'equilibrio e la solidità del bilancio. In particolare è stato sostenuto che non costituisca una puntuale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione <i>de qua</i> la riduzione di spese riferentesi ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, in contrasto, peraltro, con il principio costituzionale dell'annualità del bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione fondiaria</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, le parole 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2013'.</p> <p>2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2.</p>	<p>Art. 81, comma 3 (divieto di istituire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio) e comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”



Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso n. 1 del 5 gennaio 2012</p> <p>GURS n. 7 del 17 febbraio 2012</p> <p>Le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, sono state ritenute in contrasto con l’articolo 81, 4° comma della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.</p> <p>In particolare, in ordine all’articolo 1, nel ricorso viene richiamata l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale secondo cui l’obbligo della copertura finanziaria imposto dall’art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.</p> <p>Inoltre secondo il Commissario dello Stato con la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 1 il legislatore regionale, nell’introdurre regole e modalità diverse in materia di omnicomprensività della retribuzione ai dirigenti, interviene nel campo dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e, invadendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, si pone in contrasto con l’articolo 117 comma 2 lett. 1).</p>	<p>Art. 1. <i>Norme di contenimento della spesa</i></p> <p>1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire progressivamente la stabilizzazione del personale precario comunque entro il 31 dicembre 2012, il piano triennale del personale per il triennio 2012-2014 include il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nonché i concorsi di cui all’articolo 42, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.</p> <p>2. La Regione, ferme restando le disposizioni in materia di stabilizzazione previste dalle vigenti leggi statali e regionali, in particolare dall’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall’articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre</p>	<p>Art. 81, comma 4 della Costituzione (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 16 gennaio 2012 n. 9</p>

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>2007, n. 24, provvede ad attivare il reclutamento del proprio personale, anche con le procedure speciali previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>9. A decorrere dall'1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale di ruolo, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, afferenti ad incarichi aggiuntivi, a qualsiasi titolo conferiti dall'amministrazione, in forza di specifiche norme, delibere o qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza o su designazione della stessa, sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato nella misura del 50 per cento. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La disposizione prevedeva le procedure per l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale della Regione e ne indicava le finalità, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al successivo articolo 4. Sono quindi estese a tale norma le censure sollevate dal Commissario rispetto alla disposizione connessa, in relazione alla presunta violazione del comma 4 dell’articolo 81 della Costituzione e del mancato rispetto delle previsioni attuative del suddetto articolo 81 secondo cui ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura “esclusivamente” mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.</p> <p>1</p>	<p>Art. 2. <i>Piano triennale del personale della Regione</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, esperita la ricognizione dei profili professionali necessari e sentite le organizzazioni sindacali, in ragione delle gravi emergenze legate all'ambiente e al territorio che comportano la necessità di un rafforzamento delle attività di prevenzione e di pronto intervento, anche sotto il versante della protezione civile, per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per le emergenze legate al governo della gestione delle acque, dei rifiuti, dell’energia e delle risorse umane necessarie per gli uffici di ragioneria, di difesa e consulenza legale, è adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2012-2014, nei limiti della dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché nei limiti della dotazione finanziaria</p>	<p>Art. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo 3 riguarda l'autorizzazione alle procedure di reclutamento del personale regionale di cui al piano triennale previsto dal precedente articolo 2, impugnato dal commissario dello Stato. Tale connessione implica l'estensione all'articolo 3 delle motivazioni e delle censure del Commissario, relative quindi alla presunta violazione dell'articolo 81, comma 4 della Costituzione.</p>	<p>del fondo di cui all'articolo 4.</p> <p>Art. 3. <i>Autorizzazione alle procedure selettive e alle assunzioni</i></p> <p>1. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base del piano triennale adottato ai sensi dell'articolo 2 e in esecuzione del decreto di autorizzazione del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia che contiene il numero dei posti totale da ammettere a procedure pubbliche di selezione, le riserve previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e una riserva del 10 per cento in favore del personale interno.</p> <p>2. Il bando relativo all'autorizzazione di cui al presente articolo prevede l'attivazione di processi selettivi pubblici di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30</p>	<p>Art. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>marzo 2001, n. 165, per il 20 per cento del totale dei posti da coprire e, per le speciali finalità delle procedure di reclutamento della presente legge, non si applica il comma 2 bis del predetto articolo 30. Si applica l'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato annualmente ad effettuare assunzioni nei limiti delle unità di personale previste nel piano triennale di cui all'articolo 2.</p> <p>4. Le graduatorie di cui al piano triennale di cui all'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 2014. E' fatta salva la diversa durata prevista da speciali disposizioni di legge per particolari categorie di riservisti.</p> <p>5. Le disposizioni temporali di cui all'articolo 42, comma 1, della legge</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma è stata impugnata perché ritenuta in contrasto con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione. Il Commissario ha</p>	<p>regionale 12 maggio 2010, n. 11 trovano applicazione per le procedure di reclutamento di cui alla presente legge. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli che tengono anche conto della valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei servizi comunque prestati per l'amministrazione regionale.</p> <p>6. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano alle assunzioni effettuate sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, autorizzate secondo le procedure di cui al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Per finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario</p>	<p>Art. 81, comma 4</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>ritenuto che dalla relazione presentata dal Ragioniere generale ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 47/1977 (All. 1) non emergano “elementi certi riguardo alla disponibilità di tali fondi in quanto, da un canto è assente una circostanziata verifica degli oneri gravanti su detto U.P.B. 7.2.1.1.1 e, dall'altro, è presente l'indicazione, quale fonte di copertura, di una U.P.B. (6.4.1.3.1) diversa da quella poi individuata dal legislatore”. E' stato inoltre osservato che per gli anni dal 2014 e successivi “la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione di nuovo personale potrebbe con ogni verosimiglianza non essere integralmente assicurata dalla minore spesa annua sostenuta dalla Regione per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico”.</p>	<p>2012, nel bilancio della Regione, un fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni con una dotazione finanziaria valutata in 2.354 migliaia di euro per l'anno 2012, in 48.939 migliaia di euro per l'anno 2013 ed in 50.716 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2014.</p> <p>2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede per gli anni 2012 e 2013:</p> <p>a) per l'anno 2012 mediante riduzione, per l'importo di 2.354 migliaia di euro, della disponibilità dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013;</p> <p>b) per l'anno 2013 mediante riduzione, per l'importo di 31.095 migliaia di euro delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1., per l'importo di 2.925 migliaia di euro dalle disponibilità dell'UPB 7.2.1.2.2., e, per l'importo di 14.919 migliaia di euro, delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.1.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.</p> <p>3. A decorrere dall'anno 2014 i maggiori</p>	<p>(principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo 5 è stato impugnato sulla base della seguente motivazione: la disposizione, per reperire le risorse necessarie a dare copertura alle nuove spese, non ricorrerebbe alle modalità prescritte dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, facendo mero riferimento alle disponibilità esistenti sulle U.P.B. indicate nel bilancio pluriennale, con ciò comportando l'automatico definanziamento di precedenti interventi non indicati a cui erano preordinate le risorse ora utilizzate.</p>	<p>oneri, valutati in 50.716 migliaia di euro annui, trovano riscontro nella minore spesa annua, a carico del bilancio della Regione, per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico, per il trattamento di fine servizio nonché per i trasferimenti destinati al trattamento economico del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24.</p> <p>4. Il Ragioniere generale è autorizzato, in relazione alla definizione delle procedure di reclutamento di personale già titolare di rapporto di lavoro di cui alla presente legge, a provvedere alle variazioni di bilancio fra i relativi capitoli di spesa.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Proroga di contratti</i></p> <p>1. Nelle more della definizione delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 2 e 3 ed al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i</p>	<p>Art. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Mancherebbe quindi l'individuazione della corretta copertura finanziaria in contrasto con le prescrizioni dell'articolo 81 comma 4 della Costituzione.</p>	<p>presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:</p> <p>a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;</p> <p>b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;</p> <p>c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;</p> <p>d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;</p> <p>e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;</p> <p>f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;</p> <p>g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 31.114 migliaia di euro, di cui:</p> <p>a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);</p> <p>b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);</p> <p>d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);</p> <p>e) 1.733 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);</p> <p>f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).</p> <p>3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 31.114 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella 'A'.</p> <p>4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, sostituire le parole '31 dicembre 2011' con le parole '31 dicembre 2012'.</p>		

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma (art. 7, comma 2) consentiva ai consorzi di bonifica di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012 del personale con contratto a tempo determinato già assunto in forza di precedenti leggi regionali, per esigenze straordinarie e transitoriamente. Secondo il ricorso del Commissario dello Stato per reperire le risorse necessarie a dare copertura alle nuove spese, la norma non ricorre alle modalità prescritte dall'articolo 17 della Legge n. 196/2009, ma fa mero riferimento alle disponibilità esistenti sulle U.P.B. indicate nel bilancio pluriennale, con ciò comportando l'automatico definanziamento di precedenti interventi non indicati a cui erano preordinate le risorse ora utilizzate.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II <i>Disposizioni in materia di personale ERSU, di Consorzi di bonifica, e per l'occupazione. Disposizioni finali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Consorzi di bonifica</i></p> <p>2. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma l'Assessorato</p>	<p>Art. 81, comma 4 (principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa) della Costituzione</p>	


Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'articolo prevede, per sopperire ai compiti istituzionali dei Consorzi di bonifica, l'avvio o la prosecuzione di contratti di lavoro con determinati soggetti che in passato hanno prestato servizio nel triennio preso a riferimento dalla norma stessa.</p> <p>L'articolo è stato ritenuto censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l'istaurarsi "o<i>pe legis</i>" di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, comprese tra la seconda e la settima fascia funzionale, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.</p> <p>La norma, ad avviso del Commissario, non terrebbe in alcun conto le reali esigenze operative degli enti in questione, non essendo sufficiente la generica indicazione dello svolgimento</p>	<p>regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 1.424 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 10.3.1.3.1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Norme in materia di personale dei Consorzi di bonifica che ha svolto funzioni amministrative</i></p> <p>1. Per sopperire ai compiti istituzionali dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007-2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.</p>	<p>Art. 3 (principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 51 (principio del libero accesso e dell'uguaglianza alle cariche ed agli uffici pubblici)</p> <p>Art. 97 (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione</p>	

Delibera legislativa ddl nn. 828- 563- 824 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>di compiti istituzionali, né , tantomeno, le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. Ciò configurerebbe un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consolida la condizione di precariato, alimentando negli stessi l’aspettativa di una futura stabilizzazione.</p>			

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale



NOTA: Si precisa che l'articolo 11 era composto nella versione approvata dall'Aula da 158 commi dei quali 62, compresi quelli in cui i rilievi avevano riguardato lettere o incisi, sono stati impugnati. Si precisa inoltre che, come evidenziato nella tabella riepilogativa dei dati relativi all'impugnativa prese in considerazione nel Rapporto su 258 commi ne sono stati impugnati 85 che in totale facevano parte della delibera.

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso presentato in data 26 aprile 2012</p> <p>(in corso di pubblicazione alla data di stampa del presente volume)</p> <p>Con il comma 2 si determinava l'autorizzazione al ricorso al mercato, per gli importi ivi indicati (l'ammontare complessivo per il 2012 era stato fissato in 558.200 migliaia di euro) finalizzandola esclusivamente a spese di investimenti "coerenti" – così statuiva la norma - con l'articolo 3 comma 18 della legge n. 350/2003. Il Commissario dello Stato, citando una recente pronuncia della Corte costituzionale in proposito (sentenza n. 70/2012), ha eccepito il contrasto con gli articoli 117, comma 3 della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica) e con i principi di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, comma 4 della Costituzione. Il Commissario, in particolare, ha ritenuto la locuzione "investimenti coerenti" generica e insufficiente a verificare il rispetto delle regole poste dal legislatore nazionale. Non ha, inoltre, ritenuto sufficiente a garantire che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi l'elenco delle UPB da finanziare inviatogli dall'Amministrazione regionale con nota del 24 aprile 2012, asserendo che nell'allegato alla suddetta nota siano inserite alcune UPB che riportano dizioni quali "altri oneri comuni" o "altri investimenti", che non appaiono immediatamente riconducibili alle spese di investimento autorizzate dalla normativa nazionale citata.</p> <p>Per tentare di superare le censure del Commissario,</p>	<p>Art. 1. <i>Risultati differenziali.</i> <i>Determinazione fondi di riserva.</i></p> <p>Comma 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 133.627 migliaia di euro, per l'anno 2014 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 50.796 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 452.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.</p>	<p>Art. 117, comma 3 Principio di coordinamento della finanza pubblica</p> <p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	<p>- Promulgazione parziale (Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26)</p>

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>l'Assemblea ha approvato nella seduta del 27 aprile scorso il disegno di legge n. 898 che pone in correlazione, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, l'indebitamento e le UPB che con esso si intende finanziare, allegando alla norma un dettagliato elenco analitico delle stesse. Il provvedimento è stato nuovamente impugnato in relazione ad alcune voci dell'allegato</p>			
<p>Il comma 3 dell'art. 6 è stato impugnato dal Commissario dello Stato, limitatamente alle lettere b) e c), in quanto si autorizzerebbe l'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalamento affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con procedure di selezione pubbliche, nonché per il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012-2022 di 180 milioni di euro. Detta disposizione è ritenuta in contrasto con gli art. 81, 4° comma e 97 della Costituzione giacché non sarebbe prevista per gli oneri derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste dall'art. 17 della legge n. 196/2009. In particolare, per quanto attiene al pagamento delle obbligazioni pregresse da effettuarsi nel decennio 2012-2022, il Commissario dello Stato non rileva elementi tali da consentire l'imputazione del debito a carico della Regione né una puntuale quantificazione dello stesso, trattandosi, come emergerebbe da una relazione ispettiva della stessa amministrazione regionale, di gestioni di fatto prive delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio</i></p> <p>Comma 3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione ° degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettività nonché il pagamento di obbligazioni pregresse è autorizzata:</p> <p>a) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013;</p> <p>b) per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 800 migliaia di euro annui,</p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>prescritte preventive autorizzazioni amministrative. In assenza peraltro dell'indicazione nella scheda tecnica dei criteri seguiti per la quantificazione degli impegni, si ritiene che le autorizzazioni delle spese in questione possano compromettere gli equilibri finanziari sostenibili dei bilanci degli anni futuri non essendo garantita per le spese in questione una copertura sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere nel prossimo decennio.</p> <p>Il Commissario ha rilevato, altresì, che non può ritenersi assolto l'obbligo di copertura della spesa con l'inserimento delle stesse nella tabella riepilogativa degli effetti della manovra finanziaria fra le maggiori spese (riquadro B2 dell'allegato A alla legge), atteso che le stesse sono elencate anche nel riquadro A2 minori spese. Il legislatore siciliano avrebbe prima iscritto nel bilancio, di cui al disegno di legge n. 800, la spesa in questione, pur in assenza della prescritta preventiva legge sostanziale di autorizzazione e di relativa copertura, per poi ridurla e/o azzerarla con il successivo provvedimento legislativo, nell'intento di ampliare, così operando, il ventaglio di risorse disponibili con cui far fronte agli oneri previsti. Si tratterebbe di un artificioso meccanismo contabile che non assicurerebbe l'effettività delle risorse finanziarie necessarie per sopperire alla spesa autorizzata e ritiene tautologico, e non risolutivo ai fini del rispetto dell'art. 81 Cost. dare copertura finanziaria a nuovi oneri con riduzione di spese previste in capitoli del bilancio, a loro volta iscritti in assenza di una legge sostanziale che ne abbia preventivamente individuato i mezzi con cui farvi fronte.</p>	<p>per il biennio 2012/2013; c) per il ripianamento delle situazioni debitorie pregresse a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la spesa di 15.000 migliaia di euro per l'anno 2012, di 30.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 15.000 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2014 e sino al 2022, di cui all'articolo 129, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - Tabella 'L' ed all'articolo 15, comma 8, dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella 'L'.</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>I commi 6, 7, 8 sono stati impugnati dal Commissario dello Stato per violazione dell' articolo 81, 4° comma, della Costituzione, in quanto tutti riguarderebbero oneri già iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura agli incrementi di spese già autorizzate per importi inferiori. Il 6° comma in particolare concernerebbe l'incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della L.R. n. 11/2010 (cap. 183782 U.P.B. 6.2.1.3.1.) mentre il comma 7 autorizzerebbe la spesa e il permanere nel bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione. Il comma 8 autorizzerebbe la maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/2010 e all'art. 7 L.R. n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio (ddl 800), per 50.685 migliaia di euro in assenza di una norma sostanziale che li avesse autorizzati per quegli importi atteso che—aggiunge il Commissario - la L.R. n.11/2010 determinava per l'anno 2012 l'importo di 33.363 migliaia di euro per i contributi in questione.</p> <p>L' articolo 81 della Costituzione, osserva il Commissario, dispone invero che con la legge di approvazione del bilancio</p>	<p>Comma 6. Per le finalità di cui all'attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, una ulteriore quota di 500 migliaia di euro.</p> <p>Comma 7. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2 <i>quinquies</i> della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 27.331 migliaia di euro annui.</p> <p>Comma 8. Per le finalità di cui all'attuazione dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa di 45.617 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, determinata mediante riduzione del 10 per cento degli importi iscritti in bilancio ed in 33.239 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014.</p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>non si possono stabilire “nuovi tributi e nuove spese”, e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, ed il 4° comma dispone che ogni legge sostanziale che importi “nuove o maggiori spese” deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l’indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri.</p> <p>Il legislatore ha l’obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo -conclude il Commissario - a cui, invece, parrebbe essere venuto meno il legislatore siciliano iscrivendo in bilancio spese pluriennali e/o durature, destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza avere prima provveduto a quantificare gli oneri per l’esercizio in corso e per quelli futuri e dare idonea copertura finanziaria agli stessi con le modalità prescritte dall’art. 17 L. 196/2009.</p> <p>Il comma è stato impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il Commissario dello Stato ha rilevato che la disposizione, nel prevedere la proroga di un termine già scaduto da oltre 6 anni, si appaleserebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto, nel procrastinare l’applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell’amministrazione regionale, legittimerebbe ex post</p>	<p>Comma 10. Al comma 20 dell’articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 le parole “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2011”.</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 1997. Peraltro la Corte Costituzionale – ha aggiunto-_, nel ritenere non costituzionalmente precluse in via di principio le leggi di sanatoria, chiede che le stesse siano sostenute da interessi pubblici, legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, i quali per la fattispecie in esame, in assenza di qualsiasi elemento chiarificatore desumibile dagli atti parlamentari, non risulterebbero presenti.</p> <p>Il comma 15 è stato impugnato poichè il Commissario ha rilevato che la norma, nel disporre la costituzione di un accantonamento negativo ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 47/1977 di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella tabella A, parrebbe essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Ha altresì sottolineato che l'art. 17 della L. n. 196/2009, che rende concreto il principio dell'art. 81 della Costituzione e le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica (di qui l' ulteriore violazione dell' articolo 117, terzo comma della Costituzione citato nel dispositivo dell' impugnativa), espressamente esclude che si possa dare copertura attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, quale quella della valorizzazione del patrimonio, a nuovi o maggiori oneri di parte.</p>	<p>Comma 15. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dal processo di valorizzazione del patrimonio e nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella Tabella A allegata alla presente legge, pari a 191.859 migliaia di euro, finalizzato all'integrazione della copertura finanziaria delle seguenti tipologie di spese riportate nella medesima Tabella 'A':</p> <p>a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche</p>	<p>Art. 81, comma 4 Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p> <p>Art. 117, comma 3 Cost. Principio di coordinamento della finanza pubblica</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;</p> <p>b) spese individuate dal comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.246 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 10, con le lettere a), b) e c);</p> <p>c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;</p> <p>d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;</p> <p>e) parte della terza trimestralità 2012 Fondo Autonome Locali per 75.000 migliaia di euro;</p> <p>f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi;</p> <p>g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 18 è stato impugnato , rilevando il Commissario che la norma, nel disporre a carico del finanziamento del servizio sanitario regionale gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 7 della L.R. n. 20/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia, si porrebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Cio in quanto la Regione, sottoposta a piano di rientro dei disavanzi regionali, introdurrebbe a carico del Servizio Sanitario Regionale una nuova ragione di spesa senza individuare le ulteriori idonee e specifiche fonti di copertura. Rileva il Commissario che l'erogazione dell'indennità in questione non rientrerebbe tra le prestazioni sanitarie, in quanto avente una connotazione previdenziale. La norma in questione, peraltro, attenendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m) della</p>	<p>finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 per 10.000 migliaia di euro.</p> <p>Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, sulla base di un piano di priorità da presentare alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per acquisirne il relativo parere, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo in relazione alla realizzazione delle entrate previste dal presente comma.</p> <p>Comma 18. All'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera: "i) al fabbisogno di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20".</p>	<p>Art. 81, comma 4 Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera m) Cost competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Costituzione, eccederebbe dalle competenze della Regione, individuate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale regionale. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, infatti, non rientrerebbe tra le materie attribuite alla potestà legislativa regionale, ed è pertanto da considerarsi di esclusiva competenza dello Stato. Ha altresì rilevato che la norma in questione non quantificherebbe gli oneri da essa derivanti, né gli specifici mezzi per farvi fronte, ledendo l'art. 81 della Costituzione. Essa, peraltro – ha aggiunto- destinando risorse finalizzate al settore sanitario per finalità diverse, pone problemi di compatibilità col Piano di rientro, risultando altresì violato l'art. 2, commi 80 e 95 della L. 191/2009, secondo cui “gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro”.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il comma 22 ritenendolo manifestamente irragionevole e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto attribuisce competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione al comma 92 del successivo articolo 11 della delibera legislativa in esame.</p>	<p>Comma 22. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi sono determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta o è stata già rilasciata, da aggiornarsi con cadenza biennale. L'Assessore regionale per le risorse</p>	<p>Art. 3 Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della P. A</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 26 è stato impugnato in quanto ritenuto, per l'asserita estrema genericità del contenuto, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione oltre che con il principio di</p>	<p>agricole ed alimentari è autorizzato ad emanare di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito decreto per la determinazione di modalità e individuazione delle tariffe unitarie determinate ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco vengono annualmente stabilite con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, di concerto con la ragioneria generale della Regione. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annualmente con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto con i dirigenti generali del Dipartimento regionale bilancio e tesoro e Dipartimento regionale finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia.</p> <p>Comma 26. L'utilizzo di beni di proprietà degli enti di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche</p>	<p>Art. 3 Principio di uguaglianza</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>legalità sostanziale. Ciò in quanto gli enti parco sono enti dotati di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, mentre le riserve naturali sono soggetti dotati di propria soggettività giuridica, anche di diritto privato (province, università, associazioni ambientaliste, azienda foreste demaniali) e non dipendenti in alcun modo dall'Assessorato regionale territorio e ambiente. Il Commissario ha ritenuto irragionevole la previsione, atteso che l'Assessorato regionale territorio e ambiente non può disporre dei beni appartenenti alle province, alle università o alle associazioni ambientaliste di cui non dispone o su cui non gode alcun diritto reale.</p> <p>I commi 27 e 28 sono stati impugnati in quanto prevederebbero il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio trazzerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata". Per il Commissario siffatta limitazione temporale dell'uso del bene demaniale sarebbe assolutamente indeterminata ed in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e). La locuzione "avente durata limitata" è giudicata estremamente generica e consentirebbe l'uso particolare del bene pubblico da parte dei privati per periodi anche quasi perpetui, con refluenze sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari operanti sul mercato, cui verrebbero precluse le possibilità di accedere all'utilizzo del demanio per un tempo imprecisato. La Corte</p>	<p>ed integrazioni, ancorché soggetti pubblici, è subordinata al pagamento di oneri concessori fissati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Comma 27. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato a rilasciare, su istanza del richiedente, autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio trazzerale non necessari al transito e non destinate negli strumenti urbanistici in vigore ad esigenze di uso pubblico, aventi durata limitata, per i seguenti usi:</p> <p>a) per uso agricolo in zone destinate dal vigente strumento urbanistico a verde agricolo;</p> <p>b) per attraversamento o percorrenza, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e</p>	<p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 117, comma 2 lettera e) Cost. competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>ha peraltro riconosciuto con costante giurisprudenza che l'assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una Pubblica Amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge viola il principio di legalità sostanziale ex art. 97 della Costituzione. Il Commissario ha rilevato che alla fine del comma 28, si fa riferimento, per la stima dei valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei terreni va fatta secondo il valore di mercato. Ha così giudicato irragionevole in base a principi di buona amministrazione e di tutela del pubblico erario, che gli espropri in danno dei privati siano pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori significativamente inferiori. Peraltro la norma è ritenuta incoerente con quanto previsto dal precedente comma 23 dell'art. 6 che prevede, per i canoni concessori a titolo ricognitorio di beni demaniali e patrimoniali, un importo non inferiore a 5.000 euro annui, di gran lunga superiore in moltissimi casi a quello scaturente dall'applicazione dei valori agricolo medi.</p>	<p>di linee elettriche, telefoniche e simili; c) per l'attraversamento o percorrenza di linee aeree elettriche, telefoniche e simili; d) per il deposito di materiale, solo nei casi giustificati da evidenti necessità oggettive e purché non impedisca la continuità del tracciato trazzerale; e) per finalità pubbliche su richiesta di enti pubblici; f) per finalità di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva e turistica. Comma 28. L'istanza per l'avvio delle procedure di concessione è presentata alla struttura competente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari che redige apposito atto di concessione avente durata limitata, compilato in forma pubblica amministrativa avente tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'articolo 2699 del codice civile, obbligatorio per l'amministrazione solo dopo l'adozione del decreto di approvazione. Sono a carico del concessionario il canone di concessione, le spese di istruttoria, di bollo, di registrazione e di quant'altro necessario per la costituzione della concessione. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale ed è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 30 è stato impugnato per violazione dell' articolo 36 dello Statuto speciale e degli articoli 23 , 117 1° comma e 120 della Costituzione. Si stabilisce il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché "per le isole che comprendono aree protette". Questo ultimo inciso – ha rilevato il Commissario -sembrebbe determinare il pagamento di un biglietto di accesso alla stessa isola siciliana dando adito a perplessità di ordine costituzionale. Detta entrata potrebbe, infatti, configurarsi come una vera e propria imposta, in quanto appaiono sussistere tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare un'entrata come tributaria, che, come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/2011, potrebbe essere annoverata tra i "tributi di scopo".</p>	<p>della concessione medesima. Le concessioni sono personali ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto alla determinazione delle spese di istruttoria, alla determinazione della durata delle concessioni e alla determinazione dei canoni di concessione sulla base dei valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza.</p> <p>Comma 30. A far data dalla pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali, ad eccezione delle isole minori, è previsto il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate nonché per le isole che comprendono aree protette, che sono individuate con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aeree naturali protette ed i comuni nei quali sono</p>	<p>Art. 36 dello Statuto della Regione competenza in materia tributaria</p> <p>Art. 23 Cost. Riserva di legge per imposizioni personali o patrimoniali</p> <p>Art. 117, comma 1 e art. 120 Cost rispettivamente</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Tale entrata, invero, costituisce un prelievo coattivo, stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale, che non trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra le parti. Verrebbe, infatti, richiesto il pagamento per il mero accesso nell'isola, indipendentemente dall'effettivo ingresso nelle aree protette, per cui il cittadino sarebbe chiamato ad assolvere il pagamento anche se non visita quest'ultime, con ciò – ha ritenuto il Commissario - vanificando la finalità della norma che è quella di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali". L'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, stabilisce che la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale "nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato". Il nuovo tributo non deve creare "disarmonie o incoerenze con il sistema tributario statale", il quale, allo stato attuale – ha sottolineato il Commissario - prevede l'imminente introduzione di un'imposizione comunale correlata allo sbarco sulle isole minori, che viene prevista quale alternativa all'istituzione dell'imposta di soggiorno. La disarmonia con il sistema tributario statale è rinvenuta nel contrasto con il principio generale dell'ordinamento che esclude doppie imposizioni sul medesimo presupposto, in quanto il semplice ingresso nella Regione potrebbe configurare anch'esso un'imposta di soggiorno regionale. Siffatto prelievo appare essere in contrasto sia con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci, e sia con l'art. 120 della Costituzione che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle</p>	<p>ricomprese le aree interessate.</p>	<p>relativi ai vincoli derivanti dagli obblighi comunitari e al divieto di istituzione di dazi</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>persone e delle cose tra le regioni. Infine –conclude il Commissario - l’istituzione di un nuovo tributo richiede che gli elementi caratterizzanti dell’imposizione, vale a dire il presupposto in positivo, la soggettività passiva, la base imponibile e la misura dell’importo dovuto, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 23 della Costituzione, debbano essere fissati dalla legge regionale, che invece, nulla disporrebbe al riguardo.</p> <p>Il comma 34 è stato impugnato per violazione dell’ articolo 97 della Costituzione per l’ asserita estrema genericità della norma, che demanda all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di concerto con quello per l’economia il compito di emanare un decreto attuativo. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte ove è stato sostenuto che la assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una pubblica amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge, violi il principio di legalità sostanziale.</p>	<p>Comma 34. Al fine di garantire l’autonomia dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) gli oneri connessi alle istruttorie per il rilascio di pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter, 268 comma 1 lettera p), 128 e 197, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 3 della legge regionale n. 9/2010, all’articolo 14 della legge n. 447/1995 e all’articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, all’articolo 14 della legge 36/2001 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 334/99, effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sono posti a carico dei soggetti gestori o dei richiedenti. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente con decreto emanato di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, su proposta dell’ARPA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,</p>	<p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	individua modalità, importi e soggetti tenuti al pagamento degli stessi.		
<p>La previsione di cui al comma 8 del conferimento di immobili di proprietà della Regione in un fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-FinSicilia è stata ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione per via della genericità della locuzione "immobili di proprietà della Regione". In particolare, il Commissario dello Stato sostiene che il tenore letterale della disposizione non consenta di escludere che fra gli immobili da destinare al fondo possano essere ricompresi beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile né si comprende quale vantaggio economico tragga l'Amministrazione regionale dalla depatrimonializzazione disposta, non essendo indicata alcuna contropartita per il trasferimento degli immobili stessi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.</i></p> <p>Comma 8. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare a gestione separata, gestito da IRFIS-FinSicilia, destinato a favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione con destinazione prioritaria al settore dei piccoli interventi di energie rinnovabili di cui al comma 10, nel rispetto e nei limiti fissati dal regolamento CE "de minimis". Lo stesso Istituto assicura l'assistenza tecnica ai progetti di investimento ed alle iniziative di partenariato pubblico-privato. Con decreto del Presidente della</p>	<p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dall data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ed è individuato il patrimonio immobiliare da conferire al Fondo. L'Assessore regionale per l'economia rende alla Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione illustrativa semestrale in merito alla gestione del Fondo. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione ed attivazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro.</p>		
<p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il comma 9 valutandolo non conforme agli artt. 81 e 97 della Costituzione</p>	<p>Comma 9. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive</p>	<p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>in considerazione della laconicità del suo tenore letterale e dell'assenza di un limite o criterio per l'assolvimento della garanzia diretta da parte della regione. In specie, la norma sostituisce l'art. 46 della legge regionale n. 50/1976 il quale prevede che la garanzia, fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive, abbia natura sussidiaria e sia, altresì, limitata a un determinato importo (6 miliardi di lire). Il comma 9, invece, renderebbe diretta e totale la garanzia prestata agli imprenditori senza porre alcun limite all'intervento pubblico qualora il privato non adempia ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti di credito che lo hanno finanziato.</p>	<p>modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 46 -1. La garanzia prevista dall'articolo 43 ha natura di garanzia diretta."</p>	<p>andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 81, comma 4 Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	
<p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto il comma 10 di dubbia interpretazione in quanto non coordinato con la disposizione di cui al precedente comma 9. Invero, il contenuto del comma 10 sarebbe avulso dal contesto normativo giacché destinatari dei contributi in questione non sarebbero soltanto operatori economici ma prioritariamente famiglie e condomini. La disposizione <i>de qua</i> apparirebbe, pertanto, contraria al principio di ragionevolezza e in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p>	<p>Comma 10. La garanzia è concessa per i finanziamenti richiesti per interventi nei seguenti settori:</p> <p>a) "piccolo fotovoltaico", in regime di contributo di conto energia, sino ad una potenza massima di 20 KW per le famiglie e di 50 KW per i condomini e fino a 1 MW per le piccole e medie imprese;</p> <p>b) solari termici destinati all'autoconsumo fino a 20 mq per le famiglie e i condomini e fino a 50 mq per le piccole e medie imprese;</p> <p>c) "microeolico" e "minieolico" sino ad una potenza massima di picco di 30 KW per</p>	<p>Art. 3 Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>le famiglie e per i condomini e fino a 60 KW per le piccole e medie imprese;</p> <p>d) impianti di riscaldamento e cogenerazione a biomasse di potenza nominale non superiore a 20 KW termici ed elettrici per le famiglie e i 50 KW per i condomini e fino a 1000 KW termici e 350 KW elettrici per le piccole e medie imprese.</p>		
<p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il comma 12 limitatamente all'inciso "8, 9, 10" ossia al rinvio a commi già censurati dallo stesso per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>	<p>Comma 12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11.</p>	<p>Art. 3 Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>I commi da 14 a 17 sono stati impugnati in quanto disciplinerebbero materie di competenza statale; invero, sottolinea il Commissario dello Stato, la potestà legislativa concorrente attribuita alla Regione Siciliana in materia di riscossione dei tributi ex art. 17 dello Statuto sarebbe riconducibile esclusivamente all'organizzazione del servizio e non agli aspetti sostanziali della disciplina.</p> <p>Le disposizioni contenute nei commi in esame lederebbero, pertanto, la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e)</p>	<p>Comma 14. Al fine di sopperire alle conseguenze derivanti dalla crisi economica in Sicilia, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, la ripartizione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e successive modifiche ed integrazioni, è elevata fino ad un massimo di</p>	<p>Art. 3 Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 117, comma 2 lettera e) Cost. sistema tributario e contabile dello Stato.</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>della Costituzione. Inoltre, le disposizioni <i>de quibus</i> determinerebbero una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuirebbero ai soli contribuenti della Sicilia maggiori agevolazioni per la riscossione delle somme di cui risultano debitori.</p>	<p>novantanove rate mensili, ferme restando le altre previsioni dell'articolo 19. Comma 15. Gli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, sono rideterminati con decreto dell'Assessore regionale per l'economia. Comma 16. Gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminati, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, anche con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Comma 17. Per le finalità di cui ai commi 14, 15 e 16 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.</p>		
<p>Il Commissario dello Stato ha prospettato il contrasto del comma 18 con l'art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione, in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva</p>	<p>Comma 18. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono</p>	<p>Art. 117, comma 1 Rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>dello Stato in materia di tutela della concorrenza e, in specie, contrasterebbe con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211.</p> <p>La normativa statale, in particolare, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande debbano essere svolte senza il limite del rispetto di orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.</p> <p>Circa la sospensione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita, il Commissario dello Stato la ritiene un'eccessiva restrizione della concorrenza in contrasto anche con la normativa europea e, segnatamente, con la direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva servizi) la quale ha sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. La norma in esame prevede addirittura l'interruzione totale per un periodo non determinato dei procedimenti di rilascio dei titoli permissivi e ciò potrebbe giustificarsi soltanto con l'esigenza di apprestare tutela a un interesse costituzionalmente rilevante compatibile con l'ordinamento comunitario, non altrimenti tutelabile attraverso misure meno restrittive.</p>	<p>aggiunti i seguenti commi:</p> <p>"8 bis. Le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 9 concordano con il comune competente le modalità per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico.</p> <p>8 ter. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, sono fissati i parametri ai quali i sindaci devono attenersi per l'effettuazione delle ispezioni di cui al comma 8 bis.</p> <p>8 quater. Nelle more della ridefinizione del sistema del commercio regionale sono sospese le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 9, fatte salve le istanze per le quali si è richiesta la conferenza di servizi."</p>	<p>comunitari e art. 117 comma 2, lettera e) Cost. competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza</p>	
	Art. 11.	Art. 81 comma 4 Cost.	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 2 è stato impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto nella allegata relazione tecnica non viene indicato il criterio seguito per la determinazione della minore entrata.</p>	<p>Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa</p> <p>Comma 2 2. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".</p>	<p>Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	
<p>Il comma 3 è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto, introducendo un regime preferenziale per i dirigenti esterni in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001, ritenuto adottato in violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato, nonché, in quanto contrastante con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 78/2010 volto al contenimento della spesa in materia contrattuale, dell'art 117, comma 3 Cost., oltre che in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..</p>	<p>Comma 3 3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole "titolare" sono inserite le seguenti parole: "con esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,"</p> <p>b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: "Art. 1 bis.- <i>Mobilità interna</i> - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera l) Cost. Competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e rapporti di diritto privato</p> <p>Art. 117, comma 3, Cost. Principio di Coordinamento della finanza pubblica</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.".</p>		
<p>Il comma 4 è stato impugnato in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 97, 51, Cost. per il suo sostanziale effetto di impedire lo svolgimento di nuove selezioni consolidando piuttosto posizioni di lavoro precario</p>	<p>Comma 4. L'efficacia delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part-time di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2001 n. 17, di modifica dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, come introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è fissata al 31 dicembre 2014. Le graduatorie sono obbligatoriamente utilizzate dal Consorzio per le Autostrade siciliane per esigenze connesse all'espletamento delle attività del personale di cui al presente comma.</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 51 Cost Principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>Il comma 12 è stato impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost , perché fa salve le disposizioni di cui</p>	<p>Comma 12. A decorrere dall'1 luglio 2012, è soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e</p>	<p>Art. 117, comma 3, Cost. Principio di</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>all'art. 12, comma 2.bis della legge regionale n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili, in contrasto con l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, disposizione quest'ultima che si autoqualifica come principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</p>	<p>per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Restano salve le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 12, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>coordinamento della finanza pubblica</p>	
<p>Il comma 16 è stato impugnato per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. 1) Cost. che riserva allo Stato la materia "giurisdizione e norme processuali".</p>	<p>Comma 16. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi nei giudizi in cui essi sono parte, degli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sono emanate con decreto del Presidente della Regione le disposizioni regolamentari attuative del presente comma.</p>	<p>Art. 117, comma 2, , lettera 1) competenza legislativa statale in materia di giurisdizione e norme processuali</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>I commi 21 e 22 sono stati impugnati per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, comma 1 e comma 2, lett. s) della Costituzione in quanto, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, ritenuto in contrasto con le direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e con la normativa di attuazione di queste ultime.</p>	<p>Comma 21. Nelle more delle definizioni del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico-venatorio trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione venatoria 2012-2013, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 3 giugno 2011 e della modifica di proposta del Piano conseguente alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 19, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16 marzo 2012, fermi restando i divieti di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.</p> <p>Comma 22. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007.</p>	<p>Art. 9 Cost Tutela del paesaggio</p> <p>Art. 11 Cost Rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente</p>	
<p>Il comma 26 è stato impugnato in quanto ritenuto privo di effetti e tale da generare dubbi interpretativi dal momento che dall'abrogazione di una norma non discende la riviviscenza della precedente disciplina, e pertanto affetto da irragionevolezza e in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.</p>	<p>Comma 26. Il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
.		andamento della pubblica amministrazione	
Il comma 29 stabiliva l'incompatibilità con qualsiasi impiego per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici. E è stato impugnato dal Commissario dello Stato, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato	Comma 29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico, ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.	Art. 117 comma 2, lettera l) Cost. Competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile	
Il comma 35 determinava il tetto massimo del trattamento economico dei dirigenti apicali di aziende, istituti ed enti regionali o sottoposti a tutela della Regione. Esso è stato impugnato dal Commissario dello Stato, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva allo Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato, in quanto il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dai contratti collettivi e in generale dal Titolo III del d.lgs. n. 165/2001.	Comma 35. L'ammontare del trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, degli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, esclusi gli enti del	Art. 117 comma 2, lettera l) Cost. Competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	settore sanitario, non può essere superiore al 50 per cento del trattamento economico percepito dai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale		
<p>Il comma è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto ritenuto invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente; in particolare, la disposizione sembrerebbe finalizzata a sottrarre i piani regolatori generali adottati, e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio, alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica cui devono obbligatoriamente soggiacere tutti i piani e programmi ai sensi della direttiva n. 2001/41/CE e del decreto legislativo n. 152/2006.</p>	<p>Comma 42. Sui piani regolatori generali, sulle loro revisioni e sulle loro varianti generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adottati e non ancora approvati da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i competenti uffici del Dipartimento regionale dell'urbanistica effettuano la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui all'art. 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.</p>	<p>Art. 117 comma 1 Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario</p> <p>Art. 117, comma 2 lettera s) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente</p>	
<p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la disposizione in commento ritenendo che la proroga della convenzione con l'Artigiancassa S.p.A. configuri nella sostanza l'affidamento dell'appalto di un servizio in deroga alle normali procedure di gara. Si invade così la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di concorrenza esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle sulle procedure di affidamento.</p>	<p>Comma 57. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per le attività produttive è autorizzato a prorogare con decreto la convenzione in essere con Artingiancassa S.p.A., fino al pieno recepimento nello Statuto della Regione siciliana delle norme</p>	<p>Art. 117 comma 2 lettera e) Cost. Competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	concernenti il decentramento amministrativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.		
La disposizione è stata oggetto di impugnativa da parte del commissario dello Stato che ne ha prospettato il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede un generale ed automatico transito del personale appartenente a società a totale e/o a parziale partecipazione regionale poste in liquidazione in altre società a capitale pubblico senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti.	Comma 61. All'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6 bis. Il personale appartenente alle società di cui al comma 6 per le quali è stata già disposta la liquidazione, è trasferito in altre società, nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".	Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione Art. 117 comma 2, lettera l) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile	
I commi da 82 a 84 prevedono che con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sia fissato il canone annuo meramente ricognitorio per le concessioni demaniali marittime per la pesca ed acquicoltura previste da leggi statali, con la previsione che detto canone si applichi anche ai soggetti esercenti l'attività di acquicoltura e maricoltura che destinino il 5 per cento della massa prodotta al ripopolamento delle specie ittiche. I commi 82, 83 e 84 sono stati impugnati per violazione dell'articolo 117, 2° comma, lettera e) della Costituzione. Essi riprodurrebbero	Comma 82. Per la concessione di aree demaniali marittime e di specchi acquei del mare territoriale assentite per le finalità di cui agli articoli 36 e 38 del Testo unico del codice della navigazione e dell'articolo 48 del Testo unico delle leggi sulla pesca e acquicoltura, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della	Art. 117 comma 2 lettera e) Cost. Competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>sostanzialmente le disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471 dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" oggetto di gravame dinnanzi alla Corte Costituzionale con il ricorso presentato il 10 maggio 2010. Le disposizioni –osserva il Commissario - prevedono l'applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ricognitorio richiamando a tal fine norme statali abrogate da 8 anni. Per l'applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per costante giurisprudenza non rileverebbe tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale. Siffatto presupposto per il Commissario non può di certo ritenersi sussistente per gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che svolgono un'attività imprenditoriale. La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lett. e) della Costituzione.</p>	<p>legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo è fissato nelle misure indicate dal decreto di cui al comma 84.</p> <p>Comma 83. A decorrere dall'1 settembre 2012 i canoni di cui al comma 82 si applicano anche ai soggetti pubblici e privati, costituiti sotto qualsiasi forma giuridica, esercenti l'attività di acquicoltura e/o maricoltura che destinano una percentuale pari al 5 per cento della massa complessivamente prodotta al ripopolamento delle specie ittiche.</p> <p>Comma 84. Le modalità applicative del comma 83 sono indicate con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia.</p>		
<p>Il comma 86 è stato oggetto di impugnativa. Il Commissario ha rilevato che non appare conforme al principio di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione consentire ai soggetti che</p>	<p>Comma 86. Dopo il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modifiche ed integrazioni è</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, previsto dall'art. 6 della L.R. n. 17/2004, per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione, la corresponsione per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento, così come previsto per la generalità dei concessionari di beni pubblici.	aggiunto il seguente comma: "19 bis. I soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione e provveduto all'integrale pagamento delle somme ivi indicate, possono richiedere il rilascio della concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali e, se ottenuta, sono obbligati alla corresponsione del solo canone di concessione per tutto il periodo di occupazione del bene successivo alla data di presentazione dell'istanza ai sensi del presente articolo e sino all'effettivo rilascio del titolo concessorio."	Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione	
Il comma 88 è stato impugnato per manifesta irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto riproduce la disposizione del precedente comma 87.	Comma 88. Le operazioni di finanziamento, a breve medio e lungo termine e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione la cooperativa potrà beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento che non	Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	sarà superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a 3 anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.		
<p>I commi da 92 a 94 intervengono in materia di organizzazione della struttura dell'Amministrazione regionale, prevedendo la soppressione del Dipartimento regionale Azienda regionale delle foreste demaniali, le cui funzioni – richiedenti un esercizio unitario a livello regionale-sono trasferite al Comando Corpo forestale della Regione, mentre sono trasferite alle province le funzioni del Dipartimento, anche in materia di antincendio boschivo, che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale . L' attuazione di detta previsione è demandata ad un regolamento da emanare entro 3 mesi. I commi 95 e 96 operano le conseguenti modifiche alle previsioni di legge riguardanti le denominazioni e le competenze dei pertinenti rami dell' Amministrazione regionale. I commi da 92 a 96 sono stati impugnati in quanto ritenuti viziati da irragionevolezza e perciò in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Essi – ha rilevato il Commissario -introducono una disciplina incompatibile con il precedente art. 6, comma 22, prevedendo la soppressione del dipartimento regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma 22 dell'art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei prodotti di bosco. Le norme relative al trasferimento di</p>	<p>Comma 92. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 94, è soppresso il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni e le competenze del soppresso dipartimento, che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, sono trasferite al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.</p> <p>Comma 93. Al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'ambiente, di protezione del patrimonio naturale e di gestione di riserve naturali, spettanti alle province regionali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, alle stesse sono trasferite le competenze del soppresso dipartimento regionale Azienda regionale delle foreste demaniali che non richiedano un esercizio unitario a livello regionale nonché le relative risorse e personale. Alle medesime province regionali sono altresì trasferite le funzioni in materia di antincendio boschivo, spettanti al</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>competenze e funzioni del dipartimento in questione risulterebbero estremamente indeterminate non indicando alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative delle stesse. Per il Commissario sarebbe evidente il contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha affermato "l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente "l'assoluta indeterminatezza" del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una "totale libertà" al soggetto od organo investito della funzione". Non è sufficiente per la Corte che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa.</p>	<p>Comando del corpo forestale della Regione siciliana, che non richiedano un esercizio unitario a livello regionale ed il personale addetto.</p> <p>Comma 94. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 92 e 93 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione.</p> <p>Comma 95. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera i) sono soppresse le parole "e forestale" e le parole "Demanio forestale";</p> <p>b) alla lettera m) sono aggiunte le parole "Demanio forestale".</p> <p>Comma 96. Alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca 		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'urbanistica - Comando del corpo forestale e demanio forestale della Regione siciliana. 		
<p>Il comma 97 stabilisce che gli enti pubblici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10/1991 possano prorogare sino al 2013 i contratti del personale dei lavoratori socialmente utili di cui al Fondo unico del precariato, al fine di garantire i servizi erogati e permanendo il relativo fabbisogno organizzativo. Il comma 97 è stato impugnato per violazione degli articoli 117 , 2° comma , lettera l) e 3° comma . Ciò in quanto la disposizione, nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Per la Corte – sottolinea il Commissario -il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n. 51/2012 e 155/2011).</p>	<p>Comma 97. Al fine di consentire il completamento della attività di ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche nonché l'adozione degli atti per l'espletamento di eventuali procedure di stabilizzazione, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono proseguire in costanza di rapporto i contratti in essere per l'anno 2013 del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato previsto dall'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17. La prosecuzione può avvenire permanendo il fabbisogno organizzativo e per garantire i servizi erogati.</p>	<p>Art. 117 comma 2, lettera l) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile</p> <p>Art. 117, comma 3, Cost Principio di coordinamento della finanza pubblica</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il comma 102 fa salvi i concorsi interni riservati al personale dipendente espletati in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 127/1997, ove i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per almeno 10 anni. Detta norma è stata impugnata in quanto essa realizzerebbe una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni. Il Commissario ha rilevato che in assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l'esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all'impiego pubblico e, dall'altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti illegittimamente effettuati.</p>	<p>Comma 102. Sono fatti salvi i concorsi banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, purché i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni. Dalla presente disposizione non derivano oneri di spesa.</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>Il comma 103 prevede che gli enti locali siano autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, il personale già in servizio con contratto a tempo determinato ed assunto tramite pubblica selezione che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale. Detta disposizione è stata censurata per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo</p>	<p>Comma 103. In applicazione del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 51 Cost Principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici</p> <p>Art. 97 Cost. Principio di</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>determinato a tempo indeterminato si risolverebbe, secondo il Commissario dello Stato, in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offrirebbe adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive. Il superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale sarebbe un requisito troppo generico per autorizzare la successiva stabilizzazione senza concorso in quanto la norma in questione non garantirebbe che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato sarà chiamato a svolgere.</p>	<p>un concorso pubblico per titoli ed esami, il personale in servizio con contratto a tempo determinato assunto tramite concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente.</p>	<p>imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>Il comma 105, sostituendo il vigente articolo 25 della legge regionale 10/1999, conferisce all' Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari il potere di legittimare i suoli armentizi non indicati in catasto come trazzere o sedi viarie, mentre il medesimo Assessore è autorizzato a vendere le porzioni di sedi viarie non destinate al transito né ad esigenze di uso pubblico in base a previsioni degli strumenti urbanistici. Al predetto comma è previsto venga data attuazione con decreto del Presidente della Regione. Secondo il giudizio del Commissario dello Stato, l' impugnata</p>	<p>Comma 105. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, è sostituito dal seguente: "<i>Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili</i>- 1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che</p>	<p>Art. 97 Cost. Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA						
<p>disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost. Essa infatti demanderebbe ad un decreto del Presidente della Regione l'emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio, senza contenere l'indicazione di alcun criterio per l'esercizio di tale potere.</p>	<p>non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.</p> <p>2. Con decreto del Presidente della Regione sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo."</p>								
<p>La norma prevedeva la riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore dei gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia". Tale disposizione è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, che l'ha ritenuta discriminatoria in relazione alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del trattato europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120 della Costituzione.</p>	<p>Comma 109. La tariffa prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni da applicare alle istruttorie afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda dello stesso Decreto o per le modifiche sostanziali alle predette autorizzazioni, nonché i controlli previsti dall'art. 29 decies, sono calcolate con riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 22 settembre 2008, adottando i seguenti valori espressi in euro al costo istruttorio (CD).</p> <table border="1" data-bbox="996 1267 1516 1426"> <tr> <td data-bbox="996 1267 1200 1347">Tipologie di impianti</td> <td data-bbox="1200 1267 1406 1347">Categoria di impresa</td> <td data-bbox="1406 1267 1516 1347">C_D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 1347 1200 1426">Impianti</td> <td data-bbox="1200 1347 1406 1426">Grandi Imprese</td> <td data-bbox="1406 1347 1516 1426">10.000</td> </tr> </table>	Tipologie di impianti	Categoria di impresa	C _D	Impianti	Grandi Imprese	10.000	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 117 comma 1 Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario</p> <p>Art. 120 Cost Principio della libera circolazione delle persone e delle cose</p>	
Tipologie di impianti	Categoria di impresa	C _D							
Impianti	Grandi Imprese	10.000							

dell'allegato

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA									
	<table border="1" data-bbox="996 344 1518 550"> <tr> <td data-bbox="996 344 1205 416">VIII alla parte seconda del D.L.vo 152/06 non ricompresi nell'allegato</td> <td data-bbox="1205 344 1406 416">Medie Imprese</td> <td data-bbox="1406 344 1518 416">5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1205 416 1406 488">Piccole Imprese</td> <td data-bbox="1406 416 1518 488">2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1205 488 1406 550">Microimprese</td> <td data-bbox="1406 488 1518 550">2.000</td> </tr> </table> <p data-bbox="920 587 1518 1401">Per l'identificazione della categoria di impresa si fa riferimento all'Allegato I del regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle attività economiche in base al numero di unità di lavoro/anno (ULA) ed alle soglie finanziarie di fatturato. Per le istanze di rinnovo ai sensi dell'art. 29/octies i valori del costo istruttorio (CD) sopra stabiliti sono ridotti nella misura del 50 per cento. In caso di modifiche non sostanziali ad impianti già autorizzati la tariffa istruttorio è fissata pari a euro 1.500 per ogni categoria di attività elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Qualora il gestore dell'impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento. Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.</p>	VIII alla parte seconda del D.L.vo 152/06 non ricompresi nell'allegato	Medie Imprese	5.000		Piccole Imprese	2.500		Microimprese	2.000		
VIII alla parte seconda del D.L.vo 152/06 non ricompresi nell'allegato	Medie Imprese	5.000										
	Piccole Imprese	2.500										
	Microimprese	2.000										

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Si intendeva modificare l'art. 45 della L.R. n. 9/2009, che consente di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o addirittura la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari. La norma è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, che l'ha ritenuta in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>La disposizione assumeva i connotati di una sanatoria che, in assenza di una dimostrazione dell'esistenza di un preminente e rilevante interesse pubblico, rende arbitraria la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina generale per il settore.</p>	<p>Comma 112. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole "qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora le assunzioni e relative procedure siano effettuate entro i dodici mesi successivi al termine originariamente assegnato."</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	
<p>La disposizione in questione intendeva introdurre una deroga a quanto prescritto dall'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 rendendo lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del codice dell'ambiente con la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato. Pertanto, il Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, ha impugnato la norma, poiché il legislatore regionale ha esorbitato dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale. La norma viola l'articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) Cost., nonché l'art. 14 dello Statuto speciale per interferenza in materia penale.</p>	<p>Comma 113. Limitatamente alla manutenzione del verde pubblico e privato, semprechè soddisfino i requisiti di cui all'art. 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'art. 2083 del codice civile presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, che in ogni caso non danneggiano l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.</p>	<p>Art. 117 comma 1 Cost Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente</p> <p>Art. 14 Statuto individuazione delle</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
		materie di competenza legislativa esclusiva della Regione	
La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato, che ha sostenuto la mancanza di competenza in capo alla Regione, trattandosi della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, che deve essere ricondotta "al titolo di competenza concorrente della tutela della salute"	Comma 116. I limiti d'età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono derogati nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica sia avvenuta non oltre il 31 dicembre 2009. L'Assessorato regionale della salute con propria circolare, da emanarsi entro sessanta giorni, stabilisce i termini e le modalità per l'applicazione del presente comma.	Art. 3 Cost Principio di uguaglianza 117, comma 3 Cost. Principio di coordinamento della finanza pubblica Art. 17 Statuto in materia di competenza legislativa concorrente della Regione	
La norma è stata impugnata in quanto riproduttiva dei medesimi contenuti del comma precedente.	Comma 118. Al comma 4 bis dell'articolo 60 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23, dopo le parole "aventi sede legale" sono aggiunte le seguenti parole: "e/o unità locale nel territorio dell'isola".	Art. 3 Cost Principio di uguaglianza Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione	
La disposizione introduceva forme di pubblicità degli appalti	Comma 120. Al comma 6 dell'articolo 4 della	Art. 117 comma 2 lettera	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, la norma è stata impugnata dal commissario dello Stato, in quanto in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.</p>	<p>legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 dopo le parole "i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5" sono soppresse le parole da "con le modalità previste" a "ribassi d'asta" ed sono inserite le seguenti parole: "ed a pubblicizzare gli avvisi e i bandi su un quotidiano nazionale e su due quotidiani regionali aventi maggiore diffusione, individuati facendo riferimento al numero di copie vendute nella provincia in cui l'appalto deve essere eseguito. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso quotidiano non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. Agli oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell'appalto ovvero, per la pubblicità degli atti successivi alla indizione della procedura a valere sui ribassi d'asta."</p>	<p>e) Cost. Competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza</p>	
<p>Prevedeva un contributo a favore delle scuole primarie paritarie che non avessero stipulato la convenzione prevista dal DPR n. 23 del 2008. Il Commissario dello Stato ha impugnato tale disposizione, perché non specifica l'esercizio finanziario a carico del quale viene posta l'erogazione del contributo in favore delle scuole paritarie</p>	<p>Comma 121. Una quota parte dello stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, cap. 373702, fino a 1.000 migliaia di euro, é destinata alla erogazione del contributo per gli anni scolastici 2008/2009, nei limiti delle somme spese e documentate all'atto della stipula della convenzione, in favore delle</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>scuole primarie paritarie che non avevano stipulato la convenzione medesima per l'anno scolastico 2008/2009 con il Dipartimento regionale della pubblica istruzione entro i termini previsti.</p>	<p>amministrazione</p>	
<p>La norma prevedeva una diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo di cui all'art. 2 L.R. 16/1995. E' stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, in quanto, non solo non tiene conto delle previsioni dello Statuto dell'Unione Italiana Ciechi, ma anche privilegia inspiegabilmente una sezione provinciale (quella di Palermo) per la designazione dei rappresentanti di un Ente che svolge un'attività in ambito regionale.</p>	<p>Comma 122. La composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto dei Ciechi "Opere Riunite I. Florio e A. Salamone di Palermo", di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, è così modificata:</p> <p>a) 2 rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti designati dal Consiglio Regionale Siciliano della stessa, su indicazione della sezione provinciale di Palermo, quale sede territorialmente competente;</p> <p>b) 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;</p> <p>c) 2 rappresentanti della Regione siciliana, rispettivamente designati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dall'Assessorato regionale della famiglia,</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	delle politiche sociali e del lavoro.		
<p>Si stabilisce che le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi siano determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi da 123 a 127 per contrarietà al principio della ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto contenenti disposizioni identiche e/o confliggenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11 della delibera legislativa presa in esame.</p>	<p>Comma 123. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi sono determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta.</p> <p>Comma 124. L'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge apposito decreto per la determinazione delle modalità di calcolo e l'individuazione dei valori unitari, di cui al comma 123.</p> <p>Comma 125. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al comma 124 devono essere riviste e adeguate tutte le concessioni in corso di validità e secondo le tariffe scaturenti dal decreto predetto.</p> <p>Comma 126. Le eventuali richieste di proroghe e/o rinnovi di concessione attualmente in essere sono sospese con effetto immediato e sino alla data di entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo di cui ai</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	commi 123, 124 e 125. Comma 127. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco verranno annullate stabilite con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.		
Si autorizzava l'amministrazione regionale a concedere contributi sotto forma di versamenti per il pagamento di oneri previdenziali a favore dei dipendenti di enti con finalità sociale, concessionari ovvero convenzionati con la pubblica amministrazione. La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato, in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Non appariva invero conforme al principio di buon andamento della P.A. porre a carico della stessa gli oneri degli enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti.	Comma 129. L'Amministrazione regionale e gli enti e le aziende dalla stessa controllati e/o vigilati sono autorizzati a subentrare nella effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui sono tenuti gli enti non commerciali, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali concessionari e/o convenzionati con la pubblica Amministrazione per l'effettuazione di un pubblico servizio a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Il subentro avviene a richiesta dei soggetti giuridici del presente comma a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili e previa verifica che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati	Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	correttamente eseguiti, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo.		
<p>I commi da 131 a 141 necessitano di una trattazione unitaria, contenendo disposizioni connesse tra loro. Si autorizzava l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a finanziare opere di costruzione e manutenzione straordinaria appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni. Le opere dovevano essere eseguite da lavoratori che avessero presentata la dichiarazione di disponibilità al centro per l'impiego. Le disposizioni successive dettavano le modalità ed i criteri di realizzazione, prevedendo il numero dei cantieri da realizzare in ogni comune, con le relative spese finanziabili. Le norme sono state impugnate dal Commissario dello Stato, in quanto ritenute in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione circa l'idoneità della copertura prevista dal comma 139 cioè il riferimento alle disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013.</p>	<p>Comma 131. L'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a finanziare, nell'anno 2012, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, per l'importo di 180.000 migliaia di euro.</p> <p>Comma 132. La gestione dei cantieri di cui al comma 131 è affidata direttamente ai comuni.</p> <p>Comma 133. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato</p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>dagli organi competenti e munito dei visti necessari.</p> <p>Comma 134. Per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati di cui al comma 131 gli importi giornalieri di cui all'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, sono elevati a :</p> <p>a) euro 65,00 per il direttore del cantiere ed euro 33,00 per oneri assicurativi;</p> <p>b) euro 55,00 per l'istruttore e operai qualificati/specializzati ed euro 33,00 per oneri assicurativi;</p> <p>c) euro 40,00 per gli allievi ed euro 15,00 per oneri assicurativi. I superiori importi sono dovuti per ogni giorno di effettiva presenza. Al Direttore, all'istruttore ed agli operai qualificati e/o specializzati compete anche il rateo di tredicesima mensilità. Ad ogni cantiere non possono essere avviati meno di 10 allievi. L'importo massimo finanziabile per ogni cantiere di lavoro viene elevato ad euro 142.500,00 comprensivo degli oneri per spese di collaudo, vigilanza e gestione. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, è abrogato. A decorrere dal 2013 l'Assessore Regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, laddove lo ritenga opportuno, provvede a</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>rideterminare, con proprio provvedimento gli importi sopra citati.</p> <p>Comma 135. Possono essere ammessi a finanziamento, entro i limiti dell'importo massimo finanziabile, le spese concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la retribuzione del personale di direzione; b) la retribuzione degli allievi; c) gli oneri assicurativi del personale di direzione; d) gli oneri assicurativi degli allievi; e) organizzazione e varie comprendenti: <ul style="list-style-type: none"> 1) cancelleria e spese postali nella misura forfettaria di 200 euro; 2) tabelle indicatili ante e post lavori nella misura forfettaria di 200 euro; 3) spese di progettazione secondo le normative vigenti; 4) spese per il R.U.P. secondo le normative vigenti; f) materiali, trasporti, comprendenti: <ul style="list-style-type: none"> 1) fornitura di materiali, trasporti e noli; 2) eventuali oneri di conferimento a discarica; 3) IVA; 4) oneri per la sicurezza nella misura forfettaria massima di euro 8.000,00; 5) manodopera qualificata e o 		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>specializzata;</p> <p>6)oneri assicurativi su manodopera qualificata e/o specializzata.</p> <p>Le spese indicate alla lettera f) non possono in ogni caso superare il 50 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.</p> <p>Comma 136. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione per l'anno 2012, un numero di cantieri di lavoro fino a:</p> <p>a) 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti;</p> <p>b) 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti;</p> <p>c) 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti;</p> <p>d) 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;</p> <p>e) 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;</p> <p>f) 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti;</p> <p>g)12 per i comuni oltre i 60.000 abitanti;</p> <p>h) almeno 15 per i comuni oltre i 300.000 abitanti.</p> <p>Comma 137. I 'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo aver</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>acquisito i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) comunicazione di inizio dei lavori; b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere; c) nomina e ratifica del personale di direzione; d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa; e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti. <p>Comma 138. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri.</p> <p>Comma 139. Per le finalità del comma 131 è autorizzata per l'anno finanziario 2012 la spesa di 180.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013.</p> <p>Comma 140. Per quanto non previsto nei commi da 131 a 138 si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Comma 141. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana il regolamento per la gestione</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	tecnica, amministrativa e contabile dei cantieri di lavoro per disoccupati di cui al comma 131.		
<p>La norma prevedeva un'estensione della deroga al divieto di nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali che già in atto, in forza del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 16/98, richiamato dal comma in commento, non opera per le costruzioni di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie degli uffici centrali e periferici del dipartimento foreste e dell'azienda foreste demaniali. Il comma in esame estendeva la deroga di cui al citato comma 8 a una serie di soggetti (enti parco, operatori agricoli, associazioni di produttori ed operatori ambientali) ed ai comuni. Veniva indicata la finalità da perseguire (la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna) e la tipologia delle strutture da costruire che devono essere precarie e necessarie alla vendita di prodotti agricoli locali e alla fruizione di servizi.</p> <p>Il comma è stato impugnato dal Commissario dello Stato in relazione alla violazione degli articoli 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in quanto, ad avviso del Commissario, produrrebbe una grave compromissione della tutela del paesaggio e dell'ambiente.</p>	<p>Comma 142. La deroga di cui al comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14, è estesa agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori e operatori ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna, realizzando strutture precarie come "pagghiari", ricoveri, aree attrezzate, tettoie, chioschi, serbatoi, pannelli fotovoltaici, necessari alla vendita di prodotti agricoli locali e alle fruizioni di servizi.</p>	<p>Art. 9 Cost Tutela del paesaggio</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente</p>	
<p>La norma estende l'ambito di applicazione della normativa a favore dei familiari delle vittime della mafia. In particolare si prevede la possibilità di assumere, a determinate condizioni, sino a due parenti, in linea diretta o sino al secondo grado,</p>	<p>Comma 146. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole "sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite</p>	<p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
della vittima (e non più sino a due fratelli o sorelle della vittima). La norma è stata impugnata per presunta violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto "determina" , ad avviso del Commissario dello Stato, "oneri non quantificati".	dalla legge, sino a due" le parole "dei fratelli o delle sorelle della vittima" sono sostituite dalle seguenti: "parenti, in linea diretta o collaterale, sino al secondo grado della vittima".		
La norma interviene in materia di associazioni di promozione sociale, ampliando la definizione di sedi delle loro strutture. Interviene, tuttavia, modificando una legge statale e per questa motivazione è stata impugnata dal Commissario dello Stato che ha vantato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.	Comma 147. Nel territorio della Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la seguente integrazione: al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole "ed i locali" sono aggiunte le parole "nonché le aree".	Art. 3 Cost Principio di uguaglianza Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione	
Aggiunge una finalità nell'ambito di quelle elencate dalla recente legge regionale n. 1/2012 per l'impiego delle risorse finanziarie per l'edilizia sovvenzionata o agevolata. E' stata impugnata dal Commissario dello Stato in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per mancata individuazione degli oneri che comporterebbe.	Comma 148. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "e bis) copertura degli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 36."	Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa	
Si prevede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il pagamento delle indennità di carica ed il trattamento di missione dei consiglieri di parità, di cui alla normativa regionale richiamata dalla disposizione. Tale norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato per irragionevolezza e contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto "dispone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa senza	Comma 152. Per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 e modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, si provvede con l'istituzione di un nuovo	Art. 3 Cost Principio di uguaglianza Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
determinare la dotazione ed indicare i mezzi di copertura di nuovi oneri.	capitolo di spesa.	pubblica amministrazione	
<p>La norma, che si autodefinisce di natura interpretativa, prevede che il rinvio al decreto legislativo 29/93 operato dalla legge regionale n. 10/2000 sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale, debba considerarsi valido ed esteso anche in relazione alle disposizioni transitorie per la suddetta Amministrazione dello Stato dettate dal citato decreto legislativo.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma vantandone l'irragionevolezza e sollevando il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sulla base della motivazione secondo cui sia l'assetto organizzativo sia il trattamento giuridico del personale dirigenziale dello Stato non sono assimilabili a quelli, anch'essi peculiari, dei corrispondenti organi e del personale della Regione. Il Commissario ha peraltro sostenuto la violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto deriverebbe dalla norma un aggravio a carico del bilancio, non quantificato e privo di copertura.</p>	<p>Comma 153. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è comprensivo della norma transitoria di cui all'articolo 25, comma 2 del predetto decreto legislativo 29/1993.</p>	<p>Art. 3 Cost Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 81 comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	
<p>I commi da 154 a 157 prevedono l'istituzione dell'Ufficio regionale della persona disabile prevedendone le relative funzioni ed attività e rinviando a successivi atti governativi volti a consentirne l'attuazione.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato le citate norme per mancata quantificazione degli oneri finanziari e per mancata copertura finanziaria, deducendo un contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.</p>	<p>Comma 154 E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Ufficio regionale della persona disabile.</p> <p>Comma 155 L'Ufficio regionale della persona disabile svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto</p>	<p>Art. 81 comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa</p>	

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.</p> <p>Comma 156 L'Ufficio regionale della persona disabile svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) persegue, in conformità i principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone con handicap, avvalendosi delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria prevista in loro favore;</p> <p>b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni, provenienti da una persona disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o dall'associazione a cui risulta iscritta, ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato, o possa derivare, un danno materiale e morale alla persona disabile;</p> <p>c) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni di disabili, ogni altra attività</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di handicap;</p> <p>d) nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone disabili, l'Ufficio regionale della persona disabile potrà costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno patito dalle persone disabili in forma collettiva;</p> <p>e) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime, altresì, pareri sulle possibili ricadute positive delle azioni progettuali, finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili;</p> <p>f) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'handicap nella Regione;</p> <p>g) propone all'Amministrazione</p>		

Delibera legislativa n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.

Legge di stabilità regionale

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>regionale competente lo svolgimento di attività di persone idonee a svolgere attività dirette alla tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili;</p> <p>h) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.</p> <p>Comma 157. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, attuano gli adempimenti organizzativi di rispettiva competenza per rendere operativo l'Ufficio regionale della persona disabile e per consentire al soggetto preposto l'espletamento delle relative funzioni.</p>		

SEZIONE II

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA REGIONE

SICILIANA RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2011 – APRILE 2012

Premessa

La sezione che segue si muove in linea con quanto pubblicato nel rapporto sull'attività legislativa regionale pubblicato l'anno scorso. Si tratta di fornire ulteriori elementi in relazione al tema del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione ed, in modo particolare, alla problematica concernente il riparto tra competenza legislativa statale e competenza regionale.

L'opportunità di inserire anche la parte in esame nasce dalle considerazioni svolte relativamente al controllo preventivo di legittimità sulle leggi della Regione. Proprio il fatto che il meccanismo legato all'impugnativa del Commissario dello Stato (chiamato a questo proposito "legislatore negativo") impedisce, per via della promulgazione parziale e della cessazione della materia del contendere (vedi precedente parte V) il formarsi del giudicato da parte della Corte costituzionale, rende ancora più significative le pronunce che la Corte, anche attraverso ricorsi incidentali, si trova a emanare in relazione alla legislazione della regione o all'operato della regione stessa ed alle sue competenze. Tali pronunce, se diverse volte si sono limitate a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in altri casi hanno riguardato importanti e delicati settori dell'ambito legislativo. Si segnalano, in modo particolare, nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto, tre pronunce relative alla materia elettorale che peraltro fanno seguito alla recente sentenza n. 143 dell'anno 2010.

Si segnalano inoltre le sentenze n. 64 e 71 del 2012 in materia finanziaria, che si aggiungono al contenzioso relativo alle norme sul federalismo fiscale e che sono state emesse a seguito di ricorsi sollevati dalla Regione.

Si fa comunque presente che, come affermato già in precedenza, pochi sono stati i casi in cui si è pervenuti ad un giudizio nel merito con la conseguenza di rendere incerti i margini ed i criteri di valutazione della costituzionalità delle norme approvate dalla Regione e comunque di non facilitare l'individuazione degli ambiti e del riparto di competenza tra Stato e Regione.

Per completezza di informazione è stato inserito anche un elenco dei ricorsi presentati dalla Regione avverso atti statali nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto, ricorsi che tuttavia sono ancora pendenti.

La presente sezione riporta i dati relativi alle decisioni della Corte riguardanti la Sicilia emesse da maggio 2011 ad aprile 2012.

In particolare l'ambito di interesse della pubblicazione riguarda:

- pronunce della Corte costituzionale su delibere legislative della Regione siciliana impugnate dal Commissario dello Stato;
- pronunce relative a leggi della Regione siciliana;
- pronunce della Corte costituzionale su leggi statali o atti aventi forza di legge dello Stato impugnati dalla Regione siciliana;
- pronunce relative a conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione siciliana;
- elenco dei ricorsi sollevati dalla Regione nel periodo interessato dal presente Rapporto.

Si segnala che sono state prese in considerazione soltanto quelle questioni per le quali si è giunti a conclusione della vicenda con una pronuncia ed un esito del giudizio. Gli schemi riportati sono stati accompagnati da grafici illustrativi.

I dati relativi alle dieci pronunce emanate nel 2011 ed alle sette emesse nel 2012 sono preceduti da uno schema che mira a differenziare e a segnalare gli esiti delle diciassette pronunce prese in considerazione. Si tratta, tuttavia, come del resto già evidenziato, di fattispecie disomogenee che sono state assimilate sulla base degli esiti definitivi, con precisazioni che evidenziano i promotori del ricorso e che facilitano, quindi, la lettura dei risultati e del significato dei dati riportati. La tabella riporta anche le percentuali riferite all'esito finale del procedimento e che, comunque, vanno lette congiuntamente con le specifiche fornite, specie se l'ottica di comprensione della tabella ha a riferimento la "vittoria" o la "sconfitta" delle tesi e dei rilievi formulati dallo Stato o dalla Regione. Da un esame, sia pur sommario, dei dati riportati, si evince che in ben nove pronunce su diciassette, cioè più della metà delle stesse (esattamente il 52,8 %), la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Se a tali dati si sommano quelli relativi a fattispecie di inammissibilità dei ricorsi si arriva ad altre quattro pronunce, compresa quella sull'unico conflitto di attribuzione sollevato nel periodo di cui trattasi e quindi ad un totale di tredici giudizi su diciassette. Per continuare con un calcolo matematico, quindi, si può dire che più dell'80% delle pronunce non sono entrate nel merito delle questioni di costituzionalità poste.

Soltanto in pochi casi è stato possibile pervenire a un giudizio di merito su leggi della Regione siciliana. In particolare, in un caso è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma regionale, in altri casi l'illegittimità costituzionale parziale. Si tratta in tutti i casi di sentenze relative alla materia elettorale ed al tema dell'incompatibilità tra le cariche.

In altri due casi si registra, invece, una decisione di infondatezza del ricorso avanzato dalla Regione in materia di norme statali sul federalismo fiscale, con in un caso, un giudizio di inammissibilità del ricorso relativo.

Lo schema riepilogativo appena descritto è seguito da due grafici: il primo si limita a distinguere sentenze ed ordinanze (figura 1), il successivo grafico (figura 2), nell'indicare quante pronunce si sono avute nel periodo preso in considerazione, suddividendole per tipologia, precisa anche quali sono stati gli esiti del contenzioso.

Abbiamo ritenuto di inserire di seguito altre figure che mostrano il ventaglio di possibilità dei giudizi presi in considerazione ed in particolare i casi di decisioni nel merito, di dichiarazioni di inammissibilità o di infondatezza, di dichiarazioni di cessazione della materia del contendere. Le figure 3 e 4 differenziano gli esiti dei procedimenti presi in considerazione, suddividendoli per anno e pertanto la prima mostra le pronunce del periodo che va da maggio a dicembre del 2011 e la seconda quelle relative al primo quadrimestre del 2012.

Il grafico riepilogativo di cui alla figura 5 infine riproduce i risultati generali concernenti le decisioni oggetto della presente pubblicazione.

Si fa comunque presente che gli schemi riportati mirano a fornire attraverso le immagini una panoramica della quantità e degli esiti delle pronunce oggetto del Rapporto, mentre nella successiva ripartizione di questa sezione vengono forniti altri importanti elementi di individuazione e di approfondimento riguardo alle sentenze e alle ordinanze emesse nell'arco di tempo preso in considerazione e riportate in successione cronologica secondo la tipologia di appartenenza. Non si è invece ritenuto di riportare il testo delle decisioni, oggi facilmente reperibile on line attraverso i siti specializzati ed il sito ufficiale della Corte costituzionale; il testo integrale è stato invece sostituito da un breve sommario della Corte stessa e da una breve sintesi della vicenda e delle motivazioni relative al giudizio preso in considerazione.

**TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA AGLI ESITI DEI
PROCEDIMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA SEZIONE II
DELLA PARTE V CONCERNENTE LA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE**

Esito	Numero pronunce	Percentuale	Atti di promovimento
Cessazione materia del contendere	9	52,8	Ricorsi Commissario dello Stato
Inammissibilità ricorso avverso atto dello Stato Infondatezza ricorso avverso un atto dello Stato	2	11,8	Ricorrente: Regione siciliana
Inammissibilità ricorso avverso legge della Regione	2	11,8	Ricorrente: autorità giurisdizionale
Illegittimità costituzionale norme regionali	1	5,9	Ricorrente: autorità giurisdizionale
Illegittimità costituzionale parziale di norme Inammissibilità questione relativa a norme regionali	2	11,8	Ricorrente: autorità giurisdizionale
Inammissibilità conflitto attribuzione sollevato dalla Regione	1	5,9	Ricorrente: Regione siciliana
Numero totale pronunce	17	100	




Figura 1






Figura 2


Pronunce 2011



- cessazione materia del contendere
- illegittimità costituzionale norme regionali
- inammissibilità conflitto attribuzione Regione
- inammissibilità - illegittimità parziale norme

Figura 3

Pronunce 2012



- cessazione materia del contendere
- illegittimità parziale legge regionale
- non fondatezza ricorso Regione avverso atti Stato
- non fondatezza ricorso Regione - inammissibilità

Figura 4

Maggio 2011 - Aprile 2012




Figura 5


PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU DELIBERE LEGISLATIVE DELLA REGIONE SICILIANA

La seguente sottosezione riporta alcuni dati relativi alle pronunce della Corte costituzionale emanate dal maggio 2011 alla fine del primo quadrimestre del 2012, relative a delibere legislative della Regione siciliana impugnate dal Commissario dello Stato, seppure approvate in un periodo precedente. Considerato che tali ordinanze sono facilmente consultabili e acquisibili on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale, per facilità di lettura e completezza di informazione si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della pronuncia, uno schema, per ciascuna di esse, che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio o del ricorso di cui trattasi e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso. Viene inoltre riportato in corsivo anche il sommario a cura della Corte costituzionale stessa.

Gli schemi relativi alle singole pronunce sono preceduti da un grafico che indica quante pronunce si sono avute nel lasso di tempo considerato, precisando l'esito del contenzioso.

Si fa presente che nel periodo di tempo preso in considerazione sono state approvate 34 leggi regionali ma in questa sede si tiene conto anche di due delibere approvate precedentemente poiché le corrispondenti ordinanze di cessazione della materia del contendere sono state emesse nel periodo interessato dalla pubblicazione. Non costituiscono invece oggetto di questa sezione le delibere legislative impugnate nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto, ma per le quali non è stata ancora dichiarata la cessazione della materia del contendere. Da un calcolo approssimativo risulta che la discrasia temporale tra il momento della presentazione e del deposito del ricorso e la pubblicazione dell'ordinanza che, nel caso di promulgazione parziale della relativa legge, dichiara cessata la materia del contendere è mediamente di circa quattro mesi.

Pronunce 2011 - 2012



9

■ cessazione materia del contendere

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 166 del 9 maggio 2011
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
MATERIA	Amministrazione pubblica; concorso pubblico
BREVE SOMMARIO	<p><i>Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato - Previsione di procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni; Proroga indiscriminata e generalizzata sino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, senza indicazione delle risorse finanziarie; Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione - Introduzione nell'elenco delle spese obbligatorie, allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno n. 12/2010, dei capitoli 443302 e 443305 - Lamentata introduzione dei capitoli a fine esercizio finanziario, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri assunti dagli enti a piè di lista senza quantificazione preventiva e controllo; Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno "la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A."</i></p> <p>L'ordinanza in esame dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - proposte in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Cost. - degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010.</p> <p>Orbene, con l'art. 1, comma 4, primo periodo si disponeva la generalizzata proroga, per un ulteriore anno, di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica. Tale disposizione, secondo il ricorrente, nel prevedere la proroga dei contratti prescindendo da ogni forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale, non è connessa all'avvio di procedure per la progressiva stabilizzazione del personale precario, né costituisce attuazione dei processi di razionalizzazione e riduzione delle spese.</p>

	<p>L'art. 2, comma 1, secondo periodo, è impugnato nella parte in cui prevedeva che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applicasse per un anno «la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A.».</p> <p>La disposizione estende ai dipendenti di tali enti autonomi, prossimi alla liquidazione, il trattamento riservato al personale proveniente dai soppressi enti pubblici economici della Regione e confluito in una società (la RESAIS s.p.a., appunto) a totale partecipazione regionale, così provocando – secondo il ricorrente – non solo un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti di altri enti prossimi alla liquidazione, ma anche un'evidente lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.</p> <p>Si censura anche il comma 2 dell'art. 6, il quale, nell'autorizzare la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale utilizzato per lavori socialmente utili in forza di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, prevedeva – per procedere a tale stabilizzazione – requisiti diversi rispetto a quelli richiesti dalla legislazione statale.</p> <p>Si impugna, altresì, il comma 4 del medesimo art. 6, secondo il quale alle procedure di stabilizzazione «non si applica la limitazione alle qualifiche» per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Secondo il ricorrente Commissario dello Stato, tale comma introduce una modalità di accesso privilegiato e semplificato alla pubblica amministrazione tale da integrare una lesione del principio del concorso pubblico.</p> <p>Si ritiene, inoltre, viziato da illegittimità l'art. 6, comma 7, il quale autorizzava gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, a stabilizzare a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato «tramite un concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente». Tuttavia, il superamento di una prova scritta e di una prova orale non altrimenti qualificate costituirebbe un requisito troppo generico e, quindi, insufficiente per autorizzare una stabilizzazione senza concorso.</p> <p>Si impugna pure l'art. 10 che, nel consentire la proroga generalizzata fino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, incorrerebbe nella violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., perché ometterebbe di indicare i mezzi per far fronte ai rilevanti oneri finanziari posti a carico degli esercizi futuri.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.</p> <p>Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di</p>

	interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
--	--

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 226 del 19-21 luglio 2011
NORME IMPUGNATE	Art. 23 del disegno di legge n. 520 – 144 bis/A (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
MATERIA	Amministrazione pubblica
BREVE SOMMARIO	<p><i>Amministrazione pubblica - Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) - Trasformazione in ente pubblico economico e adozione di misure in materia di personale - Lamentata adozione della censurata delibera legislativa successivamente alla revoca della concessione per l'esercizio della rete autostradale a suo tempo rilasciata dall'ANAS al Consorzio - Ritenuta finalità di mera sanatoria di atti illegittimamente adottati dal consorzio</i></p> <p>L'ordinanza in esame dichiara cessata la materia del contendere in seguito alla promulgazione parziale della legge n. 5 del 2011, con l'omissione delle parti impugnate.</p> <p>L'articolo sul quale è stata chiesta la censura da parte del Commissario dello Stato è l'articolo 23, che prevedeva che il Consorzio per le Autostrade siciliane assumesse natura di "ente pubblico economico" mantenendo le proprie finalità istituzionali. Disponeva, inoltre, che il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente del Consorzio continuasse ad essere disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro e dalle successive modifiche ed integrazioni degli predetti contratti, nel rispetto dell'articolo 2103 del codice civile. Analogo trattamento si applicava al personale dipendente dal Consorzio all'esito di procedure di mobilità concluse alla data del 31 dicembre 2010. Il Commissario ricorrente rileva che il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ente pubblico non economico sottoposto al controllo della Regione, ha come scopo sociale l'esercizio della rete autostradale rilasciata in concessione dall'ANAS, e che tale concessione è stata revocata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2010, protocollo 457, che ha dichiarato la decadenza del Consorzio Autostrade Siciliane. Pertanto, l'intervenuta decadenza dalla concessione rende la norma affetta da intrinseca irragionevolezza in quanto dispone la trasformazione in ente pubblico economico di un consorzio ormai sostanzialmente privo di scopo sociale, essendo le sue attività ridotte all'amministrazione ordinaria dell'esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze.</p>

ESITO	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), con omissione della disposizione oggetto di censura.
-------	---

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 251 del 20 luglio 2011
NORME IMPUGNATE	Articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata nella seduta n. 230 dell'1 marzo 2011 (già ddl n. 246 "Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna")
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost.
MATERIA	Principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza
BREVE SOMMARIO	<p><i>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Siciliana - Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana</i></p> <p>L'ordinanza dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso presentato dal Commissario dello Stato, il quale chiedeva che si dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della Regione siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna).</p> <p>La norma impugnata prevedeva che le concessioni-contratto già rilasciate da enti pubblici, nell'interesse di operatori economici le cui strutture avessero subito danni a causa delle eruzioni dell'Etna verificatesi nell'ottobre 2002, nonché quelle rilasciate nel periodo emergenziale, fossero tutte indistintamente prorogate senza alcuna condizione, con termini di durata variabile, attualmente non determinabili, atteso che lo stato di emergenza dichiarato nel 2002 non è ancora cessato.</p> <p>Si rileva, inoltre, che le concessioni, una volta venute a scadenza, richiederebbero il rinnovo di un procedimento del tutto autonomo secondo procedure concorsuali che non possono essere derogate a favore del precedente destinatario del provvedimento, non sussistendo, per l'amministrazione, alcun obbligo di accedere alle richieste di</p>

	<p>quest'ultimo. Pertanto, la disposizione sarebbe in palese conflitto con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. giacché impedisce agli organi amministrativi competenti di svolgere una adeguata istruttoria e di procedere alla ponderazione dei diversi interessi coesistenti, privilegiando invece quelli economici del privato imprenditore. Alla luce di tali considerazioni, essendo stata pubblicata la legge omettendo le parti impugnate, la Corte ne ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata la materia del contendere la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), con omissione di tutte le disposizioni impugnate.</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 315 del 21 novembre 2011
NORME IMPUGNATE	Art. 2, c. 2°, della delibera legislativa n. 720 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/05/2011
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
MATERIA	Formazione professionale; previdenza sociale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Erogazione di somme al settore della formazione professionale - Documentazione richiesta agli enti di formazione professionale per la concessione di contributi per il pagamento delle retribuzioni al proprio personale - Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - Prevista proroga per l'anno 2011 della validità temporale del D.U.R.C. del 2010 - Lamentata agevolazione in favore dei datori di lavoro siciliani inadempienti rispetto agli obblighi previdenziali e assicurativi.</i></p> <p>Nell'ordinanza in esame la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in merito all'articolo 2, comma 2 della delibera legislativa n. 720 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/5/2011 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), dichiara cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta promulgazione, e successiva pubblicazione della predetta delibera, con omissione della disposizione oggetto di censura, come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011 n. 10. La disposizione, impugnata dal Commissario dello Stato con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. o) Cost. e all'articolo 17, lett. f) dello Statuto siciliano, sostanzialmente prevedeva</p>

	<p>che gli enti di formazione, ai fini dell'ottenimento di finanziamenti relativi all'anno formativo 2011, potessero presentare il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con riferimento al precedente anno 2010. Il Commissario aveva dedotto, nel suo ricorso, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. o) Cost. e all'articolo 17, lett. f) dello Statuto siciliano, assumendo la difformità della norma in esame rispetto a quella adottata dal legislatore statale in una materia, ossia quella della previdenza sociale nella quale, sussistendo una competenza di tipo concorrente, la Regione è tenuta ad uniformarsi ai principi stabiliti dalla normativa nazionale. Egli aveva inoltre assunto una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, configurando la disposizione impugnata, a suo avviso, un ingiustificato trattamento dei datori di lavoro della formazione professionale rispetto agli altri operatori economici. Nel ricorso veniva infine addotta una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost., dal momento che la norma impugnata, oltre a consentire l'erogazione di un finanziamento pubblico a soggetti che, al momento dell'erogazione delle somme, potrebbero non aver adempiuto agli obblighi contributivi, avrebbe dettato una disciplina non congrua rispetto alla finalità dell'intero provvedimento legislativo di sostenere il reddito dei lavoratori della formazione professionale.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere; successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura.</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 316 del 21 novembre 2011
NORME IMPUGNATE	Art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14/06/2011
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione,
MATERIA	Coordinamento della finanza pubblica; sanità; personale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale - Estensione delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate</i></p> <p>L'ordinanza in epigrafe è stata pronunciata in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno</p>

	<p>2011, promosso dal Commissario dello Stato.</p> <p>La disposizione impugnata disponeva l'estensione ai dipendenti delle società miste, costituite ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie) ed in rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere, nonché con le Aziende ospedaliere universitarie, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali, comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuità degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie venivano autorizzate «medio tempore» a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.</p> <p>Orbene, l'art. 97 Cost. impone quale forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti positivamente ed obiettivamente definiti. Il Commissario ha eccepito peraltro il contrasto con gli articoli 3, 51 della Costituzione, in quanto la norma individuerebbe quali destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non suscettibili di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio contenuta nella legge 296/2006 e nella legge 102/2009. Si rileva, inoltre, un contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost., che non appare tale da preconstituire una copertura finanziaria certa e credibile in quanto si fa uso della formula "senza oneri aggiuntivi per la Regione". Viene inoltre sollevato il contrasto con gli articoli 117, comma 3 (coordinamento della finanza pubblica) e 117, comma 2, lett. l) che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana del 12 luglio 2011, n. 14, con omissione della disposizione oggetto di censura. Pertanto, La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14, con omissione dell'articolo oggetto di censura; cessata materia del contendere.

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 11 del 20 gennaio 2012
NORME IMPUGNATE	Artt. 11, 14, c. 2°, lett. a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21/06/2011, n. 719-515-673.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, e artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana
MATERIA	Riparto di competenze tra Stato e Regione; appalti pubblici; professioni; tutela della concorrenza

BREVE SOMMARIO	<p><i>Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento nell'ordinamento regionale siciliano del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 - Concorsi di idee - Procedure di selezione dei concorrenti e di affidamento - Contrasto con la disciplina nazionale; Opere edilizie di modeste dimensioni - Interpretazione dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, relativo alla determinazione delle competenze dei geometri; Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici - Contrasto con la disciplina nazionale</i></p> <p>L'ordinanza in esame si occupa del ricorso notificato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge n. 719-515-673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali).</p> <p>In particolare, l'art. 14 del disegno di legge regionale – di recepimento dell'art. 108, commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di «concorso di idee» –, introduceva una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento difforme da quella statale, nella parte in cui, al comma 2, lettera a), punto 4, primo periodo, prevedeva che «la stazione appaltante acquisisse in proprietà l'idea premiata, con l'affidamento, al vincitore del concorso di idee, della realizzazione della progettazione, fino al livello richiesto». Diversamente, in base all'art. 108, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso di idee, senza espletamento di gara, è possibile a condizione che tale facoltà sia prevista nel bando di concorso.</p> <p>Inoltre, l'art. 15 del disegno di legge introduceva un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo pari o inferiore a 150.000 euro diverso da quello previsto dall'art. 40, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nella parte in cui stabiliva che fosse sufficiente, ai fini dell'ammissione alle gare, la sola iscrizione degli operatori economici (imprese artigiane e società cooperative) da almeno un biennio al rispettivo albo. Pur trattandosi di lavori pubblici «sotto-soglia comunitaria», sarebbe precluso al legislatore regionale di intervenire modificando la disciplina statale, giacché, come affermato dalla Corte costituzionale, «la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale criterio utile ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza».</p> <p>E' stato pure impugnato l'art. 11 del disegno di legge, in quanto fornisce l'interpretazione di una norma statale – l'art. 16, lettere l) ed m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la</p>
----------------	---

	<p>professione di geometra).</p> <p>La norma, infatti, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale non avrebbe rispettato il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze, è riservata allo Stato, al fine di garantire l'uniformità della disciplina sul piano nazionale e la coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.</p> <p>Pertanto, la Corte costituzionale si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 12 del 20 gennaio 2012
NORME IMPUGNATE	Art. 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29/06/2011 (disegno di legge n. 729).
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Art. 81, quarto comma, della Costituzione
MATERIA	Stabilizzazione lavoratori; copertura nuova spesa
BREVE SOMMARIO	<p><i>Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamento regionale per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da lavori socialmente utili - Ampliamento delle categorie beneficiarie - Omessa quantificazione della nuova maggiore spesa</i></p> <p>Con l'ordinanza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere del giudizio promosso dal Commissario dello Stato avverso l'articolo 5 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 giugno 2011. Tale dichiarazione discende dalla circostanza che la delibera legislativa è stata poi promulgata con l'omissione delle parti impugnate. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il potere promulgativo si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana e ciò preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006).</p> <p>Circa il merito della disposizione impugnata, questa integrava le</p>

	<p>fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale n. 21/2003, in presenza delle quali l'Assessore regionale del lavoro concede ad enti dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate e agli enti territoriali o istituzionali e a quelli da questi dipendenti o vigilati, un contributo per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili, ripartito in cinque annualità. L'articolo 5, in particolare, ampliava il novero dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione degli stessi, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, effettuate con le procedure selettive indicate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.</p> <p>La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato in quanto ritenuta priva di idonea copertura finanziaria e, dunque, in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, n. 43) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura.</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2012
NORME IMPUGNATE	Art. 6 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che ha approvato nella seduta del 29/06/2011 il disegno di legge n. 729
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 81, quarto comma, e 97 della Costituzione
MATERIA	Copertura finanziaria; amministrazione pubblica; personale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione - Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Omessa delimitazione delle fattispecie oggetto di autorizzazione di spesa e mancanza di copertura finanziaria</i></p> <p>La pronuncia riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della delibera legislativa del 29 giugno 2011 dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), per violazione degli articoli 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.</p> <p>Il suddetto articolo, secondo il Commissario dello Stato viola, anzitutto, l'art. 81, quarto comma, Cost., perché le previsioni di spesa ivi contenute, laddove rimandano a dotazioni di capitoli attualmente indisponibili (segnatamente a quelle di cui alle U.P.B. 4.2.1.5.3 e U.P.B. 7.2.1.2.1), sono sostanzialmente sprovviste di copertura finanziaria.</p> <p>In considerazione che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di</p>

	vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
ESITO	Cessata materia del contendere; la delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 luglio 2011, n. 32) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura.

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 28 del 16 febbraio 2012
NORME IMPUGNATE	Art. 3, c. 1°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 30/04/2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione
MATERIA	Copertura legislativa delle spese; impiego pubblico; personale EAS
BREVE SOMMARIO	<p><i>Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 - Istituzione del capitolo di spesa n. 108149 concernente "Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS (ente acquedotti siciliani) da erogare tramite il fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) - Inclusione nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Lamentata mancanza di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria</i></p> <p>L'ordinanza de qua prende in esame il ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), nella parte in cui qualifica come spesa obbligatoria e d'ordine la voce indicata al capitolo n. 108149 di cui all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.</p> <p>Il capitolo indicato riguardava i fondi destinati al trattamento integrativo della pensione erogata ai dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani, in liquidazione, a norma dell'art. 23, comma 2-sexies, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, mentre la dotazione finanziaria pertinente sarebbe assicurata mediante le disponibilità del capitolo 213032 («Fondo per le spese relative al personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione»), istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 «al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato art. 23 della l.r. n. 10/1999».</p> <p>Inoltre, il Commissario dello Stato segnala come l'Ente in questione, sebbene posto in liquidazione fin dal 2004, continui ad operare ed a</p>

	<p>gestire il servizio idrico in tre Province siciliane, ed il trattamento di pensione integrativo e sostitutivo per i dipendenti, che la norma impugnata conserva in relazione alla programmata cessazione di attività dell'Ente acquedotti siciliani, sia stato attribuito dal regolamento organico dell'Ente medesimo, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 1986, n. 138.</p> <p>In aggiunta, la norma istitutiva del trattamento per i dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani non determinava l'ammontare delle risorse necessarie per la relativa attuazione, né la fonte delle risorse medesime in violazione del terzo e del quarto comma dell'art. 81 Cost.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 11 maggio 2011, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), omettendo le parti impuginate.</p> <p>Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere; la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 11 maggio 2011, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013) con omissione del capitolo di spesa n. 108149 oggetto di censura.</p>


PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU LEGGI DELLA REGIONE SICILIANA

La seguente sottosezione riporta alcuni dati relativi alle pronunce della Corte costituzionale emanate dal maggio 2011 alla fine del primo quadrimestre del 2012, relative a leggi della Regione siciliana approvate in precedenza, sulle quali era stata avanzata questione di legittimità costituzionale. Considerato che tali pronunce sono facilmente consultabili e acquisibili on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale, per facilità di lettura e completezza di informazione si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della pronuncia, uno schema, per ciascuna di esse, che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio o dei ricorso di cui trattasi e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso. Viene inoltre riportato in corsivo anche il sommario a cura della Corte costituzionale stessa.

Gli schemi relativi alle singole pronunce sono preceduti da un grafico che indica quante pronunce si sono avute nel lasso di tempo considerato, precisando quali sono stati gli esiti del contenzioso e differenziando le relative tipologie.

Si fa presente che nel periodo di tempo preso in considerazione sono state emesse soltanto cinque decisioni della Corte costituzionale aventi ad oggetto la legittimità costituzionale di norme regionali. Due di queste, avanzate da organi statali, il collegio di Napoli una e il Tar di Catania l'altra si sono concluse con decisioni di inammissibilità del ricorso avverso le norme regionali, una con la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme regionali e due con la dichiarazione di parziale illegittimità di norme. Interessante la sentenza n. 277 del 2011 che ha un duplice esito: illegittimità parziale di norme statali sull'incompatibilità fra cariche e inammissibilità della questione di costituzionalità di norme regionali. Si fa presente che esse vertono entrambe, così come la precedente, sulla materia elettorale che costituisce una materia particolarmente sensibile anche per via dell'interesse diretto dei soggetti ricorrenti.

Pronunce 2011 - 2012



ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 218 del 4-21 luglio 2011
NORME IMPUGNATE	Art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009)
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
MATERIA	Ordinamento civile; credito agrario
BREVE SOMMARIO	<p><i>Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Proroga fino a diciotto mesi delle esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008 - Previsione costitutiva di diritto potestativo per il debitore e di corrispondente soggezione per l'istituto di credito</i></p> <p>La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto sollevata da un soggetto non legittimato a farlo e cioè l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli. In particolare, la Corte costituzionale ritiene che detto Arbitro non sia assimilabile agli organi giurisdizionali legittimati a formulare l'ordinanza di rimessione né sul piano strutturale né su quello funzionale e, pertanto, non entra nel merito della questione.</p> <p>Circa il contenuto della disposizione impugnata, questa prevede una proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza delle esposizioni agrarie; nell'ordinanza di rimessione, si sostiene che tale proroga avrebbe introdotto un vero e proprio diritto potestativo dei debitori con corrispettivi obblighi per gli intermediari bancari, senza attribuire rilievo alla circostanza che la scadenza dei debiti stessi sia già stata in passato prorogata.</p> <p>Sulle nozioni di giudizio e di autorità giurisdizionale, ai fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, si segnalano le seguenti pronunce: sentenze n. 83/1966 e n. 376/2001 (citate) nonché sentenze n. 254/2004; n. 282/2005; n. 415/2006; ordinanza n. 52/2003.</p>
ESITO	Manifesta inammissibilità

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 291 del 18 ottobre 2011
NORME IMPUGNATE	Artt. 1 quater; 14 bis, c. 13°, lett. c); 15, c. 3°, lett. d); 16 bis, c. 7°, lett. a); 17 ter, c. 4°, lett. b) e c), della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione
MATERIA	Elezioni
BREVE SOMMARIO	<p><i>Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione alla carica di componente e Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana - Esclusione dall'elettorato passivo dei cittadini non residenti nel territorio regionale.</i></p> <p>Nell'ordinanza in esame la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità promossa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nei confronti degli articoli 1-quater, 14 bis, comma 13, lett. c) , 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7, lett.</p>

	a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 “Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana”. La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla constatazione che, mirando sostanzialmente il ricorso all’accertamento della lesività delle norme impugnate rispetto al diritto di elettorato passivo (e precisamente della presunta illegittimità dell’esclusione di cittadini non residenti in Sicilia dalla partecipazione alla elezioni dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione), sussiste un difetto di giurisdizione del giudice rimettente, ai sensi del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo) spetta al giudice ordinario.
ESITO	Manifesta inammissibilità

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 277 del 17 ottobre 2011
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15/02/1953, n. 60; art. 5 decreto legislativo 20/12/1993 n. 533; legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31; legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7; legge della Regione Siciliana 15/09/1997, n. 35
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA’	Artt. 3 e 51 Cost; artt.67 e 97 Cost;
MATERIA	Elezioni; incompatibilità fra cariche
BREVE SOMMARIO	<p><i>Elezioni - Incompatibilità parlamentari - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti - Mancata previsione.</i></p> <p>Nella sentenza in esame la Corte si pronuncia nell’ambito di un giudizio - promosso da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) del sindaco del Comune di Catania, per accertare in capo al convenuto la sussistenza della causa di incompatibilità tra tale carica e quella di senatore della Repubblica Italiana, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla prima in mancanza di esercizio del diritto di opzione – relativo alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale civile di Catania in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, a) degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica.</p> <p>La Corte ritiene la questione fondata. In particolare essa, basandosi sul principio del parallelismo tra cause di ineleggibilità sopravvenute e cause di incompatibilità (il quale ha di recente trovato affermazione,</p>

proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione siciliana, nella sentenza n. 143 del 2010) considera irragionevole che alla causa di ineleggibilità prevista in relazione ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti dall'articolo 7, primo comma, lettera c) del d.P.R. n. 361 del 1957, recante il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, e richiamata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 533 per le elezioni del Senato, non corrisponda la previsione di una corrispondente causa di incompatibilità. La finalità delle norme che prevedono ipotesi di ineleggibilità, per la Corte, ha infatti una natura "bilaterale" in quanto finisce col tutelare, attraverso il divieto di candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione. Tale profilo finalistico non può trovare attuazione, osserva la Corte, se non attraverso l'affermazione della necessità che il menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003). Poiché in ultima analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche «trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione» (sentenza n. 143 del 2010). Pertanto, in assenza di una causa normativa (enucleabile all'interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. Tanto più che la regola della esclusione "unidirezionale" viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.

Nella stessa pronuncia, peraltro, la Corte considera inammissibile la questione di legittimità, parimenti sollevata nel ricorso, nei confronti della legge Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di

	<p>ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), e della legge Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e di sindaco di Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti e viceversa. Ritiene infatti la Corte che dall'articolo 65 della Costituzione, il quale stabilisce che "la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore" possa desumersi l'esistenza di una precisa riserva statale in materia, essendo quindi precluso al legislatore regionale, anche se fornito come nel caso di specie, di competenza legislativa primaria, di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l'ufficio di deputato e di senatore. Il giudice delle leggi ritiene in particolare che la questione proposta nei confronti delle richiamate leggi regionali risulti inammissibile sia sotto il profilo della formulazione perplessa dell'assunto relativo alla sussistenza di una competenza legislativa regionale in materia, sia sotto quello della carente motivazione in ordine alla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale per la definizione del giudizio.</p>
ESITO	<p>Inammissibilità; illegittimità costituzionale parziale; illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 294 del 7 novembre 2011
NORME IMPUGNATE	Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, così come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22; art. 10 sexies, c. 1° bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 07/07/2009, n. 8.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 117, secondo comma, lettera l)
MATERIA	Elezioni; ordinamento processuale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Deputato dell'Assemblea regionale - Incompatibilità con la carica sopravvenuta di Presidente o Assessore della Provincia regionale - Mancata previsione; Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità alla carica di deputato regionale - Previsione che, ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza.</i></p> <p>Nella pronuncia in oggetto la Corte giudica fondata la questione di</p>

legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo nei confronti della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale", e dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

In ordine alla prima censura, la Corte rammenta che, anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 prevedeva, all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, l'art. 62, comma 3, della medesima legge stabiliva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati, tra l'altro, nel comma 1 dell'art. 8. La legge regionale n. 22 del 2007, modificando dette disposizioni, ha previsto che sono ineleggibili a deputato regionale «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione». Tuttavia, l'abrogazione dell'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 da parte della stessa legge regionale n. 22 del 2007 ha fatto venir meno il parallelismo tra le cause di ineleggibilità previste e le corrispondenti cause di incompatibilità.

Con la sentenza n. 143 del 2010 la Corte aveva già dichiarato l'illegittimità della legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. In tale sentenza la Corte affermava che il legislatore regionale siciliano non può «sottrarsi, se non laddove ricorrano "condizioni peculiari locali", all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità», come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità.

	<p>La Corte ritiene che le medesime conclusioni si applichino alla questione in oggetto. Essa infatti sostiene che le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e che il cumulo tra la carica elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l'eletto è parte. Se tali ragioni valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune (sentenza n. 143 del 2010), esse valgono, a fortiori, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l'ufficio di presidente o assessore provinciale. Da ciò discende, conclude la Corte, che la legge regionale siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.</p> <p>Il giudice delle leggi considera fondata la questione riguardante l'art. 10-sexies, comma 1-bis, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». Ritiene infatti che il termine così fissato non sia tale da garantire l'esigenza «di rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve, dopo la notifica del ricorso di cui all'art. 9-bis del d.P.R. n. 570 del 1960, per assicurare un equilibrio tra la ratio giustificativa della incompatibilità e la salvaguardia del diritto di elettorato passivo», già sottolineata dalla Corte nella sentenza n. 160 del 1997 e nella sentenza n. 235 del 1989.</p>
ESITO	<p>Illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale;</p> <p>- illegittimità costituzionale dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».</p>

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 67 del 23 marzo 2012
NORME IMPUGNATE	Legge della Regione Siciliana 24/06/1986, n. 31, in combinato disposto con la legge della Regione Siciliana 26/08/1992, n. 7
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
MATERIA	Elezioni
BREVE SOMMARIO	<p><i>Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione.</i></p> <p>La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Nel pervenire alla declaratoria di incostituzionalità delle leggi impugnate, relative alle elezioni degli enti locali, la Corte si mostra coerente con le conclusioni raggiunte nella sentenza n. 143 del 2010, nella quale il Giudice delle leggi aveva già dichiarato l'illegittimità della legge regionale n. 29 del 1951, che disciplina l'elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. La Corte ribadisce quanto affermato in tale sentenza, e cioè che il legislatore regionale siciliano non può «sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, ricorda la Corte, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità», come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità.</p>
ESITO	Illegittimità costituzionale parziale

PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU ATTI STATALI IMPUGNATI DALLA REGIONE SICILIANA


La seguente sottosezione riporta alcuni dati relativi alle pronunce della Corte costituzionale emanate dal maggio 2011 all'aprile 2012 relative ad atti statali impugnati dalla Regione siciliana.

Si tratta di due sentenze facilmente consultabili e acquisibili on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale; pertanto, si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della pronuncia, uno schema, per ciascuna di esse, che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio o del ricorso di cui trattasi e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso.

Gli schemi relativi alle 2 pronunce emanate nel periodo che va dal maggio 2011 all'aprile 2012 sono preceduti da un grafico riepilogativo dell'esito del contenzioso relativo agli atti successivamente riportati, in sequenza. Tale grafico, nell'indicare quante pronunce si sono avute nel periodo preso in considerazione, le suddivide sulla base degli esiti.

In merito poi alla sentenza n. 64 la legenda del grafico segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in altra parte infondate alcune censure sollevate dalla Regione siciliana nei confronti della legge n. 42 del 2009 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della costituzione), mentre la sentenza n. 71 si conclude con un esito di infondatezza delle pretese della Regione. Si tratta tuttavia di sentenze molto importanti perché affrontano con argomentazioni a volte favorevoli per la Regione la complessa tematica dei rapporti finanziari tra Stato e Regione.

Pronunce 2011 - 2012



ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 64 del 21 marzo 2012
NORME IMPUGNATE	Artt. 2, c. da 1° a 4°, e 14, c. 2°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione e le «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 art. 14, lettera o), dello statuto della Regione siciliana artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione
MATERIA	Federalismo fiscale municipale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Imposte e tasse - Finanza regionale - Attuazione dei principi e criteri recati dalla legge n. 42 del 2009 - Federalismo fiscale municipale - Attribuzione ai Comuni del gettito o quote del gettito derivante da taluni tributi elencati - Prevista applicabilità della disciplina anche alle autonomie speciali - Ritenuta lesione dello speciale assetto finanziario della Regione Siciliana, lamentata sottrazione di risorse proprie della Regione in assenza di meccanismi compensativi, lamentata insufficienza e aleatorietà delle risorse attribuite ai comuni, lamentata attribuzione alla Regione di ulteriori competenze non riconducibili allo Statuto e non assegnabili con legge ordinaria</i></p> <p>La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale <i>de qua</i> in quanto, diversamente dalle parti del giudizio, ritiene che le disposizioni impugnate non trovino applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e neppure, pertanto, nella Regione siciliana. Invero, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di “salvaguardia” degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti». Ne consegue l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’art. 2, in quanto “non rispettosi” dello statuto d’autonomia.</p> <p>Tale conclusione, prosegue la Corte costituzionale, è coerente con i principi contenuti nella legge di delegazione 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), la quale, essendo assunta a fondamento del d.lgs. n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione. Detta legge, nel suo art. 1, comma 2, al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, limita la propria applicazione alle Regioni a statuto ordinario, precisando che agli enti ad autonomia differenziata «si applicano [...] esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», purché «in conformità con gli statuti» (sentenza n. 201 del 2010). Una siffatta generale clausola di “salvaguardia” delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato art. 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al «conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed</p>

	all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario», deve avvenire, appunto, nel «rispetto degli statuti speciali» e secondo «criteri e modalità» stabiliti da «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».
ESITO	Non fondatezza – inammissibilità

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 71 del 28 marzo 2012
NORME IMPUGNATE	Decreto legislativo 31/05/2011, n. 88, e in particolare dell'art. 8 dello stesso decreto.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana
MATERIA	Decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale
BREVE SOMMARIO	<p><i>Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Legge n. 42/2009, contenente delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Decreto legislativo di attuazione contenente disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge delega - Omissione della formula di inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale, omissione del rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost. - Lamentata applicazione unilaterale del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale, anziché mediante negoziazione in sede di Commissione paritetica</i></p> <p>La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale <i>de qua</i> in quanto, diversamente dalle parti del giudizio, ritiene che le disposizioni impugnate non trovino applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e neppure, pertanto, nella Regione siciliana.</p> <p>Il decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale oggetto del ricorso è stato emanato sulla base della delega contenuta all'articolo 16 della legge n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). L'applicazione agli enti ad autonomia differenziata dell'art. 16 – concernente gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 Cost., oggetto del decreto impugnato – è esclusa dal comma 2 dell'art. 1 della stessa legge. Esso, infatti, stabilisce espressamente il principio generale che «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».</p> <p>L'articolo 27 della legge delega poi, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente – come affermato anche nella sua rubrica – alle «regioni a statuto speciale e [...] province autonome», dispone, in particolare, che: a) gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti [...] secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi</p>

	[...]» (comma 1); b) alle norme di attuazione statutaria è affidata la disciplina delle «specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale» (comma 2, secondo periodo).
ESITO	Non fondatezza


PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLA REGIONE

La seguente sottosezione riporta i dati relativi all'unica pronuncia della Corte costituzionale emanata nell'arco di tempo che va dal maggio 2011 all'aprile 2012 relativa a un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione avverso atti statali.

La pronuncia riportata è facilmente acquisibile on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale: pertanto per facilità di lettura e completezza di informazione si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della stessa, uno schema che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso.

Il grafico di accompagnamento evidenzia anche l'esito del contenzioso.

Pronunce 2011 - 2012



ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 319 del 21 novembre 2011
NORME IMPUGNATE	Decreto direttoriale del Ministero della difesa del 08/09/2010, n. 13/2/5/2010.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione
MATERIA	Lesione delle proprie prerogative statutarie (artt 32 e 33 dello Statuto)
BREVE SOMMARIO	<p><i>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Patrimonio militare - Decreto del Ministero della difesa che individua, al fine del trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 - Inserimento anche di immobili ubicati nel territorio della Regione Siciliana - Lamentato inserimento anche del Faro Capo Mulini di Acireale e dell'ex Carcere militare di Palermo, che in quanto beni d'interesse storico-artistico erano già inseriti negli elenchi favorevolmente esitati per il trasferimento alla Regione Siciliana dalla Commissione paritetica ed inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i></p> <p>La Corte costituzionale valuta inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in quanto vertente sulla titolarità di un bene. In particolare, l'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delimita chiaramente l'oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni nella richiesta di un «regolamento di competenza», sicché «la controversia relativa alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto» (sentenza n. 213 del 2001).</p> <p>Nel caso di specie, il fatto che siano invocati, come parametri asseritamente violati, gli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano non implica l'ammissibilità del conflitto, poiché l'oggetto di quest'ultimo non è la lesione di una sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni; né è possibile rinvenire un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni costituzionali, in quanto la pretesa della ricorrente è esclusivamente diretta al riconoscimento dell'appartenenza alla Regione dei beni in questione.</p> <p>In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il conflitto non riguarderebbe la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti interessati e si risolverebbe in una controversia sull'interpretazione delle disposizioni dirette a stabilire a quale, tra gli enti medesimi, spetti la proprietà di determinati beni, nonché quale sia il titolo giuridico di appartenenza dei beni stessi. Il ricorso finalizzato a reclamare la titolarità di alcuni beni non costituisce, pertanto, una vindicatio potestatis, bensì una vindicatio rerum, estranea alla competenza del giudice costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 102 del 2010, n. 443 del 2008, n. 302 del 2005).</p>
ESITO	Inammissibilità

RICORSI DELLA REGIONE AVVERSO ATTI DELLO STATO IMPUGNATI NEL PERIODO 1 MAGGIO 2011 – 30 APRILE 2012

Si riporta di seguito un elenco dei ricorsi sollevati dalla Regione siciliana avverso atti dello Stato nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto. Ciò ai fini della completezza dell'informazione relativa al contenzioso di costituzionalità tra Stato e Regione. Si tratta di ricorsi ancora pendenti per i quali si è comunque provveduto a predisporre uno schema riepilogativo nel quale sono indicati estremi, tipologia, ricorrente, resistente ed oggetto dei ricorsi.

Anno 2011

Estremi	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
15/9/2011 N 92 (GU n. 45 del 26-10-2011)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»
21/9/2011 N 102 (G.U. n. 47 del 09/11/2011)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
21/9/2011 N 103 (G.U. n. 47 del 09/11/2011)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
23/9/2011 N 113 (G.U. n. 48 del 16/11/2011)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari dlgs 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

				organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»
23/11/2011 N. 140 (G.U. n. 53 del 21/12/2011)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
28/11/2011 N. 162 (G.U. n. 5 del 01/02/2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari dlgs 6 settembre 2011, n. 149, «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»
01 dicembre 2011, N. 166 (GU n. 6 del 08-02-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari dlgs 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (cd. Codice antimafia)

Anno 2012

Estremi	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
19 gennaio 2012, N. 14 (GU n. 9 del 29-2-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Legge 12 novembre 2011, n. 184 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014». Tabella 2
19 gennaio 2012, N. 15 (GU n. 10 del 7-3-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari legge 12 novembre 2011 n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»
01 marzo 2012, N. 39 (GU n. 14 del 4-4-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Articoli vari D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214

PARTE VI

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA E ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA**

**SEZIONE I - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
INTERNO DELL'A.R.S.**

SEZIONE II - ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA

Capo I - Seguito atti di indirizzo politico

Capo II - Tabelle relative agli atti ispettivi e politici

SEZIONE I - MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'A.R.S.

La parte VI, a cura del Servizio Lavori d'Aula, è suddivisa in due sezioni: la prima è relativa alle modifiche al Regolamento interno approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto, la seconda all'attività ispettiva e di indirizzo politico dell'Assemblea nello stesso periodo, con particolare riferimento al seguito degli atti di indirizzo politico.

Nel periodo preso in considerazione dal presente "Rapporto", l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una proposta di modifica all'articolo 153 del proprio Regolamento interno (cfr. seduta n. 252 del 10 maggio 2011, in allegato).

La modifica in questione, al di là del suo contenuto, è di particolare interesse poichè, come efficacemente illustrato dal Presidente in Aula, codifica la "consuetudine parlamentare" secondo cui la data di discussione delle mozioni è demandata alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in ossequio al principio generale della programmazione dei lavori solennemente sancito dagli articoli 98 *ter* e seguenti dello stesso Regolamento.

La consuetudine parlamentare, infatti, costituisce espressione massima della rilevanza delle fonti non scritte di diritto parlamentare, vere e proprie fonti di produzione giuridica nell'ambito dello *ius Parliamenti*, sulle quali ha avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale con la sentenza n. 7/96 (punto 9, in diritto).

Resoconto stenografico della seduta n. 252 del 10 maggio 2011

Discussione della proposta di modifica dell'art. 153 del Regolamento interno dell'Assemblea (Doc. III)

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno "Discussione della proposta di modifica dell'art. 153 del Regolamento interno dell'Assemblea (Doc. III)".

Invito i componenti della Commissione per il Regolamento a prendere posto nell'apposito banco.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Regolamento interno, per l'approvazione delle modifiche del Regolamento medesimo, è prevista la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea (46).

Onorevoli colleghi, com'è noto, per consuetudine parlamentare, la mozione, dopo il suo annuncio e dopo la sua "lettura" ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento interno dell'ARS, è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione, in ossequio al principio generale della programmazione dei lavori, di cui agli articoli 98 ter e seguenti dello stesso Regolamento interno.

Appare, quindi, opportuno codificare la suddetta prassi con la consequenziale proposta di modifica all'articolo 153. Per quanto sopra si confida nella rapida approvazione.

Do lettura della proposta di modifica:

«L'articolo 153 del Regolamento interno dell'ARS è sostituito con il seguente:

“Art. 153

1. La mozione, una volta letta all'Assemblea a termini dell'articolo 83, lettera d), del presente Regolamento, non può più essere ritirata se 5 o più deputati vi si oppongono e la determinazione della relativa data di discussione è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi del Capo I bis del Titolo III del presente Regolamento”».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione la proposta di modifica dell'art. 153 del Regolamento interno.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Avverto che la votazione finale del Documento III avverrà in una seduta successiva.

SEZIONE II - ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA

Capo I - Seguito atti di indirizzo politico

Nella nuova forma di Governo regionale, introdotta in Sicilia con la modifica dello Statuto speciale, che ha previsto l'elezione diretta del Presidente della Regione (pur mantenendo la possibilità per l'Assemblea regionale di approvare, nei confronti del Governatore, una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 10 della Carta statutaria) l'Organo legislativo ha comunque conservato il potere di controllo nei confronti dell'Esecutivo, in uno a quello di indirizzo politico, che può estrinsecarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 4 (parte II) dello Statuto, nell'approvazione di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

In particolare, poi, l'art. 69, comma 6, del Regolamento interno dell'ARS prevede – come più volte evidenziato in Aula dalla Presidenza – la facoltà delle Commissioni parlamentari di “chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito ... all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo”.

E' pertanto di significativa rilevanza che lo stesso Governo, *sua sponte*, si attivi talora per rendere edotta l'Assemblea tutta del seguito dato ad atti di indirizzo politico, ed in tal senso si segnalano le comunicazioni del Presidente rese nelle sedute d'Aula n. 317 del 31 gennaio 2012 e n. 341 del 12 aprile 2012, riportate in allegato.

Resoconto stenografico della seduta n. 317 del 31 gennaio 2012

Comunicazione relativa all'ordine del giorno numero 603

PRESIDENTE. Comunico che, in esito all'ordine del giorno n. 603 "Iniziative per la rapida attuazione delle procedure amministrative previste dalla l.r. n. 24 del 2010 in materia di utilizzazione stabile di personale altamente qualificato nelle pubbliche amministrazioni", approvato dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2011, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, con nota prot. n. 10340 del 20 gennaio 2012, pervenuta il 26 gennaio successivo e protocollata al n. 866/Aulapg del 30 gennaio 2012, ha rappresentato che le questioni poste dall'atto di indirizzo politico sono state attentamente valutate, ma che in atto sussistono difficoltà di attuazione delle disposizioni richiamate, come specificato dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica con nota prot. n. 9547 del 19 gennaio u.s., trasmessa in allegato alla nota assessoriale citata.

Il testo della suddetta nota con l'annesso allegato è reperibile nell'apposita banca dati del sito web dell'Assemblea regionale siciliana: www.ars.sicilia.it.

L'Assemblea ne prende atto.

Resoconto stenografico della seduta n. 341 del 12 aprile 2012

Comunicazione relativa agli ordini del giorno numero 432 e 518

PRESIDENTE. Comunico che:

- in esito all'ordine del giorno n. 432 "Interventi urgenti per il settore agricolo finalizzati alla riduzione degli oneri previdenziali a carico delle aziende ricadenti in aree montane e nelle regioni ex Obiettivo 1 ed all'azzeramento delle accise per i carburanti ad uso agricolo", accettato come raccomandazione dal Governo nella seduta n. 250 del 30 aprile 2011, il Presidente della Regione, con nota prot. n. 5061 del 3 aprile 2012 (pervenuta il 5 aprile successivo e protocollata al n. 3465/Aulapg del 6 aprile 2012) ha rappresentato che la problematica risulta superata dalla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- in esito all'ordine del giorno n. 518 "Interventi a sostegno dei lavoratori GESIP per garantire i livelli occupazionali, il pagamento delle retribuzioni e l'erogazione dei servizi", accettato come raccomandazione dal Governo nella seduta n. 250 del 30 aprile 2011, il Presidente della Regione, con nota prot. n. 5060 del 3 aprile 2012 (pervenuta il 5 aprile successivo e protocollata al n. 3466/Aulapg del 6 aprile 2012) ha trasmesso, in allegato alla nota stessa, copia della relazione fornita dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, prot. n. 1105/Gab del 22 febbraio 2012.

Il testo integrale delle suddette note, con gli annessi allegati, è reperibile nell'apposita banca dati del sito web dell'Assemblea regionale siciliana: www.ars.sicilia.it.

L'Assemblea ne prende atto.

SEZIONE II - ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA

Capo II - Tabelle relative agli atti ispettivi e politici

N.B. Le tabelle che seguono riportano in elenco gli atti ispettivi e politici presentati all'Assemblea

Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012

INTERROGAZIONI

	totale
PRESENTATE	669
CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE	385
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA	247
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN COMMISSIONE	37
SVOLTE (risposte in Aula o in Commissione)	93
TRASFORMATA IN SCRITTA (risposte in Aula o in Commissione)	42
RISPOSTE SCRITTE PERVENUTE (risposta scritta o trasformata in scritta)	124

INTERPELLANZE

	totale
PRESENTATE	21
SVOLTE	10
TRASFORMATE IN MOZIONE	-

dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012

ORDINI DEL GIORNO

	totale
ANNUNCIATI	137
DISCUSSI	9
APPROVATI	62
ACCETTATI COME RACCOMANDAZIONE	62
RITIRATI	5
RESPINTI	1
SUPERATI	-
PRECLUSI o ASSORBITI	7

XV LEGISLATURA

dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012

MOZIONI

	totale
PRESENTATE	98
DISCUSSE	6
APPROVATE	2
RITIRATE	5
RESPINTE	-
SUPERATE O PRECLUSE	8